

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XLVIII
n. 10

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL
QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 2021



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2020
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2020
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Claudia Zennaro.
Ha collaborato per la parte della giurisprudenza costituzionale Francesca Mondini.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
Premessa	3
<i>a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria</i>	4
a.1. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio	4
a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche	6
a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura	8
a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa	8
a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa	10
a.6. Le compensazioni sui "tendenziali"	11
<i>b. Osservazioni riguardanti la legge di bilancio</i>	12
b.1. La data di presentazione dei vari documenti e la relativa modifica di contenuti	13
b.2. Il problema del contenuto della Sezione I della legge di bilancio	13
b.3. Problematiche relative alla Sezione II	14
1.3. Giurisprudenza costituzionale	15
<i>Il giudizio di parificazione</i>	15
<i>Copertura finanziaria degli oneri</i>	20
<i>Coordinamento finanza pubblica</i>	27
<i>Armonizzazione dei bilanci</i>	29
<i>Equilibri di bilancio e spesa pensionistica</i>	31
2. SINGOLE LEGGI	33
Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale	33
Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia	35

Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020	43
Legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	44
Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	47
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"	56
<i>a. Aspetti ordinamentali innovativi in riferimento alla sessione di bilancio</i>	56
a.1. La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica	58
a.2. La data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio. Modifiche al relativo contenuto	59
<i>b. Gli effetti finanziari della legge di bilancio 2020 ed il ruolo delle varie componenti</i>	61
b.1. Effetti in termini di saldo netto da finanziare di competenza e di cassa	61
b.2. Effetti in termini di indebitamento netto	63
<i>c. La struttura normativa della legge di bilancio per il 2021</i>	63
c.1. La Sezione I	64
c.1.1. Il contenuto	64
c.1.2. La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) come strumento di medio periodo	65
c.1.3. La struttura dal punto di vista finanziario: la definizione dei saldi	66
c.2. La Sezione II	67
c.2.1. Il contenuto	67
c.2.2. La funzione svolta	69
c.2.3. Osservazioni	71
a. Le carenze informative	71
b. Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"	73
c. Il raccordo tra previsione di bilancio e leggi sostanziali	75
d. La questione della Relazione tecnica	76

Legge n. 181 del 30 dicembre 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario	78
3. LE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	80
4. I DECRETI LEGISLATIVI	82
I. TAVOLE E FIGURE	87
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	95
APPENDICE:	265
Relazioni Quadrimestrali anni 2012 – 2020. Sintesi dei profili metodologici	265
Leggi ordinarie	267
Legge di bilancio	286
Repertorio delle pronunce della Corte costituzionale citate dalla Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali 2012–2020 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi di spesa dello Stato	302



La

Corte dei conti

N. 3/SSRRCO/RQ/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Antonello Colosimo, Massimo Romano, Leonardo Venturini, Luigi Caso, Clemente Forte, Vincenzo Busa, Vincenzo Chiorazzo, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Sergio Gasparrini, Elena Papa;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

UDITI, nell'adunanza del 3 febbraio 2021 convocata in videoconferenza, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2020", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo;
- 5) Relazioni quadrimestrali anni 2012-2020. Sintesi dei profili metodologici;
- 6) Repertorio delle pronunce della Corte costituzionale citate dalla Corte dei conti nelle Relazioni quadrimestrali 2012-2020.

I RELATORI

F.to digitalmente Clemente Forte

F.to digitalmente Marco Pieroni

II PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo settembre-dicembre 2020 sono state pubblicate 26 leggi, di cui 14 aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali e 7 recanti la conversione di decreti-legge (tra le leggi sono da annoverare anche quelle concernenti l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e le disposizioni per l'assestamento di bilancio per il 2020, non oggetto di esame da parte della presente Relazione, che, in base alla legge di contabilità, esamina le leggi ordinarie recanti oneri e coperture). Risultano entrati in vigore anche 11 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.

Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Premessa

Come per le precedenti edizioni della presente Relazione riferita all'ultimo quadrimestre dell'anno, merita di essere rammentato preliminarmente - per la

perdurante attualità - che la Corte, nell'adunanza del 22 dicembre 2017, a Sezioni Riunite in sede consultiva, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della cassa (successivamente divenuto decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018), ha tra l'altro rilevato "che appare imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2009, i quali, essendo a presidio della qualità e della trasparenza di cui all'art. 38-bis di tale legge, vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è in primis al criterio della competenza finanziaria (di cui al citato allegato) [...] Lo stesso può essere sostenuto per altri criteri, sempre previsti dal predetto allegato, come la veridicità, l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione [...]".

Si ricorda inoltre che è dal 1° gennaio 2019 che è entrato in vigore il nuovo allegato 1 alla legge di contabilità (in base al decreto legislativo n. 116 del 12 settembre 2018, art. 7, comma 1, lettera a)), relativo ai principi contabili generali, che sostanzialmente ribadisce i previgenti, ad eccezione di quello relativo alla competenza potenziata, oggetto di novella.

La premessa è indispensabile perché una parte delle osservazioni metodologiche che seguono si riferiscono alla mancata osservanza di alcuni dei principi di cui all'allegato citato.

a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria

a.1. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio

Occorre considerare preliminarmente che la nuova legge di contabilità ha previsto, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie.

Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme in futuro maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste. In tal caso si determinerebbe però una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra.

Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. È il caso, ad esempio, del decreto-legge n. 125, di seguito esaminato. Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che non sempre, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.

Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche

I temi prima affrontati delle clausole di neutralità e delle coperture riferite a stanziamenti di bilancio risultano indissolubilmente legati a quello dell'accuratezza delle relazioni tecniche.

Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere stimato.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale. Il caso del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. "Ristori", di seguito esaminato in dettaglio) è particolarmente emblematico a questo secondo riguardo, alla luce delle innovazioni ed integrazioni alla legge di contabilità ivi previste per l'oggetto del decreto, modifiche il cui significato è stato parzialmente chiarito solo con circolari successive.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente

dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni trimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture: caso, questo, reso peraltro più probabile in ragione dello stesso e perdurante meccanismo di riduzione degli stanziamenti di spesa dei Ministeri, presente anche nella legge di bilancio per il 2021 (v. allegato di cui all'art. 1, comma 849).

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.

1) in particolare, il problema delle entrate

Il problema della scarsa attendibilità delle stime riportate dalle Relazioni tecniche evidenzia carenze che assumono un particolare aspetto per quanto concerne la materia tributaria: infatti, di fronte a norme di agevolazione, per esempio, non è sempre chiaro l'impatto sulle corrispondenti previsioni a legislazione vigente. È il caso, ad esempio, per il quadrimestre qui considerato, del menzionato decreto-legge n. 137.

Per altro verso, proprio in riferimento al menzionato decreto per il 2021 e anche in riferimento al decreto-legge n. 104, il tema si riflette, in linea più generale, anche sul grado di certezza delle nuove o maggiori entrate previste in quanto acquisite *ex ante* agli equilibri del singolo provvedimento e dunque della finanza pubblica, a fronte di nuove o maggiori spese che presentano mediamente un livello di certezza maggiore e dunque un coefficiente di realizzazione il più delle volte tendente all'unità.

a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (è il caso, ad esempio, del decreto-legge n. 104 nonché del già menzionato decreto-legge n. 137).

Quest'ultimo fenomeno (unica indicazione di copertura per più articoli), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere (per la ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura cfr. le già richiamate tavole allegate alla presente Relazione in riferimento a ciascun atto legislativo: legge e decreto legislativo). Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Quanto invece al primo fenomeno (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Si ricorda, in linea più generale, che, come già fatto prima presente, le carenze prima evidenziate in termini di relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri) attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, di cui dovrebbe in qualche modo essere dimostrato e ricostruibile il quadro della relativa sostenibilità.

a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa

Il tema prima esaminato della qualità delle Relazioni tecniche richiama l'altro relativo alla precisa configurazione dell'onere.

È noto che da tempo la legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione intesa a fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità, nel qual caso il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato.

Dall'altro, vi è l'opzione volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione (Pubblica amministrazione). È il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti.

In questi casi appare incongruo adottare la tecnica del limite di spesa. Per la presente Relazione si rinvia, ad esempio, alla fattispecie di cui al ripetuto decreto-legge n. 137, ma ancor prima al decreto-legge n. 104, anch'esso già citato, che fissa come limite di spesa l'onere per i maggiori interessi conseguente al maggior indebitamento autorizzato con risoluzione, pur trattandosi, a proposito della spesa per interessi, di una valutazione largamente dipendente da fattori del tutto esogeni. Si rinvia ai successivi commenti di dettaglio.

Va ribadito il punto di fondo della problematica, ossia che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto).

A proposito del più volte citato decreto-legge n. 137, si è verificato poi anche un caso in parte diverso, ossia di un onere che, ancorché costruito correttamente in termini di mera valutazione, presenta però rilevanti dimensioni quantitative, sicché la massima che se ne può trarre consiste dunque nella necessità di una certa prudenza nel ricorso alla mera valutazione degli oneri, pur in presenza di fattori sottostanti ad alto contenuto di automaticità, se gli oneri medesimi

risultano consistenti. Infatti, in tal caso può risultare praticamente nulla la possibilità di far fronte ad un eventuale scostamento ricorrendo a spazi idonei nel bilancio a legislazione vigente, sicché il meccanismo implicito di salvaguardia finisce con il risolversi, di fatto, in un rinvio alla presentazione, già per l'esercizio in corso, di un'iniziativa legislativa ad opera del Governo, ancorché da adottare "tempestivamente", come prescrive l'art. 17, comma 13, della legge di contabilità, ma pur sempre esito di una valutazione discrezionale.

a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa

In materia degna di evidenziazione è la procedura di cui alla valutazione degli oneri seguita per il richiamato decreto-legge n. 104 e per il ripetuto decreto-legge n. 137, di seguito esaminati in dettaglio. Ai fini delle presenti Considerazioni generali, si può riassumere la problematica nei seguenti punti, riprendendo, peraltro, quanto più diffusamente esposto in occasione di analoghe circostanze per leggi recanti interventi di particolare rilievo quantitativo.

Anzitutto, gli oneri vengono valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'incremento dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e sugli altri saldi: ciò in quanto tali riflessi vanno a comporre il quadro delle coperture di cui agli interventi previsti dalla legge di bilancio. Si concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente in ordine alla gestione ed alla tenuta dei saldi, pur in assenza, però, di indicazioni nella relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti, il che impedisce una verifica da parte del Parlamento circa le motivazioni alla base del rapporto tra le stime riportate in riferimento ai diversi saldi.

Tutto ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi profili. Si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato e le altre contabilità. Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche per gli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità, il che concorre di fatto a collocare progressivamente tale obbligo su piani diversi tra i poteri dello Stato. La corretta scelta da parte del Governo di compensare sui vari saldi implica poi una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un suo riferimento ai soli aspetti di mera

competenza (cui sottostà una funzione “servente” dell’autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione verso il sistema della “competenza potenziata”). La problematica appena evidenziata assume un ruolo di accresciuto rilievo anche tenendo conto della coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi.

Per intanto, la conclusione circa la vicenda qui in esame può consistere nel ritenere necessaria l’esplicitazione almeno dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni di tal tipo (pur da valutare positivamente), il che richiede, anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse relazioni tecniche.

L’assenza di informazioni sufficienti per i profili di cassa dei provvedimenti trova riscontro anche in riferimento al decreto-legge n. 76 (cd. “semplificazione”), al cui commento di dettaglio si fa qui rinvio. Merita qui di essere ricordato in estrema sintesi che esso prevede, tra l’altro, norme per accelerare l’effettuazione di investimenti pubblici, il che, a parità di condizioni, avrebbe dovuto peggiorare i profili di cassa allora in essere per il biennio 2021-2022, senza che ne sia stata però effettuata una stima. Va sottolineato infatti che il decreto-legge è stato convertito prima della presentazione della Nota di aggiornamento, per cui, nella fase dell’*iter* di conversione, non è stato reso noto l’effetto di una delle finalità della normativa, in termini di maggiori pagamenti negli anni a venire rispetto alle previsioni al momento in vigore proprio per effetto del decreto-legge, in caso di efficacia del provvedimento.

a.6. Le compensazioni sui “tendenziali”

Sul piano metodologico in riferimento al quadrimestre qui in esame è ancora una volta da rimarcare, per altro verso, il più volte citato decreto-legge n. 137, per il duplice fatto della divaricazione delle soluzioni prospettate per la copertura di bilancio e per la compensazione sugli altri saldi, da un lato, e per la scelta di compensare su tali ultimi saldi peggiorando “tendenziali” già approvati (con la Nota di aggiornamento) e comunicati (con il Documento programmatico di bilancio) ad un livello progressivamente più ridotto, per il fatto di incorporare risparmi in corso derivanti dalla gestione, dall’altro lato. Si tratta di una soluzione, soprattutto per la seconda fattispecie, che si colloca al di fuori della metodologia tradizionale, volta a garantire la prospettazione di oneri e compensazioni con il medesimo livello di certezza e con un fondamento normativo solido: la particolarità consiste nel fatto che il Governo ha poggiato la compensazione medesima su elementi esterni, come le frequenti ristime del

“tendenziale” dell’anno in corso, sottoposte al Parlamento senza una pregressa o contestuale normativa di supporto e tali da anticipare risparmi in corso.

In riferimento a tale fattispecie, il quadro che ne deriva è caratterizzato, dunque, da una scarsa trasparenza, nel corso dell’*iter* di conversione, anche per un’altra serie di motivi, che vanno dall’assenza di ristime aggiornate del prodotto interno lordo - a seguito del passaggio da un approccio basato su cifre assolute (di cui alla Relazione sullo scostamento approvata a luglio 2020 in vista del decreto-legge n. 104) ad un altro basato su percentuali - alla mancata conoscenza della composizione precisa dei miglioramenti la cui contabilizzazione risulta anticipata nei documenti programmatici, nonché all’incertezza della stima di “tendenziale” per un esercizio (il 2020) che ormai volgeva al termine. Attesa la frequenza delle diverse valutazioni, non è stato possibile, pertanto, disporre della stima finale della grandezza, il che tra l’altro si sarebbe dovuto ripercuotere anche sulle previsioni per il 2021, per l’effetto di trascinamento.

L’anticipo delle compensazioni richiama dunque l’esigenza di costruire dei saldi “tendenziali” di contabilità nazionale con fondamento normativo stabile e con illustrazione in dettaglio delle motivazioni sottostanti, il che non è del tutto avvenuto nella fattispecie, perché con i due documenti citati (Nota di aggiornamento e Documento programmatico di bilancio) sono stati scontati miglioramenti privi, al momento della loro formalizzazione, di supporto legislativo idoneo: conseguentemente, il successivo riutilizzo dei margini di compensazione così determinatisi è avvenuto senza che ne fossero note con precisione le ragioni.

Sul piano più generale, si osserva che anche per questo verso si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell’obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all’iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l’entità e la composizione dell’evoluzione dei vari saldi, tra l’altro senza la messa a disposizione di tutte le informazioni utili, come prima riportato. La particolarità della posizione del Governo trova conferma considerando il ricorso al maggior indebitamento per circostanze eccezionali (ivi inclusa la manovra di sessione) nonché l’anticipo di miglioramenti di saldi approvati rispetto alle relative normative di supporto.

b. Osservazioni riguardanti la legge di bilancio

Per quanto concerne la sessione di bilancio, si fa presente che una gran parte delle osservazioni svolte nei precedenti anni trova conferma anche in riferimento

alla sessione 2020. Si evidenziano di seguito, in particolare, alcuni temi più significativi della sessione qui esaminata.

b.1. La data di presentazione dei vari documenti e la relativa modifica di contenuti

In sintesi, continuano a non essere rispettati i termini previsti dalla legge di contabilità per la presentazione dei documenti di sessione in riferimento sia alla Nota di aggiornamento che al disegno di legge di bilancio. Come si è avuto modo di far presente nel passato, tali termini hanno lo scopo di permettere al Parlamento di avere sufficiente tempo a disposizione per l'esame di propria competenza nonché di dar luogo, per la programmazione preliminare di cui alla Nota di aggiornamento, ad uno svolgimento delle varie fasi dell'iter tale da risultare coerente con il termine del 15 ottobre, entro il quale il Documento programmatico di bilancio va trasmesso agli organi europei e comunicato al Parlamento.

Per una serie di motivi, comunque, il processo di autonomizzazione di tale Documento programmatico rispetto alla Nota di aggiornamento, processo che nella sessione 2018 aveva subito una particolare accelerazione, nella sessione 2019 risultava ridotto a dimensioni molto più contenute, attese le esigue differenze tra tale Documento e le preve risoluzioni parlamentari (e quindi la precedente Nota di aggiornamento). Il giudizio per la sessione 2020 è articolato, essendo cambiato, per esempio, il rapporto indebitamento netto su prodotto interno lordo.

b.2. Il problema del contenuto della Sezione I della legge di bilancio

1) Il mancato rispetto dei divieti contenutistici circa la Sezione I

Sul tema del rispetto dei contenuti ammissibili così come assegnati alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità, va confermata la presenza di norme di natura difforme rispetto alle prescrizioni della medesima legge di contabilità e della stessa legge n. 243 del 2012. Ciò continua a rappresentare un'anomalia sul piano istituzionale, come già segnalato negli anni più recenti.

Il fenomeno, dunque, viene registrato anche per la sessione di bilancio 2020. Si continua ad essere in presenza della diffusa presenza di norme di dubbia coerenza con il divieto di introdurre disposizioni prive di effetti finanziari netti ovvero contenenti interventi microsettoriali e localistici.

Nel rinviare all'apposito paragrafo per maggiori dettagli, si ricorda per intanto che, in base al nuovo assetto ordinamentale, il citato divieto contenutistico assume una valenza accentuata, dopo l'entrata in vigore delle recenti novelle alla legge di contabilità, che a sua volta ha dato attuazione al corrispondente art. 15 della menzionata legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012, attuativa peraltro di un espresso richiamo contenuto nell'art. 81 Cost., sesto comma (contenuto della legge di bilancio). Come la Corte ha già osservato più volte, gli effetti della presenza di norme difformi dalle prescrizioni della legge di contabilità andrebbero valutati, dunque, alla luce delle conseguenze che derivano dalla violazione del quadro di regole "rinforzato", che - come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale - si pone come attuativo dell'art. 81 Cost.

b.3. Problematiche relative alla Sezione II

Come sviluppato in dettaglio nel successivo paragrafo c.2, pur in presenza di un apparato documentativo ed espositivo di dimensioni accresciute rispetto al passato (anche in connessione con le numerose novelle alla legge di contabilità da ultimo intervenute nel 2018), si segnalano alcuni problemi metodologici, in gran parte dovuti a carenze informative che rendono il quadro della documentazione non del tutto esaustivo.

Quanto ai dati esposti, non risulta dimostrato il rispetto del divieto - previsto dalla legge di contabilità - circa il non peggioramento della qualità della spesa nell'utilizzo delle varie forme di flessibilità, né vengono forniti - di contro alla precedente sessione - i dati complessivi circa l'utilizzo delle facoltà in capo al Governo di riscrivere i residui passivi eliminati e quelli riaccertati. Ma soprattutto, nonostante i richiami di principio in essere nella documentazione governativa, non risulta ancora chiarito dal Governo, sul piano metodologico, in quale misura il nuovo criterio della competenza potenziata, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, sia stato assunto tra i criteri di impostazione delle previsioni di bilancio per il 2021 e quali ne siano le conseguenze sul piano delle previsioni.

Tale ultima carenza presenta un rilievo importante, tenuto conto dell'elevato significato del passaggio al sistema della c.d. "competenza potenziata", la cui *ratio* va collocata nell'avvicinamento della competenza alla cassa, il che potrebbe implicare una progressiva distanza della previsione di bilancio di competenza rispetto al titolo giuridico sottostante, dipendendo, la relativa quantificazione, dal singolo cronoprogramma coerente a sua volta con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Sebbene si registrino miglioramenti nell'esposizione del raccordo tra stanziamenti di bilancio e leggi sostanziali in essere (e senza considerare la positiva singolarità nel nostro ordinamento di una catalogazione della tipologia di leggi da parte di una legge-quadro come quella di contabilità), non vengono richiamate tutte le normative sottostanti alla previsione di bilancio.

Manca in altre parole - ciò che essenziale ai fini dei due principi della trasparenza e della verificabilità dei conti dello Stato - la scomposizione dei dati finanziari del capitolo o dell'azione per singolo titolo giuridico sottostante.

Da ultimo, permane il problema (risalente) della necessità di arricchire la Relazione tecnica in riferimento alla Sezione II, sì da permettere (in teoria) la ricostruzione in dettaglio delle determinanti della quantificazione degli stanziamenti riferiti alla singola unità elementare (si continua a proporre il solo riferimento alle categorie economiche di bilancio).

1.3. Giurisprudenza costituzionale

Nel periodo considerato (settembre-dicembre 2020), la Corte costituzionale ha depositato numerose sentenze in tema di copertura finanziaria, di coordinamento della finanza pubblica, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di equilibri di bilancio in relazione alla spesa pensionistica; in particolare, quanto alle questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti, la Corte costituzionale ha dato continuità al proprio orientamento inaugurato con la sentenza n. 196 del 2018, circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto finanziario delle Regioni.

IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

Il giudizio di parificazione

Con la sentenza n. 244/2020, la Corte ha affermato che il giudizio di parificazione, affidato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha come oggetto il rendiconto generale annuale della Regione. In esso si procede alla

verifica che le spese effettuate nell'esercizio finanziario dell'anno trascorso, indicate nei vari capitoli, siano conformi alle leggi di bilancio (annuali e pluriennali) e rispettose delle autorizzazioni di spesa e dei vincoli di bilancio, di competenza e di cassa inerenti a quello specifico esercizio finanziario.

Ciascun rendiconto è redatto alla luce dello specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento. Per tale motivo, in sede di giudizio di parificazione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso, rendiconto che può essere strutturato in modo differente da un anno all'altro, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa.

Ne discende che, considerata la particolarità dei contenuti dei rendiconti generali annuali, risulta evidente che la decisione di parificazione - resa con le forme della giurisdizione contenziosa di cui agli artt. 39-41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - conferisce certezza solo al rendiconto parificato, quello relativo allo specifico esercizio finanziario e che attesta, a tal fine, che non sono più modificabili i relativi risultati (fra le altre, di recente, Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, delib. n. 217/2019/PARI).

Non può, pertanto, ritenersi precluso il giudizio di parificazione inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo (nella specie) all'esercizio finanziario 2018 per effetto delle decisioni di parifica relative ad esercizi finanziari diversi, come quelli 2013-2017, richiamati dalla difesa regionale. I precedenti giudizi attengono infatti a spese temporalmente modulate, sulla base di disposizioni che sono state gradualmente modificate.

Sempre in tema di giudizio di parificazione, la Corte ha anche evidenziato che l'evoluzione normativa ha progressivamente delineato un «percorso di espansione» del procedimento di parificazione quale «giudizio di legittimità del rendiconto dello Stato» (sentenza n. 196 del 2018). I caratteri di tale procedimento «sono stabiliti dall'art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" e ulteriormente specificati dall'art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213» (sentenza n. 189 del 2020).

Si deve a quest'ultima fonte l'estensione del giudizio di parifica alle Regioni ad autonomia ordinaria, con l'introduzione di «disposizioni volte a assicurare effettività al rispetto di più vincolanti parametri finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo» (sentenza n. 196 del 2018), in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).

Tali caratteri – l'applicazione di parametri normativi, la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte e la garanzia del pieno contraddittorio (sentenza n. 196 del 2018) – corrispondono alle «condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale» (sentenza n. 189 del 2020). Essi rendono il procedimento in esame «ascrivibile al novero dei “controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali” (sentenza n. 101 del 2018)» (sentenza n. 189 del 2020). Le Sezioni si trovano, pertanto, in una situazione «analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976)» e quindi a «valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sentenza n. 89 del 2017). Ove queste ultime siano state adottate in violazione della competenza legislativa statale ovvero dei parametri costituzionali attinenti all'equilibrio di bilancio, il giudizio di conformità non può condurre alla «parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano» (sentenza n. 146 del 2019).

[Nella specie, la Corte costituzionale ha ritenuto che correttamente la Sezione rimettente sosteneva la rilevanza della questione sollevata, in quanto la spesa per l'integrazione regionale al TFS, sottesa ai due capitoli oggetto della parifica, risultava autorizzata da una legge regionale adottata in violazione della competenza legislativa statale e priva di una valida copertura finanziaria, mancandone i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente. Di qui la rilevanza della questione, dato che la normativa della cui legittimità costituzionale la Sezione regionale dubitava incideva sulla validazione del risultato di amministrazione della Regione].

Pertanto, secondo l'indirizzo ormai costante della Corte costituzionale, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte “le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari” e da

tutti gli “altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria» (sentenza n. 196 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 146 e n. 138 del 2019; ordinanza n. 181 del 2020). In questa prospettiva, in diverse occasioni sono state scrutinate questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell’ambito del giudizio di parifica dei rendiconti regionali, inerenti a norme regionali sulla cui base sono state disposte e autorizzate le spese iscritte nei medesimi rendiconti, in quanto incidono «sull’articolazione della spesa del bilancio consuntivo» e «sul *quantum* della stessa» (sentenza n. 138 del 2019).

Il rendiconto: le plurime funzioni cui esso attende

Con la sentenza n. 250/2020, la Corte ha evidenziato le plurime funzioni cui il rendiconto attende.

Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per l’impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.

La funzione del rendiconto è quella di strumento che consente al corpo elettorale di verificare l’attuazione del programma proposto dagli amministratori e al contempo costituisce lo strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali.

La Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato che il rendiconto della gestione «rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone gli eventuali spostamenti e analizzandone le ragioni» (Corte conti, sez. reg. contr. Veneto, delib., n. 367/2018/PRSE; in termini adesivi, *ex plurimis*, Corte conti, sez. reg. contr. Trentino-Alto Adige/Südtirol, delib. n. 57/2019/PRSE).

Il rendiconto assume, nell’ambito dell’armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione, operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell’operato dell’amministrazione nell’ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di

bilancio. Basti, del resto, rilevare che l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede l'allegazione del rendiconto al successivo bilancio di previsione, posto che la veridicità e attendibilità di quanto rappresentato in tale bilancio potrebbero essere negativamente incise dall'assenza ovvero dalla mancata approvazione del rendiconto.

Corte dei conti: legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione

Di rilievo è la sentenza n. 244/2020, con la quale la Corte ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nella sede del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, dando continuità al proprio orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare, in tale sede, questioni di costituzionalità di leggi di spesa regionali per ridondanza (con effetti indiretti su parametri finanziari), e cioè in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari, solo se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi, quindi nelle circostanze in cui la loro violazione sia tale da determinare l'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata (fra le altre; sentenze n. 146 e n. 138 del 2019; ordinanza n. 181 del 2020); nell'occasione, la Sezione di controllo rimettente ha altresì sollevato anche questione di costituzionalità per ritenuta violazione diretta di detti parametri.

Rapporto tra giudizio di parificazione e giudizio di legittimità costituzionale

In particolare, con la sentenza n. 244/2020, la Corte, nel delineare i rapporti tra giudizio di parificazione e giudizio di legittimità costituzionale, ha rilevato che quali che siano gli effetti sul giudizio di parificazione dell'approvazione – successiva all'ordinanza di rimessione – del rendiconto consuntivo (nella specie) relativo all'esercizio finanziario esaminato, da parte del Consiglio regionale, essi non si riverberano in alcun modo sul giudizio di legittimità costituzionale instaurato davanti alla Corte, a seguito dell'ordinanza di rimessione della Sezione regionale di controllo. La parifica – che per effetto dell'evoluzione normativa costituisce «esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» (sentenza n. 138 del 2019) – si qualifica quale giudizio, sia pure «ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 89 del 2017). Nell'ambito di tale peculiare giudizio - secondo la Corte - ben possono essere sollevate questioni di legittimità costituzionale avverso «le disposizioni di legge che determinano,

nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari" e da tutti gli "altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria"» (sentenze n. 196 del 2018 e n. 181 del 2015). Sono queste le ragioni, ripetutamente chiarite dalla Corte, che giustificano l'applicazione dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e del principio di ininfluenza delle vicende sopravvenute all'ordinanza di rimessione, che in tale norma è esplicitato.

COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI

In tema di copertura degli oneri finanziari vanno segnalate le sentenze n. 235/2020, n. 244/2020 e n. 251/2020.

Art. 81 Cost: la sua forza espansiva a presidio degli equilibri di finanza pubblica

Con la sentenza n. 244/2020, la Corte ha riaffermato che l'«art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost.» mostra un'immutata «forza espansiva» e conserva il carattere di «presidio degli equilibri di finanza pubblica», di «clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). Esso, pertanto, ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo "parametro inconferente".

Art. 81 Cost. e norme interposte

Con la sentenza n. 235/2020, la Corte ha rammentato il proprio costante orientamento secondo cui il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. («Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

Ha aggiunto la Corte che, nondimeno, sussistono, nella specie, disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, da ravvisarsi, in primo luogo, nell'art. 19 della legge 196 del 2009 in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita»: così la sentenza n. 147 del 2018) e,

quindi, nelle disposizioni - ulteriormente specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. - di cui agli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, a tenore dei quali, le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (e, tra queste, le spese «relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse»: comma 1, lettera a, del citato art. 48) debbono quantificarne l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere «un orizzonte temporale almeno triennale» (artt. 36 e 39 citati).

Obbligo di copertura di oneri incomprimibili quantificati in relazione ad un solo esercizio

Con la sentenza n. 235/2020, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che modificando l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 47 del 2012, istitutivo dell'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità, ha circoscritto al solo esercizio finanziario 2019 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento del neo-istituito Ufficio del Garante «e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni», pur dotando detto Ufficio di personale.

La norma impugnata, dunque, autorizza spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell'Ufficio e, dunque, le spese per gli «stipendi», nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori «spese fisse» per il funzionamento dell'Ufficio medesimo e per le iniziative assunte dal Garante coerentemente con le funzioni assegnategli.

Si tratta, quindi, secondo la Corte, di «spese continuative obbligatorie», che richiedono, alla luce di quanto evidenziato, una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione: ciò che la Regione ha mancato appunto di adottare con il denunciato art. 3, in contrasto, pertanto, con l'art. 81, terzo comma, Cost.

Obbligo di copertura e diritto intertemporale delle norme interposte concernenti la copertura

Con la sentenza n. 244/2020, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna

n. 2 del 2015, sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

Ciò in quanto le disposizioni censurate (in particolare, l'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2) avrebbero l'obiettivo di contenere la spesa relativa alla medesima integrazione regionale, in attesa della definitiva estinzione del regime di trattamento di fine servizio, a seguito della sua piena sostituzione con il trattamento di fine rapporto nel settore del pubblico impiego, e della conseguente estinzione del trattamento integrativo erogato dalla Regione; sicché, secondo la Corte, risulta palese che la norma in questione non rientra fra quelle indicate nell'art. 81 Cost. quali norme che importano «nuovi o maggiori oneri», per cui occorre indicare la copertura finanziaria. Questa constatazione è confermata, come già rilevato, sia nei lavori preparatori, sia nella scheda tecnico-finanziaria allegata alla legge regionale in esame, documentazione che – come ribadito dalla stessa Corte – contribuisce alla corretta interpretazione delle disposizioni censurate (sentenza n. 143 del 2020).

Quanto, invece, alla copertura finanziaria prevista dall'art. 8 della legge n. 58 del 1982, costituita dal rinvio alla legge regionale annuale di bilancio e contestata dal collegio rimettente, la Corte ha ritenuto che essa fosse in armonia con le indicazioni contenute nella legge 9 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo precedente alla riforma costituzionale). Tale legge, oltre a prevedere che la regione, insieme al bilancio annuale, con un contenuto puntualmente individuato, redigesse un bilancio pluriennale, «sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri», in vista dell'obiettivo dell'«equilibrio», (art. 1, quarto comma) all'art. 2, primo comma, disponeva che «le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa».

A queste prescrizioni si sono attenute le Regioni. La Regione Emilia-Romagna le ha recepite, in particolare, nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna), cui si conforma il censurato art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982.

Anche il successivo decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità

delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nel definire i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità, ha confermato tali previsioni.

A tale proposito la Corte, nel ribadire che le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ha affermato che «solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale» (così punto 4.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 26 del 2013).

Successivamente, la disciplina statale è stata più volte modificata, come è accaduto, ad esempio, con l'introduzione dell'obbligo della relazione tecnica sugli oneri finanziari implicati dai disegni di legge di spesa, nonché della clausola finanziaria per effetto dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), in vista della più puntuale e dettagliata applicazione del principio di copertura finanziaria, funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio.

Per assicurare la più puntuale applicazione del principio di copertura finanziaria, funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo conto della crescente complessità della finanza pubblica e della sempre maggiore incidenza dei vincoli derivanti dalla integrazione europea, è stata poi adottata la nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Quest'ultima, in particolare, agli artt. 17 e 19, ha dettato le nuove regole inerenti alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali e regionali, in risposta all'esigenza di armonizzazione dei bilanci pubblici e di garanzia del miglior uso delle risorse pubbliche anche da parte degli enti territoriali. Tale esigenza è stata, in particolare, recepita anche dal d.lgs. n. 118 del 2011, che ha dettato norme di «armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi».

Entrambi tali testi normativi sono stati successivamente modificati, in specie a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 1 del 2012, sempre in vista dell'obiettivo di assicurare nella maniera più adeguata il rispetto del principio di copertura finanziaria e quindi l'equilibrio di bilancio, che costituiscono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 227 del 2019).

È in questa prospettiva che devono essere lette le norme di cui all'art. 30 della legge n. 196 del 2009 e all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che il rimettente

ha invocato a integrazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui le leggi di spesa a carattere continuativo o permanente possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ma solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie.

Con riguardo al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa, la Corte ha anche ricordato di aver affermato che «il principio dell'equilibrio di bilancio [...] opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione» (sentenza n. 26 del 2013). Tale principio non è mutato e «si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 227 del 2019). Pertanto, il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo.

Nel caso di specie, le norme regionali censurate delineavano una modalità "procedurale" di copertura finanziaria della spesa prevista che, come si è visto, è coerente con quanto stabilito dal legislatore statale (nella legge n. 335 del 1977) al momento della loro adozione e che questa Corte ha riconosciuto, nella sentenza n. 26 del 2013, conforme al precetto costituzionale. Tale giudizio non muta a causa della successiva adozione di norme statali di attuazione del medesimo precetto, quali sono da considerare gli artt. 30 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si sono sostituite a quelle allora vigenti. Queste ultime hanno individuato modalità procedurali più penetranti di garanzia del precetto costituzionale, il cui rispetto, tuttavia, non può costituire parametro di valutazione della legittimità della copertura finanziaria di una spesa molto risalente nel tempo e in via di estinzione.

Per tale spesa, peraltro, è stata assicurata la copertura finanziaria non solo tramite le leggi annuali di bilancio (ivi compresa quella relativa all'esercizio finanziario 2018 in contestazione), in linea con le modalità prescritte dal censurato art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, ma anche mediante l'accantonamento di risorse, puntualmente quantificate (tenendo conto degli oneri residui della citata legge reg. n. 58 del 1982 e valutando quanto maturato alla data del 31 dicembre 2017) nel bilancio di previsione 2018/2020, proprio al fine di assicurare la copertura degli oneri residui per gli stessi anni, in sostanziale conformità con quanto prescritto dalla norme generali di contabilità e di bilancio che il collegio rimettente assume violate.

Obbligo di copertura e relazione tecnica

Con la sentenza n. 235/2020, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell'art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono state - dalla Corte - ritenute generiche e prive di riscontri.

In particolare, sul punto la Corte ha richiamato: a) la norma interposta di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale «i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti»; b) comma 6-bis del medesimo art. 17, in base al quale «[p]er le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche

attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»; c) il comma 7, primo periodo, dello stesso art. 17 secondo il quale «[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento».

Tanto premesso, la Corte (richiamando la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha ricordato di avere già posto in rilievo come una legge "complessa" dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili».

Ebbene, nella specie, come detto, le argomentazioni a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria con la spesa previdenziale che comporta l'art. 7 denunciato sono state ritenute generiche e prive di riscontri ed evocano, peraltro, un assunto – quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni – che (al di là della carenza in concreto di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente.

A questo proposito, la Corte ha osservato, con riferimento alla sostenibilità, che il sistema pensionistico regionale – anch'esso espressione dell'art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei "lavoratori", essendo l'intervento statale ad "integrazione" – da un lato, vedrebbe aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati), dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni.

Donde, ad avviso della Corte, un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere – come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" – l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.

Obbligo di copertura e irrilevanza della clausola di insussistenza di oneri finanziari

Con la sentenza n. 251/2020, ha ritenuto costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 Cost., la clausola finanziaria posta dall'art. 4 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, secondo cui dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale». Difatti, secondo la Corte, la previsione dell'art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una clausola di stile. Ciò in quanto le misure previste dalla legge regionale comportano, *ex se*, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. D'altro canto, ha aggiunto la Corte, il Governo, ricorrente nel giudizio, ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l'anno 2018 e prospettato anche per l'anno 2019 una grave situazione di disavanzo.

Obbligo di copertura e tecnica dell'assorbimento della questione concernente l'art. 81. Cost.

Ulteriori pronunce in materia di copertura finanziaria degli oneri per ritenuta violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., sono le sentenze nn. 239, 233, 227, 217, 194/2020, definite nel senso della non fondatezza, con le quali la Corte ha ritenuto assorbita la questione (tutte questioni sollevate su ricorso del Governo).

COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA

In tema di coordinamento della finanza pubblica vanno segnalate le sentenze n. 233/2020, n. 251/2020, n. 273/2020 e n. 279/2020.

Coordinamento finanziario: l'ambito di applicazione

In tema di coordinamento della finanza pubblica, la Corte, con la sentenza n. 279/2020, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (*ex plurimis*, tra le più recenti, sentenze n. 273, n. 263, n. 239, n. 238, n. 176 e n. 82 del 2015).

Coordinamento finanziario: spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale

Con la sentenza n. 233/2020, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento della questione riferita all'art. 81 Cost.), in riferimento all'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015.

Il combinato disposto delle due norme, oggetto di censura da parte del Governo, consentiva di non computare nel tetto di spesa regionale le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture sanitarie accreditate a cittadini non residenti in Basilicata, stabilendo altresì che le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fossero rimborsate solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ebbene, l'aver previsto il legislatore della Regione Basilicata la non computabilità nei tetti di spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza l'adozione di misure alternative atte a garantire l'invarianza dell'effetto finanziario, secondo la Corte, è passibile di determinare oneri aggiuntivi non consentiti dalla legislazione nazionale (sentenza n. 238 del 2018), in violazione della normativa statale «espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica», diretto a stabilire «un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera» (art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, commi da 574 a 578, della legge 31 dicembre 2015, n. 208); donde l'accoglimento delle questioni prospettate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con contestuale assorbimento delle censure sollevate in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost. e cioè sotto il profilo della mancata previsione della necessaria copertura finanziaria. (per un analogo caso di assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla asserita violazione dell'art. 81 Cost., sotto il profilo dell'omessa copertura finanziaria dell'onere, cfr., sent. n. 217/2020).

Coordinamento finanziario: le spese del personale

Con la sentenza n. 251/2020, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34

del 2019, concernenti, rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto, in quanto le disposizioni regionali censurate si pongono in contrasto con le norme statali, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale.

Coordinamento finanziario: il principio della leale collaborazione

Con la sentenza n. 273/2020, la Corte ha avuto occasione di ribadire in argomento che, sebbene «i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applic[h]ino anche alle autonomie speciali (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica» (sentenza n. 103 del 2018), essi, tuttavia, sono individuati nel rispetto del «principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012)» (sentenza n. 103 del 2018). Questo metodo è funzionale sia al «raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei», sia a evitare «che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante» (sentenza n. 62 del 2017).

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI

In tema di coordinamento della finanza pubblica vanno segnalate le sentenze n. 235/2020 e n. 250/2020.

Norma regionale che procrastina la disciplina statale sui principi contabili

Con la sentenza n. 235/2020, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge reg.

Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Secondo la Corte, tale dilazione avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o "pattizia" richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mediante la quale tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria, di cui all'art. 43 dello stesso statuto. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell'evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (in relazione alla quale è richiamata la sentenza n. 80/2017), tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali.

Norma regionale che procrastina il termine per l'approvazione del rendiconto

Con la sentenza n. 250/2020, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), in base al quale si dispone: «[a]i sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019».

In proposito, la Corte ha già ricordato di avere già evidenziato (sentt. nn. 184 del 2016 e 80 del 2017) che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata".

Secondo la Corte, il differimento del termine di uno degli adempimenti cardine di tale ciclo, qual è l'approvazione del rendiconto della gestione, non configura uno scostamento meramente formale, atteso che «la sincronia delle

procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale» e alla redazione delle connesse manovre finanziarie, operazioni che richiedono la previa conoscenza da parte dello Stato di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016).

Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesistente per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle Regioni a statuto speciale.

Ciò al fine di evitare una nuova frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza esclusiva assegnata allo Stato in sede di riforma della Carta costituzionale ha inteso superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Del resto, il rilievo dell'ottemperanza del termine annuale dettato dalla disciplina statale per l'approvazione del rendiconto trova implicita conferma nel principio contabile generale costituito dalla "annualità" dell'approvazione dei documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, contemplato all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come affermato dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

L'esigenza del rispetto del termine posto dal legislatore statale è tanto più evidente ove si consideri anche che dall'approvazione del rendiconto decorre quello di trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione interessata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Da qui l'esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio dettato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che sia lo Stato a determinare una data unica e comune anche per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze.

EQUILIBRI DI BILANCIO E SPESA PENSIONISTICA

Contributo di solidarietà

Da segnalare è infine la sentenza n. 234/2020, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30

dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»; ciò in quanto la durata quinquennale non solo risulta esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio; sul punto, la Corte ha aggiunto come l'osservanza delle ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio consenta di definire in modo più appropriato il quadro delle esigenze e delle misure finanziarie, evitando di attribuire a queste ultime un'estensione temporale così ampia da sottrarne gli effetti di lungo periodo a una congrua valutazione parlamentare (sentenze n. 103 del 2018, n. 169 e n. 154 del 2017, n. 141 del 2016).

La Corte, pur ritenendo il carattere “endoprevidenziale” della riduzione dei trattamenti pensionistici stabilita dalla norma, ha evidenziato che “la riduzione delle pensioni di maggior importo è stata introdotta quale misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019 nell'ambito dell'interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea – la cui rilevanza sul piano della determinazione dei saldi complessivi è stata [...] evidenziata [dalla medesima Corte] nell'ordinanza n. 17 del 2019 –, sulla base di impatti finanziari stimati appunto per il triennio 2019-2021, sicché, anche da questo punto di vista, la durata quinquennale del contributo si appalesa eccessiva”.

2. Le singole leggi

Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Il provvedimento d'urgenza, modificato e integrato durante l'iter parlamentare di conversione, consta di 65 articoli (senza considerare quelli aggiuntivi) e risulta suddiviso in quattro titoli, di cui il primo concernente semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, il secondo recante norme in tema di semplificazioni procedurali e responsabilità, il terzo riguardante misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale ed il quarto recante semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy*.

È stata prodotta la relazione tecnica, aggiornata con le modifiche approvate in prima lettura presso il Senato della Repubblica, da cui si evince una portata quantitativamente molto modesta dell'intervento, che si ragguaglia a poco più di 3 milioni annui per i tre saldi di riferimento, in termini di minori entrate compensate da minori spese di pari importo.

Data la natura della legge, per la parte relativa agli oneri essa risulta disseminata di numerose clausole di invarianza. Per l'aspetto delle coperture, alcune norme onerose recano la propria compensazione, che si riferisce generalmente all'utilizzo dei fondi speciali e di vari altri fondi in essere.

In linea generale, prima di esaminare singole norme che presentino aspetti problematici per i profili qui considerati, va rilevato che, da questo punto di vista, i temi che meritano un approfondimento riguardano l'eventuale impatto di cassa dell'accelerazione delle norme intese a velocizzare gli investimenti pubblici, di cui al titolo I, nonché il rispetto degli stanziamenti in essere (e quindi l'assenza di oneri) in connessione alle norme relative ai procedimenti amministrativi, alla previsione di nuove funzioni e all'introduzione di strumenti informatici, di cui ai titoli II e III. Su tali questioni, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, il Governo ha fatto presente che "l'eventuale accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici risulta compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, posto che gli investimenti saranno comunque realizzati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo

e finanziario”. Sempre il Governo, nella medesima circostanza, ha poi confermato che “la ridefinizione di procedure amministrative vigenti risultante da alcune disposizioni del presente provvedimento, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, sarà comunque realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Per il primo aspetto (titolo I), come anticipato nelle Considerazioni generali, presentando il bilancio dello Stato una portata triennale, si osserva come appaia poco chiaro il motivo per cui le previsioni a legislazione vigente anteriori alla loro reimpostazione di cui alla successiva sessione presentino un profilo, anche di cassa, coerente con l'attuazione delle misure in questione. Ciò anche considerando che la struttura della legge di assestamento riflette un quadro di finanza pubblica antecedente il decreto in esame e concerne l'esercizio 2020. Probabilmente, le affermazioni del Governo vanno intese nel senso che con la successiva manovra di finanza pubblica (nonché con quelle future) sarebbero state ridefinite le compatibilità finanziarie tenendo conto anche degli effetti della legge in questione. Rimane però che formalmente esse recano un altro significato, che confermerebbe ciò che la Corte da tempo mette in luce, ossia che le previsioni di bilancio tendenziali non riflettono se non molto parzialmente la legislazione vigente, come invece prevede la legge di contabilità, sempre che l'impatto effettivo del provvedimento in esame non sarà rilevante in termini di cassa. Si è in presenza sostanzialmente della stessa situazione dei numerosi provvedimenti che recano clausole di neutralità di cui non è stata dimostrata la piena sostenibilità. Il quadro che ne emerge è comunque improntato a scarsa trasparenza, in quanto non risultano noti i termini entro cui sussiste la coerenza tra andamenti tendenziali ed attuazione delle leggi.

Per il secondo aspetto (norme relative ai procedimenti amministrativi, alla previsione di nuove funzioni e all'introduzione di strumenti informatici, di cui ai titoli II e III), la posizione del Governo prima riportata richiama considerazioni simili, sempre che il rinvio implicito alla futura legislazione vigente non implichi la copertura con il bilancio dei relativi oneri, anche se viene garantita l'assenza di esigenze finanziarie. Anche in tal caso, l'alternativa si pone in termini di un'attuazione parziale delle norme interessate.

Ciò osservato in termini generali e passando alle singole norme, si ribadisce *in primis*, riguardo alle numerose clausole di neutralità, che non sempre di esse viene data dimostrazione della relativa sostenibilità, come pure è previsto dalla legge di contabilità.

Per l'art. 10, comma 1, poi, concernente la materia delle ristrutturazioni, non è chiaro l'effetto sulle agevolazioni fiscali in essere e dunque sulle relative quantificazioni in bilancio. Lo stesso vale per l'art. 10-bis, che prevede l'avocazione al prefetto in tema di demolizione di immobili abusivi, il che comporta costi e quindi pone in dubbio il carattere ordinamentale della disposizione, nonché per l'art. 12, che prevede uno sviluppo dell'uso degli strumenti informatici nelle pubbliche amministrazioni, nonché degli adempimenti nonché degli obblighi delle medesime, il che molto probabilmente richiederà di dover affrontare dei costi.

Si segnala infine la particolarità, sul piano ordinamentale, dell'art. 7, il quale, nel costituire un fondo permanente per la prosecuzione delle opere pubbliche, reca la quantificazione e la copertura dell'onere solo per il primo anno, demandando esplicitamente alle future leggi di bilancio il compito di quantificare le risorse, funzione, questa, prevista dall'art. 23, comma 3-bis, della legge di contabilità. È altresì previsto, sempre per l'art. 7, l'utilizzo di residui nonché degli stanziamenti relativi alla reiscrizione dei residui eliminati.

Per il primo aspetto (rinvio alle future leggi di bilancio), si osserva che si tratta di una norma dalla forza precettiva affievolita, in quanto la sua concreta attuazione comunque dovrà essere coerente sia con i vincoli di bilancio sia con le decisioni di merito quali avranno luogo negli anni a venire.

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Si tratta di un ulteriore provvedimento d'urgenza di spesa (cd. "decreto agosto") per far fronte all'emergenza da pandemia Covid-19 (successivamente in parte modificato dal decreto-legge n. 137 (cd. "Ristori"), la cui copertura è collocata sostanzialmente sull'ulteriore maggior indebitamento di cui alla procedura *ex art. 6* della legge n. 243 del 2012. La legge consta di otto Capi (riguardanti varie materie, che vanno dal lavoro alla coesione territoriale, dalla salute alla scuola, università ed emergenza, dagli enti territoriali al sostegno e rilancio dell'economia ed infine a misure in materia fiscale), i quali si suddividono a loro volta in 115 articoli, cui vanno addizionati quelli inseriti durante l'*iter* di conversione in Parlamento, per un totale di 179 articoli (con l'art. 1, comma 2, della legge di conversione vengono riassorbiti anche i decreti-legge

nn. 103, 111 e 117 del 2020). Si ricorda che sul testo iniziale del decreto-legge queste Sezioni Riunite hanno prodotto una memoria in Parlamento in data 4 settembre 2020.

Quanto agli aspetti finanziari, in base all'apposito allegato che riepiloga gli effetti per ciascuna norma e nel complesso sui tre saldi di riferimento, si verifica un peggioramento del saldo contabile e del fabbisogno di quasi 31 miliardi per il 2020, che diminuiscono a quasi 25 miliardi per il saldo economico. Gli importi si riducono in maniera rilevante per l'anno successivo (2021), con un impatto per i tre saldi pari, rispettivamente, a 7, 6 e 5 miliardi circa, per ridursi ancor di più nel terzo anno (2022), attestandosi a 1,1 miliardi per il saldo contabile e a 700 milioni per i restanti saldi. Viene utilizzato anche questa volta, come era accaduto per i precedenti ed omologhi decreti-legge n. 23 e 34 (esaminati nella precedente Relazione quadrimestrale), un margine residuo in termini di cassa e di contabilità nazionale in riferimento alle autorizzazioni allo scostamento di bilancio di cui al citato decreto-legge n. 34, per gli anni 2028, 2029 e a decorrere dal 2035 (si ricorda che gli scostamenti di bilancio di cui alla procedura dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012 dovrebbero essere temporanei).

La struttura finanziaria del provvedimento ricalca metodologicamente quella di cui ai precedenti decreti-legge nn. 18 e 34, esaminati nelle Relazioni quadrimestrali di riferimento, nel senso che, come anticipato, la gran parte degli oneri del primo anno viene coperta mediante il ricorso al maggior debito previamente autorizzato in base alla richiamata procedura di cui all'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012, essendo di importo esiguo la quota di oneri compensata con risorse generate dal medesimo provvedimento e con il ricorso al fondo per le esigenze indifferibili (a parte le coperture di sola cassa al fine di garantire l'invarianza dei saldi diversi da quello contabile). Tra gli oneri vanno conteggiati anche i rifinanziamenti di alcuni fondi, mentre singole disposizioni presentano autonome coperture, diverse rispetto all'indebitamento prima evidenziato: esse vanno, a loro volta, dall'utilizzo dei fondi speciali alla riduzione di spese autorizzate nei precedenti e richiamati decreti-legge per l'emergenza da Covid-19, dal fondo per le spese indifferibili al fondo per gli interventi strutturali di politica economica nonché al ricorso, infine, a residui. Sussistono anche numerosi casi di clausole di neutralità, per nessuna delle quali la Relazione tecnica illustra in dettaglio, esaurientemente, i termini della relativa sostenibilità, come pure è previsto dalla legge di contabilità.

Sempre sul piano generale, quanto agli oneri si fa largo uso della tecnica dell'indicazione del limite di spesa, che, come è stato più volte osservato, costituisce in sé un valido baluardo in ordine alla tenuta del quadro contabile di

un provvedimento, naturalmente alla condizione di un rapporto di congruità tra onere così come indicato e contenuto dell'intervento normativo, nel senso dell'assenza, in quest'ultimo, di elementi automatici o collegati a diritti soggettivi ovvero dipendenti da variabili esogene il cui esercizio o verificarsi possa non rendere sostenibile l'indicazione del tetto massimo.

Sussistono nel provvedimento, però, anche numerose norme, tra l'altro in qualche caso di portata finanziaria non marginale, configurate in termini di mera valutazione quanto alle modalità di configurazione dell'onere. Per tali casi la Corte ha da tempo sottolineato la delicatezza della fattispecie, come evidenziato nelle Considerazioni generali, in quanto, nell'ipotesi di scostamento tra oneri e coperture nel corso dell'attuazione della singola norma per l'esercizio in corso, solo come possibilità residuale è previsto dall'ordinamento contabile il ricorso ad un'iniziativa legislativa (che, per gli esercizi successivi al primo, consiste nella legge di bilancio, in base agli artt. 17, comma 12-*quater*, e art. 21, comma 1-*ter*, della legge di contabilità). Detto ricorso deve essere infatti preceduto dal reperimento di risorse in bilancio anzitutto in quello del dicastero interessato ed in secondo luogo in quelli dei vari dicasteri ad opera di apposito dPCM. Al riguardo, la relazione tecnica prodotta dal Governo non appare certo esaustiva in ordine alla garanzia circa il fatto che l'attuazione delle varie norme interessate non presenti ragionevoli rischi in ordine alla tenuta delle varie quantificazioni. Lo stesso - si ripete - si può notare per le numerose clausole di neutralità disseminate nel provvedimento. Sicché, in presenza di oneri consistenti, l'implicita clausola di salvaguardia consiste di fatto nell'attivazione di una iniziativa legislativa da parte del Governo, anche per l'anno in corso, ancorché da adottare tempestivamente.

Quanto ora alle singole disposizioni, si possono suddividere alcune osservazioni circa la coerenza del provvedimento rispetto al dettato della legge di contabilità tenendo conto dei due diversi aspetti della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria.

Per il primo profilo (quantificazione degli oneri), si riscontra ancora una volta il problema della mancata esaustività delle relazioni tecniche, in special modo per le norme di carattere fiscale ed anche per quelle di spesa costruite con la tecnica del tetto. Da quest'ultimo punto di vista, si evidenziano, per esempio, l'art. 2, in materia di cassa integrazione nel settore degli sportivi professionisti, al cui riguardo non risultano esplicitati i parametri per la definizione del *quantum* dell'intervento, nonché l'art. 6, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato, che presenta analogo problema in ordine alla definizione di una serie di criteri rilevanti ai fini

della quantificazione. Lo stesso si evidenzia per gli artt. 12 (riguardante disposizioni in materia di lavoratori sportivi, in riferimento alla platea di possibili beneficiari), 15 (riguardante i trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati, anche in riferimento alla minore spesa ivi prevista), 41 (concernente il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, se la norma va intesa nel senso di prevedere un obbligo dello Stato di compensare integralmente la perdita di gettito degli enti interessati), 59 (recante l'istituzione di un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, in riferimento all'assenza di dati circa la stima dei percettori) e 77 (in materia di misure urgenti per il settore turistico, per l'assenza di indicazioni sufficienti circa i criteri per il calcolo dell'importo dell'onere).

Lo stesso art. 78, concernente l'esenzione IMU per alcuni settori, presenta carenze informative, in riferimento alla relazione tecnica, non essendo resi noti i dati alla base della quantificazione, così come gli artt. 78-bis, in riferimento ad un'interpretazione autentica in favore di coltivatori diretti (laddove sarebbe stata doverosa un'esplicitazione dei parametri su cui si è costruita la previsione a legislazione vigente), 97, in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, e 98, in materia di proroga secondo acconto ISA, per i medesimi motivi già illustrati.

Problemi analoghi risultano poi per l'art. 110, riguardante la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020, non essendo evidenziata una serie di parametri e di motivazioni alla base delle assunzioni che hanno portato alla quantificazione.

Sul versante delle coperture, l'art. 12, in materia di lavoratori sportivi, reca una compensazione su residui, modalità non ammessa dalla legge di contabilità, senza peraltro che ne risulti valutato un impatto di cassa. L'art. 15 rivede la formulazione della materia dei trattamenti pensionistici per le persone disagiate, già oggetto di normazione ad opera dell'art. 89-bis del precedente decreto-legge n. 34, a proposito del quale, nella precedente Relazione quadrimestrale, era stato messo in luce che l'onere permanente veniva coperto solo per un anno e faceva ricorso all'indebitamento per la copertura: con l'art. 15 del decreto in esame tale modalità di copertura viene resa permanente, il che quindi rafforza le osservazioni già espresse, ossia che un onere corrente e permanente che non riguarda la pandemia (si tratta dell'attuazione della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale) viene compensato a debito, al di fuori, dunque, del quadro di regole che presiedono all'adempimento dell'obbligo di copertura.

Per l'art. 31, commi 1-4, relativo alla possibilità dell'Agenas di procedere ad assunzioni, essendo fissato come compensazione il ricorso alle disponibilità dell'Ente (a loro volta consistenti nei contributi per attività connesse all'educazione continua in medicina-ECM), non risulta evidenziata, dalla relazione tecnica, la sostenibilità di tali entrate ai fini della copertura degli oneri. Circa poi l'art. 37-*quater*, in materia di emersione di rapporti di lavoro, si utilizzano a copertura entrate in essere, per le quali non viene specificato se esse siano già integralmente acquisite ai saldi e siano dunque correlate ad esigenze già previste a legislazione vigente, casi, questi, nei quali le stesse non sarebbero disponibili per nuovi utilizzi, salvo modificare le norme sottostanti. Per l'art. 57, comma 3-*bis*, in materia di assunzioni in alcuni comuni colpiti da eventi sismici, non è chiaro se si attinga, a fini di copertura, anche a stanziamenti di enti diversi dallo Stato.

Va poi esaminata la già richiamata norma di copertura di cui all'art. 114, il cui contenuto è stato già prima riassunto nelle sue linee essenziali. Qui si possono esprimere ulteriori osservazioni su singoli aspetti.

Come ricordato nelle Considerazioni generali, premesso che ancora una volta, come accaduto già per leggi simili (n. 77, per esempio), l'articolo di copertura non reca l'ammontare degli oneri (limitandosi, esso, a rinviare allo scostamento di bilancio approvato con le risoluzioni parlamentari), è il caso di osservare che l'indicazione dell'onere di un provvedimento costituisce la premessa per assolvere all'obbligo di copertura in base all'ordinamento contabile, a partire dal dettato costituzionale. Quanto poi all'utilizzo di quote residue di indebitamento di precedenti autorizzazioni, si rileva che, non disponendosi delle proiezioni, per gli anni indicati dal comma 1, degli effetti del provvedimento, non si può verificare la coerenza tra queste ultime e gli stanziamenti complessivamente a disposizione (nuovo indebitamento e residui di quelli in precedenza autorizzati).

Si ricorda poi ancora una volta (il che vale anche per il successivo decreto-legge n. 137) che tutta la procedura che trae origine dal secondo comma dell'art. 81 Cost. e che ha trovato esplicita attuazione nell'ordinamento con l'art. 6 della legge n. 243 del 2012, si riferisce a scostamenti temporanei - in ragione di eventi eccezionali - rispetto all'obiettivo programmatico, con annesso rientro, mentre nella fattispecie si è in presenza di scostamenti permanenti.

Il comma 3 fissa poi un tetto per gli interessi connessi al maggior indebitamento: la tecnica appare incongrua, in quanto, come anticipato anche in questo caso nelle Considerazioni generali, per definizione si tratta di un

comparto i cui oneri sono in gran parte fissati da variabili esogene. Oltretutto, come per le precedenti versioni della norma, la relazione tecnica non esplicita i parametri in base ai quali è costruita la quantificazione di detti oneri.

Inoltre, il comma 5 - che detta la copertura di oneri non quantificati in norma, né complessivamente né per esercizi - ripercorre con la lettera a) una tecnica di copertura tale da far riferimento cioè agli effetti indotti, senza l'esplicitazione dell'ammontare relativo alla singola disposizione. Come la Corte ha già messo in luce per provvedimenti simili, ciò appare dissonante rispetto alla legge di contabilità, che richiede l'indicazione dell'ammontare della singola copertura finanziaria, e quindi presenta uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, come ricordato nelle Considerazioni riassuntive. Merita di essere sottolineato, in linea generale, che, senza una tale corrispondenza, con coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale non si può escludere, per esempio, la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda poi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Viene poi riproposta, con il comma 6, la normativa circa la flessibilità orizzontale tra copertura ed interventi, di cui al precedente decreto-legge n. 34, come modificato a seguito dell'esame parlamentare. Ancorché il meccanismo appaia implicitamente superato ad opera del successivo decreto-legge n. 137, di seguito esaminato, la Corte ha già espresso una serie di osservazioni in argomento nella precedente Relazione quadrimestrale, manifestando, in sostanza, perplessità per il fatto che continua a trattarsi di una delega in bianco al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla possibilità di modificare la destinazione dei fondi tra le varie finalità fissate dalla legge, in tal modo depotenziando la portata legislativa del provvedimento. Ciò nonostante i miglioramenti avvenuti, a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, già con il citato decreto-legge n. 34 e richiamati nel provvedimento in titolo, essendo ora previsto il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto che devono peraltro essere corredati di Relazione tecnica, tale da esporre "le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure". Il che permette di ricostruire l'andamento finanziario della singola disposizione e presumibilmente

anche il rispetto del vincolo della compensatività per singolo esercizio della norma (o del complesso delle norme) in riferimento ai vari saldi.

Non si può però che ribadire quanto già osservato nella precedente Relazione quadrimestrale, già richiamata, ossia che il riferimento a tali parametri e la deroga esplicita rispetto a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'art. 17 della legge di contabilità (clausola di salvaguardia consistente nella riduzione degli stanziamenti del dicastero interessato ovvero, in caso di insufficienza, in riduzioni di spesa trasversali mediante dPCM in caso di scostamento tra oneri e coperture), oltre a porre un problema di opportunità circa il fatto di prevedere un'eccezione rispetto alla legge di contabilità da parte di una legge ordinaria, sembrerebbe far rifluire la normativa nell'ambito dell'esigenza di una pronta attivazione di vari meccanismi per evitare scostamenti tra oneri e coperture nel corso dell'attuazione di una legge. A ciò, infatti sono preordinati i commi 12 e ss. del citato art. 17 della legge di contabilità, essendo, il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, esplicitamente finalizzato a "prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni". Va ricordato che tale monitoraggio costituisce il presupposto dell'attivazione del richiamato comma 12-*bis*, circa i vari interventi di ricomposizione dello scostamento, comma che quindi va inquadrato nell'ambito di tale finalità. Il meccanismo di cui al comma 6 dell'art. 114 della legge qui in esame concerne invece la disciplina della trasferibilità orizzontale di risorse tra varie finalità, non l'esigenza di pareggiare scostamenti: si tratta pertanto di due fattispecie diverse.

La riformulazione della norma rende peraltro poco comprensibili anche le ragioni del richiamo indiretto all'invarianza degli oneri inderogabili, contemplata proprio da quel comma 12-*bis* che viene invece contestualmente derogato. Il rispetto di tale vincolo significherebbe infatti porre una condizione alla flessibilità orizzontale prevista, nel senso che non sarebbe possibile, per esempio, ridurre (o incrementare) una spesa da "fattore legislativo" per incrementare (o ridurre) un "onere inderogabile", quando l'intento della norma in esame è solo quello di consentire lo spostamento delle risorse tra vari obiettivi a seconda delle varie esigenze e quindi prescindendo dalla natura giuridica del singolo onere.

La riformulazione pertanto continua ad apparire intrisa di elementi poco chiari nel richiamare la normativa contabile sugli scostamenti e non tiene conto del fatto che la *subiecta materia* consiste nella concessione di flessibilità orizzontale al Ministero dell'economia e delle finanze tra le tre leggi evocate. Ciò pur presentando, essa, elementi positivi, come il coinvolgimento del Parlamento e la

previsione dell'obbligo di Relazione tecnica, rispetto alla formulazione iniziale proposta dal Governo.

Va comunque ribadito che - essendo, in estrema sintesi, data facoltà in via amministrativa e con il solo vincolo dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili - per gli aspetti ordinamentali viene così in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa subprimaria sia nelle finalità sia per gli aspetti finanziari. Ciò, oltre a contribuire ad indebolire la portata normativa dello strumento legislativo, andrebbe valutato per aspetti più ampi, riferiti per esempio all'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento (il cui parere non è comunque vincolante e tiene conto solo dei profili finanziari, non anche di quelli di merito, dato il testo approvato). Si tratta di considerazioni che non risultano superate dalla diversa formulazione nel tempo di una norma che sostanzialmente rimane identica nel suo dato di fondo, considerato tra l'altro che la normativa in questione si riferisce a tutti i provvedimenti antipandemia (ossia i decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104, quest'ultimo qui in esame).

Vanno infine segnalate altre norme. Viene anzitutto in evidenza l'art. 27, comma 4-bis, che verte sulla materia di cui all'art. 27 del precedente decreto-legge n. 34, riguardante la mancata indicazione delle ricadute sul debito dell'autorizzazione all'emissione di 44 miliardi di titoli di Stato al di fuori dell'apposito limite massimo fissato dalla legge di bilancio, in materia di patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti. L'art. 27 del provvedimento in esame (e la documentazione prodotta) non fornisce chiarimenti in tal senso ed anzi dà luogo ad ulteriori profili problematici: poiché si consente l'emissione di tali titoli anche dopo il 2020, con ciò rimane irrisolto anzitutto il problema dell'impatto sul saldo netto da finanziare, rispetto a quello registrato con l'omologa norma del decreto-legge n. 34, in assenza di apposita individuazione della partita da parte dell'apposito allegato riepilogativo degli effetti, ed in secondo luogo quello dell'impatto sulla cassa e dunque sul debito, come già segnalato per la precedente versione della norma (la relativa circolare applicativa non fornisce peraltro ulteriori delucidazioni sotto questo profilo).

Quanto infine all'art. 67, che concerne in parte materia collegata alla norma di cui all'art. 27, comma 4-bis, appena esaminata (utilizzo del limite all'emissione di debito anche per il riassetto del gruppo SACE), vengono correttamente ascritti effetti sul fabbisogno, mentre nella norma generale di autorizzazione (art. 27 del decreto-legge n. 34) era stato colto solo un impatto sul saldo netto da finanziare.

Gli effetti contabili di tutta la normativa, in riferimento anche alle conseguenze sul debito, continuano dunque a rimanere non del tutto esplicitati.

Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Il provvedimento d'urgenza, nel quale sono confluiti nel corso dell'*iter* di conversione altri due decreti-legge (nn. 129, riguardante la materia della riscossione, e 148, riguardante la materia del differimento delle consultazioni elettorali per il 2020), è inteso a prorogare, in sostanza, fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adozione, con qualche modifica, delle misure di contrasto dell'epidemia già assunte con i precedenti decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020.

Per i profili finanziari, qui di competenza, sussiste una clausola generale d'invarianza (ad eccezione delle norme che comportano oneri e che recano la relativa copertura finanziaria). Tale schema d'intervento motiva la mancata produzione dell'apposito allegato riepilogativo degli oneri sui tre saldi richiamati dalla legge di contabilità.

Per le singole disposizioni ed i relativi profili problematici, si segnala l'art. 1, commi 4-*duodevicesis* e 4-*undevicesis*, in materia di proroga della gestione di stati di emergenza, in quanto ciò comporta l'allungamento dei termini di durata delle contabilità speciali aperte, di contro alla generale tendenza a riportare in bilancio tali modalità di gestione. Si segnala altresì, sotto il profilo più strettamente finanziario, che non risultano valutati eventuali effetti di cassa derivanti dalla proroga medesima: il che rileva in modo particolare, in quanto, nel corso dell'esame la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha dichiarato, in riferimento, in particolare, alla prima delle due norme menzionate, che l'intento mira proprio "al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri".

Quanto poi all'art. 1-*bis*, commi 1-3, relativi a disposizioni in materia di riscossione esattoriale, si rileva che non sempre la relazione tecnica fornisce tutte le informazioni atte a rendere ricostruibili le quantificazioni riportate, mentre,

per i profili di copertura, mancano gli aggiornamenti delle disponibilità in essere, così come per il comma 3, lettera a), in materia di riconoscimenti di crediti d'imposta.

Infine, per quanto riguarda l'art. 2, concernente la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, gli oneri vengono coperti a valere sui fondi in essere all'interno del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il che concretizza una compensazione con mezzi di bilancio a legislazione vigente, tale da collocarsi al di fuori delle coperture ammesse dalla legge di contabilità, come più volte rilevato dalla Corte.

Legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del Web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Il provvedimento d'urgenza intende, rispondere, nelle parole della relazione illustrativa, "da un lato, all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge n. 77/2019, che ha convertito il citato decreto-legge n. 53/2019, in connessione con il pieno adeguamento alle norme di diritto internazionale rilevante e, dall'altro, all'esigenza di adottare opportuni interventi emendativi ritenuti indifferibili a seguito della prima esperienza attuativa del complesso normativo sopra indicato.... In ragione di quanto sopra, la *ratio* degli interventi adottati è prevalentemente ordinamentale, andando ad incidere sulla qualificazione e sulle procedure relative a diritti umani fondamentali".

Il testo iniziale del decreto-legge ha subito modifiche ed integrazioni a seguito dell'*iter* parlamentare di conversione in prima lettura presso la Camera dei deputati e la relazione tecnica è stata aggiornata nel passaggio alla seconda lettura, ancorché senza l'apposito allegato riepilogativo degli effetti, in quanto l'art. 14 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, viene in rilievo anzitutto quest'ultimo articolo. Al riguardo, possono essere svolte alcune osservazioni.

Anzitutto, la previsione di cui al comma 1 circa l'obbligatorietà dell'invarianza appare ultronea, in quanto, se i meccanismi sottostanti le previsioni inducono ad un incremento della spesa, l'alternativa all'aumento degli stanziamenti consiste solo nella modifica delle norme "a monte", non nella previsione legislativa di un obbligo a non incrementare le previsioni di spesa. Inoltre, il comma 2 demanda l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione all'interno del Sistema di accoglienza ed integrazione, da effettuarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla "verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente rispetto alla previsioni di cui al comma 1": al riguardo, si osserva che in tal modo il meccanismo della compensazione è rimesso alla gestione, delegandosi così allo strumento primario della legge solo la previsione di un obbligo di neutralità finanziaria e non determinando però, la norma, le modalità con cui si viene a garantire tale neutralità.

Detta osservazione trova una conferma poi alla luce del successivo comma 3, che amplia il meccanismo della compensazione all'usuale flessibilità di bilancio di cui alla legge di contabilità (art. 33, comma 4, relativo alla flessibilità all'interno del programma), con esclusione, dunque, dei fattori legislativi e con il vincolo d'invarianza per gli oneri inderogabili.

In definitiva, l'art. 14, per le caratteristiche testé evidenziate, finisce con il realizzare un modello che non fissa in norma primaria le modalità di garanzia della neutralità né consente di ricostruire l'an ovvero il *quomodo* della relativa sostenibilità *ex ante*. Ciò soprattutto in quanto non risulta osservato l'obbligo di cui alla legge di contabilità (art. 17, comma 6-bis) di riportare nella relazione tecnica, per tale fattispecie, "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria".

In merito poi ai profili finanziari delle altre norme, il Governo, sempre nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, ha sostenuto che i capitoli interessati mostrano le necessarie disponibilità. Il che ripropone ancora una volta la questione della scarsa trasparenza e ricostruibilità delle poste di bilancio, con

conseguente impossibilità di una verifica del rispetto o meno del criterio della legislazione vigente al momento della relativa costruzione.

Si segnala poi l'art. 1, comma 1, lettera g), con cui si interviene sulla materia dei permessi per i ricercatori, nel senso che, per conseguire il permesso, lo straniero ricercatore era prima vincolato alla disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, requisito che viene soppresso per effetto della novella qui dettata. Viene inoltre espunto il richiamo nella legislazione previgente, ai fini dell'assistenza sanitaria, ad opera del comma 3 dell'articolo 34 del Testo unico, comprensivo di un obbligo per lo straniero ricercatore di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Si modifica poi la legislazione previgente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, nel senso che lo straniero è tenuto all'allegazione d'ora innanzi della sola documentazione idonea a comprovare l'esigenza di completamento dell'attività di ricerca, rilasciata dall'istituto di ricerca, senza dover documentare requisiti reddituali e assicurativi ora soppressi dal punto precedente. In merito, in particolare, al profilo sanitario, la stessa relazione illustrativa al decreto-legge fa presente che il venir meno del suddetto obbligo comporterà, comunque, l'applicazione della disciplina generale prevista dal testo unico immigrazione (articolo 34) in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, che distingue le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di iscrizione al SSN da quelle in cui è consentita l'iscrizione volontaria allo stesso e da quelle in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa.

Per l'art. 3, comma 2, lettera b), le norme disciplinano nuove ipotesi di trattenimento di richiedenti protezione internazionale presso i Centri di permanenza temporanea (CPR), tra le quali, in particolare, quella riferita alla presentazione reiterata della domanda di protezione internazionale in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Sul punto, la relazione tecnica provvede a fornire dati ed elementi di valutazione, con riferimento sia alla congruità che all'effettiva disponibilità delle risorse di bilancio indicate (anche in relazione ad eventuali impegni già assunti o ad ulteriori interventi da realizzare a valere sulle stesse).

Viene poi in rilievo l'art. 4, commi 2 e 3, in tema di nuovo modello di accoglienza immigrati, per il quale la relazione tecnica offre elementi per garantire che la proiezione degli effetti finanziari è coerente con le previsioni di spesa a legislazione vigente con riferimento al triennio 2020-2022.

In definitiva, si tratta di un provvedimento che, nel riferirsi alle risorse in essere pur modificando però la legislazione sostanziale, avrebbe forse richiesto la previsione nel testo di un obbligo periodico a riferire da parte del Governo al Parlamento, allo scopo di rendere noti i termini dell'effettiva osservanza dell'avvenuta sostenibilità nel tempo della clausola d'invarianza, anche perché esso va ad apportare modifiche normative in un settore nel quale si sono prodotti risparmi di spesa.

Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si tratta di un ulteriore provvedimento d'urgenza (cd. "Ristori") emanato per far fronte all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. Esso consta di 118 articoli, che comprendono anche quelli di cui ai decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (rispettivamente cd. "Ristori-bis", "Ristori-ter" e "Ristori-quater"), confluiti nel decreto-legge originario n. 137 nel corso dell'iter di conversione.

Gli effetti finanziari sono riepilogati dall'apposito allegato. Per quanto concerne gli interventi, in totale si ha per il 2020 un onere di competenza di 4,5 miliardi, che si incrementa a 8,5 miliardi circa in termini di cassa ed a quasi 13,4 miliardi come saldo economico. Per gli anni successivi si hanno importi modesti, ad eccezione del saldo di competenza del 2021, che registra un segno positivo di 542 milioni.

Sotto il profilo delle compensazioni, per il 2020 il saldo di competenza utilizza il maggior indebitamento approvato a novembre u.s., mentre, per gli altri saldi si utilizzano non solo il predetto maggior indebitamento, ma anche i miglioramenti realizzatisi nel "tendenziale" dell'esercizio per un importo di 4 miliardi circa per la cassa e di 5,5 miliardi circa per il saldo economico.

Il risultato netto tra oneri e compensazioni registra dunque per il 2020 un avanzo di 500 milioni circa per il saldo di competenza, che si incrementa a quasi 3,7 miliardi per il fabbisogno di cassa, per azzerarsi quasi per il saldo economico. Per gli altri esercizi, si ha solo, di significativo, un avanzo sul saldo netto da finanziare del 2021 per 542 milioni.

Il provvedimento presenta dei tratti atipici, per quanto concerne le compensazioni, su cui vale la pena esprimere alcune osservazioni.

Per quanto riguarda il quadro generale, relativamente al saldo di competenza va esplicitata anzitutto una notazione metodologica di base. Poiché le compensazioni per il 2020 riguardano la modifica di autorizzazioni legislative di spesa di cui ai precedenti provvedimenti d'urgenza antipandemia, si è ricondotto in tal modo il problema di copertura ad una delle fattispecie previste dalla legge di contabilità, ossia la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative. Infatti, sulle soluzioni precedenti - consistenti, sostanzialmente, nella previsione di un potere per il Ministro dell'economia e delle finanze di spostare fondi tra i vari interventi e le varie coperture, non a caso esercitato solo una volta dopo la riformulazione intervenuta in Parlamento con obbligo di relazione tecnica e previsione di un parere da parte delle Commissioni bilancio - la Corte aveva sollevato perplessità, come illustrato nella precedente Relazione quadrimestrale in riferimento al decreto-legge n. 34 e nel commento prima riportato al decreto-legge n. 104. Ciò soprattutto per gli aspetti istituzionali della fattispecie, potendosi in tal modo apportare modifiche a norme primarie con interventi di livello subprimario.

A fronte però del descritto profilo positivo (ossia, la riconduzione delle coperture alla riduzione con norma di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, relativamente al saldo netto da finanziare), il provvedimento presenta una metodologia del tutto innovativa per quanto attiene al quadro delle compensazioni relativamente agli altri saldi, come anticipato nelle Considerazioni generali. Le varie relazioni tecniche fanno presente, infatti, che, sempre per il 2020, si attingono risorse dagli andamenti tendenziali via via ridotti nel passaggio dalle risoluzioni di luglio (prodromiche al decreto-legge n. 104, prima esaminato) alla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) ed infine al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021, atteso il diminuito utilizzo (rispetto alle previsioni) dei tetti di spesa in precedenza fissati con i vari provvedimenti antipandemia, riportando dunque il saldo più basso del menzionato DPB a quello di cui alla citata Nota (la differenza è pari 0,3 per cento del pil). Questo con i primi decreti-legge citati nn. 137, 149 e 154.

Ad essi si aggiunge poi il menzionato decreto-legge n. 157, che, come prima riassunto, oltre ad utilizzare il maggior indebitamento autorizzato a novembre u.s. (per 8 miliardi), fa uso di parte dell'ulteriore miglioramento *in progress* dell'andamento a legislazione vigente, sempre per l'esercizio 2020, genericamente riferito, con la relazione di novembre che autorizza l'ulteriore

indebitamento, ad un valore di 0,4 punti di Pil (il “tendenziale” 2020 sarebbe di nuovo disceso dal 10,8 della Nota di aggiornamento al 10,4).

Il risultato finale della previsione del “tendenziale” per tale anno non è stato poi enunciato, anche perché probabilmente vi sono stati altri fattori ancora successivi che hanno rideterminato la stima.

Mentre dunque, le coperture sul saldo di competenza risultano metodologicamente corrette in quanto si sostanziano in riduzioni di autorizzazioni legislative in essere (di cui ai precedenti decreti antipandemia), per il profilo attinente all’indebitamento si è seguito pertanto uno schema diverso: l’acquisizione di miglioramenti del saldo in corso d’anno in parte anticipati nei documenti programmatici, in parte successivi all’approvazione di questi ultimi.

In disparte la diversa metodologia usata per le diverse grandezze, tale tipo di compensazione, per quanto concerne l’indebitamento netto, rappresenta un meccanismo inedito.

Infatti, da un lato, i documenti programmatici (NADEF e DPB) hanno anticipato sul “tendenziale” miglioramenti rispetto a quanto stanziato in precedenza dai vari decreti-legge antipandemia, per poi in parte riutilizzarli - nella differenza tra i due documenti - per far fronte alle nuove occorrenze che si sono successivamente appalesate per le finalità connesse alla recrudescenza della pandemia (di qui, il peggioramento del miglior saldo fissato dal DPB). Dall’altro, si sono poi sussunti a compensazione ulteriori miglioramenti, per far fronte agli oneri dell’ultimo decreti-legge (n. 157), confluito comunque nella legge in titolo.

Ciò che va rilevato è che tutto questo è accaduto anzitutto non utilizzando le proiezioni sul saldo economico delle riduzioni di spesa utilizzate per il saldo contabile (forse per la relativa insufficienza o per la mancata coincidenza tra le norme ridotte ai fini del saldo di competenza ed i risparmi dedotti nel saldo economico), ma soprattutto senza un supporto normativo a sostegno dei vari miglioramenti, sia all’atto della loro anticipazione e registrazione nei vari documenti programmatici, sia al momento dell’emanazione dei provvedimenti intesi ad utilizzare gli ulteriori miglioramenti.

Si tratta di una procedura che si discosta dal criterio della prudenza quale presidio della gestione della finanza pubblica, essendo stato comunicato - ad ottobre - al Parlamento ed in sede europea un DPB con un saldo tendenziale migliorato, peraltro ancor più ridotto rispetto a quello di cui alla NADEF, ma all’epoca privo di fondamento normativo completo, sia per il DPB che per la NADEF stessa (miglioramento poi annullato dalle compensazioni del secondo e

del terzo decreto-legge emanati in materia, poi confluiti nel primo contrassegnato con il n. 137). Quadro, questo, ulteriormente variato all'atto dell'emanazione del citato decreto-legge n. 157 a seguito di ulteriore miglioramento.

Ma anche le indefettibili esigenze di trasparenza risultano sostanzialmente eluse. Il continuo variare del "tendenziale" in base a semplici stime, che fungono però da compensazione di oneri certi, non ha consentito di ricostruire con precisione le determinanti nonché l'entità della previsione definitiva di cui al "tendenziale" 2020, e ancor prima di disporre delle motivazioni di dettaglio riferite ai risparmi scontati. Tra l'altro, le relazioni tecniche così come i documenti programmatici hanno indicato genericamente le linee di spesa e di entrata le cui previsioni subivano nel frattempo variazioni, senza però fornire dati quantitativi.

Oltretutto, poiché si fa cenno, nel testo del provvedimento, alle pregresse autorizzazioni all'indebitamento concesse dal Parlamento, si passa così da una tecnica che esprime cifre in termini assoluti ad un'altra in cui i valori sono espressi in termini di saldi percentuali, il che avrebbe richiesto l'esplicitazione del Pil aggiornato via via assunto.

Si ricorda inoltre che lo strumento per variare la previsione dei saldi tendenziali di finanza pubblica non consiste nella legislazione ordinaria e nella gestione, ma nell'aggiornamento successivo dei documenti programmatici previsti dalla legge di contabilità. Lo schema seguito a proposito del provvedimento in titolo non è stato a ciò conforme.

Inoltre, come accennato nella memoria che la Corte ha inviato al Parlamento in occasione dell'inizio della sessione di bilancio il 24 novembre u.s., sarebbe stato utile chiarire i riflessi dell'incremento del "tendenziale" 2020 di cui al DPB 2021- a parità di manovra per gli esercizi successivi - su quelli programmatici già approvati per il 2021 medesimo, anche per tener conto dell'operare del meccanismo dei residui nell'esercizio 2020, il che si riflette sulla previsione del 2021, e più in generale per l'effetto di trascinamento.

Passando ora ai singoli oneri del provvedimento ed ai relativi profili di quantificazione, numerose sono le disposizioni meritevoli di osservazioni, le quali si possono raggruppare in gran parte nelle due fattispecie costituite, da un lato, dalle carenze della relazione tecnica e, dall'altro, dalla mancata dimostrazione della sostenibilità della clausola di neutralità.

Ascrivibili alla prima casistica sono numerose norme, per lo più di carattere tributario, come da tempo accade e come ricordato nelle Considerazioni generali. In tali casi la relazione tecnica non consente di ricostruire gli oneri in quanto non esplicita i parametri di dettaglio sottostanti alle varie quantificazioni. Da questo

punto di vista viene in rilievo, anzitutto, l'art. 1, All. 1, in tema di contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: in riferimento agli ulteriori oneri connessi all'estensione delle cosiddette "zone rosse e arancioni" non vengono esplicitati i parametri utilizzati per la stima riportata. Lo stesso si può osservare per l'art. 5, commi 6-7, in tema di "bonus vacanze", per gli artt. 8 e 8-bis, riguardanti il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, 9, 9-bis e 9-ter, comma 1, in materia di cancellazione della seconda rata IMU, nonché 9-quinquies, concernente la proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Gli stessi problemi evidenziano, inoltre, gli artt. 13-ter e 13-quater, in materia di sospensione dei versamenti tributari con scadenza in novembre, 13-quinquies, commi 1-5 e 7, concernenti la proroga del termine del secondo acconto imposte sui redditi e IRAP, 13-septies, in materia di proroga dei termini per le definizioni agevolate, e 13-septesdecies, riguardante la sospensione e la regolarizzazione dei versamenti Lampedusa e Linosa.

Sempre per i medesimi profili vengono in rilievo gli artt. 16 e 16-bis, riguardanti l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché gli artt. 29, concernente la durata straordinaria dei permessi premio, 30, dettante disposizioni in materia di detenzione domiciliare, e 33, riguardante il Fondo anticipazione di liquidità.

Ascrivibili alla seconda categoria (mancata dimostrazione della sostenibilità della clausola di neutralità, come previsto dalla legge di contabilità) risultano, ad esempio, gli artt. 28 (licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà), 29 (durata straordinaria dei permessi premio) e 30 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare): dalla relazione tecnica si evince, infatti, che si accrescono i controlli.

In alcuni casi poi, a fronte di meccanismi normativi la cui operatività e la cui onerosità, dunque, presentano elevati tratti di automaticità, si registra che gli oneri risultano solo valutati, il che, se, da un lato, appare coerente con la *ratio* della legge di contabilità, dall'altro, può porre il problema della concreta attivabilità delle previste clausole di salvaguardia trattandosi, nelle varie fattispecie, di importi consistenti, in caso di eventuali scostamenti. È il caso, ad esempio, degli artt. 1 (contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), 1-bis (contributo a fondo perduto operatori IVA settori interessati dalle nuove misure restrittive

del dPCM 3 novembre 2020) ed 1-ter (estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del d.l. 137/2020 ad ulteriori attività). In tali casi, tenuto conto dell'entità degli oneri, la clausola di salvaguardia consisterebbe di fatto nell'ipotesi di scostamento - nella proposizione di un'iniziativa legislativa da parte del Governo (ai sensi della legge di contabilità, peraltro), con relativa copertura finanziaria *ex novo*.

Come illustrato nelle Considerazioni generali, la massima che si può trarre da queste fattispecie può dunque consistere nella necessità di una certa prudenza nel ricorso alla mera valutazione degli oneri, pur in presenza di fattori sottostanti ad alto contenuto di automaticità, se gli oneri medesimi risultano consistenti sul piano quantitativo. Infatti, in tal caso può risultare praticamente nulla la possibilità di far fronte ad un eventuale scostamento ricorrendo a spazi idonei nel bilancio a legislazione vigente, sicché il meccanismo di salvaguardia finisce con il risolversi in un rinvio alla presentazione di un'iniziativa legislativa ad opera del Governo.

Problema diverso sembra presentare l'art. 13-undecies (disposizioni in materia di contribuzione volontaria), per il fatto che l'onere è configurato in termini di tetto pur a fronte di situazioni che si possono configurare come diritti: ciò senza considerare che la disposizione non sembra escludere poi, in materia pensionistica, un onere limitato al 2021, laddove la legge di contabilità prevede in questi casi proiezioni almeno decennali.

Per l'art. 31-undecies, riguardante Infrastrutture stradali - Autobrennero, si osserva che, poiché la norma consente - per talune infrastrutture autostradali fra cui l'Autobrennero - alle società interamente pubbliche e partecipate da enti pubblici che dovranno subentrare nelle attuali concessioni, di liquidare e riscattare le azioni delle società concessionarie attualmente in mano a soggetti privati, sarebbe stato da chiarire se per gli enti pubblici interessati o per le società pubbliche concessionarie incluse nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato, siano attesi maggiori oneri o comunque conseguenze finanziarie dalla liquidazione dei soci privati. Ciò anche con riferimento alle società pubbliche subentranti.

Sotto il versante delle coperture, si segnala l'art. 13-duodevicies, di proroga delle facoltà assunzionali dell'Inail, che, sebbene presenti una configurazione in termini di autorizzazione, pone comunque il costo sul bilancio dell'ente, il che determina il duplice problema di una copertura non coerente con la legge di contabilità, da un lato, e, in caso di capienza, di una costruzione del bilancio

dell'ente che probabilmente sconta già lo spazio per sostenere tali oneri, senza considerare dunque il criterio della legislazione vigente, dall'altro.

Il tema delle coperture e delle compensazioni è assorbito comunque, sul piano generale, dall'art. 34, dettante la clausola di chiusura. La disposizione fa rinvio anzitutto al maggior indebitamento autorizzato nel novembre 2020, ma senza indicare importi, limitandosi solo ad un riferimento alle relative risoluzioni ed al richiamo al maggior saldo netto da finanziare autorizzato. Come la Corte ha già messo in luce per provvedimenti simili (ad esempio, in riferimento al decreto-legge n. 104, prima esaminato), ciò appare in contrasto con la legge di contabilità (che richiede l'indicazione dell'ammontare della singola copertura finanziaria) e quindi comporta uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, come ricordato nelle Considerazioni riassuntive.

Per le altre coperture, il comma 7, dopo aver riepilogato gli oneri complessivi delle norme ivi indicate, fornisce il dettaglio delle singole compensazioni, che si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, secondo il positivo schema prima indicato e valevole solo per il saldo di competenza.

Quanto al rinvio, di cui alla lettera m), al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, si ricorda che la relativa contabilizzazione è di parte capitale, per cui se ne dovrebbe escludere l'utilizzo a compensazione di oneri correnti: data la natura indistinta di questi ultimi, la relativa verifica non è possibile.

Con la lettera p) si fa rinvio alle risorse interne generate da alcune norme. Alle osservazioni già svolte in precedenza in merito all'indicazione di dettaglio degli importi, si aggiunge che, nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, va ricordato il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza nel singolo dettaglio.

Con la lettera r), che utilizza i fondi di cui all'art. 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzati alla liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, si ripropone il problema dell'impossibilità di verificare l'utilizzo per finalità correnti di partite di conto capitale, in assenza di informazioni per il mancato raccordo tra singolo onere e singola copertura.

Quanto poi alle coperture di cui alle lettere aa) e bb), che si riferiscono all'uso dei fondi per reiscrizioni dei residui perenti di parte capitale e corrente, si ricorda che la relativa destinazione è fissata dalla legge di contabilità.

In merito poi al comma 11, che dispone il mantenimento in conto residui degli stanziamenti riferiti ad alcune norme dei decreti-legge nn. 34 e 104, si osserva che -correttamente - risultano stimati effetti sui saldi solo di cassa e di contabilità nazionale. Con l'ultimo periodo del comma si sposta pertanto al 2021 il riferimento di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che, all'esito del monitoraggio, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 siano versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Di conseguenza, per poter impiegare gli stanziamenti interessati nel 2021, l'effetto della norma è di peggiorare il flusso legato al fabbisogno per tale anno senza un possibile miglioramento per quanto concerne il debito, nei limiti dell'importo indicato e pari a 309 milioni.

La materia trova un completamento nel successivo comma 12 ed il combinato disposto tra i due commi è disciplinato dalle circolari applicative del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nn. 25 e 28, rispettivamente, del 9 novembre e del 30 dicembre u.s. In sostanza, in base a detto combinato, la somma richiamata nel comma 11, se non viene utilizzata nel 2020, rifluisce in entrata per essere riassegnata al Fondo prima citato, mentre, se viene utilizzata, slitta nel conto residui per essere spesa nel 2021 in termini di cassa.

È evidente come a questo punto rilevi la definizione del concetto di utilizzo: a questo provvedono il comma 12 e le richiamate circolari. Viene stabilita una differenza di disciplina tra la parte corrente e quella in conto capitale. Per la prima, rileva, in base all'art. 34 della legge di contabilità, l'attivazione della cd. "competenza ad esigibilità", con tutti i chiarimenti ancora attesi sulle modalità con cui viene gestita questa fattispecie; rileva altresì l'avvenuta adozione degli "atti presupposti all'impegno delle risorse". Attese la scarsa chiarezza di quest'ultima nozione e la mancanza di definizione da parte della norma, la prefata circolare n. 28 si incarica di chiarire che "per atto presupposto si intende il singolo provvedimento amministrativo, ancor che previsto nell'ambito di una procedura composta da una molteplicità di atti, il cui perfezionamento è propedeutico e necessario per l'assunzione dell'impegno contabile". Definizione, questa, che non aiuta a chiarire quale tipologia di atti rientra in tale categoria: a questo fine la ridetta circolare espone alcuni esempi, che vanno dal "mancato

perfezionamento di decreti ministeriali...recanti parametri, criteri o elementi oggettivi imprescindibili per la definizione del procedimento” alla “necessità di attendere il parere di organi consultivi laddove previsto per norma” ovvero alla “necessità di attendere il parere di organismi sovranazionali in relazione a specifiche misure (ad es. aiuti di Stato)”.

Per la parte in conto capitale non si provvede alla descritta devoluzione in entrata entro il termine del 20 dicembre 2020 e dunque, come precisa la richiamata circolare n. 28, “tali risorse, qualora non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2020, possono essere conservate in conto residui non oltre il 2021, applicandosi l’art. 34-*bis* della legge n. 196 del 2009. Non trova in questi casi applicazione la disciplina sperimentale che prolunga di un ulteriore esercizio il mantenimento in bilancio per effetto della disposizione di cui all’articolo 4-*quater*, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 32 del 2019”.

In assenza di chiarimenti sugli effetti finanziari della complessa normativa contabile, la conseguenza dovrebbe essere quella di una riduzione dei tempi di utilizzo della spesa in questione, effetto di cui non è chiaro il riferimento né al contesto che regola la materia, né all’andamento complessivo della gestione del bilancio.

Oltretutto, quanto ai richiamati “atti presupposti”, nella già complicata e poco trasparente attuazione del nuovo art. 34, comma 1, in materia di “competenza potenziata”, come già sottolineato, sembrerebbe introdursi così, sia pur in riferimento solo ai provvedimenti antipandemia, un’ulteriore nozione la cui definizione non è data nell’ordinamento contabile. La normativa contabile diventa così ancor di più riferita ad atti di mera gestione, a conoscenza dunque solo delle strutture governative a ciò preposte, con correlato indebolimento delle capacità di controllo esterno anche in sede di rendicontazione ed in fin dei conti dei poteri del Parlamento.

Comunque, il fatto che, in base al comma 11 prima citato, i residui siano preordinati alla copertura di futuri oneri, come descritto nell’*incipit* della norma, non appare in linea con l’ordinamento quale forma di compensazione. Tra l’altro detti residui - venendo creati con una norma - non derivano dal passaggio dall’impegno al pagamento, come prevede la legge di contabilità, in quanto conseguenza di un fatto gestionale o amministrativo. Il meccanismo di cui ai residui non è disciplinato, infatti, in modo da permettere lo slittamento con legge di risorse tra esercizi preordinato all’effettuazione di spese (la copertura su residui peraltro non figura tra quelle ammesse). Con ciò si verrebbe ad istituire, di fatto, una sorta di slittamento tra esercizi che non è tipico della contabilità di

Stato, in quanto non dipendente da fatti gestionali, e che, in tale contesto, porrebbe il problema della coerenza del meccanismo con il principio costituzionale dell'annualità di bilancio, con tutte le implicazioni più ampie che ciò comporta, soprattutto in termini di controllo *ex post*.

Sul piano istituzionale, si segnala, infine, l'art.1-*quater*, istitutivo di un fondo perequativo pari a 5,3 miliardi, il cui utilizzo avviene attraverso parametri fissati con dPCM, con ciò privando lo strumento legislativo del potere di destinazione di interventi, peraltro per somme ingenti.

Rimane in definitiva la considerazione generale secondo cui tutta l'evoluzione della gestione antecedente l'emanazione del decreto-legge in esame, come risultato di quattro distinte iniziative d'urgenza, e che costituisce l'antefatto finanziario del provvedimento, non è oggetto di dettagliata comunicazione al Parlamento se non, talvolta, per gli aspetti di volta in volta illustrati nelle relazioni tecniche in riferimento a singole disposizioni. Questo nesso tra monitoraggio ed acquisizione ai saldi in via anticipata degli aspetti finanziari di provvedimenti successivi è destinato dunque ad accentuare una certa asimmetria nella definizione dei poteri effettivi in materia finanziaria tra Esecutivo e Legislativo.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

Si ricorda preliminarmente che la Corte ha già avuto modo di esprimersi, in riferimento al testo iniziale del disegno di legge, con la memoria del 24 novembre u.s., ai cui contenuti si fa qui rinvio.

a. Aspetti ordinamentali innovativi in riferimento alla sessione di bilancio

La novità del quadro normativo in riferimento anche agli strumenti della sessione di bilancio, alla luce dell'entrata in vigore della novella alla legge di contabilità approvata nel 2016, rende opportuna anche quest'anno qualche considerazione preliminare ai fini del monitoraggio dell'attuazione del quadro ordinamentale. Ciò in particolare per quanto riguarda i decreti legislativi nn. 29 del 16 marzo e 116 del 12 settembre 2018, che hanno apportato alcune modifiche alla legge di contabilità riguardanti anche articoli concernenti la sessione di

bilancio nonché i relativi istituti. Si tratta di materie su cui la Corte si è espressa in sede consultiva e, da ultimo, nell'audizione parlamentare del 10 luglio 2018 (relativamente allo schema di decreto che si sarebbe poi tradotto nel citato decreto legislativo n. 116).

Si ricorda, in estrema sintesi, che, per quanto concerne il primo decreto (n. 29), è stato elaborato il principio della competenza potenziata, sia per l'impegno di spesa che per l'accertamento di entrata.

Per quanto riguarda il secondo decreto (n. 116), con esso è stata integrata l'informazione riferita a ciascuno stato di previsione e a ciascun programma in riferimento alla suddivisione della spesa in base alle determinanti contestualmente previste dalla medesima legge di contabilità, ossia gli oneri inderogabili, i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno (distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale), di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità. Si è poi esteso il riferimento alla nozione di "azione", precisato il relativo meccanismo di aggiornamento e chiarito un problema di formulazione della norma, già segnalato nelle precedenti Relazioni trimestrali relative all'ultimo periodo dell'anno, in riferimento ad una migliore specificazione dell'area di cui alla Sezione II della legge di bilancio per quanto riguarda le rimodulazioni della legislazione vigente di cui all'art. 23 della legge di contabilità. Contestualmente sono stati meglio chiariti i contenuti dell'istituto delle leggi pluriennali di spesa.

Una breve segnalazione va dedicata anche all'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019, a proposito del quale è opportuno ricordare quanto già messo in luce nella precedente Relazione trimestrale, ossia che la disposizione prevede anzitutto, al comma 2, che una serie di variazioni di bilancio siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con connesso incremento dell'area della flessibilità amministrativa. Inoltre, sembra opportuno ricordare che il comma 1 dell'articolo 4-*quater* citato provvede, per il triennio 2019-2021, ad introdurre modifiche di rilievo alla legge di contabilità. Anzitutto, si subordina la riassegnazione delle entrate finalizzate al cronoprogramma, si ampliano poi i termini di mantenimento in bilancio degli stanziamenti di conto capitale e di pagabilità dei residui di identica natura e, infine, si estende a tutte le spese in conto capitale la riscrivibilità nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Si tratta di modifiche di rilievo, sia pure formalmente delimitate al triennio, le quali comunque comportano un'ulteriore accentuazione della flessibilità che caratterizza il

sistema (il cui utilizzo peraltro non risulta documentato, come più diffusamente si osserverà nel prosieguo).

La legge di bilancio per il 2021 è stata strutturata tenendo conto delle novità legislative qui riassunte: lo riporta la stessa Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, nel momento in cui fa presente che “la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto dal 2019 dei correttivi approvati, da ultimo, nel corso del 2018 alla riforma del bilancio che prevedono, in particolare, l’applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, e la redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio, nonché della revisione dei termini di conservazione dei residui passivi disposti con il decreto-legge n. 32 del 2019. Le previsioni a legislazione vigente scontano inoltre il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il decreto legislativo n. 116 del 2018”.

a.1. La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica

Una delle prime questioni che viene in rilievo, già affrontata nelle Relazioni quadrimestrali dei precedenti anni, è quella dell’interpretazione da dare alla portata della Relazione da presentare al Parlamento da parte del Governo in attuazione dell’art. 6 della legge c.d. “rinforzata” n. 243 del 2012 sotto il profilo della individuazione dei relativi presupposti (scostamento dei saldi tra esercizi ovvero all’interno dello stesso esercizio a causa del verificarsi di eventi eccezionali).

Con un’interpretazione coincidente con la prima ipotesi, giova ricordare comunque che la materia è stata oggetto di normazione ad opera delle varie novelle alla legge di contabilità (art. 10-*bis*), con il risultato, in riferimento alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che - qualora, nell’imminenza della presentazione di uno dei due documenti citati, si verificassero eventi eccezionali - la citata Relazione di cui all’art. 6 della legge n. 243 del 2012 può essere ora presentata alle Camere come annesso al documento di riferimento.

Come accaduto sin dalla prima applicazione della nuova normativa, la fattispecie si è verificata anche in riferimento alla Nota di aggiornamento 2020, con la conseguenza che la Relazione sullo scostamento dagli obiettivi prefissati (tra esercizi) è stata presentata ad ottobre come annesso alla Nota medesima. Nonostante tale natura (di annesso), essa ha dovuto mantenere però una

autonomia giuridica sotto il profilo delle modalità di esame in ambito parlamentare, in quanto da approvare con maggioranza qualificata in base al secondo comma dell'art. 81 Cost.

Rimane dunque, come nello scorso anno, per quanto riguarda la Nota di aggiornamento del DEF e la Relazione sullo scostamento, l'interpretazione intesa a riferire quest'ultimo al sovrapporsi delle diverse decisioni nel tempo di politica di bilancio, ma risulta superata l'autonoma evidenza del secondo documento, che si configura ora quale annesso, come prevede ora il citato art. 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità. Il che viene a rappresentare comunque una situazione ibrida, che meriterebbe probabilmente una sistemazione sotto il profilo ordinamentale, atteso che un annesso richiede una modalità di approvazione diversa - ed aggravata - rispetto al documento principale.

Trovando poi sostegno - la Relazione in parola annessa alla Nota di aggiornamento 2020 - nell'art. 6 della legge n. 243 del 2012, ciò induce ancora una volta ad osservare il fatto che probabilmente, come già messo in luce nel passato, la disposizione andava forse interpretata nel senso di riferirsi a scostamenti dagli obiettivi riferiti ad eventi eccezionali che si verificano durante l'esercizio (come - si ripete - accaduto per i provvedimenti del 2020 adottati per l'emergenza da Covid-19), piuttosto che ad una manovra di politica finanziaria diversa rispetto a quella approvata nell'esercizio precedente. Infatti, l'articolo 6 si riferisce a scostamenti "temporanei", i quali sembrerebbero sostanziare un'ipotesi diversa dalla reimpostazione discrezionale della manovra di politica finanziaria nel succedersi tra i vari esercizi. Lo stesso citato art. 10-*bis* della legge di contabilità, quanto alla Relazione in parola, si riferisce agli eventi eccezionali che si verificano nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, ipotesi, questa, evidentemente diversa dalla reimpostazione, triennio per triennio, della politica di bilancio.

a.2. La data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio. Modifiche al relativo contenuto

Sempre sul piano ordinamentale, come richiamato nelle Considerazioni generali al paragrafo b.1, si ricorda che il documento di cui alla Nota di aggiornamento 2020 è stato inviato al Parlamento in data 6 ottobre 2020, mentre il termine previsto dalla legge di contabilità è il 27 settembre, proprio per permettere congrui tempi di discussione per il Parlamento in ordine alle risoluzioni approvative della Nota citata. Lo stesso Documento programmatico di bilancio 2021 risulta approvato il 19 ottobre, per essere inviato sia alla

Commissione UE sia alle Camere, in base al comma 1-*bis* dell'art. 9 della legge di contabilità, che prevede il termine entro il 15 ottobre. Lo stesso disegno di legge di bilancio risulta recare la data del 18 novembre, mentre la legge di contabilità prevede il termine del 20 ottobre.

Ciò comporta, come osservato in circostanze analoghe nelle precedenti sessioni, l'esigenza di ribadire che "*pro-futuro* appare opportuno un rispetto più puntuale da parte del Governo del termine del 20 ottobre, in vista di un ordinato svolgimento della sessione di bilancio nei due rami del Parlamento (in materia si ricordano le due ordinanze della Corte costituzionale n. 17 del 2019 e n. 60 del 2020).

Tra l'altro, sul piano procedurale, poiché ancora una volta il Documento programmatico di bilancio ha modificato la Nota di aggiornamento, un tema su cui richiamare ancora una volta l'attenzione riguarda se tali ricalibramenti, a fronte di un *panel* di obiettivi approvato con le previste risoluzioni parlamentari, richiedano o meno una nuova risoluzione approvativa da parte delle Camere. È in parte lo stesso problema che si è posto in alcune recenti sessioni, *mutatis mutandis*, quando il Documento programmatico di bilancio ed il quadro di obiettivi differirono più volte rispetto alla Nota di aggiornamento approvata.

In linea generale, va ricordato comunque che è dal 1988 che l'ordinamento contabile prevede una tempistica dei vari passaggi relativi alla definizione della manovra di finanza pubblica tale da differenziare con chiarezza il momento preliminare della definizione del quadro programmatico rispetto a quello successivo della traduzione in norme del quadro previamente approvato con strumenti non legislativi (apposite risoluzioni parlamentari). Tale impianto è rimasto formalmente in vigore anche a seguito delle numerose modifiche all'ordinamento, coinvolgendo infatti la fisiologia costituzionale del rapporto tra Governo e Parlamento. Si iscrive in questa logica lo stesso art. 10 della legge di contabilità, relativo al Documento di economia e finanza (ma che può essere ritenuto valido per analogia con la relativa Nota di aggiornamento), che esplicitamente prevede una struttura del Documento in conformità a quanto risulta dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. È evidente, dunque, anche per questo verso, che si registra una torsione nell'assetto dei rapporti tra poteri legislativo ed esecutivo.

Va infine rilevata la novità, rispetto alle esperienze degli ultimi anni, di una Nota di aggiornamento 2020 che ha anche elaborato un quadro preliminare programmatico per il successivo periodo 2024-2026, onde assicurare la coerenza

fra le ipotesi formulate dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), il Bilancio 2021-2023 e la strategia di riduzione del rapporto debito/Pil.

b. Gli effetti finanziari della legge di bilancio 2020 ed il ruolo delle varie componenti

Per i profili relativi alla manovra di politica di bilancio nei suoi aspetti complessivi e alle varie politiche di settore, si rinvia alla citata memoria della Corte del 24 novembre u.s. presso le Commissioni bilancio congiunte dei due rami del Parlamento in riferimento al testo iniziale del disegno di legge.

Quanto all'illustrazione degli aspetti finanziari della legge al termine della sessione, occorre, come di consueto, sempre tener conto della prospettazione delle risultanze quale risulta a seguito dell'unificazione della legge di bilancio con quella di stabilità, come previsto dalla novella alla legge di contabilità approvata nel 2016 e come già attuato nelle sessioni di bilancio a partire da quella per il 2017.

b.1. Effetti in termini di saldo netto da finanziare di competenza e di cassa

Come si desume dalla documentazione governativa, al lordo delle retroazioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive nonché di minori trasferimenti ad enti previdenziali, in termini di competenza il saldo netto da finanziare peggiora di 73,6 miliardi circa per il primo anno (2021), nonché di 64,5 miliardi circa per il 2022 e di quasi 50,2 miliardi per il 2023.

Quanto al ruolo svolto dalle varie componenti della legge di bilancio nel determinare tali risultati complessivi, si rileva, per i tre anni considerati, che il descritto peggioramento per il 2021 è dovuto per più del 90 per cento agli effetti della Sezione I (componente normativa della legge di bilancio corrispondente alla precedente legge di stabilità), con un effetto negativo (peggioramento) anche della Sezione II, dunque.

Anche nel secondo anno (2022), la Sezione I continua ad aggravare il saldo, cui si aggiunge l'effetto della Sezione II per quasi 7,5 miliardi, mentre, nel terzo anno (2023), la quota di manovra di cui alla Sezione II (a legislazione vigente) contribuisce ad alleviare gli effetti peggiorativi della Sezione I nel determinare il risultato complessivo prima riportato.

Naturalmente, ai fini della valutazione degli effetti finali, vanno sempre considerati i cospicui effetti di sollievi apportati nel 2022 e nel 2023 dai citati effetti di retroazione, per un importo di quasi 13 miliardi per il 2022 e 20,5 miliardi per il 2023.

Va ricordato ancora una volta che, alla luce della nuova struttura della legge di bilancio a partire dal 2016, una quota di manovra prima afferente alla legge di stabilità risulta ora di competenza della Sezione II. Quest'ultima, dunque, oltre alle consuete determinazioni ed a quelle relative alla flessibilità in fase di formazione (verticale ed orizzontale), incorpora la parte relativa a quei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui alle corrispondenti tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Di tale autonoma componente risulta fornita evidenziazione nei documenti presentati dal Governo.

Comunque, in termini di contabilità finanziaria, dal passaggio dal primo al terzo anno ancora una volta non si evince una tendenza univoca nella funzione della Sezione II (fermo rimanendo che il risultato complessivo di cui alla legge dipende sempre, in via di gran lunga preponderante, dalla Sezione I). Infatti, come già evidenziato, l'effetto aggregato aggiornato della quota di manovra afferente alla Sezione II ha comportato una maggiore spesa netta di 5,6 miliardi circa per il 2021, che si incrementa nel secondo anno a 7,5 miliardi circa, per diventare una minore spesa di 3 miliardi circa nel terzo anno.

Sempre in tema di effetto complessivo della legge sul saldo netto da finanziare, altro documento da consultare è la Nota di variazioni, che consente, in aggiunta al documento prima esaminato, di cogliere il rapporto tra previsione di competenza e di cassa di bilancio.

Da questo punto di vista, dalla versione di tale Documento nettizzata degli effetti di alcuni decreti-legge antipandemia è possibile prevenire all'allineamento netto delle due Sezioni solo in dipendenza dalle modifiche approvate alla legge di bilancio. A tal riguardo, si osserva che i valori riferiti ai saldi del bilancio finanziario continuano a risultare distanti nel triennio nella differenza tra competenza e cassa, nel senso di valori molto più elevati di quest'ultima per i saldi. Ciò determina l'esigenza di un approfondimento delle determinanti del fenomeno, anche in quanto si dovrebbero registrare gli effetti della c.d. "competenza potenziata", al momento non appositamente esplicitati, e dovrebbero dunque produrre conseguenze le recenti novelle alla legge di contabilità, uno dei cui obiettivi era di ridurre la differenza tra previsioni di competenza e autorizzazioni di cassa, anche al fine di rallentare la creazione di residui, migliorare la comprensione dell'azione pubblica e responsabilizzare la dirigenza. Il tutto naturalmente al netto della pressione dei residui.

b.2. Effetti in termini di indebitamento netto

Naturalmente anche l'impatto complessivo della legge in termini di contabilità nazionale è desumibile dall'apposito allegato prima menzionato, sommando gli effetti dell'articolato della Sezione I e la manovra di cui alla Sezione II. Il risultato è un peggioramento di quasi 24,6 miliardi per il 2021 e di quasi 12 miliardi nel 2022, con un'inversione di segno per 3,6 miliardi circa per il 2023 (sempre al lordo delle menzionate retroazioni).

Comparando poi i riportati effetti della legge nel triennio 2021-2023 in termini di saldo netto da finanziare di competenza e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, trova conferma una differenza - molto ampia per questo triennio - in termini di minor impatto (quindi minor peggioramento) per la seconda contabilità per ciascuno dei primi due anni del triennio, mentre per il terzo anno ad un peggioramento in termini di contabilità di bilancio corrisponde un miglioramento in termini di contabilità nazionale. Va tenuto conto, però, della particolarità della quota di manovra dovuta al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sempre avuto riguardo all'indebitamento netto, la Sezione I presenta sempre un andamento peggiorativo (ancorché per importi progressivamente inferiori nel passaggio dal primo al terzo esercizio), tale da sommarsi con quello della Sezione II, per i primi due anni, con la compensazione che avviene in virtù delle retroazioni (in parte nel 2022 e in maniera tale da contribuire ad invertire il segno per il 2023). Da quest'ultimo punto di vista (2023), la Sezione II presenta, infatti, un saldo migliorativo, concorrendo al descritto saldo lordo di segno positivo.

In termini di contabilità nazionale, dunque, la quota di manovra sulla spesa di cui alla Sezione II non evidenzia risultati di segno univoco nella distribuzione delle funzioni della legge, nel senso che si ha un contributo peggiorativo per i primi due anni e migliorativo per il terzo anno.

Non risultano disponibili gli effetti in termini di contabilità nazionale della manovra attuata con la Sezione II in riferimento al dettaglio della flessibilità in fase di formazione.

c. La struttura normativa della legge di bilancio per il 2021

Va preliminarmente ricordato che la legge, in quanto approvata con la tecnica del "maxiemendamento" con contestuale apposizione della questione di fiducia, consta, per la Sezione I, di un articolo 1 contenente 1150 commi, il che ne

rende particolarmente disagiata la lettura, come nei precedenti anni. Ciò naturalmente in riferimento alla Sezione I, relativa alle misure di carattere normativo per la realizzazione degli obiettivi programmatici (i successivi articoli si riferiscono alla Sezione II).

Con riferimento poi, più in particolare, alla funzione svolta dalle varie componenti della legge, vengono di seguito espresse considerazioni partitamente per le due Sezioni (i dati finanziari sono stati già prima esposti). Lo stesso vale per la questione della misura in cui il nuovo assetto possa ritenersi tale da avere complessivamente acquisito una natura di diritto sostanziale: sul tema - dalle implicazioni anche di teoria generale - riflessioni sono state già svolte nell'audizione parlamentare del 26 maggio 2016 e vengono di seguito effettuati approfondimenti in riferimento in particolare alla Sezione II, la cui struttura presenta le maggiori novità rispetto all'ordinamento previgente alla citata novella del 2016.

c.1. La Sezione I

Vengono di seguito esaminati, in riferimento alla Sezione I ed in analogia con l'esame condotto per le leggi di bilancio degli ultimi anni, i profili riguardanti la funzione ed il contenuto di tale Sezione, tenuto conto che l'ordinamento contabile pone il vincolo della coerenza dei relativi risultati rispetto agli obiettivi programmatici.

c.1.1. Il contenuto

Sul tema del rispetto dei contenuti ammissibili così come assegnati alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità, va confermata la presenza di norme di natura difforme rispetto alle prescrizioni della medesima legge di contabilità e della stessa legge n. 243 del 2012. Ciò continua a rappresentare un'anomalia sul piano istituzionale, come già segnalato negli anni più recenti.

Il fenomeno, dunque, viene registrato anche per la sessione di bilancio 2020. Si registra infatti, come di consueto, la diffusa presenza di norme di dubbia coerenza con il divieto di introdurre disposizioni prive di effetti finanziari netti ovvero contenenti interventi microsettoriali e localistici.

Come messo in luce già nelle Considerazioni generali, si ricorda ancora una volta, in particolare, che, in base al nuovo assetto ordinamentale, il citato divieto contenutistico assume una valenza diversa, dopo l'entrata in vigore della

richiamata novella alla legge di contabilità, che ha dato attuazione al corrispondente art. 15 della menzionata legge c.d. “rinforzata” n. 243 del 2012, a sua volta attuativa di un espresso richiamo contenuto dell’art. 81 Cost., sesto comma (contenuto della legge di bilancio). Come la Corte ha già osservato più volte, gli effetti della presenza di norme difformi dalle prescrizioni della legge di contabilità andrebbero valutati alla luce delle conseguenze che derivano dalla violazione del quadro di regole “rinforzato”, che - come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale - si pone come attuativo dell’art. 81 Cost.

Già nella citata audizione del 26 maggio 2016 la Corte aveva fatto presente che “la riproposizione, ad opera della legge ‘rinforzata’ e della relativa legge attuativa (l’iniziativa legislativa qui in esame), del descritto vincolo contenutistico per la prima sezione della legge di bilancio presenta dunque profili di particolare delicatezza e può comportare il problema delle conseguenze della relativa violazione sotto il profilo della giustiziabilità. La questione potrebbe porsi, ora, in termini ancor più stringenti rispetto al passato, essendo la legge ‘rinforzata’ direttamente attuativa di una norma costituzionale”.

Peraltro, anche nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva del 2015 da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati sugli strumenti di bilancio, si era accennato alle “conseguenze, anche di carattere costituzionale”, che si potevano determinare in caso di violazione dei limiti contenutistici fissati dalla legge n. 243 del 2012 in merito alla Sezione I della legge unificata di bilancio.

c.1.2. La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) come strumento di medio periodo

Come si può desumere dagli effetti finanziari prima riportati, altro profilo da sottolineare, dal punto di vista della distribuzione temporale della manovra attuata con la legge in esame, è che quest’ultima non presenta una dimensione essenzialmente di breve periodo, con una concentrazione di effetti riferita cioè principalmente al primo anno del triennio, come era accaduto in precedenti legislature in riferimento alla legge di stabilità. Infatti, la legge di bilancio per il 2021 si conferma quale strumento ai fini della manovra di finanza pubblica anche in un’ottica di medio periodo ed è tale da fungere così da strumento per la regolazione della finanza pubblica di carattere programmatico, sia pure con profili annuali non omogenei in riferimenti ai singoli anni e ai singoli saldi e quantitativamente decrescenti per i primi due anni per la componente espansiva (al terzo anno, si ha un’inversione di segno per la contabilità nazionale, sempre al lordo delle retroazioni).

c.1.3. La struttura dal punto di vista finanziario: la definizione dei saldi

I saldi di bilancio risultano espressi senza la nettizzazione – precedente alle recenti novelle della legge di contabilità - delle regolazioni contabili e debitorie.

Come già ricordato nel corso della Relazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2019, sul tema la Corte si era espressa in senso favorevole nel corso della ripetuta audizione parlamentare del 26 maggio 2016. Peraltro, la legge di contabilità prevede la relativa indicazione nell'ambito del prospetto di raccordo tra bilancio e conto delle pubbliche amministrazioni, in base all'art. 21, comma 12-*quater*, della legge di contabilità, come in effetti avviene. Come già osservato per la precedente legge di bilancio, si nota, però, in tema di limite massimo del ricorso al mercato finanziario, che, risultando - tale obiettivo - fissato al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato, pur considerandosi la natura gestionale della disposizione, ciò nondimeno sarebbe stato opportuno che la Relazione tecnica avesse offerto un quadro di dettaglio delle previsioni al riguardo (che si riflettono sui Titoli I e III della spesa), essendo al momento resi noti solo gli ammontari complessivi sul lato delle entrate e delle spese.

Quanto poi all'aspetto riferito all'indicazione dei saldi di contabilità finanziaria in termini di competenza e di cassa, si evidenzia che nella citata audizione la Corte aveva condiviso la doppia indicazione, dovendosi tener conto (soprattutto in prospettiva) anche del potenziamento della cassa di cui alle novelle della legge di contabilità. L'indicazione dei saldi anche di cassa si inserisce dunque anche all'interno di un tema più ampio, riguardante il progressivo maggior peso delle rappresentazioni diverse da quella legata alla mera contabilità finanziaria di competenza, anche ai fini dell'individuazione e della gestione dell'intera gamma dei saldi-obiettivo, la cui rappresentazione nelle diverse contabilità presenta connessioni di carattere sistematico. Si segnala comunque che, anche nella legge di bilancio per il 2021, non viene fornita spiegazione del fatto che, mentre il ricorso al mercato di cui all'art. 1, comma 1, è riferito al solo dato di competenza, l'allegato richiamato dal comma medesimo riporta anche il relativo dato di cassa, come prevede la legge di contabilità, a parità di effetto giuridico tra le due indicazioni.

c.2. La Sezione II

c.2.1. Il contenuto

La conseguenza delle profonde modifiche all'ordinamento contabile approvate a partire dal 2016 si è posta in termini di una rivisitazione profonda della struttura della decisione di bilancio, in particolar modo per la Sezione II, nonché del connesso apparato documentativo. In occasione della quarta attuazione della normativa, lo sforzo prodotto dal Governo è stato notevole, considerando la quantità di dati e lo stesso carattere ancora sperimentale di alcuni istituti, come l'unità elementare del bilancio costituita dall'azione (in corso di sperimentazione), all'interno di una ristrutturazione complessiva contrassegnata da rilevanti novità. Si tratta di temi su cui la Corte ha già avuto modo di esprimersi in varie sedi.

Quanto, dunque, alla struttura della nuova Sezione II, a seguito delle recenti novelle alla legge di contabilità ed in aggiunta a quanto già riportato in riferimento all'effetto finanziario delle varie componenti della legge, si può rinviare, circa la nuova configurazione, alla sintesi riportata nelle precedenti Relazioni quadrimestrali e tratta dai lavori parlamentari. Ne risulta "modificata la modalità di rappresentazione dei dati contabili nei prospetti deliberativi per unità di voto, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata, per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà di manovra esercitabili con la Sezione II. In particolare, i prospetti deliberativi della seconda sezione riportano: le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali e orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa; le proposte di modifica della legislazione vigente (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la Sezione I; gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente".

Come già richiamato, la stessa relazione illustrativa al disegno di legge (che fa seguito alla circolare n. 13 del 2020 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) fa presente in via preliminare che nelle previsioni a legislazione vigente è scontata l'applicazione del nuovo meccanismo contabile degli impegni di spesa nonché la redazione del piano finanziario dei pagamenti, allo scopo di potenziare la funzione della cassa. Le previsioni scontano altresì anche i

meccanismi sperimentali di revisione dei termini di conservazione dei residui passivi di cui al decreto-legge n. 32 del 2019.

Considerato che la materia è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo essenzialmente, ad opera dei richiamati decreti legislativi nn. 29 e 116 del 2018, merita di essere inquadrato, da un punto di vista più tecnico, il contenuto aggiornato della Sezione II della legge di bilancio.

La prospettazione dei dati valevoli a livello gestionale (e dunque di controllo) è articolata sulla duplice distinzione di cui all'art. 23, comma 3, lettere a) e b), della legge di contabilità, che si riflette nelle due colonne di cui agli appositi allegati. In sintesi, da un lato, vengono offerte le previsioni formulate sulla base della legislazione vigente, ivi comprese le rimodulazioni verticali ed orizzontali, anche in funzione del cronoprogramma dei pagamenti (lettera a)). Dall'altro, vengono presentate le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate, nel senso che, unitamente agli effetti della Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica (lettera b)), come prima specificato in dettaglio.

Merita un approfondimento metodologico la citata colonna genericamente riferita all'area della rimodulazione della legislazione vigente di cui alla citata lettera a), formalmente comprensiva anche della duplice funzione svolta ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge di contabilità: si tratta della rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, nonché della reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

Come chiarito anche dalle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio prima richiamata, in tale colonna vanno a confluire una serie di funzioni. In sintesi, sono comprese le rimodulazioni dei fattori legislativi di carattere compensativo, anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione, in senso sia verticale (all'interno di un centro di responsabilità e tra centri di responsabilità), sia orizzontale; quelle compensative orizzontali di competenza e di cassa (anche di natura corrente) per tener conto del cronoprogramma (è da ritenersi riferite anche agli oneri inderogabili); quelle

orizzontali di leggi pluriennali di spesa in conto capitale permanenti e non, sempre per adeguamento al cronoprogramma (in base all'art. 30, comma 1, della legge di contabilità); infine, le reiscrizioni negli esercizi futuri per le leggi pluriennali di spesa non permanenti delle somme non impegnate (in base all'art. 30, comma 2, della medesima legge, rispettivamente lettere a) e b) della legge di contabilità, prima riportate).

Alle riportate funzioni si aggiungono quelle relative all'adeguamento al fabbisogno, con la possibilità di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti (come ricorda la prefata relazione illustrativa), nel rispetto del limite di spesa di cui alle leggi in vigore, e quella di cui agli adeguamenti ed alle regolazioni meramente quantitative della legislazione vigente, quali trovano fondamento normativo nell'art. 23, comma 3-*bis*, sempre della legge di contabilità (regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti).

Viene altresì fornito un contenuto delle Note integrative di particolare rilievo innovativo in termini di obiettivi per programmi in riferimento al triennio e di mappa di indicatori per ciascun obiettivo ed azione, con schede con gli indicatori per ciascun obiettivo e una scheda-azione suddivisa in base all'analisi economica, con l'evidenziazione delle spese di personale e relativa attribuzione alla singola unità amministrativa nonché dei riferimenti normativi.

Risultano fornite le ripartizioni intese a tener conto dei titoli (natura corrente o capitale della spesa), insieme a quella per macroaggregati, nonché quelle riferite alle rimodulazioni orizzontali per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (per missione, programma, autorizzazione e capitolo), di cui ai predetti artt. 23, comma 3, lettera a) e 30, comma 2, lettera a) della legge di contabilità. Il medesimo dettaglio è fornito per i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui all'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità. Vengono altresì prospettate le ripartizioni per tipologia di legge (ossia, adeguamento al fabbisogno, fattori legislativi, oneri inderogabili) per missione, programma e titolo, nonché le reiscrizioni delle somme non impegnate, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge di contabilità, già dianzi menzionato.

c.2.2. La funzione svolta

Nel riprendere le considerazioni già espresse in dettaglio in varie sedi circa la natura effettivamente sostanziale o meno della Sezione II alla luce delle nuove previsioni da parte della legge di contabilità, si ricorda che il Governo ha nel

passato ribadito, nelle circolari preparatorie alla previsione di bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che le modifiche alla legge di contabilità hanno conferito “natura sostanziale alla legge di bilancio (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione)”.

La Corte ha già osservato al riguardo, in linea generale, che, a proposito della Sezione II della legge di bilancio, si è in presenza piuttosto della consueta funzione (pur se ampliata nella portata) di adeguamento delle previsioni a legislazione vigente ai nuovi obiettivi, anche per quanto concerne l’area dei c.d. “fattori legislativi”, in coerenza dunque con l’assetto previgente rispetto alla novella, ossia con il testo originario della legge n. 196 del 2009.

Il bilancio tendenziale precedente alla novella costituzionale del 2012 (ancora vigente, dunque, il precedente terzo comma dell’art. 81 Cost.) già conteneva, infatti, in base al testo iniziale della legge di contabilità n. 196 del 2009, la funzione di rimodulazione dei richiamati “fattori legislativi”, con apposita evidenziazione, ed attualmente conserva un’autonoma prospettazione anche dopo le varie novelle (Sezione II). Quest’ultima costituisce comunque il “consolidato” rispetto a cui valutare l’impatto della legislazione sostanziale, consistente sia nella Sezione I della legge di bilancio sia nelle altre leggi ordinarie vigenti.

Come già rilevato in precedenti occasioni, si osserva, inoltre, sul piano sistematico, che l’assetto materiale su cui si sta ristrutturando l’ordinamento ai fini della sussunzione o meno da parte della legge di bilancio di una natura sostanziale (ad esclusione naturalmente della Sezione I) non sembra dunque rappresentare un’evoluzione decisa in tal senso (a titolo meramente esemplificativo, ciò sarebbe avvenuto se la determinazione contabile avesse potuto fungere da limite per tutte le classificazioni di spesa, come infatti non è avvenuto).

Va riconosciuto comunque che, in linea generale, l’area della flessibilità di bilancio in fase di formazione si è comunque dilatata in base alla nuova legge di contabilità, per esempio in riferimento a quella orizzontale, connessa alla revisione delle stime sia di competenza che di cassa, in questo secondo caso anche in collegamento con il potenziamento della medesima cassa di cui alle varie novelle ordinamentali, a partire da quella del 2016, ed anche per le spese correnti.

Si evidenzia in tal modo, dal quadro descritto, uno dei motivi profondi che hanno ispirato il complesso delle innovazioni metodologiche intervenute negli ultimi anni: oltre alla novità della flessibilità orizzontale, in questo senso si può richiamare ad esempio, in tema di flessibilità “verticale”, l’ampliamento di tale

possibilità all'intero singolo stato di previsione, mentre il sistema previgente ne limitava l'ambito all'interno del programma ovvero tra programmi di ciascuna missione, sempre a livello previsionale.

A proposito, poi, della misura in cui è stata utilizzata tale possibilità di manovra, la documentazione governativa ne dà conto partitamente per le due forme di flessibilità, nei termini prima illustrati. Gli aspetti quantitativi offerti danno la misura dell'utilizzo delle possibilità consentite.

Per quanto attiene alla flessibilità verticale, la riallocazione all'interno del singolo Ministero si è concretizzata in un movimento complessivo pari a circa 2,7 milioni per il 2021 (superiore all'importo relativo al 2022, per un totale nel triennio di quasi 5 milioni), che ha interessato, per la gran parte, il Ministero dello sviluppo economico.

Per la flessibilità orizzontale - che, diversamente da quella verticale, non soggiace al vincolo della compensazione per esercizio, ma a quello dell'ambito del periodo pluriennale di riferimento - si è avuta infatti una riduzione di risorse nel primo anno (per quasi 0,5 miliardi), con un leggero decremento per l'anno successivo (quasi 9 milioni per il 2022) ed un aumento netto di 1,1 miliardi per il 2023, la cui compensazione avviene ovviamente negli anni successivi per 700 milioni.

c.2.3. Osservazioni

a. Le carenze informative

Come prima sintetizzato, anche in base a quanto confermato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, Sezione II, le previsioni di bilancio per il 2021 tengono conto di numerosi fattori, molti dei quali innovativi. Il riferimento è, nelle parole del Governo, alle modifiche intervenute nel 2018 in tema di struttura del bilancio e quindi in particolare all'applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa e alla redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio, nonché della revisione dei termini di conservazione dei residui passivi disposti con il decreto-legge n. 32 del 2019. Inoltre, le previsioni a legislazione vigente scontano il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il decreto correttivo n. 116 del 2018, sempre secondo quanto riferito dal Governo nella richiamata relazione illustrativa.

Alla luce di tali significative innovazioni al quadro ordinamentale della contabilità di Stato, sarebbe stato da attendersi un'illustrazione della misura in cui abbiano impattato nella costruzione degli stanziamenti almeno le principali novità istituzionali.

Oltre alle citate carenze ai fini della ricostruzione del passaggio alla "competenza potenziata", lo stesso si può rilevare per la revisione dei termini di conservazione dei residui passivi di cui al citato decreto-legge n. 32 del 2019, il cui effetto sulle previsioni non è enucleabile in base ai dati messi a disposizione, ma va a comporre la previsione nel suo complesso. Una conseguenza nel senso dell'incremento della previsione (almeno) di competenza degli stanziamenti dovrebbe poi conseguire dalla progressiva soppressione delle gestioni a contabilità speciale, con un impatto che dovrebbe consistere nel riafflusso in bilancio di mezzi di tesoreria, con effetti espansivi, dunque, sulla previsione di competenza: anche in questo caso mancano però dati quantitativi.

Si rammenta che è la stessa circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui criteri per le previsioni di bilancio per il triennio successivo ad indicare la verificabilità come tra i principi da rispettare nel senso che si deve "poter ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni", come prevede la citata circolare n. 13 del 2020.

Lo stesso si può rilevare per la conferma della novità, nella prospettazione dei dati di cui al disegno di legge di bilancio 2021, rappresentata dall'evidenziazione, per le azioni ed i capitoli, della quota "disponibile". Sulla tecnica di quantificazione di tale quota non vengono fornite indicazioni né in dettaglio né sul piano definitorio, in riferimento - ad esempio - alla predetta tripartizione della spesa in base all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità (oneri inderogabili, fattori legislativi, adeguamento al fabbisogno). Probabilmente trattasi di un'indicazione volta ad individuare la quota aggredibile in sede di emendabilità parlamentare, ma ciò non vale a superare l'esigenza di un chiarimento, almeno a livello definitorio. Si ricordano inoltre le già segnalate carenze informative in tema di coefficienti nel passaggio tra le varie contabilità.

Va aggiunto poi che, nell'ambito delle stesse rimodulazioni, continua a non essere ricostruibile l'autonoma componente legata alla spesa permanente, la disciplina del cui istituto è rimasta, invece, nella sua autonomia all'interno della

novellata legge di contabilità (art. 30, comma 6, che rinvia alle rimodulazioni di cui al citato art. 23, comma 3, lettera b)).

Occorre poi rilevare, per le varie componenti della flessibilità come prima sintetizzate, che continua a non risultare dimostrato il rispetto del divieto di finanziare la maggiore spesa corrente con la minore spesa in conto capitale previsto dalla legge di contabilità, da riferirsi presumibilmente alla sola flessibilità verticale (quella orizzontale dovrebbe essere in generale vincolata all'ammontare delle risorse di cui alla singola legge, senza "travasi" tra leggi).

Come riportato, risultano forniti dettagli a proposito delle entrate c.d. "stabilizzate" ai sensi del richiamato art. 23, comma 1-*bis*, della legge di contabilità, mentre non viene fornita evidenza complessiva, nelle varie relazioni, degli effetti dell'utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 34-*bis*, commi 3 e 4, nonché 34-*ter*, comma 5 (quest'ultimo consistente nelle reiscrizioni di somme non impegnate e dei residui passivi perenti eliminati nonché di quelli riaccertati). Si è tenuto conto ovviamente dell'estensione della facoltà - ad opera del citato decreto-legge n. 32 del 2019 - alle spese pluriennali anche di carattere permanente, come conferma la richiamata circolare n. 13 del 2020 nonché la stessa richiamata relazione illustrativa al disegno di legge.

Da un punto di vista generale va comunque notato che la suddivisione delle spese, prima richiamata, per tipologie di leggi riveste un apprezzabile interesse che si colloca al di là del dato contabile, in quanto rappresenta un raggruppamento di fattispecie legislative dal punto di vista finanziario che solo in parte (ad es. per la fattispecie regolata dall'art. 30 della legge di contabilità, ossia per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale) trova una disciplina nell'ordinamento. Rimane fermo infatti che, al di fuori di tale catalogazione, non si rinviene altra forma di codificazione delle tipologie delle forme legislative, che si sostanzia dunque nell'elenco di cui al menzionato art. 21, comma 5, della legge di contabilità.

b. Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"

Come è noto, il rafforzamento della fase della cassa nella previsione e nella gestione del bilancio consente al Governo, secondo quanto più volte da quest'ultimo dichiarato, di raggiungere il risultato di una più immediata comprensione dell'azione pubblica, in quanto in tal modo si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva, rendendo più stretto, in tal modo, il legame tra la decisione parlamentare

sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa. L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti consente una riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché un migliore controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione, come ribadito da ultimo nella più volta richiamata circolare n. 13 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ciò impone alle Amministrazioni un'impostazione diversa ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Già per la sessione 2018, la Corte aveva osservato che le relazioni fornite dal Governo al disegno di legge di bilancio non riportavano quantificazioni ovvero informazioni sugli effetti sulle previsioni in connessione all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 del richiamato sistema della competenza c.d. "potenziata". Ciò poteva trovare una giustificazione – aggiungeva la Corte - nel fatto che tali effetti si sarebbero potuti presumibilmente esplicitare a pieno nella sessione successiva (2019): questo non è accaduto neanche in riferimento alla sessione 2020.

Anche se l'avvenuto passaggio al nuovo sistema da tre anni sbiadisce l'esigenza di conoscere gli effetti dello *switch*, essendo ora il tutto incorporato nelle nuove previsioni e potendosi ragionevolmente supporre che è stato nel primo anno che si sarebbero dovuti produrre gli effetti più rilevanti, ciò nondimeno, per un'esigenza di trasparenza, sarebbe stato doveroso un chiarimento sul punto, anche *una tantum*. Ciò anche per meglio porre nelle condizioni di effettuare una ricostruzione ed un monitoraggio, tenuto conto del fatto che comunque nella documentazione governativa, come prima riportato a proposito della relazione illustrativa e della circolare n. 13, è stata confermata l'adozione del principio della nuova competenza e le previsioni debbono essere ispirate, tra l'altro, al principio della verificabilità, nel senso prima riportato.

c. Il raccordo tra previsione di bilancio e leggi sostanziali

La Corte in varie sedi ha fatto presente che sul citato più stretto legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa – in estrema sintesi – si può esprimere un giudizio positivo in linea teorica, nel presupposto che l'apparato documentativo offerto dal Governo dovrebbe consentire il costante raccordo tra la previsione di bilancio e l'autorizzazione legislativa sottostante alla previsione stessa. Ciò per una serie di motivazioni la più rilevante delle quali consiste nel rispetto sostanziale del principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost., per il fatto che ciò che è deliberato con legge non può essere modificato in sede amministrativa. L'esigenza nasce anche dal fatto che, di conseguenza, la stessa legge di contabilità richiama costantemente il raccordo tra poste contabili e titolo giuridico sottostante. La necessità di una completa evidenziazione di tale raccordo in tutte le prospettazioni di bilancio è stata ribadita dalla Corte anche nei vari pareri espressi annualmente sulla sperimentazione riguardante l'adozione dell'azione quale unità elementare di bilancio, tenuto conto del collegamento con il principio più generale di sovranità, prima richiamato.

Si tratta di una materia in evoluzione, avuto riguardo alle modalità in cui tali principi ed esigenze si declinano nell'evoluzione della struttura della legge di bilancio. Per quanto riguarda la sessione 2020, ferma rimanendo la necessità della piena esaustività del nomenclatore degli atti (particolarmente rilevante anche in presenza di norme primarie che modificano stanziamenti tra piani gestionali all'interno di singoli capitoli), il raccordo tra norma e posta contabile viene presentato a livello analitico ed in modo non sistematico essenzialmente in riferimento all'azione, nella relativa scheda facente parte delle Note integrative, avuto riguardo ai criteri di formulazione delle previsioni.

Se per un verso ciò consente comunque una ricostruzione anche per missione e per programma tenendo conto del criterio della classificazione economica, per altro verso non si dispone però dell'elenco completo delle fonti normative finanziariamente rilevanti che costituiscono la legislazione vigente alla base delle previsioni, almeno in riferimento alla scheda-azione, come prevede l'art. 21, comma 11, lettera a), della legge di contabilità (indicazione dei riferimenti legislativi). Merita di essere ricordato poi che lo stesso art. 34, comma 2, della medesima legge continua a prevedere la competenza giuridica riferita al nuovo criterio della esigibilità debba essere costruita "nel rispetto delle leggi vigenti", quale non è possibile sempre verificare a livello analitico in base alla documentazione presentata.

Più in generale, viene sì fornito il raccordo con le unità di bilancio, ma non si dispone della composizione di ciascuna di queste ultime in riferimento al singolo dato normativo: ciò vale sia per il capitolo che per l'azione. Ciò rappresenterebbe il dato più rilevante ai fini della comprensibilità delle motivazioni sottostanti ogni singola previsione.

Appare difficile dunque ricostruire non solo l'effetto dell'entrata in vigore del nuovo sistema della competenza potenziata, come prima messo in luce, ma, più in generale, la misura in cui la previsione analitica delle poste contabili sia da raccordare alle leggi vigenti e come, pertanto, il complesso normativo "a monte" sia stato tradotto in uno stanziamento, con le valutazioni che ciò implica di esercizio in esercizio.

In definitiva, circa l'argomento del raccordo titolo-previsione, pur risultando, l'ammontare delle informazioni fornite, comunque rilevante, l'esigenza di base che va tenuta sempre presente è quella riferita alla completezza dei riferimenti alle leggi in essere. Per quanto concerne la sessione 2020, le indicazioni fornite appaiono spesso troppo scarse, a fronte del notevole ammontare di leggi in vigore con rilevanza finanziaria, e comunque senza un chiaro raccordo tra dato contabile e relative componenti normative. Lo schema riproposto per la sessione 2020 non appare discostarsi dunque da quello seguito nelle sessioni precedenti in riferimento a quest'ultimo dato essenziale.

d. La questione della Relazione tecnica

Come già messo in luce nelle Considerazioni generali circa i profili problematici, sul piano metodologico, della nuova Sezione II, va ricordato ancora una volta che uno dei punti su cui da tempo si era insistito nel dibattito è costituito dal grado di dettaglio e di esaustività della Relazione tecnica concernente la legislazione vigente. In materia era atteso uno sforzo illustrativo particolare, al fine di rendere verificabile la sostenibilità del quadro tendenziale presentato (anche per quanto concerne, per esempio, la quota della futura legislazione onerosa eventualmente incorporatavi, nonché la stessa affidabilità delle clausole di salvaguardia in essere nella legislazione ordinaria) e al contempo renderne ricostruibili almeno le linee generali.

Si tratta di un ambito in ordine al quale la Corte ha da anni richiesto un ampliamento documentativo (da ultimo nelle audizioni parlamentari in materia), sì da rendere disponibili maggiori dettagli sui criteri di costruzione dei "tendenziali", tenendo conto dell'esigenza di garantire l'attendibilità non solo del quadro di finanza pubblica, ma anche - in molti casi - delle stesse coperture

del processo legislativo ordinario, quando ad esempio riferite agli ordinari stanziamenti. Come più volte osservato, infatti, una Relazione tecnica particolareggiata sulla componente a legislazione vigente del bilancio potrebbe consentire di meglio comprendere: 1) i criteri seguiti nella costruzione della previsione (con la connessa possibilità di verificarne l'affidabilità); 2) quanta parte della futura legislazione onerosa vi sia eventualmente incorporata; 3) di conseguenza, la sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura nei casi in cui si utilizzino a tale scopo i "tendenziali"; 4) la sostenibilità tanto delle clausole di salvaguardia che insistano su programmi di spesa quanto delle stesse clausole di invarianza. Ciò è tanto più vero per la sessione 2020 a seguito, per esempio, del variare delle stime del "tendenziale" 2020 di contabilità nazionale, a seguito delle scelte di compensazione dei vari decreti-legge cd. "Ristori", con ripercussioni, a parità di manovra, sul quadro di finanza pubblica a partire dal 2021, come già indicato in precedenza.

Va comunque tenuto presente che la legge di contabilità aggiornata prevede l'esposizione nella Relazione tecnica solo dei criteri "essenziali" utilizzati per la formulazione (art. 21, comma 12-bis) delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II, criteri interpretati nel senso di prospettare il profilo dell'analisi economica. A fronte di questa analisi abbastanza generica si registra però, come prima riportato, un sostanziale arricchimento delle Note integrative, sicché è possibile ricostruire per programma il dettaglio degli obiettivi e delle azioni correlate, con i relativi stanziamenti riferiti a quest'ultimo livello.

Essendo stata riproposta la struttura degli anni precedenti, ancora una volta occorre dunque esprimere l'auspicio che negli anni a venire si possano ulteriormente affinare le tecniche di esposizione di un tale quadro analitico, mettendo in luce, a livello di unità elementare, il riferimento al dato normativo presupposto: ciò anche ai fini del controllo, come prima ricordato. Probabilmente, lo sforzo da compiere da parte del Governo - giova ripetere - dovrà consistere nel riferire esaustivamente all'unità di dettaglio l'insieme delle fonti normative sottostanti.

Legge 30 dicembre 2020, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Il provvedimento d'urgenza è stato approvato, nella sua versione definitiva, con modifiche apportate durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Conseguentemente, è stata presentata in seconda lettura la relazione tecnica aggiornata, priva però dell'allegato con gli effetti finanziari delle singole norme, attesa l'invarianza generale di cui all'art. 9.

Ciò nondimeno, si rilevano alcune norme per le quali possono essere svolte talune considerazioni, per i profili di competenza.

L'art. 1, comma 4, autorizza l'AGENAS a stipulare contratti di lavoro flessibile, con copertura sull'avanzo di bilancio dell'ente. Tale schema viene seguito anche per la proroga di alcuni contratti di lavoro flessibile utilizzando in tal senso il decreto-legge n. 35 del 2019, che prevedeva la medesima modalità di soluzione del problema della copertura. Al riguardo, va considerato che ciò non appare in contrasto con la legge di contabilità solo nella misura in cui si tratta formalmente di un'autorizzazione, non di un obbligo a procedere a carico dell'ente.

Il medesimo art. 1, commi 4-bis e 4-ter, prevede autorizzazioni ad assumere personale medico da parte del Commissario per l'attuazione del Piano di rientro, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale e sul fondo speciale in via permanente: da questo secondo punto di vista, si ricorda che è stato più volte sostenuto dalla Corte che non appare ispirato a prudenza l'utilizzo di tale forma di copertura, di per sé limitata nel tempo e comunque soggetta a rivisitazioni annuali in occasione della sessione di bilancio, per far fronte ad oneri correnti di natura permanente.

Merita infine un'osservazione, infine, l'art. 6, comma 4, che dispone stanziamenti per la Regione Calabria, al fine – tra l'altro - di irrobustire la qualità e la completezza dei flussi informativi aziendali, con compensazione mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del CIPE dalla norma richiamata: la relazione tecnica, al riguardo, si limita a sostenere che la norma “non comporta oneri aggiuntivi, in quanto l'Accordo di programma sarà sottoscritto a valere sulle risorse, a legislazione vigente ancora disponibili, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988”. Non vengono fornite informazioni di carattere quantitativo, né nella norma né nella documentazione

presentata dal Governo in Parlamento, il quale, dunque, non è stato posto nella condizione di verificare, almeno, la sussistenza delle disponibilità in parola né l'eventuale assunzione di impegni sulle fonti di riferimento. Si tratta dunque di uno schema di intervento sicuramente migliorabile sotto il profilo della trasparenza.

3. LE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Viene in rilievo anzitutto la legge n. 113, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, la quale reca una generale clausola d'invarianza. Si osserva che le funzioni di cui all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 2), sembrano difficilmente conciliarsi con l'assenza di oneri, nonostante il contrario avviso della relazione tecnica: il riferimento è, ad esempio, al comma 1, lettera f), in base al quale l'Osservatorio promuove "lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti".

Seguono poi due leggi di ratifica nn. 114 e 115, rispettivamente, di esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017, e di esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. Esse non presentano problemi, per i profili di competenza, anche alla luce dei chiarimenti espressi dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare e dei presupposti dei pareri favorevoli espressi dalle Camere per i profili finanziari.

Per quanto concerne la legge n. 124, di conversione del decreto-legge n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020, non sussistono problemi per i profili di competenza, trattandosi della proroga di disposizioni per le quali vigono i limiti delle disposizioni in essere ovvero presentano carattere ordinamentale. Rimane però la questione, di rilievo anche metodologico, se gli stanziamenti in essere per far fronte agli interventi prorogati risultino capienti anche per attività di durata più lunga rispetto all'originaria versione, su cui presumibilmente erano stati calibrati gli stanziamenti medesimi.

Seguono poi numerose leggi di ratifica nn. 133 (ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), 134 (ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013), 135 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016), 136 (ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017), 138 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016), 139 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016), 140 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016), 141 (ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016), 143 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007), 144 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007), 145 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017) e 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999). Esse non presentano generalmente problemi, per i profili di competenza, tenuto conto in molti casi dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare in sede consultiva e puntualmente recepiti dai pareri favorevoli delle Commissioni bilancio. Si osserva che tra gli argomenti oggetto di chiarimento sussiste anche la frequente interpretazione secondo cui il richiamo testuale al fondo speciale 2019-2021 deve intendersi riferito al triennio successivo: ciò trae giustificazione dal notevole lasso di tempo che intercorre sovente dalla data di presentazione del disegno di legge di ratifica e la relativa approvazione definitiva, il che induce, per evitare la terza lettura parlamentare e dunque per economia degli atti, ad approvare il provvedimento nel presupposto che il riferimento effettivo sia diverso da quello di cui al testo della legge. Ciò non esime però dall'osservare che comunque si è in presenza di

un'anomalia, che potrebbe essere superata con una diversa organizzazione dei lavori parlamentari.

Segue poi la legge n. 155, recante l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato: essa non presenta profili finanziari.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Per quanto concerne il decreto-legislativo n. 116, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, sussiste nel testo una clausola d'invarianza, di carattere precettivo (art. 9): si osserva che sarebbe stato opportuno comunque meglio illustrare i motivi per cui i compiti previsti in particolare dagli artt. 1, comma 15, e 2, possono essere svolti senza aggravii di spesa.

Non comportano poi profili finanziari i decreti legislativi nn. 118, concernente l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 119, riguardante l'attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137). A proposito del secondo decreto, si osserva però che ugualmente la relazione tecnica avrebbe dovuto meglio specificare le motivazioni della sostenibilità della riportata clausola d'invarianza in riferimento ad esempio alla previsione di accordi di programma tra le associazioni di produttori dei veicoli e quelle che effettuano il riciclaggio ed il recupero, da una parte, e il Ministero dell'ambiente, dall'altra, diretti al conferimento di particolari rifiuti, nonché in riferimento alla trasmissione annuale (anziché triennale) alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Per quanto concerne poi il decreto legislativo n. 121, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, si osserva che la sostenibilità della clausola d'invarianza si basa sul fatto che nel piano economico-finanziario sia previsto che i costi di gestione dei rifiuti, inclusi quelli eventuali riferiti alla realizzazione di nuovi impianti, siano indicati e ricompresi nella tariffa, il che non determinerebbe ricadute negative sul bilancio delle Regioni, in base a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Camera dei deputati: ciò significa quindi che solo *ex post* sarà possibile eventualmente verificare l'effettiva invarianza di oneri, il che non appare ispirato alla dovuta prudenza.

Quanto al decreto legislativo n. 122, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018,

recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il Governo, secondo le affermazioni svolte nel corso dell'*iter* consultivo della Camera dei deputati dal competente rappresentante, ha escluso profili finanziari in quanto "i soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato saranno comunque tenuti a rispettare i vincoli di bilancio previsti, che non consentono di sostenere spese ulteriori rispetto alle risorse già stanziata": il che non esclude degli oneri, dunque.

In merito al decreto legislativo n. 142, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, il testo non sembra presentare profili di onerosità, posto che effettivamente le nuove valutazioni anche a carico di enti pubblici possono essere sostenute senza aggravii di oneri, come ha confermato peraltro il rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati.

Il decreto legislativo n. 147, riguardante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare in sede consultiva, presenta una clausola d'invarianza che si può valutare come sostenibile.

Il decreto legislativo n. 152, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, non sembra presentare profili di rilievo dal punto di vista finanziario: comunque, il provvedimento è dotato di clausola d'invarianza.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 153, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione, nonostante la clausola d'invarianza non risulta del tutto dimostrato che le amministrazioni pubbliche interessate possano far fronte ai compiti previsti senza affrontare costi.

Quanto poi al decreto legislativo n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, anche alla luce del fatto che il testo è corredato di clausola di neutralità nonché delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, che hanno escluso l'insorgenza di oneri per le pubbliche amministrazioni, non vi sono problemi, per quanto di competenza.

Non presenta infine problemi per i medesimi profili il decreto legislativo n. 177 (in materia di ridefinizioni dei collegi elettorali a seguito della recente modifica costituzionale circa il numero dei parlamentari), il cui testo è peraltro corredato di clausola d'invarianza.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Alto n.
Leggi									
1	113	14 agosto 2020	Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni	224	9 settembre 2020			Gov.	S. 867 C. 2117 S. 867-B
2	114	14 agosto 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017	225	10 settembre 2020			Gov.	S. 1123 C. 2120
3	115	14 agosto 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019	226	11 settembre 2020		1	Gov.	S. 1376 C. 2360
4	120	11 settembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale	228 (S.O. 33)	14 settembre 2020	76/2020	2	Gov.	S. 1883 C. 2648
5	124	25 settembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020	240	28 settembre 2020	83/2020		Gov.	C. 2617 S. 1928
6	126	13 ottobre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia	253 (S.O. 37)	13 ottobre 2020	104/2020	3	Gov.	S. 1925 C. 2700
7	127	8 ottobre 2020	Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019	256 (S.O. 38)	16 ottobre 2020			Gov.	C. 2572 S. 1912
8	128	8 ottobre 2020	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020	256 (S.O. 38)	16 ottobre 2020			Gov.	C. 2573 S. 1913
9	133	1 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005	263	23 ottobre 2020		4	Parl.	S. 257 C. 2165
10	134	8 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013	267	27 ottobre 2020		5	Gov.	S. 1171 C. 2373
11	135	8 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016	268	28 ottobre 2020		6	Gov.	S. 1084 C. 2523
12	136	12 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017	268	28 ottobre 2020			Gov.	S. 1136 C. 2121
13	138	12 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016	270	29 ottobre 2020			Gov.	S. 1111 C. 2119
14	139	12 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016	270	29 ottobre 2020		7	Gov.	S. 1079 C. 2521
15	140	13 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016	271	30 ottobre 2020			Gov.	S. 1137 C. 2122

Leggi									
N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
16	141	13 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016	271	30 ottobre 2020			Gov.	S. 1168 C. 2359
17	143	8 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007	273	2 novembre 2020		8	Gov.	S. 1139 C. 2123
18	144	8 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007	273	2 novembre 2020		9	Gov.	S. 1140 C. 2229
19	145	12 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017	274	3 novembre 2020			Gov.	S. 1141 C. 2230
20	146	13 ottobre 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999	275	4 novembre 2020			Gov.	S. 1172 C. 2333
21	155	13 novembre 2020	Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale e del volontariato	294	26 novembre 2020			Parl.	S. 1795 C. 2527 S. 1795-B
22	159	27 novembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020	300	3 dicembre 2020	125/2020	10	Gov.	S. 1970 C. 2779
23	173	18 dicembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattamento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	314	19 dicembre 2020	130/2020		Gov.	C. 2727 S. 2040
24	176	18 dicembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	319 S.O. 43	24 dicembre 2020	137/2020	11	Gov.	S. 1994 C. 2828

segue

Leggi									
N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
25	178	30 dicembre 2020	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023	322 S.O. 46	30 dicembre 2020			Gov.	C. 2790 C. 2790-bis S. 2054
26	181	30 dicembre 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario	323	31 dicembre 2020	150/2020	12	Gov.	C. 2772 S. 2045
Decreti Legislativi									
1	116	3 settembre 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	226	11 settembre 2020		13	Gov.	169
2	118	3 settembre 2020	Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	227	12 settembre 2020			Gov.	167
3	119	3 settembre 2020	Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	227	12 settembre 2020			Gov.	166
4	121	3 settembre 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	228	14 settembre 2020			Gov.	168
5	122	15 settembre 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	229	15 settembre 2020			Gov.	187
6	142	16 ottobre 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	271	30 ottobre 2020			Gov.	186
7	147	26 ottobre 2020	Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155	276	5 novembre 2020			Gov.	175
8	152	26 ottobre 2020	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale	285	16 novembre 2020			Gov.	191

segue

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
9	153	26 ottobre 2020	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione	285	16 novembre 2020			Gov.	190
10	160	12 novembre 2020	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167	304	7 dicembre 2020			Gov.	101-bis
11	177	23 dicembre 2020	Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51	321 S.O. 45	29 dicembre 2020			Gov.	225

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI
DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO SETTEMBRE -
DICEMBRE 2020**

(in migliaia)

	2019	2020	2021	2022
Leggi				
115		12.008	12.008	12.008
120		99.681	124.187	170.685
126		32.847.330	11.868.946	3.907.750
133	1.000	1.000	1.000	1.000
134		483	440	453
135		6		6
139		5		5
143	185	185	195	195
144	200	193	200	193
159		115.902	72.800	
176		19.075.493	8.510.923	292.400
181		15.319	73.909	73.591
Totale	1.385	52.167.604	20.664.609	4.458.286
Decreti legislativi				
dlgs 116		110.000		
Totale	0	110.000	0	0
Totale complessivo	1.385	52.277.604	20.664.609	4.458.286

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO SETTEMBRE -
DICEMBRE 2020

(in migliaia)

	2019	2020	2021	2022	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	1.385	19.162	6.323	20.847	47.717	0,06
<i>c/ capitale</i>	0	50.000	20.000	10.000	80.000	0,09
Totale fondi speciali	1.385	69.162	26.323	30.847	127.717	0,16
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	15.083.014	5.079.157	1.599.550	21.761.721	27,95
Nuove o maggiori entrate	0	1.019.500	9.183.476	1.615.600	11.818.576	15,18
Altre forme di copertura	0	36.032.934	6.917.870	1.212.291	44.163.095	56,71
Totale	1.385	52.204.610	21.206.826	4.458.288	77.871.108	100
Decreti legislativi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	0	110.000	0	0	110.000	100,00
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	0	110.000	0	0	110.000	100
Totale complessivo	1.385	52.314.610	21.206.826	4.458.288	77.981.108	

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

SCHEDA N.1

Legge 14 agosto 2020, n. 115 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
8 della Conven- zione	-	Spese di missione per l'invio in missione a Manchester di 2 funzionari appartenenti all'area dirigenziale per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di SKAO, per un massimo di 6 missioni l'anno della durata di 2 giorni, in attuazione della Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array			8	8	8	3	2, lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			10.000	10.000	10.000
10 della Conven- zione	-	Contributo per i costi di costruzione e i costi operativi all'osservatorio Square Klometre Array, in attuazione della Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array			12.000	12.000	12.000	3	2, lett. b)	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.008	2.008	2.008
		TOTALE			12.008	12.008	12.008			TOTALE			12.008	12.008	12.008

SCHEDA N. 2

Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	1	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finalizzata a garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie		30.000			7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			17.000		
							7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			700		
							7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			1.700		
							7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'interno			1.700		
							7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo			900		
							7	6	Accantonamento parte capitale - Ministero della salute			8.000		
7	7-bis	Istituzione presso il MIT di un Fondo da destinare ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP), al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni		1.000		2.000	7	7-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			1.000		2.000
11	2	Compensi dei due sub-commissari nominati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, al fine del coordinamento e della realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità		100	200	200	11	2	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			100	200	200

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	1 e 2	Rideterminazione dello stipendio tabellare per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	All. 3		39.910	41.390	42.090								
20	1 e 2	Rideterminazione delle indennità di rischio e mensile per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	All. 3		19.570	51.220	51.810								
20	1 e 2	Rideterminazione dell'assegno di specificità per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	All. 3			10.030	20.450								
20	1 e 2	Rideterminazione del compenso per lavoro straordinario per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	All. 3		1.440	1.440	1.440								
20	3	Incremento dell'attribuzione annua delle ore di lavoro straordinario per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle altre attività istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	*			1.096	8.000	20	14	Utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 133, legge n. 160 del 2019, diretto all'adozione di provvedimenti normativi finalizzati alla valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia			65.000	120.000	164.500
20	4	Incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti e di razionalizzare il quadro dei rispettivi istituti retributivi accessori	All. 3		920	5.006	18.541								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	5 lett. a)	Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche nel settore aeronavale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia				1.161	3.871								
20	5 lett. b)	Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche nel settore dei sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia				400	1.334								
20	5 lett. c)	Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche nel settore nautico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia				553	1.842								
20	6	Riconoscimento di un assegno <i>in integrum</i> al personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra o capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni	*			830	1.938								
20	7, lett. a)	Incremento del Fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione	All. 3			73	504								

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
20	7, lett. b)	Incremento del Fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la retribuzione di risultato	All. 3			31	215					
20	8, lett. a)	Incremento del Fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione	All. 3			20	139					
20	8, lett. b)	Incremento del Fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la retribuzione di risultato	All. 3			6	43					
20	9	Incremento del Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	All. 3			950	4.500					
20	11	Incremento annuale dei Fondi incentivanti per il personale dirigente di livello generale, personale dirigente di livello non generale, personale direttivo e personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	*		0	1	173					
20	14	Oneri indiretti derivanti dalla valorizzazione del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco			3.161	5.800	7.615					
26	1	((Realizzazione della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione))	*		2.000	2.000	2.000	26	22	((Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 403, legge n. 160/2019))		2.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
38	1, lett. e) e g)	Minori entrate derivanti dalla soppressione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche che prevedevano la corresponsione di un contributo annuale da allegare alla dichiarazione delle comunicazioni elettroniche			280	280	280	38	7	a Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico			280	280	280
41	2	((Finanziamento delle attività di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, co. 5, legge n. 144/1999))				900	900	41	2	b (Nell'ambito della ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 7, legge n. 144/1999))				900	900
50	4	Contributo a favore della Scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'art. 17-bis, d.l. n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010, al fine di assicurare l'organizzazione e il funzionamento della scuola medesima per assicurare il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali			300	700	700	50	4	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, legge n. 120/2002, relativa all'ottemperanza degli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici			300	700	700
62-ter	1	Minori entrate derivanti dalla riduzione della misura del canone di superficie dovuto per le concessioni in titolo al singolo concessionario di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi			3.000	3.000	3.000	62-ter	2	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			3.000	3.000	3.000
63	1	((Interventi di attuazione del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque))			50.000	50.000	50.000	63	6	d (Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020))			50.000	50.000	50.000
TOTALE					99.681	124.187	170.685	TOTALE					99.680	124.180	170.680

* Fonte: relazione tecnica

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	1	Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, che nella stagione sportiva 2019/2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro	All. 3		13.000			2	2	b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 98, co. 7, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, disposta dal co. 2 del medesimo articolo	1	21.100		
2	1	Contribuzione figurativa connessa alla concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, che nella stagione sportiva 2019/2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro	All. 3		8.100										
6	1	Minori entrate derivanti dall'esonero totale dai versamenti previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ovvero trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 6 mesi dall'assunzione, ad esclusione del settore agricolo, domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato				145.400		6	5	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai co. da 1 a 3 della medesima legge			145.400	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	1	Minori entrate derivanti dall'esonero totale dai versamenti previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 3 mesi dall'assunzione	*			34.200		7	3	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai co. 1 e 2 della medesima legge				34.200	
11	1	((Assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'arsenale militare marittimo di Taranto, di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico, appartenente all'area II, posizione economica F2))			874	4.368	7.863	11	4	((A valere sulle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente))			874	4.368	7.863
12	1	((Riconoscimento di un'indennità per il mese di giugno 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività))	All. 3		23.000			12	5	((Residui delle somme stanziata ai sensi dell'art. 96, co. 5, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'art. 98, co. 6, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per il medesimo fine))			23.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
12-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri			2.900	3.900	3.900	12-bis	8	b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, co. 181, legge n. 160/2019, disposta dal co. 7 del medesimo articolo, che aveva previsto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle società sportive femminili che avessero stipulato con le atlete contratti di lavoro sportivo		2.900	3.900	3.900	
13	1	Riconoscimento e aumento dell'indennità da riconoscere per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, già beneficiari dell'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come rifinanziato dall'art. 78, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, nonchè dei professionisti che non abbiano già beneficiato della predetta indennità			530.000			13	2, lett. a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 84, co. 12, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che aveva previsto delle indennità a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19		124.800			
								13	2, lett. b)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che aveva previsto l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza		405.200			
15	1	Incremento della platea di beneficiari destinatari dei benefici incrementativi delle pensioni a favore di soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020			46.000			15	3	b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 89-bis, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, disposta dal co. 2 del medesimo articolo, che aveva previsto l'istituzione di un Fondo per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile		46.000			

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
16	1	((Rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, previsto dall'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e modificato dall'art. 68, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))			500.000			16	1	b	((Utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 22-ter, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))		500.000		
19	1	((Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, di cui all'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori))	*		30.600			19	5	b	((Utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 22-ter, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))		59.300		
19	1	((Contribuzione figurativa conseguente al riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, di cui all'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori))	*		19.200										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19	1	(Riconoscimento di un trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui legge n. 27/2020, a favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori)	*		6.500						(vedi pagina precedente)				
19	1	((Contribuzione figurativa conseguente al riconoscimento di un trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori))	*		3.000										
20	1	((Estensione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali))	*		5.100			20	1, lett. a)		((Utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente per la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo, di cui all'art. 94, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il cui stanziamento viene corrispondentemente ridotto))		9.800		
20	1	(Integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali))	*		3.700										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	1	((Esenero dal pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale nelle ipotesi di integrazione salariale per crisi aziendale per le aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali))	*		1.000					(vedi pagina precedente)					
21	1	Rideterminazione del limite di spesa previsto per gli interventi a favore del bonus baby sitter e lavoratori domestici, previsto dall'art. 25, co. 5, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			169.000			21	2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 85, co. 5, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto l'indennità per lavoratori domestici			169.000		
21-bis	4	Riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono di un periodo di congedo dal lavoro nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dalla ASL	All. 3		30.000										
21-bis	4	Contribuzione figurativa conseguente al riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono di un periodo di congedo dal lavoro nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dalla ASL	All. 3		20.000			21-bis	9	Riduzione delle risorse previste all'art. 22-ter, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			51.500		
21-bis	8	Autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisca del periodo di congedo riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dalla ASL			1.500										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
23	1	((Erogazione di una mensilità del Reddito di emergenza (Rem), di cui all'art. 82, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che presentino determinati requisiti disposti dalla norma stessa))			172.500			23	3	b	((Nell'ambito delle risorse del Fondo di emergenza di cui all'art. 82, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020		172.500			
24	2	Conferimento di incarichi di collaborazione per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per supportare le attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'art. 1, co. 602, legge n. 145/2018			25			24	12, lett. b)	Utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985			25			
24	4	Rifinanziamento del Fondo giovani per la cultura, di cui all'art. 2, co. 5-bis, d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, per favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali				1.000	1.000	24	12, lett. a) c)	Accantonamento parte corrente - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo				1.000	1.000	
24-bis	1	Finanziamento all'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale			900			24-bis	2	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			900		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
26	1, lett. a)	Proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione a attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità	*		212.100			26	1- quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			55.000		
26	1, lett. a)	Contribuzione figurativa collegata alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione a attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità	*		70.000			26	1- quater	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-ter, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			282.100		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
26	1- <i>ter</i>	Autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisca dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero disposto a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità			54.000			26	1- <i>quater</i>	(vedi pagina precedente)					
26	1- <i>quint-ques</i>	Contribuzione figurativa da versare per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche per il periodo trascorso in malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non computato ai fini del periodo di comperto	*		1.000										
26-bis	1	Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, co. 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, finalizzato all'istruzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti			1.000	1.000	1.000	26-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			1.000	1.000	1.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
27	1	((Minori entrate derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)))			1.500	500		27	1	b	((A valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, legge n. 198/2016))		1.500	500	
28	1	((Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 13, legge n. 147/2013, relativa alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese))			110.000			28	1	d	((A valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987))		10.000		
								28	1	d	((A valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014 - 2020, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013))		100.000		
29	2	((Incremento della misura della tariffa oraria da erogare per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale e del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, nonché assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, al fine del recupero dei ricoveri ospedalieri non effettuati durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19))			112.407			29	8	d	((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))		478.219		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
29	3, lett. a) e b)	((Incremento della misura della tariffa oraria da erogare per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale e del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, al fine del recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19))			355.812					(vedi pagina precedente)					
29	3, lett. c)	(Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, al fine del recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19))			10.000										
29-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali			20.000	14.000		29-bis	4				20.000	14.000	
31	1	((Autorizzazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale (Agenas) all'assunzione a tempo indeterminato di 16 unità di personale non dirigenziale nella categoria D, 6 unità di dirigente medico e 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione))			463	1.852	1.852	31	3	((A valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'art. 5, co. 5, d.lgs. n. 266/1993 che costituiscono risorse proprie dell'Agenas))			463	1.852	1.852
31	4-ter	Incremento delle risorse destinate al credito di imposta riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti ai sensi dell'art. 125, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			403.000			31	4-quinquies	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dei commi da 1 a 6 dell'art. 95, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, disposta dal co. 4-quater del medesimo articolo			403.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
31-bis	1	Corresponsione dell'onorario fisso forfettario aumentato del 50 per cento per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi elettorali costituiti presso reparti Covid-19 con almeno 100 posti letto, abilitati anche alla raccolta del voto domiciliare	*	99				31-bis	4	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno	263			
31-bis	1	Corresponsione dell'onorario fisso forfettario aumentato del 50 per cento per i componenti dei seggi elettorali speciali costituiti presso reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto, abilitati anche alla raccolta del voto domiciliare	*	164											
31-bis	5	(Erogazione dei rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40, d.lgs. n. 1/2018 ai volontari della protezione civile che siano stati nominati dal sindaco quali componenti delle sezioni elettorali ospedaliere o dei seggi elettorali)		220				31-bis	5	b	(A valere sulle risorse stanziata per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018)	220			
31-ter	1	Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro acustico, di cui all'art. 1, co. 401, legge n. 208/2015		10.000				31-ter	2	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge	10.000			
32	6- quater	(Incremento della strumentazione per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante ricorso alla modalità del lavoro agile per il personale docente e ATA che sia stato assunto mediante contratti temporanei e nel caso di sospensione dell'attività in presenza)		10.000				32	6- quater	b	(Utilizzo delle risorse del Piano operativo nazionale Istruzione 2014 - 2020)	10.000			

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32	7-bis	Incremento delle risorse del Fondo di cui all'art. 41, co. 2, d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche anche nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017			10.000	10.000		32	7-ter	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			10.000		
								32	7-ter	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				10.000	
								32-bis	2	Riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 717, legge n. 208/2015, relative al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per la realizzazione delle scuole innovative			1.500		
								32-bis	2	Riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 678, legge n. 205/2017, relative al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne			1.500	1.500	
32-bis	1	Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MIR con risorse da destinare agli enti locali per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee al fine di garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021			3.000	6.000		32-bis	2	Riduzione delle risorse previste dall'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 65/2017, relative al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per la costruzione di edifici da destinare a poli per l'infanzia innovativi					4.500

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32-bis	3	((Trasferimento di risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento ai fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione))			10.000	10.000		32-bis	3	b	((A valere sulle risorse previste dall'altr. 58-octies, d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019))		10.000	10.000	
32-bis	3	((Trasferimento di ulteriori risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento ai fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione))	2		5.000	5.000		32-bis	3	b	((A valere sulle risorse disponibili in conto residui previste dall'art. 58-octies, d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019))		5.000	5.000	
34-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo destinato ad interventi di pulizia e sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020			39.000			34-bis	1	b	Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018		39.000		
36	1	((Autorizzazione al Ministero della difesa ad avviare procedure di stabilizzazione per un massimo di 145 unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza lavorativa presso il Genio campale dell'Aeronautica militare))				4.589	4.589	36	3	d	((Nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni))			4.589	4.589

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
37	4-bis	Minor gettito derivante dall'esonero dal versamento degli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli alloggi collettivi di servizio dovuti dagli assegnatari degli alloggi stessi appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, al fine di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari	*		1.768			37	4- quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			2.090	1.890	
37	4-bis	Minor gettito derivante dall'esonero dal versamento degli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli alloggiamenti in caserma dovuti dagli assegnatari degli alloggiamenti stessi appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021	*		315	1.889									
37- quater	1, lett. b), n. 2	Autorizzazione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione del lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per un periodo di 4 mesi nel 2021 nella misura massima di 500 unità da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di emersione del lavoro irregolare e regolarizzazione degli stranieri	*			5.385		37- quater	2	Utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'art. 5, co. 2-ter, d.lgs. 286/1998, relativo al contributo da versare per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno				7.476	
37- quater	1, lett. b), n. 3	Oneri legati all'utilizzo del servizio di mediazione culturale e linguistica presso gli uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri	*			2.091									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
37- sexies	1, lett. f), capo-verso art. 8-bis, co. 1	Contributo integrativo a favore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso			750	750	750	37- sexies	1, lett. f), capo-verso art. 8-bis, co. 2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			750	750	750	
38-bis	1	Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, co. 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, finalizzato all'istituzione di un programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e di identità di genere				4.000	4.000	38-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge				4.000	4.000	
41	1, lett. c)	((Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano previsto per l'anno 2020 al fine di garantire il ristoro alle Regioni a statuto speciale e Province autonome della perdita di gettito commessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19))			2.403.968			41	1, lett. c)	((Utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'art. 111, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, rideterminate dal co. 1 del medesimo articolo al fine di garantire alla Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito commessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19))			2.600.000			
41	1, lett. c)	((Trasferimenti a favore della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire il ristoro alle Regioni a statuto speciale e Province autonome della perdita di gettito commessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19))			196.032											

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
42-bis	1	Concessione dei contributi di cui all'art. 9, co. 1, d.l. n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156/2019, consistenti in mutui agevolati o in alternativa in un contributo a fondo perduto nonché mutui agevolati, per le imprese del settore turistico, agricolo e della pesca con domicilio fiscale nei comuni di Lampedusa e Linosa al fine di consentire il rilancio dell'attività turistica ed alberghiera in conseguenza dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione de contagio da Covid-19			500	500		42-bis	4	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			500	500	
42-bis	8	Contributo per i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori			3.000			42-bis	9	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			3.000		
44-ter	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 per l'impiego del contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 1, co. 132, legge n. 160/2019	*		6.330			44-ter	2	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			6.330		
46-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova			7.000			46-bis	3	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			7.000		
46-ter	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 26, legge n. 205/2017 finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive			1.000			46-ter	2	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			1.000		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
50	1-bis	Ulteriore incremento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, co. 2, d.lgs. n. 102/2004 a favore delle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito ingenti danni a seguito delle eccezionali gelate occorse nel periodo tra il 24 marzo e il 3 aprile 2020			10.000			50	1-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			10.000		
51	1, lett. a)	Contributo per ciascun Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento di barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile				160.000	168.000	51	1- quater	Utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica dell'art. 30, co. 14- quater, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, prevista dal co. 1 del medesimo articolo				200.000	210.000
51	1, lett. b)	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo al fine di promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento per contrastare la particolare situazione di inquinamento dell'aria nella pianura padana				41.000	43.000	51	1- quater	Utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica dell'art. 30, co. 14- ter, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, prevista dal co. 1 del medesimo articolo, come rifinanziate dall'art. 24, co. 5-bis, d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020				1.000	1.000
51	1-ter	Riduzione dal 15 per cento all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento			900			51	1- septies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			900		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
51	3- sexies	Minori entrate derivanti da una minore base imponibile dell'imposta di consumo su manufatti in plastica con singolo impiego (MACS) secondo la previsione per cui le bottiglie in plastica non debbano più contenere una percentuale minima di polietilene ad alta densità				9.500		51	3- novies	Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge				9.500	
51	3- octies	Incremento del Fondo per per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					3.600	51	3- novies	Utilizzo delle migliori entrate a titolo di imposte dirette ed IRAP derivanti dal co. 3-sexies del medesimo articolo					3.600
53	3	<i>((Incremento del Fondo di rotazione Per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, d.lgs. n. 267/2000 da destinare al pagamento di spese correnti relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture già impegnate))</i>			200.000			53	5	<i>((A valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 115, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))</i>			200.000		
57	3-bis	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti alle assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei crateri dei sismi del 2009, 2012 e 2016, previste dal co. 3 del medesimo articolo			5.000	30.000	30.000	57	3-bis, lett. a)	Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			5.000		
								57	3-bis, lett. b)	Utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei crateri dei sismi del 2009, 2012 e 2016				30.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
								57	3-bis, lett. c)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge					10.000
								57	3-bis, lett. c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					20.000
57	3-ter	Assegnazione in posizione di comando presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 di un'unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale nonché fino a 5 esperti			79	470		57	3- quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			79	470	
57	3-quin- quies	((Assunzione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 di ulteriori unità di personale da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale))				7.500	7.500	57	3-quin- quies	((A valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016))				7.500	7.500
57	3- octies	((Concessione di contributi da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 per far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del mese di gennaio 2017))				50.000	50.000	57	3- octies	((A valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016))			50.000	50.000	50.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
57-bis	1, lett. b)	Minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento dell'applicazione della detrazione fiscale dell'ecobonus pari al 110 per cento di cui all'art. 119, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e innalzamento del limite di spesa del 50 per cento	*		300		2.100	57-bis	1, lett. b)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			300		4.200	
57-bis	1, lett. b)	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore a seguito dell'applicazione della detrazione fiscale dell'ecobonus pari al 110 per cento di cui all'art. 119, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e innalzamento del limite di spesa del 50 per cento	*				2.100									
58	8-bis	Incremento dell'indennità di cui all'art. 3, co. 4, d.l. n. 1/2001, convertito dalla legge n. 49/2001 a favore del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare				500		58	8-ter	Accantonamento parte corrente - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali				500		
58-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma			20.000			58-bis	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			20.000			

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
58- quater	1, lett. b)	((Estensione a favore del settore vitivinicolo dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, previsto dall'art. 222, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))			51.800			58- quater	1, lett. b)	((Utilizzo delle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uva, previsto dall'art. 223, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))			61.340			
58- quater	1, lett. b)	((Finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica))			9.540											
60	7- septies	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto per i soggetti che alla data di insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e che non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti nell'art. 25, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			5.000			60	7- septies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			5.000			
67	4	Avvalimento da parte del MEF della consulenza ed assistenza di esperti di provata esperienza per le operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE			75			67	4	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			75			
73	1, lett. c), capo- verso co. 289- bis	((Oneri per i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso previsto dall'art. 1, co. 288 e 289, legge n. 160/2019))			2.200	3.000	3.000	73	1, lett. c), capo- verso co. 289- bis	((A carico delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 290, legge n. 160/2019, diretto all'attribuzione dei rimborsi previsti per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici))			2.200	3.000	3.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COBERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
73	1, lett. c), capo-verso co. 289-ter	((Oneri per i servizi affidati dal MEF a Conasp S.p.A. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici, inerenti le operazioni di erogazione del rimborso previsto dall'art. 1, co. 288 e 289, legge n. 160/2019 e le altre attività strumentali e accessorie, compresa la gestione del contenzioso))				1.500	1.500	73	1, lett. c), capo-verso co. 289-ter	((A carico delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 290, legge n. 160/2019, diretto all'attribuzione dei rimborsi previsti per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici))				1.500	1.500
74-bis	1	((Riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione per l'omologazione di un veicolo originariamente immatricolato con motore termico attraverso sistemi di riqualificazione elettrica, nonché un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione))			3.000	12.000		74-bis	3	((A valere sulle risorse del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km di cui all'art. 1, co. 1041, legge n. 145/2018))			3.000	12.000	
77	1, lett. 0a) e b-bis)	Aumento dal 30 al 50 per cento e proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito di imposta riconosciuto alle strutture turistico-ricettive per il canone dovuto per l'affitto di azienda			39.100			77	4-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			39.100		
80	6-bis, lett. a)	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali per le spese sostenute per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali				5.000	5.000	80	6-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge				5.000	5.000
80-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico			10.000			80-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			10.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
82	1	Accantonamento di risorse per la eventuale concessione di una controgaranzia da parte dello Stato alla Federazione Italiana Sport Invernali in relazione alla garanzia dalla stessa prestata per i campionati mondiali di sci alpino 2021 nell'ipotesi in cui questi debbano essere annullati a causa dell'emergenza Covid-19			1.400			82	5	b	Riduzione delle risorse stanziate a favore della società Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'art. 1, co. 630, legge n. 145/2018		1.400		
85	5	((Erogazione di somme da parte del MISE a titolo di anticipazione al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese))			250.000			85	5	b	((A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 79, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))		250.000		
85	6	((Erogazione di somme da parte del MIT a titolo di anticipazione al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese))			50.000			85	6	b	((A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 198, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))		50.000		
86	1, lett. b)	((Ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 offerti ad acquisti effettuati di veicoli anche nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto su strada di passeggeri dirette al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale))			30.000			86	1, lett. b)	b	((A valere sulle risorse di cui all'art. 1, co. 113, legge n. 160/2019))		30.000		
87	1, lett. b)	((Versamento del capitale sociale iniziale della società di nuova costituzione per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, di cui all'art. 79, co. 3, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))			20.000			87	1, lett. b)	b	((A valere sul Fondo di cui all'art. 79, co. 7, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))		20.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
91	3	Incremento del Fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di concedere cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che accedono ai finanziamenti a tasso agevolato concessi mediante il Fondo rotativo di cui all'art. 2, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981			63.000			91	6	Riduzione delle risorse del capitolo istituito dall'art. 22-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di assicurare una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata con il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale			100.000		
92	1	Incremento del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'art. 4, co. 1, legge n. 145/2016			11.000										
92	2, lett. a)	Proroga della Convenzione quadro stipulata con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissario generale per la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai (EXPO Dubai 2020) a seguito del posticipo dello svolgimento dell'evento	*				600	92	3	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			11.000		3.500
92	2, lett. a)	Proroga del dPCM di nomina del Commissario generale per la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai (EXPO Dubai 2020) e dei contratti del personale assunto mediante forme contrattuali flessibili a seguito del posticipo dello svolgimento dell'evento	*				2.500								
92	2, lett. a)	Spese di funzionamento del Commissario generale per la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai (EXPO Dubai 2020) a seguito del posticipo dello svolgimento dell'evento	*				400								
94	1-bis	Contributo a favore del Comune di Varese al fine di realizzare una migliore viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707 di servizio all'accesso e all'uscita dell'autostrada A8 Milano - Lagni e le strade di accesso al centro urbano				500	1.500	94	1-ter	Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge				500	1.500

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
94	1- quater	Realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel Comune di Cinisello Balsamo			1.000			94	1- quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			1.000		
97-bis	1	Corresponsione del 2 per mille dell'IRPEF a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri				12.000		97-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge				12.000	
98-bis	1	Minor gettito derivante dalla riduzione delle sanzioni previste per il ritardo dei versamenti ai soggetti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo 2019			7.600			98-bis	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			7.600		
109	1, lett. a-ter)	Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone e della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP e COSAP) da parte dei titolari di concessione o autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al 15 ottobre 2020			34.380			109	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'art. 114, co. 4, della medesima legge			34.380		
1	1	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		743.200	247.800		1	13	Utilizzo delle minori spese derivanti dal co. 2 del medesimo articolo			223.100	74.400	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1	Contribuzione figurativa relativa al rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		486.900	162.300		114	15, lett. d)	Ricorso all'indebitamento			7.581.100	1.941.700	
1	1	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		1.607.100	535.700		114	5, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge				3.105.000	1.610.600
1	1	Contribuzione figurativa relativa al rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		1.043.200	347.800		114	5, lett. a)	Utilizzo delle minori spese derivanti dalla medesima legge				1.377.000	877.000
1	1	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		1.323.100	441.100		114	5, lett. b)	Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			41.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1	Contribuzione figurativa relativa al rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria a seguito dell'incremento per ulteriori 9 settimane per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria	*		844.000	281.400		114	5, lett. d)	Ricorso all'indebitamento			23.127.845	4.881.761	1.150.700
1	7	Rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015	*		1.000.000			114							
1	7	Contribuzione figurativa derivante dal rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015	*		600.000										
1	8	Finanziamento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 50 giorni da usufruire nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020	*		115.900										
1	8	Contribuzione figurativa relativa al finanziamento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 50 giorni da usufruire nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020	*		40.800										
3	1	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non abbiano richiesto i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22- <i>quinquies</i> del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020				121.100									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	1, lett. c)	Incremento del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di sostenere gli interventi di formazione dei lavoratori nei casi di rimodulazione dell'orario di lavoro ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con cui parte dell'orario viene destinato alla formazione			200.000	300.000									
5	1	Proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 20 giugno 2020, nonchè ulteriore estensione anche per i soggetti cui il beneficio scada nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*		797.200						(vedi pagina precedente)				
5	1	Assegni familiari da erogare a seguito della proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 20 giugno 2020, nonchè ulteriore estensione anche per i soggetti cui il beneficio scada nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*		52.000										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	1	Contribuzione figurativa da erogare per la proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 20 giugno 2020, nonché ulteriore estensione anche per i soggetti cui il beneficio scada nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*		462.600										
5	1	Proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 20 giugno 2020, nonché ulteriore estensione anche per i soggetti cui il beneficio scada nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*		6.700										
6	1	Minori entrate derivanti dall'esonero totale dai versamenti previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ovvero trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 6 mesi, dall'assunzione, ad esclusione del settore agricolo, domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato			371.800	879.300									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	1	Minori entrate derivanti dall'esonero totale dai versamenti previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 3 mesi dall'assunzione	*	87.500	53.600										
9	1	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, o di NASpl	*	180.000											
9	2, lett. a)	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo	*	100.000											
9	2, lett. b)	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020	*	145.000											

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9	2, lett. c)	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, titolari di contratti autonomi occasionali e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995	*		5.000										
9	2, lett. d)	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori incaricati di vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva, con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore a 5.000 euro e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995	*		15.000										
9	4	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro	*		65.000										
9	5	Riconoscimento di nuove indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente	*		170.000										
10	1	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 per i lavoratori marittimi che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratti di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di NASpI, indennità di malattia o pensione	*		26.400										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12	2	Incremento delle risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il riconoscimento dell'indennità per il mese di giugno 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività			67.000										
15	1	Incremento della platea di beneficiari destinatari dei benefici incrementativi delle pensioni a favore di soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020			132.000	400.000	400.000								
17	1	Incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio MEF da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per le attività rese nel 2019			20.000										
18	1	Incremento degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui all'art. 13, co. 1, legge n. 152/2001			20.000	20.000	20.000								
20	1	Estensione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali	*												

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	1	Contribuzione figurativa conseguente all'estensione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali	*			8.600									
20	1	Esonero dal pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale nelle ipotesi di integrazione salariale per crisi aziendale per le aziende operanti nel settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali	*			2.400									
22	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, finalizzato alla promozione di attività di formazione di coloro che svolgono attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7, legge n. 493/1999			3.000	3.000	3.000								
24	1	Conferimento di incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio			4.000	16.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
24	4	Rifinanziamento del Fondo giovani per la cultura, di cui all'art. 2, co. 5-bis, d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, per favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali			300										
27	1	Minori entrate derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali pari al 30 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro la cui sede si trovi in un'area caratterizzata da gravi situazioni di disagio socio-economico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico			854.700	535.400									
29	8	Incremento del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero non erogate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19			478.219										
29-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali													
32	2	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 235, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, da destinare per una parte al trasferimento agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica di somme per la fornitura di ulteriori spazi da dedicare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, dall'altra parte al sostegno finanziario dei patti di comunità			32.000	48.000									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32	3	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 235, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, da destinare per una parte all'incremento dei contratti temporanei di docente e personale ATA, nonché consentire la sostituzione di tale personale in caso di assenza, dall'altra parte all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale del MIR impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa			368.000	552.000									
34	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018, da destinare alle attività di cui all'art. 8, co. 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	3		580.000	300.000									
35	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		453										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
35	1	Indennità onnicomprensiva per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e quelli impiegati nella sede di servizio a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	566										
35	1	Indennità di marcia, missione e oneri per ricognizioni e trasferimenti dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	21										
35	1	Indennità per materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	60										
35	1	Spese di vitto relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	288										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
35	1	Spese di alloggiamento relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		673									
35	1	Spese per vestiario ed equipaggiamento relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		28									
35	1	Spese per funzionamento automezzi derivanti dalla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 253 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		27									
35	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		895									
35	1	Indennità onnicomprensiva per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e quelli impiegati nella sede di servizio dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		1.119									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
35	1	Indennità di marcia, missione e oneri per ricognizioni e trasferimenti dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		41										
35	1	Indennità per materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		100										
35	1	Spese di vitto relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		570										
35	1	Spese di alloggiamento relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		1.330										
35	1	Spese per vestiario ed equipaggiamento relative alla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		55										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
35	1	Spese per funzionamento automezzi derivanti dalla proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate "Strade sicure" di cui all'art. 22, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		55										
35	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'impiego del contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" di cui all'art. 1, co. 132, legge n. 160/2019	*		6.330										
37	1	Incremento di ulteriori 24 ore mensili pro-capite di prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre 2020 per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19	*		8.312										
37	1	Incremento di ulteriori 24 ore mensili pro-capite di prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre 2020 per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19	*		10.107										
37	1	Incremento di ulteriori 24 ore mensili pro-capite di prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre 2020 per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19	*		2.111										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
37	1	Indennità di ordine pubblico per i servizi svolti in sede dagli appartenenti alle polizie locali per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre 2020 per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19	*		4.166										
37	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, ambienti e pertinenti impianti in uso al Corpo della Polizia di Stato	*		3.000										
37	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, ambienti e pertinenti impianti in uso alle caserme dell'Arma dei Carabinieri - demanio Civile	*		675										
37	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, ambienti e pertinenti impianti in uso alle caserme dell'Arma dei Carabinieri - demanio Militare e forestale	*		1.075										
37	2	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*		1.250										
37	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, ambienti e pertinenti impianti in uso al Corpo della Guardia di Finanza	*		750										
37	2	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*		850										
37	2	Spese per l'acquisto di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico del Corpo della Guardia di Finanza, quali schermi e barriere divisorie, al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19	*		200										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
37	3	Incremento di ulteriori 15 ore mensili per le prestazioni di lavoro straordinario fino al 15 ottobre 2020 effettuate dal personale appartenente all'amministrazione civile in servizio per lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione delle Prefetture - U.t.G.			1.258										
37	3	Spese per la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti del Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.	*		450										
37	3	Spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio per lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.	*		300										
37	4	Prestazioni di lavoro straordinario svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 effettuate dal personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria al fine di garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e sicurezza negli istituti penitenziari			5.541										
37	4	Spese per la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti del Corpo di Polizia penitenziaria al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro			1.200										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
39	1	Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, a favore dei Comuni ai fini del ristoro della perdita degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	4		1.220.000										
39	1	Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, a favore di Province e Città metropolitane ai fini del ristoro della perdita degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19			450.000										
40	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 180, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, diretto al ristoro parziale ai Comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno a causa dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19			300.000										
41	1, lett. a)	Rideterminazione delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'art. 111, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, al fine di garantire alla Regioni a statuto ordinario il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19			200.000										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
41	1, lett. a)	Rideterminazione delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'art. 111, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, al fine di garantire alla Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19			2.600.000						
42	1	Sospensione del versamento della quota capitale dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	All. 3		71.330						
42	1	Maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso della quota capitale dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	*		1.100					(vedi pagina precedente)	
42	2	Ristoro per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota capitale dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. già pagata, mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020			14.862						
42	2	Ristoro per la Regione Sardegna della quota capitale dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. già pagata, mediante attribuzione di un contributo			706						

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
43	1	Stipula di un'intesa tra il MEF e la Regione interessata, in presenza di una sentenza di primo grado concernente l'accertamento del diritto della Regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, per il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto suddiviso in due rate Incremento del Fondo di cui all'art. 200, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto all'obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	5		120.000	90.000									
44	1	Incremento delle risorse assegnate agli enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 51, legge n. 160/2019, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e messa in sicurezza di strade			400.000	300.000									
45	1, lett. b)	Incremento delle risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 1, co. 139, legge n. 145/2018, per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio													
46	1, lett. b)	Incremento delle risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 1, co. 29, legge n. 160/2019, per investimenti destinati a piccole opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile													
47	1, lett. a)					500.000									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
48	1	Rifinanziamento delle risorse di cui all'art. 1, co. 63, legge n. 160/2019, dirette al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di Province e Città metropolitane nonché degli enti di decentramento regionale				125.000	400.000				
49	1	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo da ripartire destinato alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza				200.000	200.000				
53	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo da ripartire tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative			100.000	50.000	50.000			(vedi pagina precedente)	
57	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018, da destinare alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fino al 31 dicembre 2021					300.000				

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

ONERI						COPERTURE									
Art	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
57	2	Oneri relativi alla dotazione di personale della struttura commissariale di cui all'art. 50, d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, conseguenti alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016	*			18.500									
57	2	Oneri relativi alle spese di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, conseguenti alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016	*			14.000									
57	2	Oneri relativi all'assunzione da parte dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 fino ad un massimo di 700 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis, d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, conseguenti alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016	*			37.300									
57	5	Incremento della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, al fine di concedere compensazione ai Comuni interessati per sopprimere ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI)			15.000										
57	6, lett. c)	Estensione dell'agevolazione cd. "zona franca sisma centro Italia" alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021				50.000	60.000								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
57	9	Proroga o rinnovo fino all'anno 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 2009				2.900									
57	10	Proroga fino al 31 dicembre 2021 della dotazione di 25 unità di risorse umane assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città de L'Aquila e dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale				2.320									
57	11	Proroga fino al 31 dicembre 2021 per il Comune de L'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei Comuni del cratere				1.000									
57	12	Proroga fino all'anno 2021 per i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per i comuni colpiti dal sisma e per le prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012				25.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
57	13	Incremento delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 2012 a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i Commissari delegati di riconoscere prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli enti territoriali interessati dal sisma				300									
57	14	Incremento delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 2012 a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'avvalimento di Finitecna o società da essa controllate per assicurare alle Regioni colpite dal sisma il supporto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze della popolazione				2.000									
57	16	Autorizzazione di spesa per permettere ai Commissari delegati per la ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma del 2012 di dare attuazione all'art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 4/2014, convertito dalla legge n. 50/2014, che permette la sospensione delle rate dei mutui in essere per edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente				15.000									
57	17	Proroga fino all'anno 2022 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012				1.300	1.300								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
57-bis	1, lett. b)	Minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento dell'applicazione della detrazione fiscale dell'ecobonus pari al 110 per cento di cui all'art. 119, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e innalzamento del limite di spesa del 50 per cento	*			3.400									
57-bis	1, lett. b)	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore a seguito dell'applicazione della detrazione fiscale dell'ecobonus pari al 110 per cento di cui all'art. 119, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e innalzamento del limite di spesa del 50 per cento	*			2.100									
58	1	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la filiera della ristorazione finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese in attività che acquistino prodotti, anche vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari valorizzando la materia prima di territorio			600.000										
59	1	Riconoscimento di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone dei cd. centri storici, che abbiano subito una perdita del fatturato riferito al mese di giugno 2020 di due terzi rispetto al fatturato del mese di giugno 2019			500.000										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
60	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 8, d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, diretta al sostegno per gli investimenti delle piccole e medie imprese in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo ed hardware, software e tecnologie digitali			64.000										
60	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 43, d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la concessione delle agevolazioni dirette a favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa			500.000										
60	3	Incremento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa di cui all'art. 43, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			200.000										
60	4	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 231, legge n. 145/2018, diretta a rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione (cd. "Voucher Innovation Manafer")				50.000									
60	5	Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, al fine di promozione della nascita e dello sviluppo di società cooperative (cd. Nuova Marcora)			10.000										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
60	6	Incremento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, co. 232, legge n. 160/2019 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo				950.000					
66	1	Sottoscrizione di aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società soggette al controllo dello Stato al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle suddette società		1.500.000							
68	1	Minori entrate derivanti dall'incremento dei limiti degli investimenti con cui si accede ai benefici fiscali previsti dai Piani di risparmio a lungo termine (PIR) alle piccole e medie imprese (PIR-PMI)			10.700	55.200	93.300			(vedi pagina precedente)	
73	2	Incremento della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, co. 290, legge n. 160/2019, diretto all'attribuzione dei rimborsi previsti per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici			2.200	1.750.000					
74	1, lett. c)	Minori oneri fiscali per il trasferimento di proprietà del veicolo acquistato omologato in classe non inferiore a euro 6 con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60g/km e contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe da euro 0 a euro 3			5.000						

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
74	1, lett. d)	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km e contestualmente rottamano un veicolo di categoria M1, da utilizzare entro 3 annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile			5.000										
74	2	Incremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km di cui all'art. 1, co. 1041, legge n. 145/2018			400.000										
74	3	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)			90.000										
77	1, lett. a)	Riconoscimento a favore delle strutture termali di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero di un credito di imposta nella misura del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente	*		1.200										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
77	1, lett. b)	Proroga di un mese, fino a giugno per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, dell'arco temporale del riconoscimento del credito di imposta di cui all'art. 28, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		98.000										
77	1, lett.c)	Incremento del Fondo per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator nonché guide e accompagnatori turistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19 di cui all'art. 182, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			240.000										
77	2	Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 56, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020				8.400									
78	1, lett. a) e b)	Esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili utilizzati per il settore turistico (stabilimenti balneari e termali, agriturismo, villaggi turistici, ostelli, campeggi, B&B, affittacamere/case vacanze e così via)	*		130.550										
78	1, lett. c)	Esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	*		4.350										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
80	1, lett. a)	Incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			60.000						
80	1, lett. b)	Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 182, co. 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi di cultura statali del settore museale a causa della mancata vendita dei biglietti di ingresso conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19			65.000					(vedi pagina precedente)	
80	2, lett. a)	Incremento del Fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19			40.000						
80	2, lett. a)	Incremento del Fondo di parte capitale per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, diretto a sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati			50.000						

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
80	3	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 317, legge n. 205/2017, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale		5.000											
80	4	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 337, legge n. 208/2015, per la realizzazione degli interventi del Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"		25.000											
80	5	Incremento del Fondo per gli interventi a favore dei cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge n. 440/1985		250	750	750	750								
81	1	Riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 dalle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e società e associazioni dilettantistiche iscritte al CONI		90.000											
83	1	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230/1998, al fine di potenziare il servizio civile universale quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19		20.000											

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
84	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 150, legge n. 190/2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, ed in particolare, diretta ad aumentare la deduzione forfettaria autotrasportatori per spese non documentate			5.000										
85	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese operanti nel settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 in conseguenza delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid-19			20.000										
86	1, lett. a)	Incremento delle risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale, di cui all'art. 1, co. 113, legge n. 160/2019			50.000										
88	1	Estensione degli sgravi contributi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dall'art. 6, co. 1, d.l. n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali			28.000	7.000									

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
89	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio precedente subita dal settore del trasporto marittimo			50.000										
90	1, lett. a)	Incremento delle risorse del Fondo di cui all'art. 200- <i>bis</i> , d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, destinato alla concessione in favore delle persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta o con patologie accertate o appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio taxi o di noleggio con conducente da utilizzare entro il 31 dicembre 2020			30.000										
91	2	Incremento delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, ai fini dell'istituzione della nuova sezione diretta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali			300.000										
91	5	Incremento della dotazione del Fondo rotativo per operazione di <i>venture capital</i> di cui all'art. 1, co. 932, legge n. 296/2006			100.000										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
93	1, lett. a) e b)	Incremento del Fondo destinato a compensare le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro per la riduzione dell'importi dei canoni concessori e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale			20.000										
95	1	Spese di personale, funzionamento e di costituzione e avviamento collegate all'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia con competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare	*		1.500	5.000	5.000								
95	17	Spese per le attività di gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE				40.000	40.000								
95	26	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo finalizzato all'erogazione di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o atti di assenso già adottati relativi a siti italiani rientranti nella "lista del patrimonio mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO e per tale motivo dichiarati inefficienti			1.000	15.000	13.000				(vedi pagina precedente)				
96	1, lett. a)	Aumento del credito di imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano investimenti pubblicitari nel 2020 su giornali quotidiani o periodici o su emittenti televisive o radiofoniche			25.000										
96	2, lett. a)	Aumento del credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per la spesa sostenuta per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate edite			6.000										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
97	1	Minor gettito derivante dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi relativi alle ritenute di lavoro dipendente	*		681.000										
97	1	Minor gettito relativo all'addizionale regionale derivanti dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi	*		58.400										
97	1	Minor gettito relativo all'addizionale comunale derivanti dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi	*		23.600										
97	1	Minor gettito derivante dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi relativi alle ritenute dei professionisti	*		87.500										
97	1	Minor gettito derivante dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi relativi all'IVA	*		1.225.500										
97	1	Minor gettito relativo ai contributi previdenziali derivanti dalla rateizzazione dei versamenti tributari sospesi	*		1.672.000										
98	1	Minor gettito IRPEF derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti forfettari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019	*		700.000										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
98	1	Minor gettito IRES derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti forfetari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33 per centonel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019	*		1.000.000										
98	1	Minor gettito IRAP derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti forfetari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33 per centonel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019	*		500.000										
99	1	Sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, e degli avvisi esecutivi relativi alla quota degli Enti previdenziali	*		55.100										
99	1	Sospensione fino al 15 ottobre 2020 delle verifiche di cui all'art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, in ordine all'inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte del soggetto beneficiario di pagamenti da parte delle PP.AA.	*		7.300										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
99	1	Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi a venti ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o assegni di quiescenza	*		3.300										
100	3	Minor gettito derivante dall'abrogazione dei canoni riferiti ai valori OMI per le pertinenze demaniali marittime e conseguente assoggettamento delle stesse alle misure tabellari previste per le opere di difficile rimozione			144										
109	2	Incremento del Fondo diretto al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone e della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (IOSAP e COSAP) da parte delle imprese di pubblico esercizio esercenti attività di ristorazione e somministrazione bevande fino al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 181, co. 5, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			42.500										
110	1	Minor gettito IRES/IRPEF conseguente alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019	*				57.300								
110	1	Minor gettito IRPEF conseguente alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019	*				2.500								
110	1	Minor gettito IRAP conseguente alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019	*				15.000								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
112	1	Minor gettito IRPEF derivante dall'incremento del limite del valore dei beni ceduti e servizi prestati che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente	*		12.200										
112	1	Minor gettito a titolo di addizionale regionale derivante dall'incremento del limite del valore dei beni ceduti e servizi prestati che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente	*			700									
112	1	Minor gettito a titolo di addizionale comunale derivante dall'incremento del limite del valore dei beni ceduti e servizi prestati che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente	*			400									
114	3	Interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al co. 1 del medesimo articolo			3.000	360.000	470.000								
114	4	Incremento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	6		14.578	891	27.150								
TOTALE												32.847.330	11.868.946	3.907.750	
TOTALE												32.884.337	11.868.947	3.907.750	

* Fonte: relazione tecnica

1 La copertura è assicurata dall'abrogazione dell'art. 98 come specificato in RT

2 In assenza di indicazioni si riferisce all'anno 2020

3 Una quota delle risorse del Fondo (pari a € 80 mln per il 2020 e € 300 mln per il 2021) è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore

4 Una quota delle risorse del Fondo (nel limite di € 150 mln) può essere utilizzata dai Comuni per il finanziamento dei servizi di trasporto scolastico aggiuntivi

5 Una quota dell'incremento (pari a € 300 mln) può essere utilizzata anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinata anche a studenti

6 Gli importi indicati sono al netto delle coperture autonome degli oneri della medesima legge operate con le risorse del Fondo, come rifinanziato dal presente comma

SCHEDA N. 4

Legge 1 ottobre 2020, n. 133 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13 della Convenzione	-	Realizzazione delle iniziative volte alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, in attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società		1.000	1.000	1.000	1.000	4	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTALE				1.000	1.000	1.000	1.000	TOTALE				1.000	1.000	1.000	1.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
17 della Convenzione	-	Aggiornamento su base annuale degli inventari delle emissioni di mercurio e dei suoi composti, riprogettazione della distribuzione delle strutture e riposizionamento delle strutture esistenti, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*	50	50	50	50								
-	-	Adeguamento delle strutture esistenti e potenziamento della rete, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*	100											
-	-	Mantenimento e manutenzione della rete e gestione della connettività, validazione ed elaborazione dei dati, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*			70	70								
23 della Convenzione	-	Spese di pernottamento per la delegazione italiana composta da 2 funzionari di qualifica dirigenziale e 2 esperti per gli aspetti ambientali e quelli relativi alla tutela della salute umana, per partecipare alla riunione della Conferenza delle parti a Ginevra, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*		6		6								
23 della Convenzione	-	Spese di vitto per la delegazione italiana composta da 2 funzionari di qualifica dirigenziale e 2 esperti per gli aspetti ambientali e quelli relativi alla tutela della salute umana, per partecipare alla riunione della Conferenza delle parti a Ginevra, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*		3		3								

(vedi pagina precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
23 della Convenzione	-	Spese di viaggio per la delegazione italiana composta da 2 funzionari di qualifica dirigenziale e 2 esperti per gli aspetti ambientali e quelli relativi alla tutela della salute umana, per partecipare alla riunione della Conferenza delle parti a Ginevra, in attuazione della Convenzione sul mercurio	*		4		4								
24 della Convenzione	-	Onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione sul mercurio e per le attività dell'istituendo Segretariato	*		160	160	160								
TOTALE				483	440	453	453	TOTALE					483	440	453

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 6

Legge 8 ottobre 2020, n. 135 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
II	par. 3, lett. c)	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Montevideo per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e uruguayano	*		1		1								
II	par. 3, lett. c)	Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano inviato dall'Italia a Montevideo per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e uruguayano	*		0		0	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			6		6
II	par. 3, lett. c)	Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore italiano inviato dall'Italia a Montevideo per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e uruguayano	*		0		0								
II	par. 3, lett. c)	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Montevideo per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e uruguayano	*		5		5								
TOTALE				6	6	6	6	TOTALE					6	6	6

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N.7

Legge 12 ottobre 2020, n. 139 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	par. 1, lett. d)	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Ulan Bator per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e mongolo	*		1	1	1								
2	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano inviato dall'Italia a Ulan Bator per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e mongolo	*		0	0	0	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5		5
2	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore italiano inviato dall'Italia a Ulan Bator per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e mongolo	*		0	0	0								
2	par. 1, lett. d)	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Ulan Bator per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e mongolo	*		4	4	4								
TOTALE					5	5	5	TOTALE					5	5	5

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 8

Legge 8 ottobre 2020, n. 143 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	-	Contributi a istituzioni scolastiche secondarie cingalesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	10	10	10	10								
1	-	Contributi ad università cingalesi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento di insegnanti di italiano, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	6	6	6	6								
1	-	Forniture librerie, di materiale didattico ed audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche cingalesi per l'insegnamento dell'italiano, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico						3	2	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		185	185	195	195
1	-	Contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani in Sri Lanka, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	-	Spese di soggiorno in Italia per 8 giorni a favore di 3 docenti cingalesi, al fine di favorire la collaborazione tra i due Paesi nel campo accademico mediante scambio di docenti, lettori e ricercatori, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	3	3	3	3								
2	-	Spese di viaggio in Sri Lanka a favore di 3 docenti universitari italiani, al fine di favorire la collaborazione tra i due Paesi nel campo accademico mediante scambio di docenti, lettori e ricercatori, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	6	6	6	6								
2	-	Cooperazione tra istituzioni accademiche in discipline artistiche, musicali, coreutiche e del design per realizzare programmi congiunti, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	20	20	20	20								
3	-	Spese di soggiorno in Italia per 8 giorni a favore di 3 esperti cingalesi, al fine di favorire la collaborazione tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e per la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	3	3	3	3								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3	-	Spese di viaggio in Sri Lanka a favore di 3 esperti italiani, al fine di favorire la collaborazione tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e per la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	6	6	6	6								
5	-	Cooperazione nelle arti visive e nello spettacolo con iniziative di rilievo nei settori della musica, danza, cinema e teatro, mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	20	20	20	20			(vedi pagina precedente)					
5	-	Cooperazione nelle arti dello spettacolo con iniziative di rilievo nei settori della musica, danza, cinema e teatro, mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	15	15	15	15								
5	-	Cooperazione in campo cinematografico, mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	10	10	10	10								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7 dell'Accordo	-	Spese di soggiorno in Italia per 10 giorni a favore di 3 docenti e ricercatori cingalesi, al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								
7 dell'Accordo	-	Spese di soggiorno di lunga durata, pari a 30 giorni, in Italia a favore di 3 docenti e ricercatori cingalesi, al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								
7 dell'Accordo	-	Spese di viaggio in Sri Lanka a favore di 3 docenti e ricercatori italiani, al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	6	6	6	6								
7 dell'Accordo	-	Attività di ricerca scientifico tecnologica di reciproco interesse, al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	20	20	20	20								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7 dell'Accordo	-	Finanziamento per lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, anche al fine di incoraggiare lo scambio di documentazione, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	20	20	20	20								
7 dell'Accordo	-	Organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								
9 dell'Accordo	-	Concessione di 9 borse di studio a favore di studenti e laureati cingalesi per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	7	7	7	7								
11 dell'Accordo	-	Cooperazione nel settore della gioventù, mediante lo scambio di giovani e lo scambio di informazioni ed esperienze, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	10	10	10	10								
12 dell'Accordo	-	Spese di soggiorno in Italia per 8 giorni a favore di 2 esperti cingalesi (1 archivistista e 1 bibliotecario), al fine di favorire la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	2	2	2	2								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12	-	Spese di viaggio in Sri Lanka a favore di 2 esperti italiani (1 archivistica e 1 bibliotecario), al fine di favorire la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								
15	-	Spese di viaggio per l'invio in missione per 4 giorni a Colombo di 4 dirigenti italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata a esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*			8	8			(vedi pagina precedente)					
15	-	Spese di pernottamento per l'invio in missione per 4 giorni a Colombo di 4 dirigenti italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata a esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*			1	1								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
15 dell'Accordo	-	Spese di vitto per l'invio in missione per 4 giorni a Colombo di 4 dirigenti italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata a esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*			1	1			(vedi pagina precedente)					
TOTALE				185	185	195	195	TOTALE				185	185	195	195

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 9

Legge 8 ottobre 2020, n. 144 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3	-	Contributi per promuovere accordi di cooperazione interuniversitaria tra le istituzioni di ricerca dei due Paesi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	15	15	15	15								
3	-	Spese di soggiorno di ricerca in Italia per 8 giorni a favore di 2 docenti e ricercatori mozambicani, al fine di favorire la cooperazione interuniversitaria tra le istituzioni di ricerca dei due Paesi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	2	2	2	2								
3	-	Spese di viaggio a Maputo a favore di 2 docenti o ricercatori italiani, al fine di favorire la cooperazione interuniversitaria tra le istituzioni di ricerca dei due Paesi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	3	3	3	3	3	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	200	193	200	200
4	-	Attivazione di cattedre di lingua e letteratura italiana presso istituti di istruzione superiore in Mozabico, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	5	5	5	5								
4	-	Attivazione di cattedre e lettori di lingua e letteratura italiana presso università e istituti di istruzione universitaria in Mozabico, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	2	2	2	2								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	-	Spese di soggiorno in Italia per 10 giorni a favore di un esperto mozambicano, al fine di incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche dei due Paesi attraverso lo scambio di archivisti inviati in missione e di materiale e banche dati, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	1	1	1	1								
5	-	Spese di viaggio a Maputo a favore di un archivista italiano, al fine di incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche dei due Paesi attraverso lo scambio di archivisti inviati in missione e di materiale e banche dati, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	2	2	2	2								
5	-	Spese per libri e riproduzioni, al fine di incentivare la cooperazione tra le istituzioni archivistiche dei due Paesi attraverso lo scambio di archivisti inviati in missione e di materiale e banche dati, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	0	0	0	0								
8	-	Spese di soggiorno in Italia per 8 giorni a favore di 4 esperti mozambicani, al fine di promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	4	4	4	4								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
8	-	Spese di viaggio a Maputo a favore di 2 esperti italiani, al fine di promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	3	3	3	3								
9	-	Erogazione di borse di studio per 24 mensilità a studenti, specialisti e laureati mozambicani, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	20	20	20	20								
10	-	Collaborazione in campo editoriale e promozione del libro italiano mediante incoraggiamento delle traduzioni e delle pubblicazioni di opere di saggistica e narrativa, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	1	1	1	1								
10	-	Collaborazione in campo editoriale mediante partecipazione a mostre e fiere del libro, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	1	1	1	1								
11	-	Cooperazione nelle arti visive con iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, mediante lo scambio di artisti, di mostre e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	40	40	40	40								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
11 dell'Accordo	-	Cooperazione nel settore cinematografico, mediante lo scambio di artisti, di mostre e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e cingalese in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico	*	10	10	10	10								
11 dell'Accordo	-	Spese di viaggio a Maputo a favore di 4 dirigenti italiani per 4 giorni, al fine di sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	6	6	6	6								
11 dell'Accordo	-	Spese di pernottamento a Maputo a favore di 4 dirigenti italiani per 4 giorni, al fine di sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	1	1	1	1								
11 dell'Accordo	-	Spese di vitto a Maputo a favore di 4 dirigenti italiani per 4 giorni, al fine di sviluppare la cooperazione nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione a spettacoli ed eventi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	1	1	1	1								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPETURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
16 e 17 dell'Accordo	-	Spese di soggiorno in Italia per 30 giorni a favore di 6 docenti o ricercatori mozambicani, al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	8	8	8	8								
16 e 17 dell'Accordo	-	Spese di viaggio a Maputo a favore di 6 docenti o ricercatori italiani, al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	9	9	9	9								
16 e 17 dell'Accordo	-	Promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di interesse comune, anche attraverso la realizzazione di studi e progetti comuni e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	30	30	30	30								
16 e 17 dell'Accordo	-	Contributi per sostenere attività di ricerca nei settori scientifici e tecnologici di interesse comune, in attuazione dell'accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	30	30	30	30								

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPENERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
21	-	Spese di viaggio per l'invio in missione per 2 giorni a Maputo di 4 funzionari di livello dirigenziale italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	6		6									
21	-	Spese di pernottamento per l'invio in missione per 2 giorni a Maputo di 4 funzionari di livello dirigenziale italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	0		0									
21	-	Spese di vitto per l'invio in missione per 2 giorni a Maputo di 4 funzionari di livello dirigenziale italiani per partecipare alle riunioni dell'istituenda Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere programmi esecutivi pluriennali, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e del Mozambico in ambito culturale, scientifico e tecnologico	*	0		0									
TOTALE				200	193	200	193	TOTALE				200	193	200	200

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N.10

Legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3, lett. b), n. 8	Prestazioni di lavoro straordinario per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		907										
1	3, lett. b), n. 8	Indennità onnicomprensiva per il servizio fuori dalla sede di servizio e nella sede di servizio per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		1.133			6	2	Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018			6.198		
1	3, lett. b), n. 8	Spese di vitto per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		578										
1	3, lett. b), n. 8	Spese di alloggiamento per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		1.348										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3, lett. b), n. 8	Spese per vestiario ed equipaggiamento relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		56										
1	3, lett. b), n. 8	Spese per funzionamento automezzi relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		55										
1	3, lett. b), n. 8	Indennità di marcia, missione e oneri per ricognizioni e trasferimenti per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		19										
1	3, lett. b), n. 8	Spese per materiali e attrezzature varie e pedaggi autostradali relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 22, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	*		20										
1	3, lett. b), n. 8	Prestazioni di lavoro straordinario per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 253 unità del personale delle Forze armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		459										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3, lett. b), n. 8	Indennità onnicomprensiva per il servizio fuori dalla sede di servizio e nella sede di servizio per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		574										
1	3, lett. b), n. 8	Spese di vitto per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		292										
1	3, lett. b), n. 8	Spese di alloggiamento per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		682										
1	3, lett. b), n. 8	Spese per vestiario ed equipaggiamento relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		28										
1	3, lett. b), n. 8	Spese per funzionamento automezzi relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		28										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	3, lett. b), n. 8	Indennità di marcia, missione e oneri per ricognizioni e trasferimenti per ulteriori 77 giorni, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		10					(vedi pagina precedente)					
1	3, lett. b), n. 8	Spese per materiali e attrezzature varie e pedaggi autostradali relative al periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, per le 500 unità del personale delle Forze Armate impiegate nel dispositivo "Strade sicure", previste dall'art. 74, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		10										
1-bis	1 e 2	Sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione, per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, e degli avvisi esecutivi relativi alla quota degli Enti previdenziali	*		91.800										
1-bis	1 e 2	Sospensione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 delle verifiche di cui all'art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, in ordine all'inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte del soggetto beneficiario di pagamenti da parte delle PP.AA.	*		12.200			1-bis	3, lett. a)	Versamento all'entrata dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme alla stessa trasferite per effetto dell'art. 65, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			109.500		
1-bis	1 e 2	Sospensione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o assegni di quiescenza	*		5.500										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1-bis	1 e 2	Smaltimento dell'arretrato relativo alla graduale ripresa dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate durante i periodi di sospensione previsti dalla normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19	*			72.800		1-bis	3, lett. b)	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, co. 55, d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, relativo alla trasformazione dei crediti di imposta delle attività per imposte anticipate				72.800	
1-bis	4	Sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	*		146			1-bis	6	Utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			204		
1-bis	4	Sospensione dei versamenti tributari con riferimento al Comune di Mazara del Vallo in riferimento al settore della pesca	*		58										
2	1, lett. b)	((Prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione connesso alla proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'operatività del Sistema nazionale di allerta Covid-19, legata alle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero))				3.000		2	2	((A valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione))				3.000	
TOTALE					115.902	72.800		TOTALE					115.902	72.800	

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 11

Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	6	Proroga del riconoscimento della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000 che fruiscono del <i>tax credit</i> vacanze presso imprese turistico ricettive, agriturismo e bed and breakfast previsto dall'art. 176, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020					122.500	5	7	Riduzione del Fondo per esigenze b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					50.000
		Ulteriore incremento del Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché dei musei e istituti non appartenenti allo Stato e agli enti locali al fine del ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, a seguito dell'annullamento della presenza del pubblico a tali eventi, di cui all'art. 183, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020						5	7	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					72.500
6-bis	4	Ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, a seguito dell'annullamento della presenza del pubblico a tali eventi, di cui all'art. 183, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020				1.000		6-bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.000	
6-bis	5	((Contributo a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani))				1.000		6-bis	7	((A valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'art. 1, legge n. 163/1985))				1.000	1.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
6-bis	11	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per la valorizzazione delle grotte, al fine del ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte				2.000		6-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				2.000	
6-bis	15	Contributo riconosciuto a favore dei collegi universitari di merito accreditati al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede				3.000		6-bis	17	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				3.000	
6-ter	1	(Riconoscimento di un contributo una tantum a favore dei soggetti esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste a sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19)						6-ter	2	(Utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri)				7.200	
6-ter	2	Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 per il riconoscimento del contributo una tantum a favore dei soggetti esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste				7.200		6-ter	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				7.200	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7-bis	2	Incremento del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare, di cui all'art. 5, co. 1-bis, d.l. n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, da destinare anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari				500		7-bis	4	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				500	
8-ter	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato a ridurre la spesa sostenuta dai titolari di utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici che, alla data del 25 ottobre 2020, sono titolari di partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate negli Allegati alla medesima legge				180.000		8-ter	3	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				180.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9-ter	6	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 del pagamento del canone di cui all'art. 1, co. 816 e ss., legge n. 160/2019, sostitutivo della TOSAP e COSAP, a favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico e a favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio				82.500		9-ter	7	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				82.500	
9-quater	4	Istituzione nello stato di previsione del MIT del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, diretto al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in comuni ad alta tensione abitativa che riducono il canone di locazione				50.000		9-quater	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				50.000	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
12	1	((Nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinaria per una durata massima di 6 settimane nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	*	182.300	328.000						
12	1	((Contribuzione figurativa relativa ai nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinaria per una durata massima di 6 settimane nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	*	115.100	208.900					(vedi pagina precedente)	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
12	1	(Nuovi trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 6 settimane nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria)	*	103.000	185.400						
12	1	((Contribuzione figurativa relativa ai nuovi trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 6 settimane nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria))	*	65.700	119.200					(vedi pagina precedente)	
12	1	((Rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, previsto dall'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	*			292.500					

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12	1	((Contribuzione figurativa derivante dal rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, previsto dall'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	*			157.500				(vedi pagina precedente)					
12	14	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021				61.400		12	17	Utilizzo delle maggiori entrate contributive derivanti dal versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che presentano la domanda per i trattamenti di integrazione salariale				61.400	
12	14	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021					3.000	12	17	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					3.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12	6-bis	Proroga del riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, co. 220, legge n. 205/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali a titolo di disagio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale				1.000		12	16-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.000	
12-bis	-	Proroga dei termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli artt. da 19 a 22- <i>quinquies</i> , d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in forza al 9 novembre 2020					1.000	12-bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					1.000
13- <i>undecies</i>	1	Validità dei versamenti dei contributi volontari INPS anche se effettuati in ritardo, purchè il versamento avvenga entro i due mesi successivi al trimestre di riferimento e in ogni caso entro il 28 febbraio 2021, al fine dell'accesso al diritto alla pensione anticipata				1.000		13- <i>undecies</i>	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- duodevices	1	((Proroga al 31 dicembre 2021 dell'autorizzazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e 100 infermieri mediante incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall'art. 10, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))	1			20.000		13- duodevices	2	(A valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convezione con i medici specialistici ambulatoriali))				20.000	
14	1	((Erogazione per i mesi di novembre e dicembre 2020 del Reddito di emergenza (Rem), di cui all'art. 82, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per i nuclei familiari già beneficiari della quota del Rem, nonché per i nuclei familiari che presentino determinati requisiti disposti dalla norma stessa))			452.000			14	4	((Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'art. 82, co. 10, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020))			452.000		
15-bis	12	Sgravio contributivo del 100 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro, per le assunzioni per un numero di addetti pari o inferiore a 9 mediante contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, al fine di favorire l'occupazione giovanile				1.200	3.300	15-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				1.200	2.900
								15-bis	13	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 12 della medesima legge					400

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPNERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
18	1	((Autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta))			30.000			18	2	d ((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, negli importi già assegnati alle Regioni e Province autonome))			30.000		
19-septies	1	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina				10.715		19-septies	6	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				10.715	
19-octies	1	Autorizzazione di spesa da destinare al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure				5.000		19-octies	3	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				5.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19- <i>novies</i>	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo per facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), case di riposo, centri di servizi per anziani, a tre strutture residenziali pubbliche e private che erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale, socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o in condizione di fragilità				40.000		19- <i>novies</i>	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				40.000	
19- <i>duodecies</i>	1	Acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare/salivare e sorveglianza per le malattie diffuse da Covid-19 sul territorio nazionale, al fine del potenziamento dei servizi sanitari militari necessari ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da Covid-19	*			4.200		19- <i>duodecies</i>	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				7.800	
19- <i>duodecies</i>	1	Acquisizione di dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario, al fine del potenziamento dei servizi sanitari militari necessari ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da Covid-19	*			2.500									

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19- duodécies	1	Spese connesse alla pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, al fine del potenziamento dei servizi sanitari militari necessari ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da Covid-19	*			1.100				(vedi pagina precedente)					
21	6-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIR di un Fondo per il recupero di gap formativi, da destinare esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza volte a sopperire eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata o a distanza				5.532		21	6- quinquies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				5.532	
21	7-bis	Trasferimento a favore della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e gli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete				2.000		21	7-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				2.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
21-bis	1	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, per la proroga, per un termine non superiore a 3 mesi, dei dottorati di ricerca con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente				21.600		21-bis	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				21.600		
22	1, lett. c)	Riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono di un periodo di congedo dal lavoro nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 16, ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16	All. 3		26.000											
22	1, lett. c)	Contribuzione figurativa conseguente al riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono di un periodo di congedo dal lavoro nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 16, ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16	All. 3					22	2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 85, co. 5, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto l'indennità per lavoratori domestici			45.500			

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22	1, lett. d)	Autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisca del periodo di congedo riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di anni 16, ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16			2.500					(vedi pagina precedente)					
23-quinquies	1	Incremento delle risorse da destinare alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), al fine di implementare la capienza e il numero sul territorio nazionale per le esigenze di prevenzione del contagio da Covid-19				1.000	1.000	23-quinquies	2					1.000	1.000
32-bis	5	Prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 al fine di garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e sicurezza negli istituti penitenziari nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza da Covid-19			3.637				6				572		
								32-bis	6				3.065		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32- <i>quater</i>	2	Assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un contributo destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19				110.000		32- <i>quater</i>	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				110.000	
32- <i>quinquies</i>	1	Concessione di un trasferimento ai Comuni delle isole minori a parziale ristoro per le maggiori spese affrontate per l'approvigionamento idrico e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali				3.000		32- <i>quinquies</i>	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				3.000	
1	1	((Estensione alle Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, del contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere gli operatori economici dei settori individuati come "gelaterie e pasticcerie", "gelaterie e pasticcerie ambulanti", "bar e altri esercizi simili senza cucina" e "alberghi", con domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e arancioni, aumentato del 50 per cento rispetto al contributo riconosciuto ai sensi del co. 1 del medesimo articolo))	*		237.000			13- <i>duodecies</i>	2	((A valere nei limiti del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate con ordinanze del Ministero della salute))			1.324.470		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
		(Estensione alle Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, del contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive di cui al dPCM del 3 novembre 2020, che alla data del 25 ottobre 2020 risultano titolari di partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell' Allegato 2 della medesima legge e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse))	*		548.000						
1-bis	1										
		((Estensione al codice ATECO 47.72.10 (" commercio al dettaglio di calzature ed accessori") del contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive di cui al dPCM del 3 novembre 2020, che alla data del 25 ottobre 2020 risultano titolari di partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell' Allegato 2 della medesima legge e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse))	*		63.700					(vedi pagina precedente)	
1-bis	1										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
		((Estensione al codice ATECO 47.72.10 ("commercio al dettaglio di calzature ed accessori") del riconoscimento di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e pari al 30 per cento dei canoni per affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e aventi sede operativa nei territori della cd. zona rossa))	*		14.100										
8-bis	1														
		((Estensione alle Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, del riconoscimento di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e pari al 30 per cento dei canoni per affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e aventi sede operativa nei territori della cd. zona rossa))	*		165.100					(vedi pagina precedente)					
8-bis	1														

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
9-bis	1	((Minor gettito derivante dall'esenzione per il 2020 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che abbiano sede nei comuni della cd. zona rossa a seguito dell'inserimento del codice ATECO 47.72.10 ("commercio al dettaglio di calzature ed accessori") nel predetto Allegato 2))	*		2.200											
9-bis	1	((Minor gettito derivante dall'esenzione per il 2020 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che abbiano sede nei comuni della cd. zona rossa a seguito dell'inserimento di nuove Regioni nelle cd. zone rosse con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive))	*		24.900											

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13-ter	1	((Estensione alle nuove Regioni inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato))	*		81.400										
13-ter	1	((Estensione alle nuove Regioni inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi all'IVA))	*		106.400										
13-ter	1	((Estensione alle nuove Regioni inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali regionali))	*		2.400										
13-ter	1	((Estensione alle nuove Regioni inserite nelle cd. zone rosse e arancioni con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali comunali))	*		600										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22-bis	1 - 3	((Estensione alle nuove Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, dell'indennità pari al 50 per cento della retribuzione riconosciuta a favore dei genitori lavoratori dipendenti di alunni delle scuole secondarie di primo grado, nonché degli alunni con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'astensione dal lavoro per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza))	*		11.500						(vedi pagina precedente)				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22-bis	1 - 3	((Estensione alle nuove Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della contribuzione figurativa derivante dall'indennità pari al 50 per cento della retribuzione riconosciuta a favore dei genitori lavoratori dipendenti di alunni delle scuole secondarie di primo grado, nonché degli alunni con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'astensione dal lavoro per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza))	*		7.500										
22-bis	5	((Estensione alle nuove Regioni e Province autonome inserite nelle cd. zone rosse con le ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e successive, della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del diritto dell'astensione dal lavoro nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza))	*		470						(vedi pagina precedente)				

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive di cui al dPCM del 24 ottobre 2020, che alla data del 25 ottobre 2020 risultano titolari di partita IVA attiva e che per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 di due terzi rispetto al mese di aprile 2019	*		2.458.000			1	14- <i>quater</i>	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 25- <i>bis</i> , d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, relativo all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, disposta dal co. 13 del medesimo articolo			5.000		
1	14	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere gli operatori economici dei settori individuati come "gelaterie e pasticcerie", "gelaterie e pasticcerie ambulanti", "bar e altri esercizi simili senza cucina" e "alberghi", con domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e arancioni, aumentato del 50 per cento rispetto al contributo riconosciuto ai sensi del co. 1 del medesimo articolo	*		477.000			34	7, lett. a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme alla stessa trasferite per effetto dell'art. 176, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			860.000		
1	14- <i>bis</i>	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere gli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al dPCM del 3 novembre 2020				280.000		34	7, lett. b)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22- <i>ter</i> , co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			1.680.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1-bis	1	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive di cui al dPCM del 3 novembre 2020, che alla data del 25 ottobre 2020 risultano titolari di partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell'Allegato 2 della medesima legge e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse			563.000			34	7, lett. c)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, co. 9, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e all'art. 1, co. 11, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020			3.390.000		
1-ter	1	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive, che alla data del 25 ottobre 2020 risultano titolari di partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell'Allegato 4 della medesima legge			446.000			34	7, lett. d)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			32.000		
1-quater	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti di urgenza adottati nel corso del 2020, in favore dei soggetti destinatari delle sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato, attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi				5.300.000		34	7, lett. e)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			18.700		

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

ONERI		COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
		Incremento del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5, legge n. 1295/1957, destinato alla concessione di garanzie sui finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito Sportivo o da altri istituti bancari per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e società sportive dilettantistiche		5.000			34	7, lett. f)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			18.800		
2	1													
		Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive		142.000			34	7, lett. g)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38, co. 3, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			3.400		
3	1													
		Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020		100.000			34	7, lett. h)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			101.300		
5	1													
		Incremento del Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del Covid-19 di cui all'art. 182, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020		400.000			34	7, lett. i)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 84, co. 12, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			804.000		
5	2													

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	3	Incremento del Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché dei musei e istituti non appartenenti allo Stato e agli enti locali di cui all'art. 183, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			50.000			34	7, lett. l) b	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, co. 55, d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, relativo alla trasformazione dei crediti di imposta delle attività per imposte anticipate			730.000		
5	6	Proroga del riconoscimento del credito di imposta a favore delle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast per la fruizione del <i>tax credit</i> vacanze da parte dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000 previsto dall'art. 176, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020				280.000		34	7, lett. n) b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					131.000
6	1	Incremento delle disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Microcredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981			150.000			34	7, lett. o) b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					30.600

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
6	2	Incremento del Fondo per la promozione in leggera di cui all'art. 72, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di concedere cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che accedono ai finanziamenti a tasso agevolato concessi mediante il Fondo rotativo di cui all'art. 2, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981			200.000			34	7, lett. p)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge	
6-bis	1	Ulteriore incremento del Fondo di parte corrente per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020				90.000		34	7, lett. p)	Utilizzo delle minori spese derivanti dalla medesima legge	
6-bis	2	Ulteriore incremento del Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, nonché delle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti mediante autobus scoperti le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice ATECO 49.31.00) di cui all'art. 182, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			10.000			34	7, lett. q)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, co. 9, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020	
											160.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
6-bis	3	Ulteriore incremento del Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché dei musei e istituti non appartenenti allo Stato e agli enti locali al fine del ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e congressi, di cui all'art. 183, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			350.000			34	7, lett. r)	Riduzione del Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all'art. 115, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			5.260.000		
6-bis	3	Ulteriore incremento del Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché dei musei e istituti non appartenenti allo Stato e agli enti locali, di cui all'art. 183, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020				50.000		34	7, lett. s)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle P.A., di cui all'art. 3, co. 3, d.l. n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020			200.000		
6-bis	14	Ulteriore incremento delle disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Microcredito centrale, al fine del sostegno all'internazionalizzazione, di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981			400.000			34	7, lett. t)	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, co. 1, legge n. 388/2000, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non sono state riassegnate ai pertinenti programmi			50.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
6-bis	14	Ulteriore incremento del Fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di concedere cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che accedono ai finanziamenti a tasso agevolato concessi mediante il Fondo rotativo di cui all'art. 2, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, al fine del sostegno all'internazionalizzazione			100.000			34	7, lett. u)	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattamento e accoglienza per stranieri irregolari			170.000		
8	1	Riconoscimento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici AIECO indicati nell'Allegato 1 della medesima legge di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e pari al 30 per cento dei canoni per affitto d'azienda			274.500			34	7, lett. v)	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 7, d.lgs. n. 67/2011, relativo all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti			30.000		
8-bis	1	Riconoscimento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici AIECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e aventi sede operativa nei territori della cd. zona rossa di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e pari al 30 per cento dei canoni per affitto d'azienda			234.300			34	7, lett. aa)	Utilizzo del Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'art. 27, legge n. 196/2009			500.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9	1	Minor gettito derivante dall'esenzione per il 2020 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 della medesima legge	*		24.300			34	7, lett. bb)	Utilizzo del Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa corrente, di cui all'art. 27, legge n. 196/2009			157.000		
		Incremento del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 177, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, in conseguenza dell'esenzione prevista dal co. 1 del medesimo articolo			112.700			34	7, lett. cc)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 13- <i>duodecies</i> della medesima legge				212.300	
9-bis	1	Minor gettito derivante dall'esenzione per il 2020 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che abbiano sede nei comuni della cd. zona rossa	*		7.300			34	7, lett. cc)	Utilizzo delle minori spese derivanti dall'art. 13- <i>duodecies</i> della medesima legge				7.800	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9-bis	2	Incremento del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 177, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, in conseguenza dell'esenzione prevista dal co. 1 del medesimo articolo			31.400			34	7, lett. dd)	Risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 32-bis, co. 4, lett. b) della medesima legge, relativo a prestazioni di lavoro con contratto a termine per 6 mesi			24.615		
9-quinquies	1	Minor gettito IRPEF derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e operanti nei settori economici con codice AITECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e arancioni, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi	*		10.700			34	7, lett. ee)	Risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 31-decies, co. 1, lett. a) della medesima legge			350.000		
9-quinquies	1	Minor gettito IRES derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e operanti nei settori economici con codice AITECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e arancioni, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi	*		15.000			34	7, lett. gg)	Ricorso all'indebitamento			4.481.541		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9- <i>quinquies</i>	1	Minor gettito IRAP derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e operanti nei settori economici con codice ATECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e arancioni, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi	*		10.100			34							
12- <i>bis</i>	1	Proroga dei termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, nonché per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in forza al 9 novembre 2020	*			7.000		12- <i>bis</i>	4	d				2.500	
										Minori spese di trasferimento all'INPS per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dal versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che presentano la domanda per i trattamenti di integrazione salariale					

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPNERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12- <i>bis</i>	1	Contribuzione figurativa relativa alla proroga dei termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, nonchè per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in forza al 9 novembre 2020	*			4.600		34							
12- <i>bis</i>	1	Proroga dei termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, nonchè per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in forza al 9 novembre 2020	*			18.000				(vedi pagina precedente)					

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12-ter	1	Contribuzione figurativa relativa all'estensione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, relativo alla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020	*			2.800									
12-ter	1	Estensione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, relativo ai Fondi di solidarietà che danno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020	*			10.900									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
12- <i>ltr</i>	1	Contribuzione figurativa relativa all'estensione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, relativo alla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020	*			2.800									
12- <i>ltr</i>	1	Estensione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, relativo ai Fondi di solidarietà che danno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020	*			10.900					(vedi pagina precedente)				

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
12-ter	1	Contribuzione figurativa relativa all'estensione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, relativo alla Cassa integrazione guadagni in deroga come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020	*			4.000					
12-ter	1	Estensione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020					600			(vedi pagina precedente)	
13	1	Sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate nell'Allegato 1 della medesima legge			504.000						

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
13-ter	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi all'IVA, a favore dei soggetti che esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		273.000							
13-ter	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali regionali, a favore dei soggetti che esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		9.000							
										(vedi pagina precedente)		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13-ter	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali comunali, a favore dei soggetti che esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonchè dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		3.000					(vedi pagina precedente)					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
13-quater	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, a favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al periodo precedente e esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o <i>tour operator</i>	*		683.000							

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- <i>quater</i>	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi all'IVA, a favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al periodo precedente e esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		2.236.000										
										(vedi pagina precedente)					

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13-quater	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali regionali, a favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al periodo precedente e esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		48.000										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13-quarter	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle addizionali comunali, a favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al periodo precedente e esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		21.000					(vedi pagina precedente)					

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13-quater	1	Sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a contributi previdenziali e assistenziali, a favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al periodo precedente e esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività di ristorazione nelle zone cd. rosse e arancioni, nonché dei soggetti che operano nei settori indicati nell'Allegato 2 della medesima legge e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle cd. zone rosse, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator	*		937.000										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- quinquies	3 e 4	Minor gettito IRPEF derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta precedente e che hanno subito una riduzione del fatturato e dei ricavi o compensi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020, nonché quelli operanti nei settori economici con codice ATECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e per gli esercenti attività di ristorazione nelle zone cd. arancioni	*		54.000										
13- quinquies	3 e 4	Minor gettito IRES derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta precedente e che hanno subito una riduzione del fatturato e dei ricavi o compensi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020, nonché quelli operanti nei settori economici con codice ATECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e per gli esercenti attività di ristorazione nelle zone cd. arancioni	*		1.146.000										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- <i>quinquies</i>	3 e 4	Minor gettito IRAP derivante dalla proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo di imposta precedente e che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020, nonché quelli operanti nei settori economici con codice ATECO individuato negli Allegati della medesima legge e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. zone rosse e per gli esercenti attività di ristorazione nelle zone cd. arancioni	*	559.000											
13- <i>septies</i>	1	Proroga al 1° marzo 2021 dei termini per il pagamento delle rate ancora dovute per il 2020 relative alla cd. "Rottamazione-ter"	*	310.000											
13- <i>novies</i>	1	Proroga al 2021 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931	ALL. 3	548.000											
13- <i>novies</i>	1	Proroga al 2021 dei termini per il versamento dell' 80 per cento del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020 sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931	ALL. 3	11.000											

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- <i>duodecimes</i>	2	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate con ordinanze del Ministero della salute			1.790.000	190.100									
13- <i>tendices</i>	1 - 5	Riconoscimento di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, a favore dei genitori lavoratori, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, di alunni delle scuole secondarie di primo grado, nonché degli alunni con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività di dattica in presenza			7.500										
13- <i>quaterdecimes</i>	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, per interventi a favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale				70.000									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13- quinques- dectes	1	Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale (CAF) al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE			5.000										
13- septies- dectes	1	Abbattimento al 40 per cento per i versamenti tributari effettuati dovuti in scadenza entro il 21 dicembre 2020, al netto delle somme dovute a titolo IVA, a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa	*		1.500										
13- septies- dectes	1	Abbattimento al 40 per cento per i versamenti tributari dovuti e scaduti nelle annualità 2018 e 2019, al netto delle somme dovute a titolo IVA, a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa	*		8.400										
13- septies- dectes	1	Abbattimento al 40 per cento per i versamenti contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, al netto delle somme dovute a titolo IVA, a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa	*		4.900										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
15	1	Riconoscimento di una nuova indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie di soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, appartenenti alle categorie di lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e che si trovino in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid-19	*		470.300						
15	2 - 6	Riconoscimento di una nuova indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie di soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, appartenenti alle categorie di lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e che presentino una serie di requisiti indicati dalla medesima legge, principalmente estensivi rispetto a quanto già previsto dal d.l. n. 104/2020	*		79.700					(vedi pagina precedente)	
15	10	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, relativa all'indennità <i>unitum</i> riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali			9.100						

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
15-bis	1 - 6	Riconoscimento di una nuova indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie di soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 15 della medesima legge, appartenenti alle categorie di lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite, che si trovino in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid-19 e che presentino una serie di requisiti indicati dalla medesima legge, principalmente estensivi rispetto a quanto già previsto dalla medesima legge			466.500										
16	1	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura per la quota dovuta dai datori di lavoro per la mensilità di novembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia Covid-19	*		273.000										
16	1	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni per la quota dovuta dai datori di lavoro per la mensilità di novembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia Covid-19	*			83.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
16-bis	1	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono attività identificate dai codici ATECO indicati nell'Allegato 3 della medesima legge, anche per la quota dovuta dai datori di lavoro per la mensilità di dicembre 2020			112.200	226.800									
17	4	Incremento delle risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il riconoscimento dell'indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19				124.000									
17-bis	4	Incremento delle risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il riconoscimento dell'indennità pari a 800 euro per il mese di dicembre 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19				170.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19- <i>quater</i>	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018, da destinare agli interventi del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19			100.000										
19- <i>decies</i>	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo da destinare ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare			400.000										
19- <i>undecies</i>	1	Arruolamento a domanda di 14 unità di personale dell'Esercito italiano, con qualifica di ufficiale medico, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispezzione generale della Sanità militare	*			786									
19- <i>undecies</i> + A485:P488	1	Arruolamento a domanda di 30 unità di personale dell'Esercito italiano, con qualifica di sottufficiale infermiere, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispezzione generale della Sanità militare	*			1.360									

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
19- undices	1	Arruolamento a domanda di 8 unità di personale della Marina militare, con qualifica di ufficiale medico, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispektorato generale della Sanità militare	*			461									
19- undices	1	Arruolamento a domanda di 30 unità di personale della Marina militare, con qualifica di sottoufficiale infermiere, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispektorato generale della Sanità militare	*			909									
19- undices	1	Arruolamento a domanda di 8 unità di personale dell'Aeronautica militare, con qualifica di ufficiale medico, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispektorato generale della Sanità militare	*			478									
19- undices	1	Arruolamento a domanda di 30 unità di personale dell'Aeronautica militare, con qualifica di sottoufficiale infermiere, con ferma della durata di un anno, non prorogabile posto alle dipendenze funzionali dell'Ispektorato generale della Sanità militare	*			899									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
20	1	Attivazione di un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con persone risultate positive o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'app "Immuni", al fine di svolgere attività di <i>contact tracing</i> e sorveglianza sanitaria			1.000	3.000									
21	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015, da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e gli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete			85.000						(vedi pagina precedente)				
22-bis	1 - 3	Indennità pari al 50 per cento della retribuzione riconosciuta a favore dei genitori lavoratori dipendenti di alunni delle scuole secondarie di primo grado, nonché degli alunni con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'astensione dal lavoro per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza	*		31.400										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
22-bis	1 - 3	Contribuzione figurativa derivante dall'indennità pari al 50 per cento della retribuzione riconosciuta a favore dei genitori lavoratori dipendenti di alunni delle scuole secondarie di primo grado, nonché degli alunni con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'astensione dal lavoro per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza	*		20.700										
22-bis	5	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del diritto dell'astensione dal lavoro nei territori delle Regioni nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza			2.400										
22-ter	2	Incremento del Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle imprese del trasporto pubblico locale e regionale, a causa degli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'art. 200, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020	2			390.000									

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
31- <i>decies</i>	1	Incremento del Fondo per la filiera della ristorazione finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese in attività che acquistino prodotti, anche vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari valorizzando la materia prima di territorio, di cui all'art. 58, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020				200.000									
32	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 dell'impiego del personale appartenente alla Polizia di Stato ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		4.222										
32	1	Spese di ordine pubblico in sede e fuori sede svolto dalle 16.000 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato a seguito della proroga dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		11.619										

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 dell'impiego del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		9.235										
32	1	Spese di ordine pubblico in sede e fuori sede svolto dalle 35.000 unità di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri a seguito della proroga dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		27.506										
32	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 dell'impiego del personale appartenente alla Guardia di Finanza ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		1.847										

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32-bis	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 25 novembre al 31 dicembre 2020 dell'impiego del personale appartenente alla Polizia di Stato ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		3.800										
32-bis	1	Spese di ordine pubblico in sede e fuori sede svolto dalle 16.000 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato a seguito della proroga dal 25 novembre al 31 dicembre 2020 ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica	*		10.747						<i>(vedi pagina precedente)</i>				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
32-bis	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 25 novembre al 31 dicembre 2020 dell'impiego del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemologica	*		8.312										
32-bis	1	Spese di ordine pubblico in sede e fuori sede svolto dalle 35.000 unità di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri a seguito della proroga dal 25 novembre al 31 dicembre 2020 ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemologica	*		25.443										
32-bis	1	Prestazione di lavoro straordinario dovuta a seguito della proroga dal 25 novembre al 31 dicembre 2020 dell'impiego del personale appartenente alla Guardia di Finanza ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemologica	*		1.662										

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
		Prestazione di lavoro straordinario diretta a garantire la piena funzionalità nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020 del dispositivo di soccorso pubblico e le attività di soccorso pubblico e scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del Covid-19 demandati al personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco			5.325							
32-bis	2											
		Prestazione di lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego per il personale militare medico, paramedico e di supporto sanitario, al fine di assicurare lo svolgimento delle numerose attività aggiuntive necessarie per il contrasto alla diffusione del Covid-19	*		4.055	2.028				(vedi pagina precedente)		
32-bis	3											
		Prestazione di lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego per il personale costantemente impegnato nelle sale operative delle Forze armate, al fine di assicurare lo svolgimento delle numerose attività aggiuntive necessarie per il contrasto alla diffusione del Covid-19	*		283	142						
32-bis	3											

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
32-bis	4	Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro fino a 1.300 unità di personale con contratto a termine per 6 mesi presso l'Amministrazione civile dell'interno e l'Amministrazione di pubblica sicurezza				24.615						
32-quater	1	Assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un contributo destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020			250.000							
34	1	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004										
34+A584: Q587	3	Minori entrate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a seguito del minor ricorso al credito di imposta riconosciuto a favore delle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast per la fruizione del tax credit vacanze da parte dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000, come disposto dal co. 7, lett. a), della medesima legge					161.000					

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
34	6	Incremento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				610.000										
34	10	Incremento del Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del MEF			90.000					(vedi pagina precedente)						
TOTALE					19.075.493	8.510.923	292.400	TOTALE					19.075.493	9.053.147	292.400	

* Fonte: relazione tecnica

1 L'assenza di onere sul saldo netto da finanziare è coerente con l'indicazione dell'Al. 3

2 Una quota dell'incremento del Fondo, pari ad € 190 mln, è utilizzata anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto locale e regionale, destinato anche a studenti

SCHEDA N.12

Legge 30 dicembre 2020, n. 181 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	4	Stipula da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di contratti di lavoro flessibile, nel limite di 25 unità, per profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie			244	1.459	1.216	1	4	d	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS		244	1.459	1.216
1	4-bis	Autorizzazione al Commissario <i>ad acta</i> per la Regione Calabria ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza				12.000	12.000	1	4-ter	b	Utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'art. 6, co. 1, della medesima legge			12.000	
								1	4-ter	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute				12.000
2	3	Compenso aggiuntivo a favore del Commissario straordinario nominato dal Commissario <i>ad acta</i> per la Regione Calabria per ogni ente del servizio sanitario regionale			75	450	375	2	3	b	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, co. 5, d.l. n. 35/2019, convertito dalla legge n. 60/2019		75		
								2	3	d	Utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			450	375
6	1	Contributo di solidarietà interregionale per supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella Regione Calabria				60.000	60.000	6	1	d	A valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis, legge n. 662/1996			60.000	60.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
6	4	Autorizzazione di spesa per la Regione Calabria finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario di cui all'art. 79, co. 1- <i>sexies</i> , d.l.n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008			15.000			6	4	A valere sulle risorse di cui all'art. 20, legge n. 67/1988			15.000		
TOTALE					15.319	73.909	73.591	TOTALE					15.319	73.909	73.591

SCHEDA N.13

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	3	Istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all'art. 6, co. 3, d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019			110.000			7	3	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			110.000		
TOTALE					110.000			TOTALE					110.000		

APPENDICE

RELAZIONI QUADRIMESTRALI ANNI 2012 - 2020

SINTESI DEI PROFILI METODOLOGICI

Nell'esercizio delle proprie funzioni di ausilio al Parlamento, la Corte ha formulato una serie di osservazioni di carattere metodologico in tema di quantificazione e copertura degli oneri finanziari delle leggi di spesa, anche nella prospettiva dell'adeguamento dell'ordinamento contabile ordinario al mutato quadro costituzionale.

La rassegna che segue espone, in forma di sintesi, le principali tematiche oggetto di riflessione da parte della Corte in occasione dell'analisi delle leggi statali di spesa del 2012 e del 2020.

Si tratta di principi di portata generale da considerare anche ai fini della costruzione e verifica delle quantificazioni e delle coperture degli oneri derivanti dalla legislazione di spesa regionale.

Sommario:

LEGGI ORDINARIE: 1) Copertura con rinvio generico alla riduzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente; 2) La Relazione tecnica; a) Relazione tecnica: il problema delle entrate; b) Relazioni tecnica: l'ipotesi della sottostima di oneri; b.1) segue, sottostima degli oneri e tecnica del tetto di spesa; b.2) segue, sottostima degli oneri e clausola di salvaguardia; b.3) segue, sottostima degli oneri e possibile formazione di debiti fuori bilancio; b.4) segue, sottostima degli oneri e disaccantonamento degli interessi; c) Relazione tecnica: le regolazioni contabili; d) Relazione tecnica e copertura sul solo fabbisogno; e) Relazione tecnica e clausola finale; f) La mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma; 3) La ragionevolezza dei limiti di spesa; 4) Copertura: valutazione degli oneri anche con riferimento a saldi di bilancio diversi dal saldo netto da finanziare; 5) Copertura finanziaria sui residui; 6) Copertura finanziaria con la tecnica del tetto di spesa; 7) Mancata indicazione delle precipue forme di copertura; 8) La riduzione di spesa dei Ministeri come forma di compensazione; 9) Copertura con rimodulazione di risorse di bilancio; 10) Coperture a valere su fondo originariamente finalizzato al pagamento di debiti commerciali; 11) Copertura di oneri di personale con riduzione dell'organico; 12) Copertura di oneri di personale con rinvio alle risorse future; 13) Le clausole di neutralità o di invarianza; 14) Copertura: ipotesi di assenza della indicazione dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio; 15) Eventi eccezionali e piano di rientro di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012; 16) Il rinvio, a copertura, alle "risorse in essere"; 17) Copertura del minor gettito fiscale; 18) La rilevanza dell'allegato 1 della legge n. 196 del 2009; 19) Copertura su fondo speciale oltre il triennio; 20) Utilizzo di disponibilità finanziate mediante emissione di debito pubblico; 21) Utilizzo delle contabilità speciali; 22) Copertura a carico dell'avanzo di amministrazione dell'ente territoriale; 23) La previsione di "facoltà" (non obblighi)

onerose per gli enti locali tenuto conto del vincolo del pareggio di bilancio; 24) La mancata copertura nel caso di oneri già previsti nei saldi tendenziali; 25) La configurazione dell'onere in caso di dipendenza da variabili "esogene"; 26) L'esplicitazione delle clausole di monitoraggio; 27) L'utilizzo per finalità difformi dell'accantonamento di fondo speciale dedicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 28) Il problema del riferimento della copertura finanziaria alle singole norme ovvero alla legge nel suo complesso; 29) La copertura mediante riassegnazione dei residui perenti; 30) Norme potenzialmente onerose, che per le variabili che le connotano, non si prestano ad un'agevole quantificazione ex ante; 31) Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"; 32) Le contabilità fuori bilancio; 33) Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa; 34) Le compensazioni sui "tendenziali"; 35) La questione delle garanzie: gli effetti di cassa; 36) La modificabilità ex post in via amministrativa degli interventi della legge onerosa; 37) Le coperture a debito nella fase dell'emergenza pandemica.

LEGGE DI BILANCIO a) Aspetti ordinamentali; a.1) La natura della Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica; a.2) La data di presentazione del disegno di legge di bilancio; b) Gli effetti finanziari della legge di bilancio 2018 ed il ruolo delle varie componenti; b.1) La nuova struttura della legge di bilancio (procedura ex art. 22-bis legge contabilità); b.2) Effetti in termini di indebitamento netto; c) La Sezione I della legge di bilancio; c.1) Vincoli contenutistici; c.2) La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) come strumento di medio periodo; c.3) La struttura della legge di bilancio dal punto di vista finanziario: il ricorso a strumenti legislativi fuori sessione; c.4) La definizione dei saldi in termini sia di competenza che di cassa; c.5) Le clausole di salvaguardia; c.6) La decisione circa il possibile disaccantonamento di risorse: il rapporto tra Governo e Parlamento; c.7) La questione dell'indicazione di due saldi di competenza (legge di bilancio 2019); c.8) Modalità di copertura di tipo compensativo costituita dal minor taglio di risorse nei confronti di alcuni enti territoriali a discapito del maggior taglio di risorse a carico di altri comuni; c.9) In particolare, la proroga di oneri in essere e le tecniche di costruzione del bilancio a legislazione vigente (il caso della proroga dei contratti a tempo determinato); c.10) Copertura a debito in assenza di fattori rilevanti; c.11) Iscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa di sola cassa; c.12) Costruzione degli oneri a legislazione vigente; c.13) Inversione del rapporto tra norma di spesa e legge di bilancio; c.14) Delega al Ministero a variare stanziamenti di conto capitale per reintegrare quelli ridotti per finalità di copertura; c.15) Principio di trasparenza e costruzione dei tre saldi bilancio; c.16) Coperture estese a saldi diversi da quello di bilancio; c.17) La Nota di aggiornamento: la data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio e la questione riguardante le modifiche al relativo contenuto; c.18) Il ricorso a strumenti legislativi fuori sessione; c.19) La definizione dei saldi della legge di bilancio; c.20) Il limite massimo del ricorso al mercato finanziario; d) La Sezione II della legge di bilancio; d.1) La funzione svolta; d.2) L'area della flessibilità di bilancio in fase di formazione; d.3) Relazione tecnica della legge di bilancio; d.4) Problematiche relative all'esposizione della Sezione II.

LEGGI ORDINARIE

1) Copertura con rinvio generico alla riduzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente

Il rinvio alla riduzione generica degli stanziamenti non esclude, ma anzi implica - se occorre presumere che si tratti di compensazioni effettive -, una tecnica di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente tale da presupporre già *ex ante* spazi di copertura in previsione di eventuali necessità: tale modalità di copertura confligge con il criterio della legislazione vigente e finisce con il significare una copertura con mezzi di bilancio (modalità di copertura non prevista dalla legge di contabilità).

Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che non sempre la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se, in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.

Si riscontra la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli.

Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere allo scopo di ricostruire la corrispondenza tra singolo onere e singola copertura. Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Quanto al primo fenomeno, invece (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè, per le modalità di configurazione del dettato legislativo, una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità.

Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, poi, si ricorda il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

2) La Relazione tecnica

Valore centrale, ai fini della valutazione della copertura finanziaria delle leggi di spesa, assumono il documento costituito dalla Relazione tecnica e le Note integrative al bilancio di previsione e al relativo rendiconto, documenti necessari a garantire la massima trasparenza possibile nelle scelte contabili. In relazione anche alla possibile entrata a regime del nuovo assetto della legge di contabilità (per esempio, per quanto concerne la nuova unità elementare costituita dall'azione), l'apparato documentativo a corredo dei documenti di bilancio - ed in particolare le Note integrative - deve fornire elementi di dettaglio ai fini della ricostruibilità delle determinanti almeno del singolo programma, sì da consentire un livello di informazione in grado di rendere giudicabile se - tra l'altro - la singola clausola di neutralità, almeno in riferimento allo Stato, sia attendibile o meno.

Sussiste l'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle Relazioni tecniche, non solo per i meri aspetti quantitativi, pur essenziali, ma anche ai fini dell'intellegibilità della reale portata normativa *in primis* (finanziaria) del singolo testo rispetto all'ordinamento in vigore. Invero, tale esigenza vale soprattutto per le normative di revisione di settore, ai fini dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi, poiché, a tale riguardo, è essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi (ovvero ricognitivi), rispetto alla legislazione previgente.

I temi affrontati in ordine alla formulazione delle clausole di neutralità e delle coperture direttamente su stanziamenti di bilancio richiamano direttamente quello dell'accuratezza delle Relazioni tecniche.

Si continua a verificare il fenomeno di Relazioni tecniche che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere stimato. Le cause del fenomeno sono molteplici e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi brevi in cui matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato nel 2016, in virtù del quale l'intervento legislativo correttivo è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

a) Relazione tecnica: il problema delle entrate

Il problema della scarsa attendibilità delle stime riportate dalle Relazioni tecniche evidenzia carenze che assumono un aspetto peculiare per quanto

concerne la materia tributaria: infatti, di fronte a norme di agevolazione, per esempio, non è sempre chiaro l'impatto sulle corrispondenti previsioni a legislazione vigente. Per altro verso, il tema si riflette anche sul grado di certezza delle nuove o maggiori entrate previste in quanto acquisite *ex ante* agli equilibri del singolo provvedimento e dunque della finanza pubblica, a fronte di oneri che presentano mediamente un livello di certezza maggiore e, dunque, un coefficiente di realizzazione il più delle volte tendente all'unità.

b) Relazioni tecnica: l'ipotesi della sottostima di oneri

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche del tutto esaustive, potrebbero rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande portata finanziaria. L'esito di tutto ciò, in caso di carente rappresentazione degli elementi alla base della stima degli oneri, può anche tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni quali i debiti fuori bilancio. Tali osservazioni assumono un peso particolare tenuto conto dell'entrata in vigore di numerosi decreti legislativi di riordino di interi settori, come quelli relativi all'istruzione ed al pubblico impiego, nei quali sono particolarmente delicati i profili relativi alla distinzione tra la portata innovativa e quella sostitutiva o modificativa della legislazione previgente e al livello di pressione che la componente innovativa esercita sul bilancio. Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante nel caso di rinvio esplicito alle future manovre oppure alle future contrattazioni, laddove non è sempre chiaro se questi interventi siano deputati solo a reperire le risorse per oneri già decisi ovvero ne costituiscano la condizione giuridica e finanziaria per il relativo realizzarsi. Infatti, solo nel secondo caso si ha una soluzione del problema della copertura coerente con il sistema.

b.1) segue, sottostima degli oneri e tecnica del tetto di spesa

La persistenza del fenomeno della sottostima degli oneri si registra anche nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, specialmente in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

b.2) segue, sottostima degli oneri e clausola di salvaguardia

La questione assume rilievo anche con riferimento al meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza

tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture: caso, questo, reso peraltro più probabile in ragione dello stesso e perdurante meccanismo di riduzione degli stanziamenti di spesa dei Ministeri, presente in diverse previsioni contenute nelle leggi di bilancio.

b.3) segue, sottostima degli oneri e possibile formazione di debiti fuori bilancio

L'esito della sottostima degli oneri, in un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi che presiedono alla costruzione del bilancio dello Stato.

b.4) segue, sottostima degli oneri e disaccantonamento degli interessi

Un caso in cui emerge particolarmente la carenza delle Relazioni tecniche riguarda l'assunzione tra i mezzi di copertura del disaccantonamento degli interessi inclusi nelle previsioni di bilancio in relazione alle emissioni autorizzate a seguito del decreto-legge n. 237 del 2017 (interventi in materia bancaria).

c) Relazione tecnica: le regolazioni contabili

Sebbene, in base alle recenti modifiche della legge di contabilità, i saldi approvati con la legge di bilancio non siano più calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie, si osserva che si tratta pur sempre di partite cui è riservata in bilancio una sistemazione del tutto peculiare rispetto ai normali flussi: la regolazione contabile è, infatti, lo strumento per ricondurre in bilancio un'operazione gestionale che ha già manifestato il suo impatto sull'economia. Tale tipo di copertura finisce dunque per presentare profili di forte problematicità, anzitutto sotto il profilo della trasparenza, rimanendo non chiaro l'utilizzo di partite che avrebbero dovuto già vedere esauriti i propri effetti.

d) Relazione tecnica e copertura sul solo fabbisogno

Nel caso di coperture di oneri sul solo fabbisogno, la Relazione tecnica deve chiarire i meccanismi di funzionamento del finanziamento e le finalità che momentaneamente vengono sacrificate.

e) Relazione tecnica e clausola finale

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

f) La mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma

Si rileva la tecnica di scrittura di norme che non riportano il proprio costo, limitandosi a rinviare alle apposite disposizioni relative alla copertura finanziaria. Ne consegue che l'informazione riferita all'onere della singola disposizione è ricavabile solo dalla Relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo.

Si tratta di una scelta di tecnica legislativa – quella consistente nella mancata indicazione dell'onere da parte della singola disposizione e contestuale rinvio alla norma di copertura - che va sottolineata per il fatto di non risultare in linea con il dettato della legge di contabilità.

Va ricordato infatti che, in base all'art. 17 della legge di contabilità, sono prescritti, da un lato, l'indicazione dell'onere per "ogni intervento" e, dall'altro, l'obbligo di configurare l'onere in termini di tetto di spesa oppure di mera valutazione, nel presupposto che da tale scelta discendano varie conseguenze, come l'attivabilità o meno delle clausole di salvaguardia previste dalla medesima legge di contabilità e la possibilità di valutare il rapporto tra configurazione giuridica della posizione in capo ai destinatari delle norme, da un lato, e modalità di configurazione dell'onere, dall'altro. La Corte ha avuto più volte modo di far presente che la tecnica del limite di spesa risulta scarsamente utile in caso di diritti soggettivi caratterizzati da un elevato livello di automaticità quanto alla produzione dei propri effetti finanziari, poiché ciò potrebbe creare tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite e le esigenze che nascono dall'effettività della singola disposizione interessata.

3) La ragionevolezza dei limiti di spesa

La legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie. Da un lato, vi è l'opzione di fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta un'accentuata flessibilità, nel qual caso il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato. Dall'altro, vi è l'opzione volta a prevedere oneri solo valutati (con possibile attivazione dei meccanismi di garanzia di cui all'art. 17 della legge di contabilità, commi 12 e ss., quali riduzione di stanziamenti di bilancio "compensabili" o l'introduzione di misure correttive di carattere normativo), cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione (Pubblica amministrazione). È il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti. In questi casi appare incongruo adottare la tecnica del limite di spesa,

specialmente se sono numerose le situazioni soggettive interessate o disciplinate dalle normative di merito. Va ribadito il punto di fondo della problematica che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso. Al riguardo, il ricorso a tale modalità di copertura può determinare che, pur a fronte di un onere costruito correttamente in termini di mera valutazione, la sua rilevanza in termini quantitativi dovrebbe indurre una certa prudenza nel ricorso alla mera valutazione degli oneri, pur in presenza di fattori sottostanti ad alto contenuto di automaticità. Infatti, in tal caso può risultare praticamente nulla la possibilità di far fronte ad un eventuale scostamento ricorrendo a spazi idonei nel bilancio a legislazione vigente, sicché il meccanismo implicito di salvaguardia finisce con il risolversi, di fatto, in un rinvio alla presentazione, già per l'esercizio in corso, di un'iniziativa legislativa ad opera del Governo, ancorché da adottare "tempestivamente", come prescrive l'art. 17, comma 13, della legge di contabilità, ma pur sempre esito di una valutazione discrezionale.

4) Copertura: valutazione degli oneri anche con riferimento a saldi di bilancio diversi dal saldo netto da finanziare

Ai fini di copertura, la valutazione degli oneri con riferimento a saldi diversi da quello del saldo netto da finanziare va positivamente valutata anche se la Relazione tecnica dovrebbe, a fini di trasparenza, indicare i coefficienti sottostanti.

5) Copertura finanziaria sui residui

L'utilizzo, a copertura, dei residui di bilancio, oltre a non essere coerente con la legge di contabilità, crea una pressione sulla cassa, spesse volte non esplicitamente compensata. Tra l'altro, coesistono casi in cui tale compensazione è prevista e casi invece in cui ciò non accade, a parità di copertura sulla massa spendibile, il che ha di sicuro un fondamento nelle corrispondenti previsioni, ma dà luogo, al contempo, ad un fenomeno i cui risvolti di dettaglio non vengono quasi mai esplicitati, non essendo noti, fra l'altro, i rapporti effettivi tra cassa di bilancio ed impatto sui conti di tesoreria. Ciò può essere visto anche come una alterazione dell'ordinato rapporto tra Governo e Parlamento, dal momento che solo il primo riesce ad avere evidentemente contezza della misura in cui ad una determinata massa spendibile corrisponde una autorizzazione di cassa ed il relativo impatto sui conti di tesoreria.

La circostanza può essere vista anche dal punto di vista dell'esigenza del Parlamento di avere piena contezza della misura in cui ad una certa massa spendibile corrisponde una determinata stima di cassa e del relativo impatto sui conti di tesoreria.

Tali considerazioni rafforzano la centralità del documento costituito dalla Relazione tecnica nonché dalle Note integrative al bilancio di previsione e al Rendiconto generale.

6) Copertura finanziaria con la tecnica del tetto di spesa

Il ricorso, a copertura, alla tecnica del tetto di spesa, se può ritenersi ragionevole laddove l'onere sottostante presenti una accentuata flessibilità, non sempre è coerente con la dimensione dell'intervento legislativo e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tal ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto se si è in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente conclamati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili ovvero modulabili per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili. La questione assume un particolare rilievo anche alla luce dell'indebolimento del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato nel 2016, in virtù del quale l'iniziativa legislativa è prevista solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

7) Mancata indicazione delle precipue forme di copertura

Si riscontra la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria che naturalmente debbono trovare riscontro nelle varie clausole di compensazione, con i dovuti specifici riferimenti. In tal modo, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa. Quanto al primo fenomeno invece (riferimento a risorse interne), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè un'agevole ricostruzione delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese. Va poi osservato, in linea più generale, che le carenze in termini di Relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri), attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, di cui deve essere dimostrato e ricostruibile il quadro della relativa sostenibilità.

8) La riduzione di spesa dei Ministeri come forma di compensazione

Il reperimento di risorse finanziarie a copertura di nuovi oneri di risorse stanziare per la spesa dei Ministeri costituisce una tecnica di compensazione che suscita perplessità, a partire dalla stessa divaricazione delle relative stime di

competenza e di cassa. Il rinvio alla riduzione generica degli stanziamenti non esclude, ma anzi implica una tecnica di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente tale da presupporre già *ex ante* spazi di copertura in previsione di eventuali necessità, il che confligge con il criterio della trasparenza nonché con il criterio della legislazione vigente e finisce con il significare una copertura con mezzi di bilancio.

Si tratta, dunque, di una modalità di compensazione che presenta aspetti problematici in riferimento sia alla osservanza della legge di contabilità – che richiede a tale scopo la puntuale riduzione di un'autorizzazione di spesa – sia al soddisfacimento dell'esigenza di coperture effettive, a fronte di oneri certi.

Nel caso di insufficiente capienza degli stanziamenti, inoltre, potrebbero verificarsi condizioni favorevoli per ulteriori debiti fuori bilancio ovvero per riduzioni di capitoli di parte capitale per sostenere oneri di parte corrente.

9) Copertura con rimodulazione di risorse di bilancio

Non è prevista dalla legge di contabilità la copertura di oneri con la rimodulazione delle risorse di bilancio, la quale invece impone la quantificazione e la copertura con mezzi diversi da quelli di cui al semplice riferimento al bilancio.

Invero, le disponibilità di bilancio a legislazione vigente, ordinariamente, sono quantificate in modo da non presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all'implementazione della nuova normativa. Diversamente, si determina l'incoerenza con il principio della legislazione vigente che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra.

10) Coperture a valere su fondo originariamente finalizzato al pagamento di debiti commerciali

Nel caso di coperture di oneri a valere su fondo finalizzato originariamente al pagamento dei debiti commerciali, escludendosi che la copertura possa riferirsi al fondo originario (finalizzati al pagamento di debiti commerciali), in quanto finanziato mediante emissione di debito pubblico per una precipua finalità, occorre interpretare il richiamo a detto fondo come successivo rifinanziamento, che esige - attraverso idonea tecnica legislativa - la rappresentazione in bilancio della previsione di un fondo distinto da quello originario in quanto dotato di copertura diversa dal ricorso all'emissione di debito.

11) Copertura di oneri di personale con riduzione dell'organico

La riduzione di un organico solo di diritto non costituisce una forma valida di copertura, in assenza di una dimostrazione, da rappresentare nella relazione tecnica, della identità tra tale organico e quello di fatto.

Per quanto riguarda il riferimento alla riduzione dei contingenti relativi all'organico di personale delle pubbliche amministrazioni, è necessario chiarire se si debba far riferimento all'organico di fatto o a quello di diritto, alla luce della differenza tra i due parametri, che in alcuni casi può anche essere

quantitativamente ragguardevole. Ciò nel presupposto che una copertura effettiva non può che assumere come riferimento l'organico di fatto.

12) Copertura di oneri di personale con rinvio alle risorse future

La copertura di oneri per spese di personale con rinvio alle future risorse a legislazione vigente non garantisce una copertura adeguata di future spese: trattandosi di oneri inderogabili, è presumibile che le previsioni di bilancio potranno essere dimensionate in relazione alle occorrenze, con ciò eludendosi, dunque, una compiuta attuazione dell'obbligo di copertura. Il fenomeno contabile rappresentato rileva sotto diversi profili che vanno dalla scarsa trasparenza dei criteri di costruzione della legislazione vigente al fatto che formule normative generiche non evitano il rischio che, *ex post*, le future previsioni di bilancio dovranno scontare fabbisogni finanziari più elevati a seguito di una normativa vigente che si è limitata a far riferimento alle risorse disponibili, senza apprestare idonea copertura *ad hoc*.

13) Le clausole di neutralità o di invarianza

Si registra una legislazione di spesa (anche di rilevante portata contenutistica) corredata di clausole di neutralità ovvero di invarianza di oneri (pur a fronte di compiti innovativi), senza che siano evidenziate - nella parte di gran lunga preponderante dei casi - né l'entità delle risorse in essere né le relative unità gestionali. Spesso, in riferimento in particolare ai decreti legislativi, si tratta anche di oneri di natura obbligatoria. Sul piano più generale del tema sono da evidenziare due profili. Dal punto di vista procedurale, le Relazioni tecniche sostengono, senza ulteriori specificazioni, la non onerosità della nuova normativa. Ne consegue, sul piano contenutistico, che non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico - come talvolta ammesso nella stessa documentazione governativa a supporto - ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima.

La nuova legge di contabilità ha previsto, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo comunque la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, si registra la persistenza, di una legislazione corredata di clausole di invarianza del tutto prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche. Il fatto poi che dette clausole siano previste pur a fronte di compiti innovativi evidenzia un problema contenutistico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un carattere meramente programmatico ovvero porre le premesse per una sua attuazione non generalizzata. Non può escludersi che possano derivare, peraltro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il disavanzo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che effettivamente le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all'implementazione della nuova normativa. Detta ipotesi andrebbe però anzitutto adeguatamente dimostrata nelle varie Relazioni tecniche e comunque non può ritenersi coerente con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione dei "tendenziali" di bilancio.

14) Copertura: ipotesi di assenza della indicazione dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio

Non è coerente con la legge di contabilità la copertura di singoli oneri in termini di tetto massimo, senza che però la spesa complessiva venga quantificata e senza la distribuzione per esercizio ovvero - eventualmente - senza indicazione del singolo anno finanziario in cui si producono gli effetti.

15) Eventi eccezionali e piano di rientro di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012

Ai fini delle considerazioni di carattere ordinamentale relative all'attuazione dell'art. 6 della legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012 circa il verificarsi di eventi eccezionali tali da consentire lo scostamento dagli obiettivi programmatici, con contestuale indicazione del relativo rientro, va sottolineato, sotto il profilo ordinamentale, trattandosi dell'attuazione del secondo comma dell'art. 81 Cost., che, sebbene tutta la procedura dello scostamento e del rientro sia riferita ai saldi di contabilità nazionale di natura strutturale, il predetto comma 6 consente di includere nella procedura anche operazioni finanziarie che per definizione sono escluse da tali saldi. Va poi rimarcata l'importanza di definire il piano di riassorbimento dello scostamento, proprio a garanzia della temporaneità della deviazione al fine del rispetto degli obiettivi programmatici. Si tratta di un obbligo che costituisce parte integrante della procedura complessiva e che va articolato tenendo conto del fatto che l'entità e la tempistica del rientro dipendono dalla gravità dell'evento eccezionale e debbono, a loro volta, tener conto dell'andamento del ciclo economico. Anche il piano di riassorbimento, tra l'altro, deve essere approvato da ciascuna Camera con la procedura rafforzata. Nella logica della procedura, scostamento temporaneo e rientro risultano legati da un vincolo che non è scindibile proprio per il rispetto degli obiettivi programmatici strutturali, fissati nella normativa eurounitaria. Da questo punto di vista non è sufficiente l'indicazione del solo scostamento (potenziale, peraltro) ma occorre che vengano rappresentate anche le modalità del riassorbimento (ciò sia nei documenti relativi al provvedimento sia in quelli successivi).

16) Il rinvio, a copertura, alle "risorse in essere"

L'elevata frequenza del rinvio alle "risorse in essere" come metodologia di risoluzione degli obblighi di quantificazione e di copertura degli oneri costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza

elusiva dell'obbligo di copertura. Ciò a meno che non si dimostri che effettivamente le "risorse in essere" risultino capienti, nel qual caso però, il problema si sposta sulla scarsa trasparenza dei parametri in base ai quali si costruiscono le previsioni tendenziali. Il che ripropone il tema della carenza delle Relazioni tecniche.

17) Copertura del minor gettito fiscale

Nonostante la difficoltà di individuare l'entità di effetti finanziari indiretti connessi a minor gettito fiscale ne appare comunque necessaria la quantificazione sia pure presumibile.

18) La rilevanza dell'allegato 1 della legge n. 196 del 2009

È imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2016, i quali, essendo a presidio della qualità e della trasparenza di cui all'art. 38-bis di tale legge, vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è *in primis* al criterio della competenza finanziaria. Lo stesso può essere sostenuto per altri criteri, sempre previsti dal predetto allegato, come la veridicità, l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, dagli evidenti risvolti anche dal punto di vista della giustiziabilità delle singole norme che violino i principi in questione.

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo allegato 1 alla legge di contabilità (in base al decreto legislativo n. 116 del 12 settembre 2018, art. 7, comma 1, lettera a), relativo ai principi contabili generali, che sostanzialmente ribadisce quelli previgenti, ad eccezione di quello relativo alla competenza potenziata.

19) Copertura su fondo speciale oltre il triennio

La copertura di oneri correnti a carico del fondo speciale per spese ultratriennali ovvero permanenti (modalità non prevista dall'elenco tassativo di cui all'art. 17 della legge di contabilità), determina un'accentuata incertezza delle proiezioni di medio periodo; sicché non appare prudente utilizzare tali fondi per la copertura per oneri ultratriennali ovvero permanenti e ad elevato livello di incertezza.

20) Utilizzo di disponibilità finanziate mediante emissione di debito pubblico

In ordine al fenomeno del ricorso, per finalità di copertura, a stanziamenti che a loro volta, all'atto della relativa istituzione, trovavano finanziamento mediante emissione di debito, occorre evidenziare, anzitutto, che a nulla rileva se si tratti di un nuovo onere di parte corrente ovvero di parte capitale, essendo vietata la tipologia di copertura in questione (se non ricorrendo in determinate ipotesi i c.d. "fattori rilevanti" previsti dalla normativa come tali da rendere possibile il ricorso ad emissione di debito). Inoltre, va ribadito che, se non si

verificano tali ipotesi, si deve registrare una violazione sostanziale, oltre che formale, dell'obbligo di copertura, oltretutto tale da porre problemi di coerenza non solo con l'ordinamento in vigore, ma con gli obiettivi di finanza pubblica.

21) Utilizzo delle contabilità speciali

La copertura di oneri affidata a contabilità speciali in essere non è prevista tra quelle consentite dalla legge di contabilità.

La copertura di interventi aggiuntivi a carico di una contabilità speciale, in qualche caso senza una quantificazione del nuovo onere, ne determina l'assimilazione ad un fondo generico le cui dimensioni risultano peraltro scollegate rispetto alle esigenze da soddisfare. Ne è conferma il fatto che si aggiungono nuovi oneri senza che vengano specificate altre linee di spesa da ridurre (giudicate non più operative), ovvero senza che vengano incrementate le risorse di cui alla contabilità stessa. Ciò, oltre ad evidenziare che il dimensionamento delle risorse di cui alla contabilità prescinde spesso dalle esigenze alle quali la stessa contabilità dovrebbe essere preordinata, comporta che in tal modo viene ad ampliarsi il fenomeno della gestione delle risorse fuori dalle consuete procedure di bilancio, con i conseguenti problemi di trasparenza; senza contare che l'ordinamento contabile, a partire dalla stessa legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012, impone il progressivo ridimensionamento del fenomeno, per una sua riconduzione in bilancio.

L'opacità di tale modalità di copertura risulta attestata dal rilievo che il più delle volte non si ha contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte non variata: dal che può dedursi che la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta *ad adjuvandum* il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle relative disponibilità.

Poiché l'operatività di alcune norme riguardanti emergenze ed eventi sismici è prevista a valere su contabilità speciali, occorre ribadire che tale modalità di copertura appare in contrasto con il processo in atto rivolto a far rifluire in bilancio gli stanziamenti fuori bilancio, in attuazione peraltro di apposita disposizione della legge rinforzata n. 243 del 2012. Oltretutto, dall'adozione di simili tecniche di gestione di risorse dello Stato, emerge che le recenti e pur numerose modifiche alla legge di contabilità non hanno risolto il problema di dotare l'ordinamento di modalità ordinarie di svolgimento delle procedure contabili di spesa in casi di particolare urgenza.

Il fatto che vari tipi di oneri vengano compensati a valere di contabilità speciali pone il problema dei criteri con cui si procede alla quantificazione delle risorse destinate a tali contabilità, se, cioè, esse siano poi destinate alla copertura di oneri successivi.

22) Copertura a carico dell'avanzo di amministrazione dell'ente territoriale

La legge di contabilità non consente al legislatore statale l'imputazione all'avanzo di amministrazione di un ente territoriale di un nuovo o maggiore onere (nella specie in materia di sanità pubblica), dovendone, piuttosto, prevedere una specifica e contestuale copertura.

23) La previsione di "facoltà" (non obblighi) onerose per gli enti locali tenuto conto del vincolo del pareggio di bilancio

Al riguardo al fenomeno costituito dal ripetersi di norme che concedono agli enti locali facoltà (non obblighi) il cui esercizio è destinato a provocare oneri di bilancio (ma che non vengono sottoposte a copertura in quanto la garanzia sarebbe costituita dall'esistenza del vincolo di pareggio di bilancio, a carico del quale quindi rimarrebbe l'obbligo di reperire le adeguate compensazioni, in caso di esercizio della facoltà), va rilevato che da un punto di vista formale, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, la legge di merito non è sottoposta all'obbligo di copertura. Ciò nonostante, la fattispecie merita una menzione per la motivazione addotta circa la mancata copertura, ossia l'operare del vincolo di bilancio: infatti, soprattutto quando si tratta di facoltà ad elevata probabilità di utilizzo, è plausibile ipotizzare che, se l'onere è elevato, vi si darà corso senza che le relative compensazioni siano destinate a trovare effettivamente realizzazione, sottoponendo così la gestione contabile a tensioni ai fini del rispetto dei vincoli in essere.

24) La mancata copertura nel caso di oneri già previsti nei saldi tendenziali

Le previsioni legislative di spesa in base alle quali non si procede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri, in quanto si tratterebbe di linee di spesa già inserite nei saldi tendenziali, violano il principio di trasparenza. In secondo luogo, in tali casi, appare impossibile una verifica della sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura attesa la struttura sintetica dei saldi tendenziali, priva di quei dettagli che consentano una raffigurazione analitica delle relative componenti, sicché le indicazioni di cui alla Relazione tecnica non possono essere ricostruite né possono essere di conseguenza giudicate o meno attendibili, con pregiudizio di una puntuale verifica della copertura.

25) La configurazione dell'onere in caso di dipendenza da variabili "esogene"

Sul tema della migliore configurazione della previsione normativa all'interno dell'alternativa, posta dalla legge di contabilità, tra l'indicazione di un limite massimo oppure di una stima espressa solo di una valutazione, va rilevato che, pur dovendosi interpretare tale alternativa come correlata ad oneri, rispettivamente, flessibili oppure rigidi (ed incerti nel *quantum*), la soluzione della legge di individuare come solo valutati oneri flessibili nel loro *quantum* poiché dipendenti da variabili "esogene" è da ritenere in linea con la *ratio* della legge di contabilità.

26) L'esplicitazione delle clausole di monitoraggio

La clausola di monitoraggio non è menzionata nella legge di contabilità se non come *iter* interno al Ministero dell'economia e delle finanze. Se si concretizza in una relazione al Parlamento in base ad una norma legislativa *ad hoc*, dà luogo ad un istituto nuovo, formalizzatosi nella prassi, che però assolve ad una funzione di rilievo: rendere trasparente il processo di valutazione degli effetti finanziari (ed eventualmente di merito, anche alla luce del vincolo che può intercorrere tra i due aspetti), di una norma e, quindi, costituire eventualmente il presupposto per l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di contabilità. L'istituto svolge dunque il compito di seguire, dandone conto, l'evolvere dell'attuazione di una norma prima dell'adozione di eventuali interventi correttivi, il che assume una propria ragionevolezza in presenza dell'operare di variabili "esogene" rispetto alla norma stessa, come ad esempio il comportamento dei destinatari (e le relative interrelazioni) e l'influsso di variabili legate all'andamento dell'economia. Rimane il problema della tempistica circa la pubblicazione di tale monitoraggio, ai fini della possibilità di attivare eventualmente clausole di salvaguardia che garantiscano l'equilibrio per singolo esercizio.

27) L'utilizzo per finalità difformi dell'accantonamento di fondo speciale dedicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Sul fenomeno registrato del ricorso agli accantonamenti del fondo speciale dedicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per finalità difformi, occorre rilevare le seguenti criticità. Infatti, il ricorso a detto fondo pone alternativamente o un problema di sovradimensionamento delle risorse appostate, non in linea con i principi contabili di trasparenza e veridicità, oppure, in caso di risorse scarse, un prelievo di disponibilità per finalità difformi che in teoria potrebbe compromettere i tempi di approvazione di leggi di ratifica di Accordi internazionali che costituiscono il *proprium* del fondo speciale citato.

28) Il problema del riferimento della copertura finanziaria alle singole norme ovvero alla legge nel suo complesso

Sulla particolare sussistenza di una clausola di copertura che prevede un onere globale e che demanda all'attività amministrativa l'assegnazione dell'ammontare complessivo delle risorse alle singole linee di spesa di cui ai vari articoli di un provvedimento legislativo, va rilevato che si tratta di una soluzione non in linea con le norme generali di contabilità pubblica. Ciò in quanto è con la singola norma primaria che va individuata la quantità di risorse da assegnare ad ogni intervento, anche se, pur con qualche difficoltà, si può ammettere che la copertura possa essere complessivamente riferita alla somma dei singoli oneri. Tale linea di interpretazione non solo scaturisce dall'esigenza di assicurare un equilibrato rapporto tra Legislativo ed Esecutivo, in ossequio ai principi espressi nella nostra Carta costituzionale, ma è anche supportata da una conseguente e costante giurisprudenza costituzionale, la quale richiede che l'obbligo di

copertura vada assolto con «puntualità rigorosa» da correlare, quindi, a ciascuna disposizione. In conformità con tali assunti la legge di contabilità pone l'obbligo di copertura (e quindi di quantificazione) in riferimento ad «ogni intervento» previsto dalla legge: ciò è da ricondurre all'essenza dell'obbligo di copertura, ossia alla contrapposizione tra il beneficio dell'onere ed il sacrificio di cui alla copertura.

29) La copertura mediante riassegnazione dei residui perenti

Quanto al ricorso al meccanismo di cui all'art. 34-*bis*, comma 4, della legge di contabilità, in base al quale, per i residui passivi perenti agli effetti amministrativi, le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi, va rilevato che l'utilizzo di tale facoltà dovrebbe essere esplicitata nel disegno di legge di bilancio e nei relativi allegati tecnici in riferimento alla singola unità elementare, anche allo scopo di offrire tutte le informazioni disponibili che consentano al Parlamento, *in primis*, di ricostruire l'iter completo e specifico del trasferimento delle risorse tra esercizi.

30) Norme potenzialmente onerose, che per le variabili che le connotano, non si prestano ad un'agevole quantificazione *ex ante*

Nel caso di una legge di carattere programmatico, i cui profili finanziari non risultino esattamente quantificati e la cui definizione sia rimessa ad una futura attività di pianificazione, va ritenuto che un tale fenomeno nondimeno può porsi in dissonanza rispetto alle prescrizioni della legge di contabilità, che richiedono la quantificazione degli oneri di cui agli interventi e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Sicché, una più prudente tecnica legislativa, avuto riguardo ai profili finanziari, dovrebbe circoscrivere ad un importo delimitato l'ambito finanziario di un provvedimento di tal genere, prevedendo naturalmente la relativa compensazione.

In presenza di provvedimenti la cui dimensione finanziaria non può essere circoscritta con esattezza *ex ante*, appunto perché tale da dipendere da una serie di variabili, soggettive ed ordinamentali, che non si prestano ad un'agevole quantificazione anno per anno, è da ritenere utile la previsione di una relazione periodica circa gli aspetti attuativi della legge. Invero, per le norme potenzialmente onerose, potrà essere la relativa attuazione a rendere necessari nel tempo maggiori stanziamenti a legislazione vigente. In tal ipotesi, potrebbe configurarsi un'elusione sostanziale dell'obbligo di copertura, rimesso di fatto a futuri stanziamenti di bilancio "trascinati" dalla gestione della legge.

31) Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"

Il potenziamento della fase della cassa nella previsione e nella gestione del bilancio consente al Governo di raggiungere il risultato di una più immediata comprensione dell'azione pubblica. In tal modo si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva,

rendendo così più stretto il legame tra la decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa. Inoltre, l'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, consente una riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché un migliore controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali. In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore), che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. Ciò impone alle Amministrazioni una impostazione diversa ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Il più stretto legame tra la decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa è conseguibile solo a condizione che l'apparato documentativo offerto dal Governo consenta il costante raccordo tra la previsione di bilancio e l'autorizzazione legislativa sottostante alla previsione stessa. Ciò per una serie di motivazioni, la più sostanziosa delle quali consiste nel rispetto sostanziale del principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost.

32) Le contabilità fuori bilancio

Il riscontro del fenomeno contabilità fuori bilancio significa che sussistono ancora interi comparti dell'attività statale che, nonostante la riforma dell'ordinamento contabile, necessitano di procedure fuori bilancio, il che dimostra non ancora risolutiva la parte della riforma della legge di contabilità che attiene al potenziamento della cassa e alla stessa maggiore elasticità in tema di impegni e di residui. Pur nella difficoltà di dare attuazione alla legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012 per la parte in cui essa fissa la riconduzione in bilancio delle gestioni che si collocano all'esterno rispetto ad esso, va rilevata l'entrata in vigore il dPCM dell'8 febbraio 2017, con il quale si sono ricondotte al regime di contabilità ordinaria alcune gestioni (in altri casi si è proceduto alla soppressione).

33) Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa

In materia merita evidenziazione la procedura di cui alla valutazione degli oneri seguita per il decreto-legge n. 104/2020 e per il decreto-legge n. 137/2020, di seguito esaminati in dettaglio.

Anzitutto, gli oneri vengono valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'incremento dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e sugli altri saldi: ciò in quanto tali riflessi vanno a comporre il quadro delle coperture di cui agli interventi previsti dalla legge di bilancio. Si

concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente in ordine alla gestione ed alla tenuta dei saldi, pur in assenza, però, di indicazioni nella relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti, il che impedisce una verifica da parte del Parlamento circa le motivazioni alla base del rapporto tra le stime riportate in riferimento ai diversi saldi.

Tutto ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi profili. Si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato e le altre contabilità. Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche per gli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità, il che concorre di fatto a collocare progressivamente tale obbligo su piani diversi tra i poteri dello Stato. La corretta scelta da parte del Governo di compensare sui vari saldi implica poi una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un suo riferimento ai soli aspetti di mera competenza (cui sottostà una funzione "servente" dell'autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione verso il sistema della "competenza potenziata"). La problematica appena evidenziata assume un ruolo di accresciuto rilievo anche tenendo conto della coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi.

Sarebbe, in proposito, auspicabile l'esplicitazione almeno dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni di tal tipo (pur da valutare positivamente), il che richiede, anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse relazioni tecniche.

L'assenza di informazioni sufficienti per i profili di cassa dei provvedimenti, si evidenzia, trova riscontro anche in riferimento al decreto-legge n. 76/2020. In proposito, esso prevede, tra l'altro, norme per accelerare l'effettuazione di investimenti pubblici, il che, a parità di condizioni, avrebbe dovuto peggiorare i profili di cassa allora in essere per il biennio 2021-2022, senza che ne sia stata però effettuata una stima. Va sottolineato infatti che il decreto-legge è stato convertito prima della presentazione della Nota di aggiornamento, per cui, nella fase dell'iter di conversione, non è stato reso noto l'effetto di una delle finalità della normativa, in termini di maggiori pagamenti negli anni a venire rispetto alle previsioni al momento in vigore proprio per effetto del decreto-legge, in caso di efficacia del provvedimento.

34) Le compensazioni sui "tendenziali"

Sul piano metodologico, si registrano casi (decreto-legge n. 137/2020) di divaricazione delle soluzioni prospettate per la copertura di bilancio e per la compensazione sugli altri saldi, da un lato, e, dall'altro lato, per la scelta di compensare su tali ultimi saldi peggiorando "tendenziali" già approvati (con la Nota di aggiornamento) e comunicati (con il Documento programmatico di bilancio) ad un livello progressivamente più ridotto, per il fatto di incorporare

risparmi in corso derivanti dalla gestione. Si tratta di una soluzione, soprattutto per la seconda fattispecie, che si colloca al di fuori della metodologia tradizionale, volta a garantire la prospettazione di oneri e compensazioni con il medesimo livello di certezza e con un fondamento normativo solido: la particolarità consiste nel fatto che il Governo ha poggiato la compensazione medesima su elementi esterni, come le frequenti ristime del “tendenziale” dell’anno in corso, sottoposte al Parlamento senza una pregressa o contestuale normativa di supporto e tali da anticipare risparmi in corso.

In riferimento a tale fattispecie, il quadro che ne deriva è caratterizzato, dunque, da una scarsa trasparenza, nel corso dell’iter di conversione, anche per un’altra serie di motivi, che vanno dall’assenza di ristime aggiornate del Pil - a seguito del passaggio da un approccio basato su cifre assolute (è il caso, ad esempio, della Relazione sullo scostamento approvata a luglio 2020 in vista del decreto-legge n.104/2020) ad un altro basato su percentuali - alla mancata conoscenza della composizione precisa dei miglioramenti la cui contabilizzazione risulta anticipata nei documenti programmatici, nonché all’incertezza della stima di “tendenziale” per un esercizio (il 2020) che ormai volgeva al termine. Attesa la frequenza delle diverse valutazioni, non è stato possibile, pertanto, disporre della stima finale della grandezza, il che tra l’altro si sarebbe dovuto ripercuotere anche sulle previsioni per il 2021, per l’effetto di trascinarsi.

L’anticipo delle compensazioni richiama dunque l’esigenza di costruire dei saldi “tendenziali” di contabilità nazionale con fondamento normativo stabile e con illustrazione in dettaglio delle motivazioni sottostanti, il che non è del tutto avvenuto nella fattispecie, perché con i due documenti citati (Nota di aggiornamento e Documento programmatico di bilancio 2020) sono stati scontati miglioramenti privi, al momento della loro formalizzazione, di supporto legislativo idoneo: conseguentemente, il successivo riutilizzo dei margini di compensazione così determinatisi è avvenuto senza che ne fossero note con precisione le ragioni.

Sul piano più generale, si osserva che, anche per questo verso, si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell’obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all’iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l’entità e la composizione dell’evoluzione dei vari saldi, tra l’altro senza la messa a disposizione di tutte le informazioni utili, come prima riportato. La particolarità della posizione del Governo trova conferma considerando il ricorso al maggior indebitamento per circostanze eccezionali (ivi inclusa la manovra di sessione) nonché l’anticipo di miglioramenti di saldi approvati rispetto alle relative normative di supporto.

35) La questione delle garanzie: gli effetti di cassa

Nelle fattispecie di assunzione di garanzie da parte dello Stato si registra la tendenza a non registrare effetti di cassa, in base per lo più al presupposto del carattere remoto della relativa escussione. Il problema viene risolto

semplicemente iscrivendo la singola partita nell'apposito elenco dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di una questione di non facile soluzione, soprattutto in un periodo in cui, per il tipo di intervento deciso, come quello legato all'emergenza, gli importi delle garanzie sono elevati e si è in presenza talvolta di operazioni caratterizzate da automaticità. Probabilmente, proprio il potenziale ampliarsi della quantità di impegni teoricamente assunti consiglierebbe una soluzione a regime del problema, considerato che in alcuni casi invece vengono previste coperture.

36) La modificabilità ex post in via amministrativa degli interventi della legge onerosa

Si registrano fattispecie di copertura degli oneri recati dal provvedimento legislativo, in base al quale è data facoltà in via amministrativa, con il vincolo dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio ed al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili.

In primo luogo, va osservato che tale tecnica di copertura in base alla quale gran parte delle disposizioni della legge non reca la quantificazione del proprio onere, ma si limita a rinviare alla norma di copertura per la relativa compensazione, non è in linea con la legge di contabilità, che richiede invece per ogni intervento l'esplicitazione del costo e della relativa copertura.

Se si considera, poi, la norma per i suoi aspetti ordinamentali, viene in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa secondaria sia nelle finalità sia per gli aspetti finanziari, il che contribuisce ad indebolire la portata normativa della legge. In sostanza si tratta, di una sorta di delega di fatto al Ministro dell'economia e delle finanze ad operare le compensazioni e le modifiche di destinazioni e di utilizzo delle risorse stanziare con la legge, con l'unico limite dell'invarianza del saldo; sono evidenti i risvolti ordinamentali che ne discendono, segnatamente, con riferimento all'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento, se, una volta approvata la legge, il primo può modificare, le destinazioni e i correlati stanziamenti dell'intero provvedimento.

37) Le coperture a debito nella fase dell'emergenza pandemica

La fase di emergenza pandemica registra l'adozione di numerosi provvedimenti d'urgenza caratterizzati dalla copertura a debito mediante utilizzo della procedura di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, avendo, la Commissione europea, attivato la clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente temporanee deviazioni dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Peraltro, anche negli anni trascorsi si è fatto ricorso a tale tipo di copertura, sempre al verificarsi di eventi eccezionali riconosciuti come tali in ambito comunitario. Ciò consente di rilevare dunque, dal punto di vista costituzionale, che il tema della copertura a debito degli effetti degli eventi eccezionali, che trova

radice nel novellato comma secondo dell'art. 81 Cost. - eventi che possono anche concretizzarsi in oneri di parte corrente - induce a considerare tale secondo comma come sostanzialmente un'eccezione (naturalmente, al verificarsi del presupposto dell'evento eccezionale) rispetto al successivo terzo comma della stessa norma costituzionale, dal punto di vista non solo della tipologia di copertura ammissibile (indebitamento), ma anche della deroga al principio del non peggioramento della qualità del bilancio, in base al quale non si possono utilizzare mezzi di parte capitale per compensare oneri correnti (senza considerare la coerenza con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita). Si tratta di un principio - quest'ultimo - che, se a livello di enti territoriali, trova suggello nell'art. 119 Cost., a livello di Stato trova enunciazione in varie norme della legge di contabilità concernenti le compensazioni orizzontali nella costruzione del bilancio e dunque la flessibilità nella relativa gestione in corso di esercizio, nonché, per le leggi ordinarie, le modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Articolo, quest'ultimo, che, al comma 1, si pone come norma attuativa dell'art. 81 Cost., facendo appunto esplicitamente salvo l'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012.

LEGGE DI BILANCIO

a) Aspetti ordinamentali

a.1) La natura della Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica

La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica deve essere presentata al Parlamento da parte del Governo in attuazione dell'art. 6 della legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012 sotto il profilo della individuazione dei relativi presupposti (scostamento dei saldi tra esercizi ovvero all'interno dello stesso esercizio, a causa del verificarsi di eventi eccezionali). La materia è stata oggetto di normazione ad opera della citata novella alla legge di contabilità (artt. 10 e 10-bis), con il risultato, in riferimento tanto al Documento di economia e finanza (DEF) quanto alla relativa Nota di aggiornamento, che - qualora, nell'imminenza della presentazione di uno dei due documenti citati, si verificassero eventi eccezionali - la Relazione può essere ora presentata alle Camere come annesso al documento di riferimento. Si tratta di una novella che è da ritenere opportuna, dal momento che la nuova decisione di bilancio, complessivamente considerata, presenta un carattere sostitutivo rispetto a quella precedente (come accade, ad esempio, per i fondi speciali). Come nella prima applicazione della nuova normativa, la fattispecie si è verificata anche in riferimento alla Nota di aggiornamento per il 2018 e per il 2019, con la conseguenza che la Relazione sullo scostamento dagli obiettivi prefissati (tra esercizi), è stata presentata a settembre come allegato alla Nota medesima. Nonostante tale natura, essa ha dovuto mantenere però una rilevanza giuridica autonoma sotto il profilo delle modalità di trattazione in ambito parlamentare, in quanto da approvare con maggioranza qualificata in base al secondo comma

dell'art. 81 Cost., come poi è avvenuto con distinta votazione rispetto al documento di riferimento (Nota di aggiornamento). Rimane dunque, l'interpretazione intesa a riferire lo scostamento al sovrapporsi delle diverse decisioni nel tempo di politica di bilancio, ma risulta superata l'autonoma evidenza giuridica del documento, essendo ora esso un allegato.

Rimane, allo stato (anni 2018 e 2019) l'interpretazione intesa a riferire lo scostamento al sovrapporsi delle diverse decisioni nel tempo di politica di bilancio (anziché a differenze infrannuali), ma risulta superata l'autonoma evidenza del documento, che si configura ora quale annesso, come prevede il citato art. 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità. Il che viene a rappresentare comunque una situazione ibrida, che meriterebbe una sistemazione sotto il profilo ordinamentale, atteso che un annesso richiede una modalità di approvazione diversa - ed aggravata - rispetto al documento principale. Trovando poi sostegno - la Relazione in parola - anzitutto nell'art. 6 della legge n. 243 del 2012, è da ritenere che la disposizione poteva essere interpretata nel senso di riferirsi a scostamenti dagli obiettivi riferiti ad eventi eccezionali che si verificano durante l'esercizio, piuttosto che ad una manovra di politica finanziaria diversa rispetto a quella approvata nell'esercizio precedente: infatti, l'articolo 6 si riferisce agli scostamenti "temporanei", i quali sembrerebbero sostanziare un'ipotesi diversa dalla reimpostazione discrezionale della manovra di politica finanziaria nel succedersi tra i vari esercizi. Lo stesso citato art. 10-*bis* della legge di contabilità, quanto alla Relazione in parola, si riferisce agli eventi eccezionali che si verificano nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, ipotesi, questa, evidentemente diversa dalla reimpostazione, triennio per triennio, della politica di bilancio.

a.2) La data di presentazione del disegno di legge di bilancio

Il profilo temporale della presentazione dei documenti - programmatici e legislativi - afferenti alla sessione di bilancio è stato oggetto di modifica ad opera della novella alla legge di contabilità. Può essere sufficiente qui ricordare che le due date di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, da un lato, e del disegno di legge di bilancio, dall'altro, sono state fissate, rispettivamente, al 27 settembre e al 20 ottobre di ciascun anno.

Continuano a non essere rispettati i termini previsti dalla legge di contabilità per la presentazione dei documenti di bilancio, relativi sia alla Nota di aggiornamento che al disegno di legge di bilancio. Tali termini hanno lo scopo di permettere al Parlamento di avere sufficiente tempo a disposizione per l'esame di propria competenza nonché di presentare una programmazione delle varie fasi dell'*iter* della sessione tale da risultare coerente con le scadenze europee (in riferimento al Documento programmatico di bilancio, che al 15 ottobre deve indicare agli organi europei il quadro di cui alla Nota di aggiornamento così come approvata dal Parlamento).

In linea generale va ricordato comunque che è dal 1988 che l'ordinamento contabile prevede una tempistica dei vari passaggi relativi alla definizione della

manovra di finanza pubblica tale da differenziare con chiarezza il momento preliminare della definizione del quadro programmatico rispetto a quello successivo della traduzione in norme del quadro previamente approvato con strumenti non legislativi (apposite risoluzioni parlamentari). Tale impianto è rimasto formalmente in vigore anche a seguito delle numerose modifiche all'ordinamento, coinvolgendo infatti la fisiologia costituzionale del rapporto tra Governo e Parlamento. Si iscrive in questa logica lo stesso art. 10 della legge di contabilità, relativo al Documento di economia e finanza (ma che può essere ritenuto valido per analogia con la relativa Nota di aggiornamento), che prevede la struttura del Documento in conformità a quanto risulta dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Va ricordato che, in tema di modalità di svolgimento della sessione di bilancio 2018, in parte ripetutesi nel 2019, con l'ordinanza n. 17 del 2019 (si veda anche ord. n. 60/2020), la Corte costituzionale ha rilevato che "le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti".

b) Gli effetti finanziari della legge di bilancio 2018 ed il ruolo delle varie componenti

b.1) La nuova struttura della legge di bilancio (procedura ex art. 22-bis legge contabilità)

Le leggi di bilancio danno attuazione agli indirizzi delineati nel Documento programmatico di bilancio.

Alla luce della nuova struttura della legge di bilancio, una quota di manovra prima afferente alla legge di stabilità risulta ora di competenza della Sezione II. Quest'ultima, dunque, oltre alle consuete determinazioni ed a quelle relative alla flessibilità in fase di formazione (verticale ed orizzontale), incorpora la parte relativa a quei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui alle corrispondenti tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Di tale distinzione risulta fornita evidenziazione nei documenti presentati dal Governo.

Va rilevato, sul piano metodologico, che i dati prospettati includono i risparmi di spesa dei Ministeri connessi alla formulazione di obiettivi in tal senso ed al cui raggiungimento fungono da supporto anche le corrispondenti norme

della Sezione I della legge, ma che sono comunque riconducibili al processo più generale di formazione della legge di bilancio in base alla procedura di cui all'art. 22-bis della nuova legge di contabilità.

b.2) Effetti in termini di indebitamento netto

L'impatto complessivo della legge in termini di contabilità nazionale è desumibile sommando gli effetti dell'articolato della Sezione I e la manovra di cui alla Sezione II (considerato ovviamente il decreto-legge n. 148 del 2017, prima esaminato).

c) La Sezione I della legge di bilancio

Il problema della copertura della Sezione I della legge di bilancio va inquadrato nella nuova accezione formalizzata dalla novella alla legge di contabilità (in termini di coerenza rispetto ai saldi programmatici).

c.1) Vincoli contenutistici

Sul tema del rispetto dei contenuti ammissibili così come assegnati alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità, va constatata la conferma della presenza di norme di natura difforme rispetto alle prescrizioni della medesima legge di contabilità.

Si riscontrano infatti norme prive di effetti finanziari netti ovvero contenenti interventi microsettoriali e localistici, il che è difforme rispetto alle prescrizioni della legge di contabilità, così come assegnate alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità. Va ricordato che, in base al nuovo assetto ordinamentale, il citato divieto contenutistico assume una valenza diversa, dopo l'entrata in vigore della novella alla legge di contabilità, che ha dato attuazione al corrispondente art. 15 della menzionata legge c.d. rinforzata n. 243, a sua volta attuativa di un espresso richiamo contenuto dell'art. 81 Cost., sesto comma (contenuto della legge di bilancio). La riproposizione, ad opera della legge "rinforzata" e della relativa legge attuativa (l'iniziativa legislativa qui in esame), del descritto vincolo contenutistico per la Sezione I della legge di bilancio presenta, dunque, profili di particolare delicatezza e può comportare il problema delle conseguenze della relativa violazione sotto il profilo della giustiziabilità.

c.2) La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) come strumento di medio periodo

Dal punto di vista della distribuzione temporale della manovra attuata con la legge di bilancio per il 2019 ed il 2020 non presenta una dimensione essenzialmente di breve periodo, con una concentrazione di effetti riferita principalmente al primo anno del triennio, come è per lo più accaduto nella precedente legislatura. Infatti, detta legge di bilancio si conferma quale strumento ai fini della manovra di finanza pubblica anche in un'ottica di medio periodo ed è tale da fungere così da strumento per la regolazione della finanza pubblica di carattere programmatico. Ciò accade però in forma disomogenea dal punto di vista quantitativo, data la forte riduzione dell'impatto del terzo anno

rispetto ai due precedenti, il che è tanto più evidente nel passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica.

c.3) La struttura della legge di bilancio dal punto di vista finanziario: il ricorso a strumenti legislativi fuori sessione

In tema di copertura merita di essere segnalato lo schema della (parziale) compensazione degli oneri netti della legge di bilancio attraverso una fonte normativa "terza" (es. decreto-legge), la quale entra così a far parte del quadro complessivo degli effetti della manovra, in particolare, per il fatto di far confluire le nuove risorse rivenienti nella "fonte terza" in un fondo di spesa utilizzato dalla legge di bilancio. Si tratta di una soluzione dettata da aspetti tecnici legati alla formalizzazione di un meccanismo-ponte tra le due iniziative legislative e che è stata possibile praticare in presenza di un decreto-legge emanato (quindi, tale formalmente da costituire legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio). Ai fini della definizione della manovra (in larghissima parte realizzata nell'ambito della Sezione I), nonostante la riforma della legge di contabilità che esige maggiore trasparenza e razionalità della scelta legislativa, si è venuto così a reinstaurare - per l'aspetto riferito all'attingimento di risorse esterne alla legge di bilancio - il regime cui si era fatto ricorso nelle precedenti legislature.

Ciò ripropone indirettamente la necessità di riflettere sul mantenimento dell'attuale configurazione dell'istituto del provvedimento collegato in quanto avulso dalla sessione di bilancio, nonostante tale configurazione derivi da un'esperienza in cui la manovra risultava disseminata in vari provvedimenti e l'unificazione da ultimo intervenuta nell'unitaria legge di bilancio ha rappresentato, da questo punto di vista, un elemento di razionalizzazione delle modalità di approvazione della manovra di bilancio, confinando la figura del "collegato" alla realizzazione degli obiettivi del programma del Governo, una volta definiti i saldi con la pregressa sessione.

c.4) La definizione dei saldi in termini sia di competenza che di cassa

La doppia indicazione dei saldi di bilancio in termini sia di competenza che di cassa va condivisa, dovendosi tener conto (soprattutto in prospettiva), anche del potenziamento della cassa di cui alle novelle della legge di contabilità. L'indicazione dei saldi anche di cassa può inserirsi all'interno di un tema più ampio, riguardante il progressivo maggior peso delle rappresentazioni diverse da quella legata alla mera contabilità finanziaria di competenza, anche ai fini dell'individuazione e della gestione dei saldi-obiettivo, la cui rappresentazione, nelle diverse contabilità, presenta connessioni di carattere sistematico.

In tema di effetto complessivo della legge sul saldo netto da finanziare, si osserva poi che la Nota di variazioni delle recenti leggi di bilancio consente di cogliere il rapporto tra previsione di competenza e di cassa di bilancio. Da questo punto di vista, i valori riferiti ai saldi del bilancio finanziario continuano a risultare distanti nel triennio. Ciò determina l'esigenza di un approfondimento delle determinanti del fenomeno, in quanto si dovrebbero registrare gli effetti

della c.d. “competenza potenziata”, al momento non espliciti, e si dovrebbero produrre gli effetti dalle recenti novelle alla legge di contabilità, quali: ridurre la differenza tra previsioni di competenza e autorizzazioni di cassa; rallentare la creazione di residui; migliorare la comprensione dell’azione pubblica; responsabilizzare la dirigenza.

c.5) Le clausole di salvaguardia

In tema di coperture della legge di bilancio - una volta superato il precedente vincolo di copertura degli oneri correnti della legge di stabilità, non più riproposto dalla novella alla legge di contabilità in quanto sussunto nel vincolo complessivo di coerenza degli esiti della sessione con gli obiettivi programmatici - va ritenuta l’ammissibilità, in base alla novellata legge di contabilità, delle clausole di salvaguardia in riferimento alla medesima legge di bilancio.

Va infatti ricordato che l’intervento normativo di cui alle riforme del 2016 in materia di regime delle coperture delle leggi ordinarie (art. 17 della legge di contabilità), non riguarda formalmente la legge di bilancio: ha già notato la Corte, infatti, che “altra questione è se si intende vietare che con la legge di bilancio si rinvii a future clausole di salvaguardia - da attivare a tempo debito - quote di manovra non realizzate e comunque contabilizzate negli obiettivi programmatici”.

Tale interpretazione nasceva dal fatto di tener conto delle profonde differenze tra i due regimi delle leggi ordinarie (da un lato) e della sessione di bilancio (d’altro lato): in questo secondo caso, infatti, non si tratta di prevedere un meccanismo di riallineamento (*ex post*) tra oneri e coperture in caso di scostamento dei relativi andamenti (come per la legge ordinaria), ma della scelta discrezionale (nella sede preventiva della decisione) di non perfezionare nel testo della legge di bilancio (quindi *ex ante*) una parte delle coperture degli interventi (oneri) pur decisi contestualmente per gli anni considerati. Ciò trova conferma anche nel fatto che la disposizione, prevista già nel testo iniziale del disegno di legge, continui a non essere espunta nel corso dell’esame parlamentare nella sede dell’apposito scrutinio preliminare circa la coerenza con l’ordinamento contabile del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo (ciò a prescindere dai problemi di tenuta del quadro di finanza pubblica di medio periodo).

Oltretutto, mentre la disciplina in riferimento alle leggi ordinarie è contenuta nell’art. 17 della legge di contabilità (Titolo V), in riferimento alla legge di bilancio la disciplina del relativo contenuto si trova collocata nel Titolo VI. La fattispecie della clausola di salvaguardia relativamente alla legge di bilancio non risulta pertanto, al momento, oggetto di normazione dall’ordinamento contabile, il che rende legittimo farvi ricorso, in assenza di un divieto.

Continuano a non essere disciplinate le clausole di salvaguardia riferite alle leggi di bilancio. A quest’ultimo riguardo merita di essere ricordato che, nonostante la nuova disciplina in materia riguardi il solo caso delle leggi ordinarie, anche nelle recenti leggi di bilancio, si rinvencono clausole di salvaguardia, di contenuto e funzione diversa rispetto alla tipologia normata nel

predetto art. 17 della legge di contabilità. Ciò può essere considerato ammissibile nella misura in cui la mancata disciplina della fattispecie non venga interpretata come un divieto.

c.6) La decisione circa il possibile disaccantonamento di risorse: il rapporto tra Governo e Parlamento

Oltre ai rilevati profili di difformità di molte norme contenute nella legge di bilancio rispetto alle prescrizioni contenute nella stessa legge n. 243 del 2012 (art. 15, comma 2), le recenti leggi di bilancio presentano una clausola di salvaguardia di accantonamento di stanziamenti il cui disaccantonamento va deciso (come per la sessione di bilancio per il 2020), entro il mese di giugno (art. 10, comma 11, legge di contabilità).

Quanto poi alla possibilità - nelle more della decisione sulla conferma o meno dell'accantonamento - di variazioni compensative ai fini dei saldi di finanza pubblica con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'interno dello stato di previsione, da comunicare alle Camere, ugualmente emergono perplessità sul piano ordinamentale. Ciò in quanto l'attivazione di tale possibilità comporta variazioni amministrative tra programmi laddove la legge di bilancio, Sezione II, è calibrata sull'unità di voto parlamentare, per singolo stato di previsione, costituita appunto dalla grandezza riferita al programma, in base all'art. 21, comma 2, della legge di contabilità, il che esclude, in via di principio, una generale variabilità amministrativa tra programmi (se non quando autorizzata con legge per singoli casi, come accade per lo più nell'ambito dell'articolato riferito alla Sezione II della legge di bilancio in riferimento ad esigenze gestionali legate all'attuazione di leggi in essere). Tali riserve non possono ritenersi superate dalla previsione della comunicazione al Parlamento dei decreti di variazione, comunque assoggettabili al controllo preventivo della Corte dei conti. Non vale a superare tali perplessità la prospettazione analitica del blocco per programmi, in quanto la norma sposta il limite per le variazioni compensative allo stato di previsione, con ciò consentendo dunque trasferimenti di risorse tra programmi in via amministrativa, anche in riferimento ai fattori legislativi (oltre che agli oneri inderogabili), modificabili dunque in via amministrativa ancorché fissati con norma primaria.

c.7) La questione dell'indicazione di due saldi di competenza (legge di bilancio 2019)

Una delle particolarità della legge di bilancio per il 2019 consiste nel fatto che il comma 1 indica due saldi netti da finanziare con cifre distinte in riferimento alla legge di bilancio. Non essendo state fornite dal Governo indicazioni sulle motivazioni di tale scelta, rimane l'incongruità del mancato aggiornamento del saldo principale di riferimento di cui al primo periodo del comma 1 della legge, alla luce delle modifiche intervenute durante la sessione del quadro degli obiettivi. Altra incongruità consiste, oltre che nella presenza di due saldi di riferimento, nella mancata considerazione del fatto che, in caso di andamento negativo della gestione rispetto agli obiettivi, il saldo più contenuto tra i due indicati non è in grado di impedire formalmente il peggioramento della gestione,

sicché l'indicazione di un saldo più ridotto appare svolgere solo un valore segnaletico e contraddice peraltro una prassi intesa ad indicare nella Sezione I della legge di bilancio un saldo netto da finanziare-obiettivo che, in quanto costruito come limite massimo, presenti una sorta di margine per far fronte ad eventuali scostamenti tra gestione e quadro programmatico. In assenza di indicazioni desumibili dalla documentazione, l'effetto del doppio regime sta nel fatto che risultano formalmente vincolanti due saldi netti da finanziare di cui quello riferito alla Sezione II riporta cifre inferiori. A parte problemi di coerenza, lo spirito della doppia indicazione sembrerebbe comunque quello di fissare una garanzia in riferimento al saldo più ridotto. Da chiarire però rimane la relativa valenza operativa, in quanto una tale norma non sembra in grado di impedire, per esempio, che - nel corso della gestione e a prescindere da eventuali variabili esogene - si determinino maggiori spese o minori entrate rispetto alle previsioni.

c.8) Modalità di copertura di tipo compensativo costituita dal minor taglio di risorse nei confronti di alcuni enti territoriali a discapito del maggior taglio di risorse a carico di altri comuni

La modalità di copertura "compensativa" costituita da un "minor taglio" di risorse finanziarie di provenienza statale a fronte di un "maggior taglio" a carico di altri comuni, non può essere assentita in via di principio, in quanto, nella Relazione tecnica, non viene data dimostrazione della sostenibilità, nella specie, del maggior "taglio" a carico degli altri comuni.

c.9) In particolare, la proroga di oneri in essere e le tecniche di costruzione del bilancio a legislazione vigente (il caso della proroga dei contratti a tempo determinato)

Di rilievo è la problematica della mancata copertura di oneri limitati temporalmente e che vengono prorogati da varie disposizioni legislative senza che ne siano colti gli effetti finanziari. Il caso più evidente è la proroga dei contratti a tempo determinato, la cui mancata copertura è giustificata il più delle volte dalla previsione del relativo onere nelle quantificazioni a legislazione vigente relative all'esercizio in riferimento al quale è disposta la proroga. È evidente in tali casi che di fatto il principio seguito nella costruzione del bilancio tendenziale è quello della legislazione invariata, i cui effetti possono discostarsi non di poco rispetto all'analogo bilancio costruito con il più rigido criterio della legislazione vigente, che è però quello imposto dall'ordinamento in vigore, in riferimento alla Sezione II della legge di bilancio. Pur dovendosi tener conto realisticamente delle esigenze di funzionalità che spesso sono a fondamento dell'adozione di fatto in molti casi del principio della legislazione invariata, ciò nondimeno è difficile non rilevare che una più accurata documentazione circa i criteri effettivi di costruzione del singolo programma potrebbe risolvere il problema di trasparenza e di garanzia di una decisione legislativa consapevole delle effettive determinanti in ordine alla costruzione del bilancio.

c.10) Copertura a debito in assenza di fattori rilevanti

La modifica della finalità di utilizzo del fondo (per il rifinanziamento delle disponibilità per il pagamento dei debiti commerciali), già finanziato mediante emissione di debito, non può ritenersi in linea con l'ordinamento contabile in quanto impiegato a copertura di oneri di altra natura non rientranti nei cosiddetti "fattori rilevanti".

c.11) Iscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa di sola cassa

Premesso, sul piano dei principi, che in tanto la cassa non è sottoposta alla copertura finanziaria in quanto tale da trovare corrispondenza nella competenza, cui è correlato tale obbligo, occorre evidenziare che, in assenza di uno stanziamento di competenza, l'iscrizione in bilancio di uno stanziamento di spesa di sola cassa deve trovare compensazione attraverso una riduzione della spesa di bilancio, anche di cassa.

c.12) Costruzione degli oneri a legislazione vigente

Nella costruzione, a legislazione vigente, dei Fondi di bilancio (es. Fondo Unico di Giustizia), pur prendendo atto della quasi impossibilità di quantificazione degli oneri effettivi degli anni a venire, si rileva la scarsa trasparenza con cui vengono costruite molte poste di bilancio a legislazione vigente; sicché molte di esse sembrano costruite in base a parametri che lasciano spazi di discrezionalità tali da consentire di farvi ricorso anche per oneri di altro tipo, non strettamente congruenti con le iniziali finalità del Fondo.

c.13) Inversione del rapporto tra norma di spesa e legge di bilancio

Il riferimento agli stanziamenti in essere, quale modalità di copertura di spese di personale (nella specie risparmi per finanziare il lavoro straordinario delle Forze di polizia) - il che doterebbe, dunque, *ex se* la norma della copertura finanziaria - configura un caso in cui il rapporto tra norma di spesa e legge di bilancio è tale per cui sono i progressivi aumenti degli stanziamenti a legislazione vigente a fornire di fatto la copertura.

In tal modo, viene a configurarsi un meccanismo che sostanzialmente pone le premesse per futuri incrementi a legislazione vigente, senza adeguata trasparenza, sostanzialmente invertendo la fisiologia del rapporto norma e bilancio che invece, secondo i principi, impone la chiara previsione di un'apposita copertura a fronte di maggiori o nuovi oneri ove non sostenibili a legislazione vigente.

c.14) Delega al Ministero a variare stanziamenti di conto capitale per reintegrare quelli ridotti per finalità di copertura

La facoltà concessa ad un Ministero di rimodulazione di risorse finanziarie ad esso assegnate o da assegnare per la realizzazione di investimenti a fronte di una riduzione di autorizzazioni legislative in essere a copertura di nuovi oneri, introduce la possibilità, per il Ministro, di reintegrare coperture utilizzate per altre finalità, derogando così agli ordinari limiti posti alle variazioni ministeriali

della legge di bilancio strutturata, secondo la classificazione funzionale, per programmi, e configurando così un'ampia delega al Ministero di variazione degli stanziamenti in conto capitale - già stabiliti con legge - per reintegrare quelli ridotti per finalità di copertura.

c.15) Principio di trasparenza e costruzione dei tre saldi bilancio

La costruzione dei tre saldi bilancio e le differenze che li connotano traggono origine essenzialmente dal diverso impatto delle varie norme sui diversi comparti delle pubbliche amministrazioni. E tuttavia, tale diversa costruzione dovrebbe essere puntualmente illustrata nella Relazione tecnica allo scopo di evidenziare i rapporti che intercorrono tra le diverse stime delle medesime norme sui diversi saldi. In altre parole, nella misura in cui il collegamento avviene tra le stime di cassa incorporate nel bilancio e, da un lato, le corrispondenti autorizzazioni di cassa nonché, dall'altro, le corrispondenti valutazioni in riferimento agli altri saldi, non risultano proposti i relativi coefficienti. In difetto di ciò, con pregiudizio del principio contabile della trasparenza, non sono ripercorribili - e dunque non conoscibili, nelle determinanti di base - le stime sottostanti alle varie cifre proposte, mancando le essenziali informazioni circa le quantificazioni e le valutazioni relative ai vari saldi.

c.16) Coperture estese a saldi diversi da quello di bilancio

Emerge la tendenza da parte del Governo intesa ad ampliare la metodologia in tema di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria a saldi diversi da quelli di bilancio. Ciò trova una giustificazione per l'operare dei vincoli in tema di politica di bilancio derivanti dall'ordinamento eurounitario e dal relativo recepimento qual è avvenuto nel nostro ordinamento con le novelle del 2012, riferite sia al testo costituzionale che alla relativa implementazione attraverso la legge n. 243. Si tratta di una tendenza che va vista anche dal punto di vista del rapporto con l'ordinamento contabile nel suo complesso, che appare ancora incentrato sul bilancio dello Stato come elemento di forte peso all'interno degli equilibri di finanza pubblica, anche dal punto di vista dalla contabilità finanziaria in cui esso si esprime. Ne deriva la sussistenza di una sorta di coesistenza tra diversi sistemi contabili con cui risultano posti gli obiettivi e si dà luogo alla relativa gestione, uno dei cui esiti è la tendenziale, minore centralità della contabilità finanziaria riferita al bilancio, pur essendo in corso l'attuazione di alcuni istituti - come la competenza potenziata in riferimento tanto alle spese quanto alle entrate - i cui esiti non sono ancora chiari e che comunque vanno valutati alla luce della significatività dei conti pubblici e della relativa trasparenza. Ne discende una maggiore rilevanza anche degli altri saldi con le relative contabilità, il che può implicare la necessità di riflettere sulla conformazione della stessa decisione legislativa di diritto sostanziale, ossia se essa debba risultare solo in termini di contabilità finanziaria o meno, con possibili riflessi sulle stesse modalità in cui si esplica il controllo. La tematica si incrocia evidentemente con l'altra relativa alla tendenza in atto in sede comunitaria ad

estendere alle pubbliche amministrazioni l'adozione della contabilità economica. Ciò comporta che altri aspetti da verificare riguardano anche la necessità o meno di individuare modalità di assimilazione al bilancio della stessa gestione di tesoreria, i cui aspetti previsionali, gestionali e consuntivi appaiono sempre meno scindibili da quella del bilancio in senso stretto, all'interno di una visione in cui l'operatore-Stato gestisce con diverse contabilità, utilizzando dunque strumenti differenziati. E' perciò evidente la necessità di riflettere anche sui limiti di un'interpretazione costituzionale in cui gli strumenti tradizionali di bilancio riferiti al preventivo e al consuntivo possono essere integrati dall'analisi di altre gestioni, *in primis* quella del fabbisogno, che non presentano la stessa conformazione del bilancio, ma che svolgono un ruolo tendenzialmente più rilevante nella messa a fuoco dello stato periodico del rapporto tra l'operatore-Stato ed i destinatari delle relative prestazioni, come è più evidente per il comparto della spesa in conto capitale.

c.17) La Nota di aggiornamento: la data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio e la questione riguardante le modifiche al relativo contenuto

Sul piano ordinamentale, occorre evidenziare, quanto alla formazione della legge di bilancio 2018, che la Nota di aggiornamento è stata inviata al Parlamento in data 5 ottobre 2018, mentre il termine previsto dalla legge di contabilità è il 27 settembre, proprio per permettere congrui tempi di discussione per il Parlamento in ordine alle risoluzioni approvative della Nota citata. Lo stesso disegno di legge di bilancio risulta recare la data del 31 ottobre, mentre la legge di contabilità prevede il 20 ottobre: ciò comporta l'esigenza di ribadire che *"pro futuro* appare opportuno un rispetto più puntuale da parte del Governo del termine del 20 ottobre, in vista di un ordinato svolgimento della sessione di bilancio nei due rami del Parlamento". Peraltro, come si evince dall'apposita audizione parlamentare del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre u.s., *"a seguito della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico"* della Nota di aggiornamento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, è stata attivata la procedura di cui all'art. 18, comma 3, della legge c.d. *"rinforzata"* n. 243 del 2012, in base al quale, *"qualora [...] l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio"*. È utile ricordare infine che nel corso dello scorso novembre è stata presentata una nuova versione del Documento programmatico di bilancio e che a dicembre, con una lettera alla Commissione europea, è stato rivisto il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, rispetto a cui è risultata coerente poi la legge di bilancio approvata dal Parlamento. Sul piano procedurale, un tema su cui richiamare l'attenzione riguarda se tali rivisitazioni del quadro finanziario richiedano o meno una nuova risoluzione approvativa a parte del Parlamento. È lo stesso problema che si pose nel 2017, *mutatis mutandis*, quando il Documento

programmatico di bilancio differì rispetto alla Nota di aggiornamento di quell'anno. Al riguardo, va ricordato che è dal 1988 che l'ordinamento contabile prevede una tempistica dei vari passaggi relativi alla definizione della manovra di finanza pubblica tale da differenziare con chiarezza il momento preliminare della definizione del quadro programmatico rispetto a quello successivo della traduzione in norme del quadro previamente approvato con strumenti non legislativi con apposite risoluzioni parlamentari. Tale impianto è rimasto in vigore anche a seguito delle numerose modifiche all'ordinamento, coinvolgendo infatti la fisiologia costituzionale del rapporto tra Governo e Parlamento.

c.18) Il ricorso a strumenti legislativi fuori sessione

In tema di copertura merita di essere segnalato lo schema della (parziale) compensazione degli oneri netti della legge di bilancio attraverso una fonte normativa "terza" (es. decreto-legge), la quale entra a far parte del quadro complessivo degli effetti della manovra, in particolare per il fatto di far confluire risorse rivenienti dal decreto-legge in un fondo di spesa utilizzato poi dalla legge di bilancio. Si tratta di una soluzione dettata da aspetti tecnici legati alla formalizzazione di un meccanismo-ponte tra le due iniziative legislative e cui è stato possibile ricorrere in presenza di un decreto-legge emanato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio (quindi, tale formalmente da costituire legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio).

c.19) La definizione dei saldi della legge di bilancio

I saldi di bilancio risultano condivisibilmente espressi senza la precedente nettizzazione delle regolazioni contabili e debitorie ed in termini sia di competenza che di cassa. Per il secondo aspetto, ossia per quanto concerne l'indicazione in termini di competenza e di cassa, va condivisa la doppia indicazione dei saldi di bilancio, dovendosi tener conto (soprattutto in prospettiva) anche del potenziamento della cassa di cui alle novelle della legge di contabilità. L'indicazione dei saldi anche di cassa si inserisce dunque all'interno di un tema più ampio, riguardante il progressivo maggior peso delle rappresentazioni diverse da quella legata alla mera contabilità finanziaria di competenza, anche ai fini della individuazione e della gestione dell'intera gamma di saldi-obiettivo, la cui rappresentazione nelle diverse contabilità presenta connessioni di carattere sistematico.

c.21) Il limite massimo del ricorso al mercato finanziario

In tema di limite massimo del ricorso al mercato finanziario, risultando - tale obiettivo - fissato al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato, pur considerandosi la natura gestionale della disposizione, vale evidenziare l'opportunità di una puntuale rappresentazione nella Relazione tecnica del quadro delle connesse previsioni, che si riflettono sui Titoli I e III della spesa.

d) La Sezione II della legge di bilancio

Quanto alla struttura della nuova Sezione II, rivela che risulta modificata la modalità di rappresentazione dei dati contabili nei prospetti deliberativi per unità di voto, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata, per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà di manovra esercitabili con la Sezione II. In particolare, i prospetti deliberativi della seconda Sezione riportano: le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali), proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa; le proposte di modifica della legislazione vigente (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la Sezione I; gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Oltre al dettaglio per azioni (sia pure, per ora, a fini conoscitivi), è possibile disporre, per competenza e cassa in riferimento all'unità elementare, delle rimodulazioni compensative delle spese per fattori legislativi (flessibilità verticale) e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (flessibilità orizzontale), (art. 23, comma 3, lettera a), legge n. 196/2009 ed art. 30, comma 1, legge n. 196 cit.), nonché delle rimodulazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente in termini sia di rifiinanziamenti che di definanziamenti e riprogrammazioni (art. 23, comma 3, lettera b).

Viene altresì fornito un contenuto delle Note integrative di particolare rilievo innovativo in termini di obiettivi per programmi in riferimento al triennio e di mappa di indicatori per ciascun obiettivo e per azione, con una scheda-azione suddivisa in base all'analisi economica e con l'evidenziazione delle spese di personale e relativa attribuzione alla singola azione. Ciò in aggiunta ai consueti riassunti e riepiloghi.

In particolare, la prospettazione dei dati valevoli a livello gestionale (e dunque di controllo), è articolata sulla duplice distinzione di cui all'art. 23, comma 3, della legge di contabilità, in riferimento alle lettere a) e b), così come specificata ad opera della circolare n. 17/2018 della Ragioneria generale e che si riflette nelle due colonne di cui agli appositi allegati. Da un lato, vengono offerte le previsioni formulate sulla base della legislazione vigente, ivi comprese le rimodulazioni verticali ed orizzontali, anche in funzione del cronoprogramma dei pagamenti (lettera a). Dall'altro, vengono presentate le proposte relative a rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate, nel senso che, unitamente agli effetti della Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica (lettera b). Merita approfondimento la colonna degli allegati al bilancio genericamente riferita all'area della rimodulazione della legislazione vigente di cui alla citata lettera a), formalmente comprensiva anche della duplice funzione svolta ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge di contabilità. Come chiarito anche dall'apposita citata circolare n. 17, in essa vanno a confluire una serie di funzioni che trovano

fondamento normativo nella citata lettera a). Sono comprese le rimodulazioni dei fattori legislativi di carattere compensativo, anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione, in senso sia verticale (all'interno di un centro di responsabilità e tra centri di responsabilità), sia orizzontale; quelle compensative orizzontali di competenza e di cassa (anche di natura corrente) per tener conto del cronoprogramma (sono da ritenersi riferite anche agli oneri inderogabili); quelle orizzontali di leggi pluriennali di spesa in conto capitale permanenti e non, sempre per adeguamento al cronoprogramma (in base all'art. 30, comma 1, della legge di contabilità); quelle infine di leggi di spesa in conto capitale permanenti e non permanenti nonché le reiscrizioni negli esercizi futuri per le leggi pluriennali di spesa non permanenti delle somme non impegnate (in base all'art. 30, comma 2, della medesima legge, rispettivamente lettere a) e b) della legge di contabilità). Alle riportate quattro funzioni si aggiunge quella di cui agli adeguamenti ed alle regolazioni meramente quantitative della legislazione vigente, quali trovano fondamento normativo nell'art. 23, comma 3-bis, sempre della legge di contabilità. Si compone così il complesso quadro delle funzioni che vengono esposte nella colonna del bilancio riferita all'art. 23, comma 3, lettera a). Va poi ricordato che nelle relazioni presentate dal Governo si dà conto delle possibilità di manovra in tema di conservazione, accertamento e riaccertamento *ex artt. 34-bis e 34-ter* della legge di contabilità. Viene altresì fornito un contenuto delle note integrative di particolare rilievo innovativo in termini di obiettivi per programmi in riferimento al triennio e di mappa degli indicatori per ciascun obiettivo e per azione, con una scheda-azione suddivisa in base all'analisi economica e con l'evidenziazione delle spese di personale e relativa attribuzione alla singola azione. Risultano fornite la tripartizione per programma prevista dalla legge di contabilità tenendo conto della natura giuridica della spesa, come previsto dall'art. 21, comma 4, della legge di contabilità, nonché quella intesa a tener conto della natura corrente o capitale della spesa.

Quanto all'apparato documentativo ed espositivo della legge di bilancio, non risulta dimostrato il rispetto del divieto - previsto dalla legge di contabilità - circa il non peggioramento della qualità della spesa nell'utilizzo delle varie forme di flessibilità, né vengono forniti - di contro alla precedente sessione - i dati complessivi circa l'utilizzo delle facoltà in capo al Governo di riscrivere i residui passivi eliminati e quelli riaccertati. Ma soprattutto, nonostante i richiami di principio in essere nella documentazione governativa, non risulta allora chiarito dal Governo, sul piano metodologico, in quale misura il nuovo criterio della competenza potenziata, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, sia stato assunto tra i criteri di impostazione delle previsioni di bilancio per il 2021 e quali ne siano le conseguenze sul piano delle previsioni.

Tale ultima carenza presenta un rilievo importante, tenuto conto dell'elevato significato del passaggio al sistema della c.d. "competenza potenziata", la cui ratio va collocata nell'avvicinamento della competenza alla cassa, il che implica una progressiva autonomizzazione della previsione di bilancio di competenza rispetto al titolo giuridico sottostante, dipendendo, la

relativa quantificazione, dal singolo cronoprogramma coerente a sua volta con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

d.1) La funzione svolta

Il Governo ha ribadito, nella citata circolare n. 17, che le modifiche alla legge di contabilità hanno conferito “natura sostanziale alla legge di bilancio (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione)”.

Alla luce delle nuove previsioni da parte della legge di contabilità, si può osservare in linea generale che - in sintesi - si è in presenza della consueta funzione (pur se ampliata nella portata) di adeguamento delle previsioni a legislazione vigente ai nuovi obiettivi, anche per quanto concerne l’area già menzionata dei c.d. “fattori legislativi”, in coerenza dunque con l’assetto previgente rispetto alla novella (flessibilità verticale all’interno dell’esercizio).

In definitiva, troverebbe conferma - sul piano sistematico - che l’assetto materiale su cui si sta risistemando l’ordinamento ai fini della sussunzione o meno da parte della legge di bilancio di una natura sostanziale (ad esclusione naturalmente della Sezione I), non sembra rappresentare una evoluzione decisa in tal senso (a titolo meramente esemplificativo, ciò sarebbe avvenuto se la determinazione contabile avesse potuto fungere da limite per tutte le classificazioni di spesa).

d.2) L’area della flessibilità di bilancio in fase di formazione

Le potenzialità in termini di flessibilità di bilancio a disposizione delle amministrazioni dello Stato in fase di formazione del bilancio sono costituite, oltre dalla (ampliata) flessibilità verticale (nell’esercizio) con vincolo compensativo, anche dalla flessibilità orizzontale (ugualmente con vincolo compensativo), tra esercizi diversi riguardando sia la competenza in via autonoma sia la competenza e la cassa per tener conto del piano finanziario dei pagamenti. A ciò si aggiungano le diverse potenzialità operative in termini di rimodulazioni non compensative dei fattori legislativi per la spesa sia corrente che in conto capitale nonché di rimodulazioni orizzontali delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale anche permanenti sempre per tener conto del piano finanziario dei pagamenti (senza carattere compensativo). Inoltre, sono da ricordare le numerose possibilità di reiscrizione di somme non impegnate di leggi pluriennali in conto capitale per esigenze di cassa e senza il vincolo della compensatività, di reiscrizione in competenza di stanziamenti in conto capitale non impegnati, di reiscrizione dei residui perenti nonché di reiscrizione dei residui in conto capitale afferenti all’esercizio scaduto ed infine di reiscrizione in appositi fondi dei residui perenti eliminati; di tutto ciò la rappresentazione di bilancio non offre un quadro analitico.

Dal quadro descritto, uno dei motivi profondi che hanno ispirato le novelle del 2016 alla legge di contabilità: oltre alla novità della flessibilità orizzontale, in questo senso si può richiamare ad esempio, in tema di flessibilità “verticale”, l’ampliamento di tale possibilità all’intero singolo stato di previsione, mentre il sistema previgente ne limitava l’ambito all’interno del programma ovvero tra

programmi di ciascuna missione. La flessibilità orizzontale, diversamente da quella verticale, non soggiace al vincolo della compensazione per esercizio, ma solo a quella tra esercizi (la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio riporta l'interpretazione del riferimento "ad esercizi diversi").

d.3) Relazione tecnica della legge di bilancio

La legge di contabilità aggiornata impone di esporre nella Relazione tecnica i criteri "essenziali" utilizzati per la formulazione (art. 21, comma 12-*bis*), delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II, criteri interpretati nel senso di prospettare il profilo dell'analisi economica (per le spese, tenendo conto della tripartizione di cui all'art. 21, comma 5).

d.4) Problematiche relative all'esposizione della Sezione II

Quanto all'esposizione alla Sezione II della legge di bilancio 2018, pur in presenza di un apparato documentativo ed espositivo di dimensioni notevolmente accresciute rispetto al passato (anche in connessione con le numerose novelle alla legge di contabilità da ultimo intervenute nel 2018), sussistono alcuni problemi metodologici, in gran parte dovuti a carenze di informazione che rendono il quadro della documentazione non del tutto esaustivo. Quanto ai dati esposti, non risulta dimostrato il rispetto del divieto - previsto dalla legge di contabilità - circa il non peggioramento della qualità della spesa nell'utilizzo delle varie forme di flessibilità, né vengono forniti dettagli circa l'utilizzo delle facoltà in capo al Governo di riscrivere i residui passivi eliminati e quelli riaccertati. Ancorché richiamato nella documentazione governativa a livello di principio, non risulta chiaro poi se ed in quale misura il nuovo principio della competenza potenziata, entrato in vigore il 1° gennaio u.s., abbia o meno costituito uno dei criteri di impostazione delle previsioni di bilancio per il 2019 e per il 2020. Ancorché risulti migliorato il quadro del raccordo tra stanziamenti di bilancio e leggi sostanziali in essere, non sembra poi che vengano richiamate tutte le normative sottostanti alla singola unità elementare, anche in quanto il nomenclatore dei capitoli continua a registrare ritardi nell'aggiornamento. Da ultimo, sembra permanere il problema (risalente) dell'arricchimento della Relazione tecnica in riferimento alla Sezione II, tale da permettere in teoria di ricostruire in dettaglio le determinanti della quantificazione degli stanziamenti riferiti alla singola unità elementare e che invece continua a riferirsi alle categorie economiche di bilancio.

REPERTORIO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CITATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLE RELAZIONI QUADRIMESTRALI 2012-2019 SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DELLE LEGGI DI SPESA DELLO STATO

Indice delle voci:

Legge rinforzata n. 243 del 2012

Preclusione ad introdurre deleghe di contenuto alla fonte legislativa ordinaria; Preclusione ad introdurre meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo; Modalità attraverso le quali gli enti territoriali concorrono alla riduzione del debito pubblico; Il regolamento attuativo della legge n. 243/2012 è limitato a contenuti meramente tecnici; Intese volte a disciplinare operazioni di indebitamento ed investimento in ambito regionale;

Legge di bilancio

La centralità dell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio; Trasparenza e comprensibilità della redazione del bilancio a garanzia della rappresentatività democratica e il pericolo dell'abuso della "tecnicità contabile";

Il rendiconto e il giudizio di parificazione

Rendiconto e giudizio di parificazione del rendiconto; Il rendiconto: le plurime funzioni cui esso attende; Rapporto tra giudizio di parificazione e giudizio di legittimità costituzionale;

Principio dell'equilibrio di bilancio

Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici; Crisi finanziaria; Contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Regioni deve presentare il carattere della temporaneità; Disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e rispetto dei principi di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e di responsabilità del mandato elettivo; Equilibrio di bilancio e blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali; Equilibri di bilancio e spesa pensionistica: contributo di solidarietà;

Principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa

Copertura e decretazione d'urgenza; Copertura con rinvio a disponibilità di bilancio; Fondi di riserva spese impreviste; Fondo di riserva; Legge di spesa regionale relativa ad ambito materiale di competenza esclusiva statale; Relazione tecnica; Clausola di salvaguardia; Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione; Economie (utilizzo a fini di copertura); Avanzo di amministrazione; Disavanzo sanitario; La copertura di nuovi o maggiori oneri con ricorso a Fondi obbligatori di spesa; Mezzi di copertura: maggiori entrate; Spese connesse a riorganizzazione amministrativa; Criterio dell'invarianza degli oneri; Trasferimento di oneri finanziari da un ente territoriale ad un

altro; Riorganizzazione di funzioni statali conferite a Regioni ed Enti locali; Riduzione di tributi statali attribuiti alle Regioni; Alterazione tra bisogni regionali e mezzi finanziari trasferiti dallo Stato; Copertura di oneri regionali con fondi statali a destinazione vincolata; Copertura con delega alla Ragioneria regionale; Copertura con utilizzo di risorse ipotetiche; Obbligo di copertura e tutela dei diritti incompressibili della persona; Equilibrio del bilancio e contemperamento dei valori costituzionali: efficacia ex nunc della sentenza di accoglimento; Obbligo di copertura, clausola di invarianza finanziaria e relazione tecnica; Obbligo di copertura e riduzioni di spesa con rimozione retroattiva di norme medio tempore già entrate in vigore; Leggi regionali ed obbligo di copertura; Art. 81 Cost: la sua forza espansiva a presidio degli equilibri di finanza pubblica; Art. 81 Cost. e norme interposte; Obbligo di copertura di oneri incompressibili quantificati in relazione ad un solo esercizio; Obbligo di copertura e diritto intertemporale delle norme interposte concernenti la copertura: il caso della copertura delle spese continuative e ricorrenti; Obbligo di copertura e relazione tecnica; Obbligo di copertura e tecnica dell'assorbimento della questione concernente l'art. 81. Cost. nel giudizio di legittimità costituzionale;

Principi di contabilità pubblica

Coordinamento della finanza pubblica

Coordinamento finanziario: ambito di applicazione; Decretazione di urgenza intesa ad introdurre misure coordinamento finanziario; Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti; Rapporto tra Stato e Regioni afferenti le reciproche relazioni finanziarie; L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato; Assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana; Riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali e tutela dell'autonomia finanziaria; Il contenimento dei disavanzi sanitari; Estensione, con norma regionale, dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita; Coordinamento finanziario: spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale; Coordinamento finanziario: le spese del personale; Coordinamento finanziario: il principio della leale collaborazione;

Armonizzazione dei bilanci pubblici

Ordinamento contabile regionale

Necessarietà dell'approvazione del rendiconto e principio di annualità; Modalità di esposizione della legge di approvazione del rendiconto regionale; Calcolo del risultato di amministrazione (art. 42 del d.lgs. n. 118/2011); Istituto dei mutui autorizzati e non contratti; Esposizione del risultato di amministrazione e legge regionale di approvazione del rendiconto; Utilizzo dell'avanzo di amministrazione "libero"; Utilizzo del "fondo vincolato"; Utilizzo di un fondo vincolato proveniente dalle economie precedentemente realizzate; Utilizzo di anticipazioni di liquidità come componente attiva del risultato di amministrazione; Anticipazione di cassa; Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo annuale di bilancio; Adozione, per via legislativa, di meccanismo manipolativi dei disavanzi degli enti; Norma regionale che procrastina la disciplina

statale sui principi contabili; Norma regionale che procrastina il termine per l'approvazione del rendiconto;

Equilibrio del bilancio e garanzia dei diritti di prestazione

Emergenza finanziaria e principio dell'affidamento

Controllo della Corte dei conti

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale in relazione a parametri competenziali con ridondanza su quelli finanziari; Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale in relazione a parametri finanziari; Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti; Equilibrio di bilancio e rispetto degli obblighi comunitari; Controllo di legalità – regolarità; Corte dei conti e giudizio di parificazione; Relazioni della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi regionali; Potere interdittivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; Finanza pubblica ed effetti sentenze Corte costituzionale

Legge rinforzata n. 243 del 2012

Preclusione ad introdurre deleghe di contenuto alla fonte legislativa ordinaria

- la legge n. 164 del 2016, modificativa della legge n. 243 del 2012, è una legge rinforzata, alla stessa stregua della precedente legge n. 243 del 2012 approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, secondo quanto previsto dall'art. 81, sesto comma, Cost., come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 2012, in ossequio ai vincoli procedurali contenuti nell'art. 81, sesto comma, Cost, i quali trovano fondamento anche a livello sovranazionale nell'art. 3, paragrafo 2, del Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'Unione economica e monetaria, firmato il 2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge n. 114/2012 (cosiddetto *Fiscal Compact*) (sentenza n. 235 del 2017; n. 88 del 2014) IIIQ17;
- contravviene al dettato costituzionale (art. 81, sesto comma, Cost.) la previsione di una legge rinforzata (art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016) che ometta di individuare essa stessa alcuna modalità attraverso cui lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, limitandosi a demandare a una futura legge ordinaria ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando così la fonte normativa della disciplina dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria, con conseguente elusione della riserva di legge rinforzata (sentenza n. 235 del 2017; n. 88 del 2014) IIIQ17;

Preclusione ad introdurre meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo

- l'esigenza di un coinvolgimento degli enti territoriali nella scelta relativa alle modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico, se impone allo Stato di improntare la sua attività di coordinamento della finanza pubblica allargata a «canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra», non conduce tuttavia a ritenere illegittima la mancata previsione di un coinvolgimento delle Regioni nell'approvazione della legge ordinaria destinata a regolare le modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico, dato che il principio di leale collaborazione non trova un fondamento costituzionale all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo (sentenza n. 237 del 2017) IQ17;

Modalità attraverso le quali gli enti territoriali concorrono alla riduzione del debito pubblico

- come l'art. 81, sesto comma, Cost. - che contiene una formulazione corrispondente alla previsione di una riserva relativa («le norme fondamentali e i criteri») - anche l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, rivolto specificamente agli enti territoriali, e l'art. 12 della legge n. 243 del 2012 presentano un contenuto idoneo a soddisfare la riserva relativa di legge rinforzata; difatti, la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta ai corrispondenti cambiamenti, i quali richiedono capacità di rapido adattamento, sicché non sarebbe logico irrigidire in una legge rinforzata le modalità di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 237 del 2017) IIIQ17;

Il regolamento attuativo della legge n. 243/2012 è limitato a contenuti meramente tecnici

- l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge cost. n. 1 del 2012, che prevede una disciplina statale attuativa da adottare con legge rinforzata, esclude che lo Stato possa esercitare in materia una potestà regolamentare integrativa e non meramente tecnica (sentenza n. 252 del 2017) IIIQ17;

Intese volte a disciplinare operazioni di indebitamento ed investimento in ambito regionale

- le intese previste dal comma 3 del novellato art. 10 della legge n. 243 del 2012 costituiscono lo strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all'intero comparto regionale, la qual cosa impone di mettere in relazione quegli enti che, grazie alle loro riserve di amministrazione, hanno la disponibilità di "spazi finanziari" - secondo l'espressione tecnica usata nel dPCM adottato ai sensi del citato comma 5 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 - e quegli enti che tali spazi chiedono di utilizzare per spese di investimento

da coprire con il ricorso all'indebitamento; indebitamento che viene così neutralizzato nel bilancio complessivo degli enti in questione, realizzando il punto di equilibrio fra le esigenze della riforma e il rispetto delle autonomie finanziarie, come conformate dalla riforma stessa; difatti, se è vero che nella citata previsione legislativa è presente un obbligo procedimentale che condiziona l'immediata utilizzabilità degli avanzi di amministrazione, è anche vero che la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati che l'avvio dell'intesa dovrebbe comportare (sentenza n. 252 del 2017) IIIQ17;

Legge di bilancio

La centralità dell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio

La funzione legislativa (artt. 70 e 72 Cost.), nel confronto tra forze politiche di maggioranza e minoranza, va svolta *cognita causa*, specie in riferimento all'approvazione della legge di bilancio annuale, in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle risorse pubbliche: decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica sin dall'istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare (ord. n. 17/2019) IQ19.

Trasparenza e comprensibilità della redazione del bilancio a garanzia della rappresentatività democratica e il pericolo dell'abuso della "tecnicità contabile"

- l'accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria non deve determinare effetti non in linea con il dettato costituzionale e creare delle zone d'ombra in grado di rendere ardua la giustiziabilità di disposizioni non conformi a Costituzione (sentenza n. 247 del 2017) IIIQ17;
- in relazione al concreto pericolo di reiterazione di situazioni di problematica compatibilità della legislazione in materia finanziaria con il dettato costituzionale è opportuno che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, poiché non potrebbe ritenersi consentito un abuso della "tecnicità contabile" finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di interdipendenza (sentenza n. 247 del 2017) IIIQ17;
- la necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi riguarda anche lo Stato e detto profilo deve sempre corredare la tecnicità degli enunciati *in subiecta materia* per rappresentare in modo comprensibile «le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate» (sentenza n. 184 del 2016) IIQ16;

Il rendiconto e il giudizio di parificazione

Rendiconto e giudizio di parificazione del rendiconto

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte ha affermato che il giudizio di parificazione, affidato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha come oggetto il rendiconto generale annuale della Regione. In esso si procede alla verifica che le spese effettuate nell'esercizio finanziario dell'anno trascorso, indicate nei vari capitoli, siano conformi alle leggi di bilancio (annuali e pluriennali) e rispettose delle autorizzazioni di spesa e dei vincoli di bilancio, di competenza e di cassa inerenti a quello specifico esercizio finanziario.

Ciascun rendiconto è redatto alla luce dello specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento. Per tale motivo, in sede di giudizio di parificazione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso, rendiconto che può essere strutturato in modo differente da un anno all'altro, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa.

Ne discende che, considerata la particolarità dei contenuti dei rendiconti generali annuali, risulta evidente che la decisione di parificazione - resa con le forme della giurisdizione contenziosa di cui agli artt. 39-41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - conferisce certezza solo al rendiconto parificato, quello relativo allo specifico esercizio finanziario e che attesta, a tal fine, che non sono più modificabili i relativi risultati (fra le altre, di recente, Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, delib. n. 217/2019/PARI).

Non può, pertanto, ritenersi precluso il giudizio di parificazione inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo (nella specie) all'esercizio finanziario 2018 per effetto delle decisioni di parifica relative ad esercizi finanziari diversi, come quelli 2013-2017, richiamati dalla difesa regionale. I precedenti giudizi attengono infatti a spese temporalmente modulate, sulla base di disposizioni che sono state gradualmente modificate.

Sempre in tema di giudizio di parificazione, la Corte ha anche evidenziato che l'evoluzione normativa ha progressivamente delineato un «percorso di espansione» del procedimento di parificazione quale «giudizio di legittimità del rendiconto dello Stato» (sentenza n. 196 del 2018). I caratteri di tale procedimento «sono stabiliti dall'art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" e ulteriormente specificati dall'art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli

enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213» (sentenza n. 189 del 2020).

Si deve a quest'ultima fonte l'estensione del giudizio di parifica alle Regioni ad autonomia ordinaria, con l'introduzione di «disposizioni volte a assicurare effettività al rispetto di più vincolanti parametri finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo» (sentenza n. 196 del 2018), in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).

Tali caratteri – l'applicazione di parametri normativi, la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte e la garanzia del pieno contraddittorio (sentenza n. 196 del 2018) – corrispondono alle «condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale» (sentenza n. 189 del 2020). Essi rendono il procedimento in esame «ascrivibile al novero dei “controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali” (sentenza n. 101 del 2018)» (sentenza n. 189 del 2020). Le Sezioni si trovano, pertanto, in una situazione «analogha a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976)» e quindi a «valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sentenza n. 89 del 2017). Ove queste ultime siano state adottate in violazione della competenza legislativa statale ovvero dei parametri costituzionali attinenti all'equilibrio di bilancio, il giudizio di conformità non può condurre alla «parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque, delle spese che su di essi gravano» (sentenza n. 146 del 2019).

Pertanto, secondo l'indirizzo ormai costante della Corte costituzionale, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte “le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari” e da tutti gli “altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria» (sentenza n. 196 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 146 e n. 138 del 2019; ordinanza n. 181 del 2020). In questa prospettiva, in diverse occasioni sono state scrutinate questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell'ambito del giudizio di parifica dei rendiconti regionali, inerenti a norme regionali sulla cui base sono state disposte e autorizzate le spese iscritte nei medesimi rendiconti, in quanto incidavano «sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo» e «sul quantum della stessa» (sentenza n. 138 del 2019). IIIQ20.

Il rendiconto: le plurime funzioni cui esso attende

Con la **sentenza n. 250/2020**, la Corte ha evidenziato le plurime funzioni cui il rendiconto attende.

Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per l'impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.

La funzione del rendiconto è quella di strumento che consente al corpo elettorale di verificare l'attuazione del programma proposto dagli amministratori e al contempo costituisce lo strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali.

La Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato che il rendiconto della gestione «rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone gli eventuali spostamenti e analizzandone le ragioni» (Corte conti, sez. reg. contr. Veneto, delib., n. 367/2018/PRSE; in termini adesivi, *ex plurimis*, Corte conti, sez. reg. contr. Trentino-Alto Adige/Südtirol, delib. n. 57/2019/PRSE).

Il rendiconto assume, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione, operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio. Basti, del resto, rilevare che l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede l'allegazione del rendiconto al successivo bilancio di previsione, posto che la veridicità e attendibilità di quanto rappresentato in tale bilancio potrebbero essere negativamente incise dall'assenza ovvero dalla mancata approvazione del rendiconto. IIIQ20.

Rapporto tra giudizio di parificazione e giudizio di legittimità costituzionale

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte, nel delineare i rapporti tra giudizio di parificazione e giudizio di legittimità costituzionale, ha rilevato che quali che siano gli effetti sul giudizio di parificazione dell'approvazione - successiva all'ordinanza di rimessione - del rendiconto consuntivo (nella specie) relativo all'esercizio finanziario esaminato, da parte del Consiglio regionale, essi non si riverberano in alcun modo sul giudizio di legittimità costituzionale instaurato davanti alla Corte, a seguito dell'ordinanza di rimessione della Sezione regionale di controllo. La parifica - che per effetto dell'evoluzione normativa costituisce

«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettivo applicazione della legge» (sentenza n. 138 del 2019) – si qualifica quale giudizio, sia pure «ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 89 del 2017). Nell'ambito di tale peculiare giudizio - secondo la Corte - ben possono essere sollevate questioni di legittimità costituzionale avverso «"le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari" e da tutti gli "altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria"» (sentenze n. 196 del 2018 e n. 181 del 2015). Sono queste le ragioni, ripetutamente chiarite dalla Corte, che giustificano l'applicazione dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e del principio di ininfluenza delle vicende sopravvenute all'ordinanza di rimessione, che in tale norma è esplicitato. IIIQ20.

Principio dell'equilibrio di bilancio

- copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 274 del 2017) IIIQ17;
- il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
- il principio dell'equilibrio di bilancio si estende alle norme regionali di spesa, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961) IIIQ12;
- le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specificative dell'indefettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 176 del 2012) IIIQ12;
- il principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva del bilancio di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata (sentenza n. 118 del 2012) IIIQ12;
- la riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 esige che il rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche

amministrazioni in una dimensione di “sostenibilità” vada oltre il ciclo di bilancio annuale (sentenza n. 310 del 2013) IIIQ13;

- la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 138 del 2013) IQ13;
- l’equilibrio di bilancio si risolve nel “criterio di economicità” secondo cui l’azione delle pubbliche amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l’imparzialità con il minimo dispendio di risorse: tale criterio è simmetrico rispetto all’“equilibrio di bilancio”, legato all’andamento del ciclo economico. La sua valutazione, pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento a un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale “armonia” fra entrate e uscite (sentenza n. 133 del 2016) IIQ16;
- la disciplina del disavanzo tecnico, in quanto eccezione al principio generale dell’equilibrio del bilancio, è da ritenere di stretta interpretazione e applicazione, in quanto costituente una tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio e deve essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell’ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali (sentenza n. 6 del 2017) IQ17;

Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici

- lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale; sicché ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lo Stato deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (sentenza n. 107 del 2016) IIQ16;

Crisi finanziaria

- lo stato di necessità connesso ad una crisi finanziaria non legittima lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost. (sentenza n. 148/2012) IIQ12;

- in un contesto di grave crisi economica, il legislatore, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dal citato art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (sentenza n. 40 del 2016) IQ16;

Contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Regioni deve presentare il carattere della temporaneità

- Con la sentenza n. 103/2018 (IIQ18), la Corte ha ritenuto che illegittimamente la disposizione impugnata estende temporalmente l'ambito di operatività di due distinti contributi imposti alla finanza pubblica alle Regioni. Tali contributi risultano imposti alle sole Regioni a statuto ordinario, rispettivamente dal primo e dal terzo periodo dell'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, poiché le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, «il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo» (sentenza n. 169 del 2017).

Disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e rispetto dei principi di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e di responsabilità del mandato elettivo

In riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo, è costituzionalmente illegittima la norma che consentirebbe all'ente locale, che alla data di presentazione o approvazione del piano di riequilibrio non abbia ancora provveduto a effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di modificare il piano sotto il profilo temporale e quantitativo, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'art. 243-bis, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ripianando la stessa nell'arco di trenta anni (sentenza n. 18/2019) IQ19.

Equilibrio di bilancio e blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali

Di rilievo è la **sentenza n. 167/2020**, concernente il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non. Nell'occasione, la Corte ha affermato che "il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi

stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non risponde a un'esigenza di contenimento della spesa complessiva per tale personale in modo da assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.)". (sentenza n. 167 del 2020) IIQ20.

Equilibri di bilancio e spesa pensionistica: contributo di solidarietà

Da segnalare è infine la **sentenza n. 234/2020**, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»; ciò in quanto la durata quinquennale non solo risulta esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio; sul punto, la Corte ha aggiunto come l'osservanza delle ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio consenta di definire in modo più appropriato il quadro delle esigenze e delle misure finanziarie, evitando di attribuire a queste ultime un'estensione temporale così ampia da sottrarne gli effetti di lungo periodo a una congrua valutazione parlamentare (sentenze n. 103 del 2018, n. 169 e n. 154 del 2017, n. 141 del 2016).

La Corte, pur ritenendo il carattere "endoprevidenziale" della riduzione dei trattamenti pensionistici stabilita dalla norma, ha evidenziato che "la riduzione delle pensioni di maggior importo è stata introdotta quale misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019 nell'ambito dell'interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea - la cui rilevanza sul piano della determinazione dei saldi complessivi è stata [...] evidenziata [dalla medesima Corte] nell'ordinanza n. 17 del 2019 - sulla base di impatti finanziari stimati appunto per il triennio 2019-2021, sicché, anche da questo punto di vista, la durata quinquennale del contributo si appalesa eccessiva". IIIQ20.

Principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa

- la previsione di cui all'art. 17 della legge di contabilità in materia di copertura delle leggi di spesa, anche per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 19 della stessa legge, trova applicazione anche per le leggi regionali di spesa (sentenze n. 26 del 2013; n. 115 del 2012) IIIQ12;
- la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
- le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura, in equilibrato rapporto con la spesa che si

intende effettuare anche per gli esercizi futuri (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, già sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) IIIQ12;

- la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) IIIQ12. Si veda anche sentenza n. 238 del 2018, in IIIQ18;
- la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (*ex multis*, sentenze n. 192 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) IIIQ12;
- per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto – tra l'altro – dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988) IIIQ12;
- la copertura deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
- non può essere consentita la cd. “copertura *ex post*”, in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
- la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., come si è riportato, disposizione costituzionale di diretta applicazione (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12. Si veda anche sentenza n. 147 del 2018, in IIQ18;
- la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze n. 18 del 2013, n. 115 del 2012 e n. 30 del 1959) IIIQ12;
- l'art. 81 Cost. costituisce vincolo sostanziale nel governo della finanza pubblica (sentenza n. 70 del 2012) IIIQ12;
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio *ex art.* 81, quarto comma, Cost. risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 70 del 2012) IIIQ12 (nella specie, la disposizione evocata a parametro implicava l'acquisizione di indispensabili informazioni ai fini della definizione dell'indebitamento pubblico in ambito nazionale e l'apprestamento dei necessari strumenti per verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio

- fossero conformi alle regole di sana amministrazione; sull'operare congiunto dei due parametri costituzionali, v. anche sentenza n. 51/2013) IQ13;
- la copertura deve essere prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa, talché onere e copertura devono essere necessariamente contestuali, in ossequio al criterio della autosufficienza della legge di spesa (sentenza n. 26 del 2013) IQ12; ne discende che la copertura non può essere demandata – per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio – agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 192 del 2012) IIIQ12; in senso analogo, sentenza n. 141 del 2014, IIQ14 e sentenza n. 197 del 2019, IIQ19;
 - il principio di copertura si estende alle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze nn. 192 e 70 del 2012, n. 68 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991, n. 283 del 1991, n. 69 del 1989, n. 17 del 1968, n. 47 del 1967 e n. 1 del 1966) IIIQ12;
 - in tema di copertura occorre distinguere due ipotesi di onere pluriennale: da un lato, vi è quello di conto capitale, per il quale è prevista la modulabilità nel corso del tempo e quindi la soluzione del problema della copertura ultratriennale nell'ambito dei vincoli più generali di finanza pubblica, dall'altro vi è quello di carattere permanente (di parte corrente), che a sua volta, se discrezionale, può essere modulato di triennio in triennio ovvero, se obbligatorio, soggiace ad un regime di copertura ragguagliato all'onere a regime configurato nella legge sostanziale (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
 - le leggi di spesa devono indicare la quantificazione dell'onere (sentenza n. 181 del 2013) IIQ13;
 - il principio di analitica copertura espresso dall'art. 81, quarto comma, Cost., ora riprodotto nell'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, trova, tra l'altro, esplicita declinazione nell'apposito art. 17 (copertura finanziaria delle leggi) della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), laddove è prescritto che «ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura» (sentenza n. 224 del 2014) IIQ14;
 - fondamentale criterio di valutazione ai fini dello scrutinio di norme ai sensi dell'art. 81 si incentra sull'obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati o documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse, poiché detto obbligo non costituisce, con riferimento ai giudizi sulle questioni di legittimità sollevate in via principale, un'inversione dell'onere della prova a danno della Regione o della Provincia autonoma convenuta in giudizio, bensì

naturale ottemperanza al principio costituzionale sancito dal citato art. 81, quarto comma, Cost.; quest'ultimo va rispettato, *in primis*, nelle assemblee parlamentari deputate all'approvazione della legge. Il fatto che l'unità di voto sia riferita all'unità previsionale di base non comporta che – quando il suo oggetto sia collegabile a più funzioni – l'approvazione del contenuto dell'unità stessa sia una clausola in bianco, suscettibile di successivo riempimento a piena discrezione degli organi deputati alla sua attuazione; al contrario, già la relazione al disegno di legge deve informare in modo analitico l'assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa, ancorché incorporata in unità previsionale a contenuto promiscuo (sentenza n. 224 del 2014) IIQ14;

- il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. poiché è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione (sentenza n. 275 del 2016) IIIQ16;
- sussiste difetto di copertura di una legge di spesa non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce – in contrasto con i canoni dell'esperienza – che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell'esercizio anteriore a quello in cui si prevede l'avvio delle conseguenti realizzazioni (sentenza n. 227 del 2019) IIIQ19.

Copertura e decretazione d'urgenza

Con la sentenza n. 288, la Corte costituzionale ha affermato che, in sede di decretazione d'urgenza, costituisce obbligo, imposto dall'art. 81 Cost. al Governo, di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle leggi - di regola gravante sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa - allorché lo stesso Governo, «ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge» IIIQ19.

Copertura con rinvio a disponibilità di bilancio

- Non è conforme al principio della copertura finanziaria il rinvio allo stanziamento di risorse finanziarie su apposita unità previsionale di base senza indicazione di specifica relativa copertura finanziaria (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;

Fondi di riserva spese impreviste

- per contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost., non è consentito utilizzare, a copertura, il fondo di riserva per le spese impreviste, in quanto la finalità stessa

del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (sentenza n. 190 del 2014) IIQ14;

Fondo di riserva

- Con la sentenza n. 138/2018, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Secondo la Corte, la somma prelevata dal fondo di riserva e attribuita alla missione 13, programma 13.08, è idonea a coprire sia l'onere del 2017 che quello del 2018, le cui risorse sono entrambe allocate alla competente partita di spesa. I principi contabili non vietano di coprire - attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva - la spesa relativa a un esercizio successivo a quello in cui si effettua detto prelievo. Si tratta - secondo la Corte - "di una pratica che non collide con il principio di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. poiché si limita alla conservazione, per l'impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di deliberazione della spesa";

Legge di spesa regionale relativa ad ambito materiale di competenza esclusiva statale

- Con la sentenza n. 196 del 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto i nuovi oneri di spesa introdotti dalla normativa ligure privi di "copertura normativa", con lesione dell'art. 81, quarto (*recte*, terzo) comma, Cost. "in quanto relativ[i] a una voce, quella che concerne l'indennità dei vice-dirigenti regionali, connessa all'istituzione di un ruolo del personale regionale, avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile»".

Relazione tecnica

- per l'effettuazione dello scrutinio di legittimità costituzionale è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti, la "relazione tecnica" (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;
- anche il legislatore regionale è chiamato al rispetto dell'obbligo (art. 17, in quanto richiamato dall'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) di redigere una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio (sentenza n. 26 del 2013 che, in sostanza costituisce una conferma della sentenza n. 313 del 1994) IIIQ12;

- in caso di provvedimento di legge di riassetto organizzativo, assumono decisiva importanza gli elementi informativi rimessi all'elaborazione di accurate relazioni tecniche (art. 17, legge n. 196 del 2009), anche allo scopo di consentire, sia pure sul piano della ragionevolezza, di valutare il sostanziale rispetto dei "criteri di invarianza" posti dal legislatore a garanzia della tenuta degli equilibri di finanza pubblica, poiché in difetto regole di tal fatta, in considerazione della loro sostanziale genericità, finiscono con l'atteggiarsi a mere clausole di stile (sentenza n. 132 del 2014) IIQ14;
- il principio di copertura, ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione, che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione - nel caso di norme a regime, come quello di specie, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti (sentenza n. 224 del 2014) IIQ14;

Clausola di salvaguardia

- la relazione tecnica deve indicare ogni elemento utile per assicurare l'attendibilità delle quantificazioni: in assenza di dette componenti, l'eventuale clausola di salvaguardia diventerebbe elemento puramente formale, senza possibilità di operare in modo efficace ogni qualvolta l'andamento degli oneri programmati dovesse discostarsi in aumento rispetto alle previsioni iniziali (sentenza n. 26 del 2013) IIIQ12;

Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione

- il meccanismo regionale che introduce un margine di derogabilità al vincolo di destinazione dei fondi europei e del cofinanziamento nazionale entra in collisione con il principio della copertura finanziaria ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale), il quale costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 184 del 2016) IIQ16;

Economie (utilizzo a fini di copertura)

- è precluso dall'ordinamento contabile l'utilizzo di economie di spesa di esercizi precedenti, che possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, in quanto l'economia di bilancio relativa ad esercizi precedenti, ed in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente

incompatibile con il concetto di riprogrammazione (sentenza n. 241 del 2013) IIIQ13;

- l'economia di spesa costituisce una sopravvenienza attiva vera e propria, che deve riversarsi – quale componente positiva – nell'aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione (sentenza n. 192 del 2012) IIIQ13;
- è precluso l'impiego, a fini di copertura, di economie per il finanziamento di nuovi oneri in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;

Avanzo di amministrazione

- l'utilizzo, a copertura, dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;

Disavanzo sanitario

- in materia di disavanzo sanitario non è consentita l'istituzione di fondi straordinari, con legge regionale, per contrasto con l'art. 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311, norma statale espressiva di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 117, comma 3, Cost.), il quale consente solo spese obbligatorie, allo scopo di non aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;

La copertura di nuovi o maggiori oneri con ricorso a Fondi obbligatori di spesa

- è in contrasto con le regole di contabilità stabilire che determinate spese, inserite nel bilancio di previsione – e per ciò stesso “previste” – siano fatte gravare su un fondo per spese “impreviste”, che è invece destinato ad evenienze non preventivabili (sentenza n. 28 del 2013) IQ13;

Mezzi di copertura: maggiori entrate

- la destinazione delle maggiori entrate, derivanti dal recupero dell'evasione fiscale all'incremento dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese imprevedute, si traduce in un surrettizio aumento di dette spese, non altrimenti specificate e senza che, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;

Spese connesse a riorganizzazione amministrativa

- non è conforme al principio di copertura di cui all'art. 81 Cost. provvedere alla riorganizzazione di una serie rilevante di funzioni dell'ente territoriale omettendo di determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri (sentenza n. 224 del 2014) IIQ14;
- la riduzione compensativa di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto finalizzata a compensare gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa, in coerenza con un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato esplicitamente dall'art. 81, quarto comma, Cost.;

Criterio dell'invarianza degli oneri

- il "criterio di invarianza degli oneri finanziari" non comporta la preclusione di un eventuale aggravio di spesa derivante dall'applicazione della disposizione impugnata, poiché, riguardando il vincolo (nella specie) la materia delegata nel suo insieme, l'eventuale sindacato sulla sua corretta attuazione dovrebbe rivolgersi all'effetto complessivo di tutte le innovazioni introdotte dal successivo decreto legislativo, dal momento che ben potrebbe un singolo aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (sentenza n. 132 del 2014) IIQ14;
- Con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha ritenuto le argomentazioni a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria con la spesa previdenziale generiche e prive di riscontri, evocando un assunto - quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni - che (al di là della carenza in concreto di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente.
- Con la **sentenza n. 251/2020**, ha ritenuto costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 Cost., la clausola finanziaria posta dall'art. 4 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, secondo cui dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale». Difatti, secondo la Corte, la previsione dell'art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una clausola di stile. Ciò in quanto le misure previste dalla legge regionale comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. D'altro canto, ha aggiunto la Corte, il Governo, ricorrente nel giudizio, ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l'anno 2018 e prospettato anche per l'anno 2019 una grave situazione di disavanzo. IIIQ20.

Trasferimento di oneri finanziari da un ente territoriale ad un altro

- nel rispetto del principio fondamentale della finanza pubblica nell'ambito dell'esercizio di funzioni volte al perseguimento di interessi collettivi, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse (sentenza n. 8 del 2016) IQ16;

Riorganizzazione di funzioni statali conferite a Regioni ed Enti locali

- sono in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., le norme statali che in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali (sentenza n. 10 del 2016) IQ16;

Riduzione di tributi statali attribuiti alle Regioni

- i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato (anche quando il relativo gettito sia parzialmente destinato a un ente territoriale) conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, sicché il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, con il solo limite che la riduzione delle entrate non sia, però, di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni (sentenza n. 29 del 2016) IQ16;

Alterazione tra bisogni regionali e mezzi finanziari trasferiti dallo Stato

- sono legittime le riduzioni delle risorse statali trasferite alle Regioni purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti; sicché le pretese regionali circa l'irreparabile pregiudizio paventato sulla funzionalità delle stesse debbono essere fondate su prova adeguata supportata da dati quantitativi concreti (*ex plurimis*, sentenza n. 29 del 2016) IQ16;
- la riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica può essere imposta dal legislatore statale a condizione che detta riduzione sia ragionevole e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all'ente territoriale, dal momento che l'eccessiva riduzione delle risorse e l'incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse e garantire il buon andamento dei servizi con esse

finanziati (sentenza n. 169 del 2017) IIQ17. Si vedano, anche, sentenze nn. 17 e 75 del 2018, in IQ18.

Copertura di oneri regionali con fondi statali a destinazione vincolata

- Con la sentenza n. 172/2018, la Corte ha (tra l'altro) dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 26 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). La Corte ha ritenuto che la normativa statale (dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; delibere CIPE 25 e 26 del 2016) ha impresso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione una destinazione vincolata, che rende illegittima qualunque autorizzazione di spesa che ne preveda l'impiego al di fuori degli interventi programmati, traducendosi in un'assenza di copertura finanziaria derivante dall'indisponibilità delle somme (con riferimento all'obbligo di corrispondenza tra le risorse finanziarie e i vincoli normativi di destinazione, sentenza n. 272 del 2011), così come invece previsto dalla legge regionale impugnata che ha inteso estendere la copertura del fondo ad interventi per lo "smaltimento dell'amianto" e a "progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche" (sentenza n. 172 del 2018) IIQ18;

Copertura con delega alla Ragioneria regionale

- A garanzia della sana gestione finanziaria, presidiata dall'art. 81 Cost., non è possibile demandare *ex lege* al dirigente della Ragioneria della Regione Siciliana l'iscrizione e l'accertamento di somme, sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento. Infatti, tali operazioni devono avere saldi presupposti giuridici, come la sussistenza del titolo e la quantificazione di ciò che si deve riscuotere: i principi in materia contabile e quelli civilistici sono univoci nel prevedere che il credito da cui prende le mosse l'accertamento è valido quando non vi è controversia sulla sua esistenza, quando il suo ammontare è espresso in forma determinata o determinabile e quando non è sottoposto a condizione, situazioni tutte deficitarie nella fattispecie che la norma regionale censurata demanda al dirigente della Ragioneria. Infatti, quando sussistono incertezze sulla realizzabilità di un credito, l'art. 46 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che tali incertezze siano quantificate con i canoni del fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale provvede a sterilizzare le entrate di incerta realizzazione, in modo che esse non possano alterare l'entità complessiva delle spese, le risultanze del bilancio di previsione e quelle del rendiconto. Peraltro, quando – come nel caso di specie – manca completamente il titolo giuridico alla riscossione, la somma non può nemmeno essere iscritta con il predetto meccanismo di compensazione. Diversamente avverrebbe se il titolo fosse rapportato al credito nei confronti dello Stato per l'erogazione dei LEA, determinato *secundum legem* (sentenza n. 62 del 2020) IIIQ20;

Copertura con utilizzo di risorse ipotetiche

- Si pone in contrasto con l'art. 81 Cost., la copertura che faccia impiego della destinazione di un ipotetico contributo dello Stato al «ripianamento del debito pubblico regionale»; fermo restando che non può comunque essere consentita l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge, il complesso iscrizione-accantonamento (che riguarda rispettivamente l'esercizio 2018 e il biennio successivo) [e cioè, «che a fronte dell'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della citata legge n. 296 del 2006 sia disposto uno specifico accantonamento in apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione»] finisce per modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento (sentenza n. 62 del 2020) IIIQ20;

Obbligo di copertura e tutela dei diritti incompressibili della persona

Con la **sentenza n. 152/2020**, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

In particolare, la Corte si è altresì soffermata ad esaminare, respingendola, l'eccezione sollevata dall'INPS, circa la violazione dell'art. 81 della Costituzione ad opera della norma di risulta derivante dal pronunciamento additivo di prestazione derivante dalla pronuncia della Corte, affermando che «la maggior spesa a carico dello Stato [...] non si risolve [...] in «violazione dell'art. 81 della Costituzione», poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incompressibili della persona». Ciò, in quanto «il vincolo di bilancio non può avere prevalenza assoluta sugli altri principi costituzionali»; donde l'auspicio di un contemperamento dei valori costituzionali sottesi alla norma denunciata «con il principio di bilancio costituente anch'esso un valore costituzionale». Sul punto, la Corte ha ricordato di aver chiarito che «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016). Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico (sentenze n. 6 del 2019, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008)» (**sentenza n. 152/2020**) IIQ20.

Equilibrio del bilancio e contemperamento dei valori costituzionali: efficacia ex nunc della sentenza di accoglimento

Nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali – equilibrio di bilancio ed erogazione di prestazioni sociali incomprimibili –” la Corte ha graduato gli effetti temporali del *decisum* (che ha esteso le indennità assistenziali recati dalla norma agli invalidi civili totali, indipendentemente dall’età anagrafica), facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. La tecnica decisoria della sentenza con effetto *ex nunc*, adottata dalla Corte, appartiene alla giurisprudenza avviata a partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018). (**sentenza n. 152/2020**) IIQ20.

Obbligo di copertura, clausola di invarianza finanziaria e relazione tecnica

Nel respingere una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 81 Cost., la Corte ha ritenuto che il progetto di legge regionale impugnato, asseritamente foriero di nuovi oneri non coperti nonostante la previsione di una clausola di invarianza finanziaria, ritenuta dal ricorrente clausola “di mero stile”, risultasse, in effetti, accompagnato da una relazione finanziaria attestante l’insussistenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale, «stante l’invarianza delle previsioni di spesa relative all’ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l’autonoma gestione dei relativi oneri». (**sentenza n. 143/2020**) IIQ20.

Obbligo di copertura e riduzioni di spesa con rimozione retroattiva di norme medio tempore già entrate in vigore

La Corte ha ritenuto in contrasto con l’art. 81 una legge regionale che, ad invarianza della spesa già consolidata, ne ha ridotto retroattivamente la copertura, ritenendo l’intervento legislativo retroattivo intrinsecamente pregiudizievole dell’equilibrio economico-finanziario. D’altro canto, ha soggiunto la Corte che l’esplicita previsione di neutralità finanziaria non esclude la violazione del parametro evocato, tanto che, in varie occasioni, “sono state censurate leggi che prevedevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell’amministrazione [...]”. In particolare, allorché sono stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si fosse data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, la Corte costituzionale è stata costantemente dell’avviso che la previsione dell’assenza di oneri aggiuntivi costituisca “una mera clausola di stile, priva di sostanza”» (sentenza n. 5 del 2018). (**sentenza n. 163/2020**) IIQ20.

Leggi regionali ed obbligo di copertura

La Corte ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – disposizioni specificative dell’art. 81, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 147 e n. 5 del 2018) –, le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste. Quello di tener conto di tali oneri è un corollario del principio secondo cui l’«art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (sentenza n. 307 del 2013). (**sentenza n. 163/2020**) IIQ20.

Art. 81 Cost: la sua forza espansiva a presidio degli equilibri di finanza pubblica

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte ha riaffermato che l’«art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost.» mostra un’immutata «forza espansiva» e conserva il carattere di «presidio degli equilibri di finanza pubblica», di «clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). Esso, pertanto, ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo parametro inconferente. IIIQ20.

Art. 81 Cost. e norme interposte

Con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha rammentato il proprio costante orientamento secondo cui il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. («Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

Ha aggiunto la Corte che, nondimeno, sussistono, nella specie, disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, da ravvisarsi, in primo luogo, nell’art. 19 della legge 196 del 2009 in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita»: così la sentenza n. 147 del 2018) e, quindi, nelle disposizioni – ulteriormente specificative dell’art. 81, terzo comma, Cost. – di cui agli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, a tenore dei quali, le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (e, tra queste, le spese «relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse»: comma 1, lettera a, del citato art. 48) debbono quantificarne l’onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere «un orizzonte temporale almeno triennale» (artt. 36 e 39 citati). IIIQ20.

Obbligo di copertura di oneri incompressibili quantificati in relazione ad un solo esercizio

Con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che modificando l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 47 del 2012, istitutivo dell'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità, ha circoscritto al solo esercizio finanziario 2019 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento del neo-istituito Ufficio del Garante «e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni», pur dotando detto Ufficio di personale.

La norma impugnata, dunque, autorizza spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell'Ufficio e, dunque, le spese per gli «stipendi», nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori «spese fisse» per il funzionamento dell'Ufficio medesimo e per le iniziative assunte dal Garante coerentemente con le funzioni assegnategli.

Si tratta, quindi, secondo la Corte, di «spese continuative obbligatorie», che richiedono, alla luce di quanto evidenziato, una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione: ciò che la Regione ha mancato appunto di adottare con il denunciato art. 3, in contrasto, pertanto, con l'art. 81, terzo comma, Cost. IIIQ20.

Obbligo di copertura e diritto intertemporale delle norme interposte concernenti la copertura: il caso della copertura delle spese continuative e ricorrenti

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015, sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

Ciò in quanto le disposizioni censurate (in particolare, l'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2) avrebbero l'obiettivo di contenere la spesa relativa alla medesima integrazione regionale, in attesa della definitiva estinzione del regime di trattamento di fine servizio, a seguito della sua piena sostituzione con il trattamento di fine rapporto nel settore del pubblico impiego, e della conseguente estinzione del trattamento integrativo erogato dalla Regione; sicché, secondo la Corte, risulta palese che la norma in questione non rientra fra quelle indicate nell'art. 81 Cost. quali norme che importano «nuovi o maggiori oneri», per cui occorre indicare la copertura finanziaria. Questa constatazione è confermata, come già rilevato, sia nei lavori preparatori, sia nella scheda tecnico-finanziaria allegata alla legge regionale in esame, documentazione che - come ribadito dalla stessa Corte - contribuisce alla corretta interpretazione delle disposizioni censurate (sentenza n. 143 del 2020).

Quanto, invece, alla copertura finanziaria prevista dall'art. 8 della legge n. 58 del 1982, costituita dal rinvio alla legge regionale annuale di bilancio e

contestata dal collegio rimettente, la Corte ha ritenuto che essa fosse in armonia con le indicazioni contenute nella legge 9 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo precedente alla riforma costituzionale). Tale legge, oltre a prevedere che la regione, insieme al bilancio annuale, con un contenuto puntualmente individuato, redigesse un bilancio pluriennale, «sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri», in vista dell'obiettivo dell'«equilibrio», (art. 1, quarto comma) all'art. 2, primo comma, disponeva che «le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa».

A queste prescrizioni si sono attenute le Regioni. La Regione Emilia-Romagna le ha recepite, in particolare, nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna), cui si conforma il censurato art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982.

Anche il successivo decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nel definire i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità, ha confermato tali previsioni.

A tale proposito la Corte, nel ribadire che le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ha affermato che «solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale» (così punto 4.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 26 del 2013).

Successivamente, la disciplina statale è stata più volte modificata, come è accaduto, ad esempio, con l'introduzione dell'obbligo della relazione tecnica sugli oneri finanziari implicati dai disegni di legge di spesa, nonché della clausola finanziaria per effetto dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), in vista della più puntuale e dettagliata applicazione del principio di copertura finanziaria, funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio.

Per assicurare la più puntuale applicazione del principio di copertura finanziaria, funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo conto della crescente complessità della finanza pubblica e della sempre maggiore incidenza dei vincoli derivanti dalla integrazione europea, è stata poi adottata la nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Quest'ultima, in particolare, agli artt. 17 e 19, ha dettato le nuove regole inerenti alle modalità di

copertura finanziaria delle leggi statali e regionali, in risposta all'esigenza di armonizzazione dei bilanci pubblici e di garanzia del miglior uso delle risorse pubbliche anche da parte degli enti territoriali. Tale esigenza è stata, in particolare, recepita anche dal d.lgs. n. 118 del 2011, che ha dettato norme di «armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi».

Entrambi tali testi normativi sono stati successivamente modificati, in specie a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 1 del 2012, sempre in vista dell'obiettivo di assicurare nella maniera più adeguata il rispetto del principio di copertura finanziaria e quindi l'equilibrio di bilancio, che costituiscono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 227 del 2019).

È in questa prospettiva che devono essere lette le norme di cui all'art. 30 della legge n. 196 del 2009 e all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che il rimettente ha invocato a integrazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui le leggi di spesa a carattere continuativo o permanente possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ma solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie.

Con riguardo al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa, la Corte ha anche ricordato di aver affermato che «il principio dell'equilibrio di bilancio [...] opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione» (sentenza n. 26 del 2013). Tale principio non è mutato e «si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 227 del 2019). Pertanto, il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo.

Nel caso di specie, le norme regionali censurate delineavano una modalità "procedurale" di copertura finanziaria della spesa prevista che, come si è visto, è coerente con quanto stabilito dal legislatore statale (nella legge n. 335 del 1977) al momento della loro adozione e che questa Corte ha riconosciuto, nella sentenza n. 26 del 2013, conforme al precetto costituzionale. Tale giudizio non muta a causa della successiva adozione di norme statali di attuazione del medesimo precetto, quali sono da considerare gli artt. 30 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si sono sostituite a quelle allora vigenti. Queste ultime hanno individuato modalità procedurali più penetranti di garanzia del precetto costituzionale, il cui rispetto, tuttavia, non può costituire parametro di valutazione della legittimità della copertura finanziaria di una spesa molto risalente nel tempo e in via di estinzione.

Per tale spesa, peraltro, è stata assicurata la copertura finanziaria non solo tramite le leggi annuali di bilancio (ivi compresa quella relativa all'esercizio finanziario 2018 in contestazione), in linea con le modalità prescritte dal censurato art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, ma anche

mediante l'accantonamento di risorse, puntualmente quantificate (tenendo conto degli oneri residui della citata legge reg. n. 58 del 1982 e valutando quanto maturato alla data del 31 dicembre 2017) nel bilancio di previsione 2018/2020, proprio al fine di assicurare la copertura degli oneri residui per gli stessi anni, in sostanziale conformità con quanto prescritto dalla norme generali di contabilità e di bilancio che il collegio rimettente assume violate. IIIQ20.

Obbligo di copertura e relazione tecnica

Con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell'art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono state - dalla Corte - ritenute generiche e prive di riscontri.

In particolare, sul punto la Corte ha richiamato: a) la norma interposta di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale «i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti»; b) il comma 6-bis del medesimo art. 17, in base al quale «[p]er le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità

gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»; c) il comma 7, primo periodo, dello stesso art. 17 secondo il quale «[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento».

Tanto premesso, la Corte (richiamando la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha ricordato di avere già posto in rilievo come una legge "complessa" dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili».

Obbligo di copertura e tecnica dell'assorbimento della questione concernente l'art. 81. Cost. nel giudizio di legittimità costituzionale

Ulteriori pronunce in materia di copertura finanziaria degli oneri per ritenuta violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., sono le **sentenze nn. 239, 233, 227, 217, 194/2020**, definite nel senso della non fondatezza, con le quali la Corte ha ritenuto assorbita la questione (tutte questioni sollevate su ricorso del Governo).

Principi di contabilità pubblica

- L'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile, stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» (*rectius*: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (sentenza n. 192 del 2012) IIIQ12;
- i documenti contabili debbono essere informati non solo ai criteri dell'integrità, dell'universalità, dell'unità (espressamente previsti dall'art. 24 della legge n. 196 del 2009), ma anche a quelli dell'affidabilità, della veridicità, della chiarezza e della pubblicità poiché anche tali criteri costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. Il criterio dell'affidabilità garantisce la regolarità degli atti presupposti dei procedimenti di spesa seguiti dalle amministrazioni; quello della veridicità rappresenta la conformità delle scritture contabili alle sottostanti operazioni finanziarie e soprattutto la corrispondenza delle scritture a poste effettive; infine, i criteri della chiarezza e

- della pubblicità del bilancio garantiscono che tutti i cittadini possano venire a conoscenza delle scritture contabili (sentenza n. 138 del 2013) IQ13;
- i documenti contabili devono essere informati al principio dell'unità di bilancio (art. 24, legge n. 196 del 2009, d.lgs. n. 118 del 2011, oggetto di profonde modifiche ad opera del d.lgs. n. 126 del 2014) «secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenze n. 224 del 2014 e n. 192 del 2012) IIQ14;
 - si pongono in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica le norme regionali che non assicurano la sincronia delle procedure di bilancio che è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (sentenza n. 184 del 2016) IIQ16;
 - i principi contabili di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 118 del 2011 sono correttamente evocati a parametro da parte dello Stato in sede di ricorso in via di azione in quanto espressione della competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, lett. e), Cost. nonché quale diretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., posto a salvaguardia dei principi di copertura finanziaria e dell'equilibrio del bilancio (sentenza n. 6 del 2017) IQ17;
 - l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici, in considerazione della stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee (sentenza n. 80 del 2017) IQ17;

Coordinamento della finanza pubblica

- se è pur vero che l'interesse nazionale non è più sufficiente di per sé a giustificare «l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art. 117 Cost. nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né di merito alla competenza legislativa regionale, nondimeno la limitazione dell'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe la svalutazione di istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una maggiore flessibilità nella ripartizione di

competenze, come fissata dall'art. 117 Cost.; sicché, anche nel nostro sistema costituzionale, attraverso il principio di leale collaborazione, è possibile comporre attribuzioni e funzioni tra loro intrecciate per rispondere ad esigenze prioritarie come lo sviluppo dell'economia, soprattutto nei periodi di crisi (sentenza n. 61 del 2018) IQ18;

- allo Stato è consentito di prescindere dall'accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative unilaterali afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie qualora l'unilaterale determinazione trovi giustificazione nella tempistica della manovra finanziaria e nella temporaneità di tale soluzione, come nel caso in cui l'indifferibilità degli adempimenti connessi alla manovra finanziaria imponga allo Stato di rispettare senza indugi i vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea, realizzando comunque la successiva negoziazione di altre componenti finanziarie attive e passive, ulteriori rispetto al concorso fissato nell'ambito della manovra di stabilità (sentenza n. 66 del 2016) IQ16;
- in tema di finanziamento di ambiti materiali di competenza residuale regionale (nella specie, il trasporto pubblico locale) occorre assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della previa intesa "forte" (nella specie) con la Conferenza permanente Stato-Regioni (tanto più necessaria per il fatto che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi è l'entità del cofinanziamento regionale e locale) (*ex plurimis*, sentenza n. 211 del 2016) IIQ16;
- esula dalla competenza statale attinente ai principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto qualificabile previsione puntuale e specifica, la norma statale che stabilisca il mezzo attraverso cui conseguire il risultato di coordinamento, non lasciando alcun margine di attuazione alla Regione (sentenza n. 87 del 2018) IQ18;
- le norme statali espressive di principi di «coordinamento della finanza pubblica» nel caso in cui gli «obiettivi di riequilibrio» introdotti da disposizioni statali tocchino singole voci di spesa sono costituzionalmente legittime a condizione che: tali obiettivi consistano in «un contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente», in quanto dette voci corrispondano ad un «importante aggregato della spesa di parte corrente», come nel caso delle spese per il personale (sentenze n. 287 del 2013 e n. 169 del 2007); il citato contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, e non siano previsti «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 79 del 2014) IQ14;

Coordinamento finanziario: ambito di applicazione

In tema di coordinamento della finanza pubblica, la Corte, con la **sentenza n. 279/2020**, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui i principi di

coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (*ex plurimis*, tra le più recenti, sentenze n. 273, n. 263, n. 239, n. 238, n. 176 e n. 82 del 2015). IIIQ20.

Decretazione di urgenza intesa ad introdurre misure coordinamento finanziario

- Il sindacato sui presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. rimane circoscritto alla «evidente mancanza di tali presupposti» (sentenza n. 5 del 2018) o alla «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (sentenza n. 170 del 2017), sulla base di una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci e che tale evidente mancanza non sussiste laddove la decretazione d'urgenza intenda «assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», finalità già oggetto di valorizzazione da parte della Corte con la sentenza n. 22 del 2014. A tale riguardo, non appare, peraltro, «decisiva la circostanza, richiamata dall'ordinanza di rimessione, che le relazioni tecniche di accompagnamento ai [...] decreti-legge non contenessero una quantificazione dei risparmi attesi dalle norme introdotte [...]» (sentenza n. 33 del 2019) IQ19.

Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti

- è conforme all'art. 81, terzo comma, Cost., la legislazione statale e regionale riguardante il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale (sentenza n. 107 del 2016) IIQ16;

L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato

- È coerente con il principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione, nonché degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo (art. 120 Cost.), sostanziato nella nomina del commissario *ad acta* e del sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. La Corte ha infatti ritenuto «che la disciplina dei piani di rientro poggia sul collegamento stretto fra la verifica economico-finanziaria e la capacità della Regione di assicurare i LEA, collegamento che deve essere reso esplicito attraverso un'analitica quantificazione – anche per le Regioni che non si trovino in deficit – ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...]. L'inadempimento regionale, anche rispetto ad uno solo di questi due obiettivi, giustifica, pertanto, sia (e in origine) l'intervento sostitutivo dello Stato sia (di conseguenza e dopo l'attivazione del potere sostitutivo) il mantenimento in vita del commissariamento. Sulla base di tali presupposti, deve rilevarsi che, nel commissariamento della Regione Molise, l'esercizio del potere sostitutivo trova giustificazione nella circostanza che all'allegato dato

positivo inerente ai LEA non corrisponde un risultato positivo relativo al rientro dal disavanzo economico-finanziario, confermandosi così la complessa inefficienza del sistema sanitario regionale” (sentenza n. 255 del 2019) IIIQ19;

Assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana

- È costituzionalmente illegittima la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali, in quanto tale previsione legislativa statale sconta un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina (sentenza n. 33 del 2019) IQ19;

Vulnerazione e necessità del conseguente ripristino, ad opera del legislatore nazionale, dell'autonomia finanziaria di una Regione a Statuto speciale, in ossequio ai principi costituzionali di copertura finanziaria e dell'equilibrio di bilancio

- È lesiva delle competenze regionali, poiché - dopo la mancata attuazione (ad oltre tre anni dalla sua pubblicazione) della sentenza n. 77 del 2015 in tema di accantonamenti a carico degli enti territoriali - la legge statale che destinando solo una limitata quota di risorse all'ente avente titolo (Regione Sardegna) sottrae alla programmazione triennale della stessa Regione autonoma una cospicua quantità di risorse ben superiore alla somma riconosciuta dalla norma, che, per di più, è riferita ad un solo esercizio finanziario 2019 (sentenza n. 6 del 2019) IQ19.

Riduzione delle risorse disponibili per gli enti territoriali e tutela dell'autonomia finanziaria

- L'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa. Le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi; sicché grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato (sentenza n. 83 del 2019) IQ19.

Violazione di giudicato costituzionale per omessa mancata ridefinizione, da parte dello Stato, dei rapporti finanziari con la Regione Umbria, con conseguente pregiudizio finanziario in danno della Regione medesima a seguito della perdita di un finanziamento ad essa spettante

- Va accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, proposto dalla Regione Umbria, per far dichiarare che «non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Coesione territoriale e il

Mezzogiorno, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dipartimento per le politiche di coesione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, serbare il silenzio e conseguentemente non accogliere» le richieste di cui alla “istanza” contenuta nella nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della sentenza della stessa Corte n. 13 del 2017 (con la quale è stata dichiarata irragionevole la tempistica delineata dalla disposizione statale impugnata e che ha di fatto reso impossibile alla Regione Umbria di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle risorse assegnate per il suo programma parallelo, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sentenza n. 57 del 2019) IQ19.

Il contenimento dei disavanzi sanitari

Il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 89 del 2019) IIQ19.

Estensione, con norma regionale, dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita

È da evidenziare la **sentenza n. 177/2020**, in tema di norme statali di coordinamento della finanza pubblica quale limite all’estensione, con norma regionale, dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita.

Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, le cui disposizioni determinano l’estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale. Secondo la Corte, l’autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente, «può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 278 del 2014 e n. 193 del 2007). Ebbene, secondo la Corte, le disposizioni impugnate violano il parametro costituzionale evocato e le conseguenti norme interposte per il mancato rispetto di detti limiti, in quanto prevedono spese ulteriori rispetto a quelle destinate al finanziamento delle prestazioni essenziali, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili. IIQ20.

Coordinamento finanziario: spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale

Con la **sentenza n. 233/2020**, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento della questione riferita all’art. 81 Cost.), in riferimento all’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015.

Il combinato disposto delle due norme, oggetto di censura da parte del Governo, consentiva di non computare nel tetto di spesa regionale le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture sanitarie accreditate a cittadini non residenti in Basilicata, stabilendo altresì che le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fossero rimborsate solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ebbene, l'aver previsto il legislatore della Regione Basilicata la non computabilità nei tetti di spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza l'adozione di misure alternative atte a garantire l'invarianza dell'effetto finanziario, secondo la Corte, è passibile di determinare oneri aggiuntivi non consentiti dalla legislazione nazionale (sentenza n. 238 del 2018), in violazione della normativa statale «espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica», diretto a stabilire «un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera» (art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, commi da 574 a 578, della legge 31 dicembre 2015, n. 208); donde l'accoglimento delle questioni prospettate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con contestuale assorbimento delle censure sollevate in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost. e cioè sotto il profilo della mancata previsione della necessaria copertura finanziaria. (per un analogo caso di assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla asserita violazione dell'art. 81 Cost., sotto il profilo dell'omessa copertura finanziaria dell'onere, cfr., sent. n. 217/2020). IIIQ20.

Coordinamento finanziario: le spese del personale

Con la **sentenza n. 251/2020**, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto. Ciò per il fatto che le disposizioni regionali censurate si pongono in contrasto con le norme statali, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale. IIIQ20.

Coordinamento finanziario: il principio della leale collaborazione

Con la **sentenza n. 273/2020**, la Corte ha avuto occasione di ribadire in argomento che, sebbene «i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applic[hi]no anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica» (sentenza n. 103 del 2018), essi, tuttavia, sono individuati nel rispetto del «principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012)» (sentenza n. 103 del 2018). Questo metodo è funzionale sia al «raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei», sia a evitare «che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante» (sentenza n. 62 del 2017). IIIQ20.

Armonizzazione dei bilanci pubblici

- l'armonizzazione dei bilanci pubblici (che si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica) è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (sentenza n. 184 del 2016) IIQ16;

Ordinamento contabile regionale

- non è consentita, con legge di approvazione del rendiconto regionale, la contabilizzazione nel bilancio consuntivo di residui attivi effettuata senza il previo accertamento degli stessi, come previsto, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000, che costituisce norma interposta statale di principio di coordinamento della finanza pubblica a garanzia della certezza e attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (sentenza n. 138 del 2013) IQ13;

- non è consentito l'utilizzo di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura di esercizio a copertura di stanziamenti di spese non vincolate per violazione: a) dell'art. 81, quarto comma, Cost., stante la non consentita imputazione all'avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente inesistente; b) del principio di unità che preclude la correlazione vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella

fattispecie non esiste alcuna specifica disposizione legittimante tale deroga (sentenza n. 250 del 2013) IIIQ13.

- illegittima, per violazione dell'art. 81, comma 4, Cost., è la disposizione regionale che fa impiego, a copertura, di economie per il finanziamento di nuovi oneri in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (sentenza n. 141 del 2014) IIQ14;
- non è consentito l'utilizzo di quota parte del "saldo finanziario presunto" alla chiusura di esercizio a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. poiché: a) l'avanzo di amministrazione presunto è entità giuridicamente ed economicamente inesistente; b) pena la violazione del principio di unità del bilancio, il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.) (sentenza n. 241 del 2013) IIQ13;
- l'impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti è consentito solamente in presenza di particolari requisiti quali: a) l'effettiva riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori; b) la sua mancata utilizzazione in detti esercizi; c) la persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (sentenza n. 266 del 2013 nonché sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012) IIIQ2013;
- l'iscrizione nell'"avanzo di amministrazione" di somme nella parte attiva del bilancio per allargare la possibilità di spesa pregiudica l'equilibrio di bilancio tutelato in relazione all'art. 81, terzo e quarto comma, Cost., l'art. 117, secondo comma, lettera e), nonché i principi del decreto legislativo n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, i quali non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 Cost., poiché (nella specie) detta manovra consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario, nel biennio successivo e nel lungo periodo di rientro dai disavanzi pregressi; ciò comporta una lesione agli equilibri di bilancio ben più ampia di quella risultante dalla sommatoria delle singole illegittimità dedotte dal ricorrente in relazione ai principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (sentenza n. 279 del 2016) IIIQ16;
- confligge con l'art. 81, terzo comma, Cost. la mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità previste dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 ed effettivamente percepite negli esercizi 2013 e 2014, nonché quella afferente alla mancata copertura nel triennio della quota interessi e della quota capitale da restituire con riguardo alle suddette anticipazioni, poiché mentre le citate disposizioni di cui al decreto-legge n. 35 hanno la finalità di consentire di adempiere ad oneri pregressi attraverso una mera anticipazione di cassa di

lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa) (sentenza n. 181 del 2015), l'impostazione del bilancio regionale finisce per aggravare - attraverso la mancata contabilizzazione delle risorse incamerate ed il mancato stanziamento degli oneri relativi alla restituzione del prestito allo Stato - le disfunzioni cui l'anticipazione stessa doveva porre rimedio e per incrementare il disavanzo potenziale dell'ente (sentenza n. 279 del 2016) IIIQ16;

- la procedura di riaccertamento straordinario dei residui, prevista dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, è finalizzata a verificare il complesso dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, in modo da rendere veritiere le risultanze delle passate gestioni ed iscriverle in bilancio coerentemente con il principio della competenza finanziaria potenziata, individuando i residui non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati, e quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, ripartiti secondo l'esercizio di scadenza dell'obbligazione; sicché, nella logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118 del 2011 - che è quella di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l'erogazione delle spese -, il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente tra l'esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, si configura quale vero e proprio disavanzo che, senza una corretta, nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all'ammissibilità del disavanzo stesso e senza un'appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato, risulta non conforme a Costituzione perché mina l'equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale (sentenza n. 6 del 2017) IQ17;

Necessarietà dell'approvazione del rendiconto e principio di annualità

- il superamento del termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto regionale non consuma il potere-dovere dell'amministrazione regionale di provvedere a un adempimento indefettibile quale l'approvazione del rendiconto, in considerazione del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in base al quale ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie; sicché una siffatta infondata preclusione paralizzerebbe, ove fosse applicata, la corretta gestione economico-finanziaria degli esercizi successivi con violazione del principio di continuità del bilancio, specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato», consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi (sentenza n. 49 del 2018) IQ18;

Modalità di esposizione della legge di approvazione del rendiconto regionale

- la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e delle eventuali passività dell’ente applicate agli esercizi futuri. Infatti, il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno precedente e a quella che sarà determinata per l’esercizio successivo. Il secondo enuclea – dal contesto complessivo di cui al precedente punto a) – le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell’indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all’equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate (sentenza. n. 49 del 2018) IQ18;

Calcolo del risultato di amministrazione (art. 42 del d.lgs. n. 118/2011)

- confliggono con l’art. 81 Cost. e con l’art. 119, sesto comma, Cost. le norme regionali che considerano quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio. La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l’amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall’eccentrica operazione contabile; ne deriva, tra l’altro, la mancata copertura delle spese per l’insussistenza dei cespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di competenza, con conseguente aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi (sentenza n. 247 del 2017) IIIQ2017;

Istituto dei mutui autorizzati e non contratti

- l’istituto dei “mutui autorizzati e non contratti” non può trasformare i prestiti in una sorta di “mutui a pareggio bilancio”, proibiti agli enti locali fin dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62; sicché, in coerenza con il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale contempla la “regola aurea” secondo cui l’indebitamento può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti,

attualmente, i mutui autorizzati devono essere stipulati nell'anno di autorizzazione e tale stipulazione deve necessariamente precedere, secondo i principi generali, l'avvio di qualsiasi procedura di spesa con essi finanziata (sentenza n. 274 del 2017) IIIQ17;

Esposizione del risultato di amministrazione e legge regionale di approvazione del rendiconto

- le pur complesse regole della legislazione statale concernenti "gli allegati al bilancio", con conseguente deficit in termini di chiarezza deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge (sentenza n. 274 del 2017) IIIQ17;

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione "libero"

- gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facoltà - e non l'obbligo - di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo; è infatti nella piena disponibilità dell'ente titolare dell'avanzo partecipare o meno alle intese in ambito regionale; ne discende che solo in caso di libero esercizio di tale opzione l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali. Ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego (sentenza n. 247 del 2017) IIIQ17;
- il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell'azione amministrativa risiede in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza ed equità (sentenza n. 247 del 2017) IIIQ17;

Utilizzo del "fondo vincolato"

- la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 costituisce una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali, il che comporta che nessuna disposizione - ancorché contenuta nella legge rinforzata - ne possa implicare un'eterogeneità semantica e funzionale senza violare l'art. 81 della Costituzione; sicché, dall'analitica definizione normativa del fondo pluriennale vincolato, esso non può che essere "naturalmente" finalizzato a conservare le risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (sentenza n. 247 del 2017) IQ17;
- la nuova formulazione del primo comma dell'art. 97 Cost. riguarda, per la prima parte, gli equilibri dei singoli enti territoriali, mentre la seconda afferisce alla

doverosa contribuzione di questi ultimi al comune obiettivo macroeconomico di assicurare la sostenibilità del debito nazionale: a) il primo precetto si sostanzia nel divieto – per ciascun ente – di previsioni di disavanzo economico e nella continua ricerca dell’equilibrio tendenziale nella gestione finanziaria, in relazione alle dinamiche interne ed esterne che caratterizzano l’attuazione concreta delle politiche di bilancio; b) il secondo comporta la contribuzione di ciascuna amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali ed europei, assicurando a tal fine risorse e specifici comportamenti finanziari (sentenza n. 247 del 2017) IQ17;

- è costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza. La «qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell’istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna disposizione – ancorché contenuta nella legge rinforzata – ne possa implicare un’eterogeneità semantica e funzionale senza violare l’art. 81 della Costituzione (sentenza n. 247 del 2017)». Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che la possibilità che il vincolo autorizzatorio all’esecuzione delle spese impegnate e degli oneri derivanti da obbligazioni già perfezionate – nella fattispecie contenuto nel fondo pluriennale vincolato – possa essere rimosso *ex lege*, costringendo l’ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, è un’opzione ermeneutica che entra in diretta collisione con i precetti contenuti nell’art. 81 Cost., nonché con l’art. 97 e 119 Cost. (sentenze nn. 94 e 101 del 2018) IIQ18;

Utilizzo di un fondo vincolato proveniente dalle economie precedentemente realizzate

- la devoluzione delle economie ad un nuovo obiettivo è consentita solo quando la legge istitutiva dell’originario vincolo oppure il principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni prevedono tale possibilità (sentenza n. 89 del 2017) IQ17;
- le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell’esercizio successivo solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi ed ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (allegato 4/2, punto 9.2), principio che trova fondamento negli artt. 81, terzo comma (già quarto comma), e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012 (sentenza n. 89 del 2017) IQ17;

- non può considerarsi vincolato un fondo prelevato da una pregressa iniziativa ormai conclusa e “riprogrammato” in esercizi successivi per nuovi e diversi obiettivi (sentenza n. 89 del 2017) IQ17;
- con riguardo ai fondi vincolati, la loro utilizzazione è impossibile senza l’accertamento delle risorse dedicate e la sussistenza di impegni od obbligazioni passive afferenti alla specifica utilizzazione di tali risorse (sentenza n. 89 del 2017) IQ17.

Utilizzo di anticipazioni di liquidità come componente attiva del risultato di amministrazione

- la mancata “sterilizzazione” dell’anticipazione di liquidità determina una plusvalenza fittizia ai fini della determinazione del risultato di amministrazione anziché «onorare» in senso contabilmente neutrale debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati, con la conseguenza che l’anticipazione da strumento di “flessibilizzazione” della cassa (nel senso di porre rimedio a rilevanti diacronie nei flussi finanziari di entrata e di spesa), finisce per diventare anomalo mezzo di copertura di spese previste nel bilancio annuale e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. (sentenza n. 181 del 2015) IIQ15;
- la mancata imputazione in parte residui passivi dei pagamenti ed il loro versamento alle aziende sanitarie in parte competenza non costituisce una mera irregolarità formale, perché l’imputazione in competenza allarga indefinitamente (in ragione del mancato riscontro delle scritture afferenti a debiti pregressi) le potenzialità di spesa della Regione, trasformando una mera anticipazione di liquidità in una copertura vera e propria, in violazione dell’art. 119, sesto comma, Cost., che consente l’indebitamento soltanto per spese di investimento (sentenza n. 89 del 2017) IQ17;
- non è consentita l’utilizzazione delle anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, l’utilizzazione della «quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»; infatti, l’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità autorizzata dalle disposizioni impugnate lede l’equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento (sentenza n. 4 del 2020) IIIQ20.

Anticipazione di cassa

- viola l’art. 119, comma 6, Cost. la disposizione regionale che prevede la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, con il ricorso a istituti di credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali

anticipazioni nelle partite di giro, in quanto tale previsione: a) per un verso, detta una disciplina distinta e senza nessun riferimento a quella stabilita dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura; b) per altro verso assume una non consentita funzione di copertura della spesa, permettendo di disporre di risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni riscontro circa la correlazione delle stesse all'esistenza di entrate non ancora riscosse; donde, tale operazione, ampliando di fatto le possibilità di spesa consentite dalle risorse a disposizione, costituisce lesione del principio dell'equilibrio del bilancio strettamente correlato alla "regola aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. (sentenza n. 188 del 2014) IIQ14;

- non è consentito coprire nuovi oneri con anticipazioni di liquidità (sentenza n. 181 del 2015) IIQ15;
- il Fondo anticipazioni di liquidità (istituito in base agli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 per consentire alle Regioni di ottenere dallo Stato anticipazioni per pagare debiti scaduti e non onorati) non può essere inserito tra le partite attive ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, in quanto le anticipazioni di liquidità devono essere neutralizzate sul piano della competenza, dovendosene limitare l'impiego per il pagamento di debiti, già presenti in bilancio ma scaduti e non onorati. In sostanza esse devono operare in termini di sola cassa per fronteggiare la carenza di liquidità e gli adempimenti conseguenti alla normativa nazionale ed europea; ne consegue che l'anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione (sentenza n. 274 del 2017) IIIQ17;

Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo annuale di bilancio

- è coerente con l'art. 81, terzo comma, Cost. l'accantonamento, previsto dalla disposizione del bilancio di assestamento del bilancio di previsione (2014) di una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa del medesimo esercizio 2014, in quanto produce - con valenza retroattiva - una riduzione del disavanzo (sia pure riferito a passate gestioni) ed un conseguente effetto migliorativo rispetto al reale assetto economico-finanziario configurato dal coevo bilancio di previsione. Difatti il disavanzo (seppur latente) già preesisteva ed incombeva: paradossalmente la rimozione della norma impugnata farebbe venire meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell'esercizio 2014, lasciandone intatta, nella sostanza, la originaria destinazione (sentenza n. 107 del 2016) IIQ2016;

Adozione, per via legislativa, di meccanismo manipolativi dei disavanzi degli enti

- con la **sentenza n. 115/2020**, la Corte ha stigmatizzato l'adozione, per via legislativa, di meccanismi manipolativi dei disavanzi degli enti territoriali. IIQ20.

Norma regionale che procrastina la disciplina statale sui principi contabili

Con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Secondo la Corte, tale dilazione avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o "pattizia" richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mediante la quale tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria, di cui all'art. 43 dello stesso statuto. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell'evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (in relazione alla quale è richiamata la sentenza n. 80/2017), tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. IIIQ20.

Norma regionale che procrastina il termine per l'approvazione del rendiconto

Con la **sentenza n. 250/2020**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), in base al quale si dispone: «[a]i sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019».

In proposito, la Corte ha già ricordato di avere già evidenziato (sentt. nn. n. 184 del 2016 e n. 80 del 2017) che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata".

Secondo la Corte, il differimento del termine di uno degli adempimenti cardine di tale ciclo, qual è l'approvazione del rendiconto della gestione, non configura uno scostamento meramente formale, atteso che «la sincronia delle

procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale» e alla redazione delle connesse manovre finanziarie, operazioni che richiedono la previa conoscenza da parte dello Stato di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016).

Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesistente per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle Regioni a statuto speciale.

Ciò al fine di evitare una nuova frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza esclusiva assegnata allo Stato in sede di riforma della Carta costituzionale ha inteso superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Del resto, il rilievo dell'ottemperanza del termine annuale dettato dalla disciplina statale per l'approvazione del rendiconto trova implicita conferma nel principio contabile generale costituito dalla "annualità" dell'approvazione dei documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, contemplato all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come affermato dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

L'esigenza del rispetto del termine posto dal legislatore statale è tanto più evidente ove si consideri anche che dall'approvazione del rendiconto decorre quello di trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione interessata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Da qui l'esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio dettato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che sia lo Stato a determinare una data unica e comune anche per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze. IIIQ20.

Equilibrio del bilancio e garanzia dei diritti di prestazione

- le disposizioni di legge statali di blocco di stipendi, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, superano il vaglio di ragionevolezza laddove attengono ad un periodo di tempo limitato, che può comprendere più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio (sentenza n. 310 del 2013; in senso analogo sentenza n. 113 del 2014) IIIQ13;
- la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, anche se le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, operato in relazione alle risorse organizzative e

finanziarie disponibili, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (sentenza n. 203 del 2016) IIIQ16;

- non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al cd. blocco della perequazione automatica in considerazione delle contingenti esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità e nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici; tali esigenze sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti (sentenza n. 250 del 2017) IIIQ17;
- il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni, in attuazione del principio del pareggio di bilancio, consacrato dall'art. 81 Cost., volto al contenimento della spesa nel settore pubblico (sentenza n. 124 del 2017) IIQ17;
- con la **sentenza n. 235/2020**, la Corte ha osservato, con riferimento alla sostenibilità, che il sistema pensionistico regionale –espressione dell'art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei "lavoratori", essendo l'intervento statale ad "integrazione" – da un lato, vedrebbe aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati), dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde, ad avviso della Corte, un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere – come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" – l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto. IIIQ20.

Emergenza finanziaria e principio dell'affidamento

- in difetto di adeguato bilanciamento fra l'interesse pubblico perseguito dal legislatore ed i detentori di posizioni giuridiche consolidate, nemmeno la sopravvenienza dell'interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l'intervento legislativo nell'ambito del quale si colloca anche la norma denunciata, può costituire adeguata giustificazione di un intervento tanto radicale da determinare la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento (sentenza n. 216 del 2015) IIIQ15;
- l'affidamento non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ma esige che ciò avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali

fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenza n. 56 del 2015) IQ15;

- quanto al rapporto tra sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta, derivante da un contratto regolarmente stipulato, ed esigenza di contenimento della spesa, è necessario che la norma che imponga detto sacrificio sia corredata da specifica relazione tecnica circa i risparmi da conseguire (sentenza n. 108 del 2016) IIQ16;
- premesso che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», deve escludersi che la norma in contestazione (riduzione delle risorse finanziarie, rispetto all'esercizio precedente, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera), si traduca in una scelta irragionevole e arbitraria alla stregua dei principi di cui agli artt. 3, 41 e 97 Cost., in quanto dettata dallo specifico contesto di necessità e urgenza indotto dalla grave crisi finanziaria che ha colpito il Paese a partire dalla fine del 2011, tenuto conto che, anche sulla base dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e della giurisprudenza della CEDU, un contesto nel quale le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una "causa" normativa adeguata a giustificare la penalizzazione degli operatori privati (sentenza n. 203 del 2016) IIIQ16;
- la norma che prevede, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2010, l'onerosità del regime della ricongiunzione verso il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative, vanifica l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda, principio che si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenza n. 147 del 2017) IIQ17;
- deve escludersi che, in capo ai titolari di trattamenti pensionistici, si fosse determinato un affidamento nell'applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 del 2015, poiché quest'ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore che, nell'esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica; né un affidamento avrebbe potuto determinarsi, data l'immediatezza dell'intervento operato dal legislatore, effettuato a distanza di soli ventuno giorni dal deposito della sentenza n. 70 del 2015 (sentenza n. 250 del 2017) IIIQ17;

Controllo della Corte dei conti

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale in relazione a parametri competenziali con ridondanza su quelli finanziari

Sussiste la legittimazione della Corte dei conti - in sede di giudizio di parificazione - a sollevare questione di legittimità costituzionale «non solo in riferimento all'art. 81 Cost., ma anche all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., la cui violazione comporterebbe l'alterazione del risultato di amministrazione e l'aumento della spesa del personale oltre i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica» (sentenze nn. 138 e 146 del 2019; n. 196 del 2018) IIQ19; tale orientamento è stato confermato con le sentenze n. 112, 189 e 244/2020: la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, è legittimata, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l'art. 81 e con l'art. 97, primo comma, Cost. (sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018) IIIQ20;

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nella sede del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, dando continuità al proprio orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare, in tale sede, questioni di costituzionalità di leggi di spesa regionali per ridondanza (con effetti indiretti su parametri finanziari), e cioè in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari, solo se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi, quindi nelle circostanze in cui la loro violazione sia tale da determinare l'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata (fra le altre; sentenze n. 146 e n. 138 del 2019; ordinanza n. 181 del 2020). IIIQ20.

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale in relazione a parametri finanziari

Con la **sentenza n. 244/2020**, la Corte costituzionale ha ritenuto che la Corte dei conti sia legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale per ritenuta violazione diretta dei parametri finanziari. IIIQ20.

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti

Sussiste la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede d'impugnazione avverso la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio (l'art. 243-*quater*, comma 5, del T.U. enti locali), poiché è chiaro l'intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad

essa attribuita dal citato art. 103, terzo comma, Cost. (sentenza n. 18 del 2019) IQ19;

Equilibrio di bilancio e rispetto degli obblighi comunitari

- I controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente il rispetto degli obblighi comunitari (sentenza n. 60 del 2013) IQ13;
- il controllo della Corte assicura la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza, con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica», anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati (sentenza n. 40 del 2014) IQ14;

Controllo di legalità – regolarità

- La finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenza n. 40 del 2014, nonché sentenze nn. 266, 250 e 60 del 2013) IQ14;
- le misure interdittive assegnate alla Corte dei conti non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, detti controlli possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 39 del 2014) IQ14;
- il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti si risolve in un esito plurimo, nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità; sicché l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti

locali da parte della locale Sezione della Corte dei conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie (sentenza n. 39 del 2014) IQ14;

- il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta - rispetto al controllo sugli atti - un carattere ulteriore che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale (sentenza n. 18 del 2019) IQ19;

Corte dei conti e giudizio di parificazione

- La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (sentenze n. 181 del 2015; n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995) IIQ15;

Relazioni della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi regionali

- La relazione semestrale (ora annuale) ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli, comunque, funzionali a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 39 del 2014) IQ14;

Potere interdittivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

- le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi ad essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, ovviamente, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale); ne discende che l'impugnato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza (sentenza n. 39 del 2014) IQ14;

Finanza pubblica ed effetti sentenze Corte costituzionale

- in ordine al potere della Corte di regolare gli effetti retroattivi delle proprie decisioni e ai relativi limiti, il principio dell'equilibrio di bilancio e di

sostenibilità del debito pubblico di cui all'art. 81 Cost. esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale, tanto più nel caso in cui l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe, nella specie, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime; sicché ad evitare un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di uguaglianza e di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost. la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime scatta solo nel giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco (sentenza n. 10 del 2015) IQ15.